CAMERA DEI DEPUTATI

763. **MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2026**

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il presente fascicolo è integrato con l'*errata corrige *pubblicato nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 764 del 12 novembre 2026*

INDICE

Comitato per la legislazione	*Pag.*	3
Commissioni Riunite (V Camera e 5ª Senato)	»	10
Commissioni Riunite (I e IX)	»	13
Commissioni Riunite (IX e XII)	»	16
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)	»	22
Giustizia (II)	»	36
Affari esteri e comunitari (III)	»	51
Difesa (IV)	»	64
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	75
Finanze (VI)	»	92
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	98
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	116
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	145
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	165

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; MoVimento 5 Stelle: M5S; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE - Centro Popolare: NM(N-C-U-I)M-CP; Italia Viva-Casa Riformista: IV-CR; Misto: Misto; Misto-Futuro Nazionale Vannacci - Free: Misto-FNV-F; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-+Europa - Stati Uniti d'Europa: Misto-+EU-SUEU; Misto-Sud chiama Nord: Misto-SCN.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) . . . . . *Pag.* 174
AFFARI SOCIALI (XII) . . . . . » 206
AGRICOLTURA (XIII) . . . . . » 235
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) . . . . . » 248
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA . » 288
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE . . . . . » 289

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 291

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo (Parere alla Commissione X) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 7

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Riccardo DE CORATO.

La seduta comincia alle 15.08.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo.

(Parere alla Commissione X).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alfonso COLUCCI, *relatore*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3120 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 13 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; il provvedimento è trasmesso al parere del Comitato per la legislazione in ragione dell'articolo 11, recante una delega legislativa al Governo per la riforma della disciplina in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli;

il provvedimento è il primo, dal 2022, i cui contenuti non siano predeterminati da specifici obblighi di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in tal senso, va rammentato che, oltre all'obbligo di cadenza annuale, stabilito in via generale dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, per la legge per il mercato e la concorrenza, il Piano strutturale di bilancio di medio termine, riferito al periodo 2025-2029, prevede il rinnovo fino al 2029 dell'impegno nell'adozione di una legge annuale che permetta un intervento periodico utile a una maggiore contendibilità dei mercati, anche tenuto conto delle valutazioni di *policy* delle Autorità di regolazione;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 1, comma 2, nel recare una disciplina di natura transitoria, oltre a sta-

bilire che le autorizzazioni per gli impianti di distribuzione dei carburanti rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangano valide, precisa che laddove in sede di controllo sia rilevato il difetto di alcuno dei requisiti previsti dal comma 2-*bis* dell'articolo 1 del decreto legislativo 1998 n. 32, introdotto col provvedimento in esame, "l'autorizzazione decade"; a tale proposito, sotto il profilo del coordinamento con le altre disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 32, si rileva che l'articolo 1-*ter*, introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame, nel caso vengano meno i requisiti necessari per l'apertura di nuovi impianti, secondo la disciplina da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2028, prevede che la decadenza sia disposta "con provvedimento motivato dell'autorità competente"; la disposizione potrebbe, pertanto, essere approfondita individuando, analogamente al predetto articolo 1-*ter*, le modalità procedurali attraverso cui la decadenza opera;

l'articolo 2, al comma 1, introduce un nuovo articolo 1-*bis* al citato decreto legislativo 1998 n. 32, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2028 non potranno rilasciarsi autorizzazioni per impianti che non prevedano anche la distribuzione di almeno un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili; la disposizione in esame potrebbe essere approfondita, precisando il regime delle istanze presentate anteriormente al 1° gennaio 2028 e non ancora definite a tale data;

l'articolo 3, comma 1, al capoverso 14-*quinquies*, secondo periodo, prevede che uno dei componenti dell'organo arbitratore al cui equo apprezzamento è rimessa la definizione delle condizioni normative integrative relative ai contratti per l'affidamento di una parte o del complesso dei servizi di rifornimento, sia designato "d'intesa" dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendosi inoltre, al terzo periodo, che i Ministeri di cui al periodo precedente provvedano "d'intesa" in mancanza di designazione del collegio da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione o delle associazioni dei gestori; al riguardo, si ricorda che il paragrafo 4, lettera *p)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

l'articolo 3, al comma 3, prevede che il procedimento sanzionatorio, a carico dei titolari di impianti, che utilizzino tipologie contrattuali diverse dall'affidamento semplificato e dai contratti previsti dal comma 12 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 2011, sia attivato "su documentata segnalazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei gestori"; il successivo articolo 4, comma 3, al capoverso 3-*quater*, a sua volta, precisa che il procedimento sanzionatorio a carico dei titolari di impianti che instaurino o mantengano rapporti contrattuali, in assenza o violazione degli accordi stipulati fra le associazioni di categoria dei gestori di impianti e i titolari di autorizzazione, sia attivato non solo su segnalazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, ma anche del singolo gestore; le disposizioni in esame potrebbero essere approfondite, assicurando un maggior coordinamento per quanto riguarda i soggetti segnalanti, nonché precisando se la segnalazione sia da intendersi come condizione di procedibilità, che in quanto tale precluderebbe l'iniziativa d'ufficio, o come mera denuncia/esposto, sia pure a titolarità qualificata e a carattere necessario;

l'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, riguardo alla disciplina dell'affidamento a terzi (gestori) della gestione di impianti mediante contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso delle attrezzature, stabilisce che i contratti si rinnovino automaticamente, salva comunicazione del mancato rinnovo da inviare al gestore "nei primi sei mesi dell'ultimo anno contrattuale"; la disposizione in esame potrebbe essere approfondita, assicurando un mi-

glior coordinamento con quanto precisato in sede di relazione illustrativa, la quale descrive invece la disdetta come "comunicazione del mancato rinnovo con preavviso di sei mesi";

l'articolo 7, comma 1, introduce l'obbligo per i titolari di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburanti, aperti al pubblico (benzina, gasolio, GPL e gas naturale per uso autotrazione), di informare i consumatori circa la disponibilità, nel punto vendita, di biocarburanti in purezza; si segnala che la relazione illustrativa precisa che l'informativa ha, in particolare, ad oggetto il prodotto biologico distribuito, individuandolo nell'HVO (*hydrotreated vegetable oil*), nel biodiesel 100%, nel bioGPL e nel biometano, oltre che negli altri carburanti alternativi di ultima generazione quali l'idrogeno e gli *e-fuels*, "o altri nel momento della loro commercializzazione nel punto vendita"; la disposizione potrebbe essere, pertanto, approfondita, includendo una definizione della nozione di "biocarburanti in purezza", che ne precisi le tipologie in essa rientranti;

l'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, prevede, quale principio e criterio direttivo di delega l'adeguamento delle sanzioni amministrative, al fine di prevenire l'evasione dell'obbligo assicurativo in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli; da un lato, tale principio di delega sembra piuttosto indicare un oggetto di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera che prevede di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; dall'altro, tenuto conto dell'ampiezza del criterio in esame, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che "anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 2, comma 1, al capoverso articolo 1-*bis*, come anticipato, prevede che dal 1° gennaio 2028 non potranno essere rilasciati titoli abilitativi per impianti che non prevedano la distribuzione di un vettore energetico per autotrazione alternativo ai combustibili fossili; si segnala che l'analisi tecnico-normativa del provvedimento, afferma che non risultano effetti abrogativi impliciti non tradotti nelle norme abrogative espresse, né menziona, fra le disposizioni incise dalla novella, l'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con legge n. 133 del 2008, il quale pure, al fine di garantire "il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela delle concorrenza", vieta di subordinare l'installazione e l'esercizio di un impianto al rispetto di vincoli che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti "se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici e oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo"; la disposizione in esame potrebbe essere, pertanto, approfondita assicurando il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

il predetto articolo 2, comma 1, al capoverso articolo 1-*ter*, stabilisce che la decadenza comporta in tutti i casi, a carico dei titolari, "l'obbligo di smantellamento delle attrezzature, di accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo e di riduzione in pristino delle superfici pubbliche e demaniali occupate dagli impianti"; si osserva che, a differenza della disposizione in esame, che fa riferimento unicamente all'accertamento dell'eventuale inquinamento ai fini della bonifica ambientale del sottosuolo, la disciplina generale della bonifica dei siti contaminati, secondo la definizione recata dall'articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (cd. Codice dell'ambiente) definisce il termine "bonifica" come "l'insieme degli interventi atti ad eli-

minare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee"; la disposizione in esame potrebbe, pertanto, essere approfondita assicurando un miglior coordinamento con la disciplina generale delle bonifiche prevista dall'articolo 240 del Codice dell'ambiente;

l'articolo 10, comma 1, interviene, sostituendolo, l'articolo 7 del regolamento di cui al D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, il cui rango secondario è mutato a seguito della novazione di fonte operata con l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 15 luglio 2018, n. 91, che lo dichiarava, con formula peraltro anodina, "da intendersi qui integralmente riportato", determinandone, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 44 del 2025, la legificazione (vedasi l'osservazione, in merito a questo specifico profilo, formulata nel parere del Comitato per la legislazione reso nella seduta del 5 settembre 2018);

l'articolo 11, comma 3, prevede, al quarto periodo, che qualora il termine, fissato nel periodo precedente, in quaranta giorni, per l'espressione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di sessanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa (ATN) sia dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 2, individuando, analogamente all'articolo 1-*ter*, le modalità procedurali attraverso cui la decadenza opera;

dell'articolo 2, comma 1, precisando il regime delle istanze presentate anteriormente al 1° gennaio 2028 e non ancora definite a tale data;

dell'articolo 3, comma 1, alla luce del paragrafo 4, lettera *p)* della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che raccomanda di impiegare il termine "di concerto" nel caso di procedure volte a consentire una manifestazione concorde di volontà da parte di più soggetti pubblici appartenenti allo stesso ente;

dell'articolo 3, comma 3, nonché dell'articolo 4, comma 3, capoverso 3-*quater*, assicurando un maggior coordinamento per quanto riguarda i soggetti segnalanti, nonché precisando se la segnalazione sia da intendersi come condizione di procedibilità, che in quanto tale precluderebbe l'iniziativa d'ufficio, o come mera denuncia/esposto, sia pure a titolarità qualificata e a carattere necessario;

dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, assicurando un miglior coordinamento con quanto precisato in sede di relazione illustrativa, la quale descrive invece la disdetta

come "comunicazione del mancato rinnovo con preavviso di sei mesi";

dell'articolo 7, comma 1, includendo una definizione della nozione di "biocarburanti in purezza", che ne precisi le tipologie in essa rientranti;

dell'articolo 11, comma 1, lettera *d)*, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito sanzionatorio amministrativo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*bis*, assicurando il coordinamento con quanto previsto dall'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008;

dell'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 1-*ter*, assicurando un miglior coordinamento con la disciplina generale delle bonifiche prevista dall'articolo 240 del Codice dell'ambiente;

dell'articolo 11, comma 3, quarto periodo, prevedendo termini certi entro cui il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.

C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla Commissione XII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazioni).

Ingrid BISA, *relatrice,* dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3135 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

i principi di delega e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere: *a)* (miglioramento dell'accesso al farmaco), lettera *b)* (ottimizzazione della disciplina riguardante la prestazione dei servizi sanitari), e lettera *c)* (rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica sul territorio) sembrano, nella loro ampia portata, piuttosto indicare genericamente le finalità dell'intervento, senza precisare le direttrici cui si deve conformare la disciplina; la disposizione potrebbe essere pertanto approfondita, al fine di precisare le indicazioni sostanziali alle quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

alcuni principi di delega sembrano piuttosto indicare oggetti di delega, diversamente da quanto previsto dal paragrafo 2, lettera *d)*, della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001 del Presidente della Camera, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dagli oggetti di delega; a questo riguardo, si segnalano in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera *d)* (implementazione dell'attività di programmazione e di controllo della spesa farmaceutica), nonché l'articolo 3, comma 1, lettera *b)* (adeguamento o la revisione dei tetti della spesa farmaceutica, nonché revisione dei meccanismi di playback);

l'articolo 2, comma 2, prevede, quali principi e criteri direttivi generali per l'esercizio della delega, rispettivamente: alla lettera *e)* l'organizzazione per settori omogenei delle norme vigenti puntualmente individuate; alla lettera *f)* coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche apportando le modifiche e le integrazioni necessarie a garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica; alla lettera *g)* l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali e adozione delle opportune disposizioni di coordinamento; tali deleghe di riordino normativo risultano coerenti con la finalità generale del provvedimento, espressa dall'articolo 1, comma 1, di operare "il riordino, la revisione e la razionalizzazione delle disposizioni che regolano il settore farmaceutico, mediante la redazione di testi unici"; quanto a quest'ultima previsione, si ricorda che l'articolo 17-*bis* della legge n. 400 del 1988 già autorizza in via permanente il Governo ad adottare testi unici meramente compilativi; conseguentemente si deve presumere che i testi unici previsti dall'articolo 1, comma 1, assumeranno un valore innovativo; a tal proposito, anche con riferimento ai predetti principi e criteri direttivi, si rammenta che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che le deleghe di riordino normativo concedono al legislatore delegato "un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai principi e criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante" (sentenza n. 61 del 2021 ma si veda anche la sentenza n. 80 del 2012);

l'articolo 2, comma 2, lettera *h)*, reca, quale principio e criterio direttivo di delega, la "revisione del sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente con previsione di sanzioni, in particolare con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettere *d)*, numero 1), e *f)*, numero 1), in conformità ai princìpi di offensività e proporzionalità alla gravità della violazione"; in proposito, tenuto conto della generalità dell'espressione impiegata, ricomprendente sia sanzioni aventi carattere penale sia quelle aventi natura amministrativa, si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza del 14 luglio 2022, n. 175, in linea con la giurisprudenza costituzionale consolidata, ha ribadito che "se per un verso, in generale, la delega legislativa comporta una discrezionalità del legislatore delegato, più o meno ampia in relazione al grado di specificità dei princìpi e criteri direttivi determinati nella legge delega, tenendo anche conto della sua ratio e della finalità da quest'ultima perseguita (*ex plurimis*, sentenze n. 142 del 2020, n. 96 del 2020 e n. 10 del 2018), per l'altro, il legislatore delegante deve adottare, nella materia penale, criteri direttivi e principi configurati in modo assai preciso, sia definendo la specie e l'entità massima delle pene, sia dettando il criterio, in sé restrittivo, del ricorso alla sanzione penale solo per la tutela di determinati interessi rilevanti" (sentenze n. 49 del 1999 e n. 53 del 1997, ordinanza n. 134 del 2003); per quanto riguarda invece le sanzioni aventi natura amministrativa, si ricorda che la medesima Corte costituzionale, con la sentenza n. 49 del 1999, ha affermato che "anche per le sanzioni amministrative, che, pur essendo afflittive in minor grado [rispetto alle sanzioni penali], rispondono anch'esse al principio di legalità, i criteri della delega devono essere precisi e vanno rigorosamente interpretati";

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, comma 2, al primo periodo, prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, da rendersi entro trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto, salve le ipotesi indicate al comma 3, dove si richiede che l'adozione sia preceduta da intesa in sede di Conferenza unificata; al periodo successivo, il medesimo comma prevede, invece, che "gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia"; al riguardo, in assenza di precisazioni sul fatto che gli schemi dei decreti siano trasmessi alle Camere solo successi-

vamente all'acquisizione dei pareri o dell'intesa, si rileva che la formulazione non appare idonea a soddisfare in termini inequivoci "l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo", come richiesto invece dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

l'articolo 1, comma 4, prevede che qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 2 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

il testo del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-*bis* del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 2, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* al fine di precisare le indicazioni sostanziali alle quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega;

dell'articolo 2, comma 2, lettera *d),* nonché dell'articolo 3, comma 1, lettera *b)* al fine di distinguere con maggiore chiarezza gli oggetti dell'intervento legislativo dai principi e criteri direttivi;

dell'articolo 2, comma 2, lettere *e), f) g)* alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di riordino e semplificazione normativa;

dell'articolo 2, comma 2, lettera *h),* alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in materia di principi di delega in ambito sanzionatorio penale e amministrativo;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione:

dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, al fine di assicurare l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo, come richiesto dalla lettera dei Presidenti delle Camere al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998;

dell'articolo 1, comma 4, per le ragioni esposte in premessa, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.13.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5ª (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT *(Svolgimento e conclusione)* 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 11

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di ANCI e UPI *(Svolgimento e conclusione)* 11

AUDIZIONI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Gianmauro DELL'OLIO, indi del vicepresidente della V Commissione della Camera dei deputati Giovanni Luca CANNATA.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.

(Svolgimento e conclusione).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco Maria CHELLI, *presidente dell'ISTAT*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), Elena BONETTI (AZ-PER-RE) e Marco GRIMALDI (AVS), nonché Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ai quali replicano Francesco Maria CHELLI, *presidente dell'ISTAT*, Stefano MENGHINELLO, *direttore del dipartimento per le statistiche economiche, ambientali e conti nazionali dell'ISTAT*, e Cristina FREGUJA, *direttrice del dipartimento per le statistiche sociali e demografiche dell'ISTAT*.

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ringrazia i rappresentanti dell'ISTAT per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confindustria.

(Svolgimento e conclusione).

Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, introduce l'audizione.

Maurizio TARQUINI, *direttore generale di Confindustria*, svolge la propria relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Luigi MARATTIN (MISTO), Elena BONETTI (AZ-PER-RE), Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP) e Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nonché Gianmauro DELL'OLIO, *presidente*, ai quali replica Maurizio TARQUINI, *direttore generale di Confindustria*.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di ANCI e UPI.

(Svolgimento e conclusione).

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, introduce l'audizione.

Marco ALPARONE, *coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e vicepresidente della Regione Lombardia*, Giancarlo RIGHINI, *coordinatore vicario della Commissione affari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e assessore al bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste della Regione Lazio*, Alessandro CANELLI, *delegato alla finanza locale dell'ANCI e sindaco di Novara*, ed Enzo LATTUCA, *presidente dell'UPI e presidente della provincia Forlì-Cesena*, svolgono le proprie relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Silvia ROGGIANI (PD-IDP), Angelo ROSSI (FDI), Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), Ida CARMINA (M5S), e Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), nonché il senatore Daniele MANCA (PD-IDP), ai quali replicano Enzo LATTUCA, *presidente dell'UPI e presidente della provincia Forlì-Cesena*, Alessandro DAGNINO, *Assessore per l'economia della Regione Siciliana*, Michele DE PASCALE, *presidente della Regione Emilia-Romagna*, in videoconferenza, Alessandro CANELLI, *delegato alla finanza locale dell'ANCI e sindaco di Novara*, e Giancarlo RIGHINI, *coordinatore vicario della Commissione af-*

fari finanziari della Conferenza delle regioni e delle province autonome e assessore al bilancio, programmazione economica, agricoltura e sovranità alimentare, caccia e pesca, parchi e foreste della Regione Lazio.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 13

ALLEGATO (Parere approvato) 15

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 15.15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).
Atto n. 447.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore per la I Commissione*, formula, anche a nome del relatore per la IX Commissione, onorevole Traversi, una proposta di parere favorevole con osservazione *(vedi allegato)*.

Andrea CASU (PD-IDP), rivolgendosi al relatore, chiede chiarimenti in merito al contenuto dell'osservazione formulata nella proposta di parere favorevole e all'obiettivo che attraverso di essa si intende perseguire.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore per la I Commissione*, in risposta alla richiesta di chiarimenti avanzata dall'onorevole Casu, fa presente che l'osservazione di cui si discute è finalizzata a introdurre un elemento di flessibilità rispetto alle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che consenta a quest'ultima di ricollocare il personale dell'Agenzia, appartenente ai segmenti professionali di direttore centrale e di direttore interes-

sato da processi di riorganizzazione o funzionali al più efficiente assolvimento delle funzioni della medesima Agenzia, anche per un numero di unità diverso da quello indicato all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, dello schema in esame, purché sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dalla relativa autorizzazione di spesa, come rideterminata ai sensi della successiva lettera *b)* del medesimo comma 4.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere favorevole con osservazione dei relatori.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto del Governo n. 447.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (Atto n. 447);

visti i pareri dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e del Garante per la protezione dei dati personali;

premesso che il provvedimento, predisposto in attuazione della delega legislativa recata dagli articoli 1 e 15 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), mira a coordinare la nuova disciplina orizzontale sulla cibersicurezza dei prodotti con elementi digitali immessi sul mercato dell'Unione con il quadro normativo vigente in materia di vigilanza del mercato, architettura nazionale di cibersicurezza, protezione dei dati personali, intelligenza artificiale, tutela del consumatore e sistema sanzionatorio;

rilevato che:

appare opportuno chiarire, all'articolo 26, comma 4, lettera *a)* – nella parte in cui prevede che la ricollocazione del personale dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico avente natura fissa e continuativa, si applichi nel limite di 2 unità per la qualifica di Direttore generale e di 1 unità per la qualifica di Direttore – che i limiti numerici ivi previsti concernenti la ricollocazione del personale dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico avente natura fissa e continuativa, hanno carattere indicativo e non precludono la ricollocazione di un numero diverso di unità, anche secondo altra composizione variabile, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa, come rideterminata ai sensi del comma 4, lettera *b)*, del medesimo articolo 26,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 26, comma 4, lettera *a)*, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che i limiti numerici ivi previsti hanno carattere indicativo e non precludono la ricollocazione di un numero diverso di unità, anche secondo altra composizione variabile, sempre nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste dall'autorizzazione di spesa, come rideterminata ai sensi del comma 4, lettera *b)*, del medesimo articolo; conseguentemente, alla lettera *a)*, capoverso, si valuti l'opportunità di aggiungere, in fine, le seguenti parole: « o anche altra composizione variabile, sempre nel limite delle risorse di cui al comma 5 ».

COMMISSIONI RIUNITE

IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 16

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 18

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 20

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente della IX Commissione Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 ottobre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Rivolge un saluto al presidente Cappellacci e ai colleghi della Commissione Affari sociali.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, anche a nome della relatrice della IX Commissione, deputata Boscaini, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con cinque osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto favorevole del gruppo MoVimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dai relatori, formulando contestualmente una richiesta di integrazione della medesima proposta.

In particolare, chiede di aggiungere, alla fine della quarta osservazione, una precisazione volta a sancire la gratuità delle procedure per il rilascio ed il rinnovo della carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, pur manifestando la

disponibilità dei relatori ad integrare il testo della proposta di parere nei termini richiesti dal deputato Iaria, osserva come, in ogni caso, già sulla base delle norme vigenti i comuni siano tenuti a rilasciare gratuitamente i documenti in questione.

Francesca GHIRRA (MISTO) annuncia il proprio voto favorevole, apprezzando, in particolare, che la proposta di parere testé illustrata recepisca le istanze emerse nel corso del ciclo di audizioni svolto sull'atto in esame presso il Senato.

Luca PASTORINO (MISTO-+EU-SUEU) annuncia il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori. Rivolge, quindi, un ringraziamento ai relatori e, in particolare, alla relatrice Boscaini, per il lavoro svolto e per aver recepito, nella proposta di parere, le osservazioni formulate dall'associazione ANGLAT, che ritiene condivisibili e pertinenti.

Antonio Maria GABELLONE (FDI) esprime perplessità riguardo alla richiesta di integrazione della proposta di parere avanzata dal collega Iaria, domandandosi se essa possa risultare lesiva dell'autonomia amministrativa e contabile dei comuni.

Luciano CIOCCHETTI (FDI), *relatore per la XII Commissione*, osserva che i comuni non dovrebbero sopportare alcun onere derivante dall'emissione della carta e del contrassegno, in quanto gli adempimenti connessi alla stampa sono demandati all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che i relatori hanno riformulato la propria proposta di parere, inserendo alla fine della quarta osservazione la precisazione che le procedure in essa richiamate non comportano oneri per i richiedenti *(vedi allegato 2)*.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dai relatori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano, all'unanimità, la proposta di parere favorevole con cinque osservazioni, nel testo riformulato dai relatori *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto del Governo n. 444.

PROPOSTA DI PARERE

Le Commissioni riunite IX e XII,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Atto n. 444);

premesso che il provvedimento, predisposto in attuazione della disciplina di delega posta dagli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), mira a promuovere, attraverso l'istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le medesime in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza;

rilevato, in particolare, che l'articolo 7 disciplina la procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità, prevedendo che essa possa essere rilasciata in favore delle persone con disabilità riconosciuta, nonché ai soggetti con disabilità media, grave o che versino in una condizione di non autosufficienza, purché in possesso di una delle certificazioni previste dall'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

rilevata l'opportunità di promuovere un quadro di riferimento nazionale volto ad assicurare parità di trattamento ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno diritto al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, superando le attuali disomogeneità e difformità interpretative nelle valutazioni effettuate dai medici legali delle aziende sanitarie locali e dell'INPS nei diversi territori;

rilevato altresì che l'articolo 10, comma 3, dello schema di decreto in esame rimette all'autonomia regolamentare dei comuni la previsione di benefici in favore dei titolari di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, mentre il comma 11 del medesimo articolo prevede che le modalità di utilizzo del contrassegno e le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità sono disciplinate dal codice della strada e dai regolamenti governativi vigenti in materia;

considerato che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841 prevede che gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità;

sottolineato che l'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto in esame recepisce tale disposizione, senza peraltro prevedere la disponibilità « in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità »;

evidenziata, inoltre, l'esigenza di favorire il diritto alla mobilità delle associazioni o enti senza scopo di lucro che effettuano attività regolare di trasporto collettivo di persone con disabilità;

segnalata, infine, l'esigenza di un coordinamento tra lo schema di decreto le-

gislativo in esame e lo schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada, all'esame della IX Commissione Trasporti (Atto del Governo n. 448), che, all'articolo 65, commi 1-3, reca disposizioni sul rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che si sovrappongono a quelle dello schema di decreto in esame,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, dello schema di decreto, che disciplina il termine entro il quale deve essere rilasciata la carta europea della disabilità, si valuti l'opportunità di sopprimere la locuzione « e, comunque, non oltre il termine previsto per il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità », al fine di evitare incertezze interpretative sulla determinazione del termine stesso;

b) all'articolo 10, appare opportuno prevedere che, al fine di promuovere prassi attuative uniformi a livello nazionale, il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite linee guida individui criteri omogenei di riconoscimento dei requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

c) al medesimo articolo 10 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di precisare che i benefici in favore dei titolari di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità riconosciuti dai regolamenti comunali sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla disciplina nazionale vigente;

d) all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di prevedere che le condizioni e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità siano rese disponibili anche in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità, alla luce del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva;

e) si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a introdurre la facoltà per i comuni di rilasciare apposito contrassegno temporaneo speciale alle associazioni o enti senza scopo di lucro che, in base al proprio statuto, effettuano attività regolare e documentata di trasporto collettivo di persone con disabilità, equiparando tale contrassegno al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni del codice della strada.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto del Governo n. 444.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XII (Affari Sociali),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (Atto n. 444);

premesso che il provvedimento, predisposto in attuazione della disciplina di delega posta dagli articoli 1 e 17 della legge 13 giugno 2025, n. 91 (legge di delegazione europea 2024), mira a promuovere, attraverso l'istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità, la libera circolazione per le persone con disabilità e agevolare le medesime in caso di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di residenza;

rilevato, in particolare, che l'articolo 7 disciplina la procedura per il rilascio e il rinnovo della carta europea della disabilità, prevedendo che essa possa essere rilasciata in favore delle persone con disabilità riconosciuta, nonché ai soggetti con disabilità media, grave o che versino in una condizione di non autosufficienza, purché in possesso di una delle certificazioni previste dall'Allegato 3 al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159;

rilevata l'opportunità di promuovere un quadro di riferimento nazionale volto ad assicurare parità di trattamento ai fini dell'accertamento delle condizioni che danno diritto al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, superando le attuali disomogeneità e difformità interpretative nelle valutazioni effettuate dai medici legali delle aziende sanitarie locali e dell'INPS nei diversi territori;

rilevato altresì che l'articolo 10, comma 3, dello schema di decreto in esame rimette all'autonomia regolamentare dei comuni la previsione di benefici in favore dei titolari di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, mentre il comma 11 del medesimo articolo prevede che le modalità di utilizzo del contrassegno e le condizioni e strutture di parcheggio e di circolazione riservate alle persone con disabilità sono disciplinate dal codice della strada e dai regolamenti governativi vigenti in materia;

considerato che l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/2841 prevede che gli Stati membri rendono pubblicamente disponibili le condizioni, le norme, la prassi e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità in formati accessibili, anche digitali e di facile lettura, e in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità;

sottolineato che l'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto in esame recepisce tale disposizione, senza peraltro prevedere la disponibilità « in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità »;

evidenziata, inoltre, l'esigenza di favorire il diritto alla mobilità delle associazioni o enti senza scopo di lucro che effettuano attività regolare di trasporto collettivo di persone con disabilità;

segnalata, infine, l'esigenza di un coordinamento tra lo schema di decreto le-

gislativo in esame e lo schema di decreto legislativo recante nuovo codice della strada, all'esame della IX Commissione Trasporti (Atto del Governo n. 448), che, all'articolo 65, commi 1-3, reca disposizioni sul rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità che si sovrappongono a quelle dello schema di decreto in esame,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 7, comma 5, dello schema di decreto, che disciplina il termine entro il quale deve essere rilasciata la carta europea della disabilità, si valuti l'opportunità di sopprimere la locuzione « e, comunque, non oltre il termine previsto per il rilascio del certificato attestante la condizione di disabilità », al fine di evitare incertezze interpretative sulla determinazione del termine stesso;

b) all'articolo 10, appare opportuno prevedere che, al fine di promuovere prassi attuative uniformi a livello nazionale, il Ministero della salute, di concerto con i Ministeri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposite linee guida individui criteri omogenei di riconoscimento dei requisiti medico-legali per il riconoscimento del diritto al rilascio del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità;

c) al medesimo articolo 10 dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di precisare che i benefici in favore dei titolari di contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità riconosciuti dai regolamenti comunali sono ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla disciplina nazionale vigente;

d) all'articolo 13, comma 1, dello schema di decreto, si valuti l'opportunità di prevedere che le condizioni e le procedure per il rilascio, il rinnovo o la revoca della carta europea della disabilità e del contrassegno di parcheggio per le persone con disabilità siano rese disponibili anche in formati assistivi su richiesta delle persone con disabilità, alla luce del disposto dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva, precisando altresì che le richiamate procedure non comportano oneri per i richiedenti;

e) si valuti l'opportunità di adottare iniziative volte a introdurre la facoltà per i comuni di rilasciare apposito contrassegno temporaneo speciale alle associazioni o enti senza scopo di lucro che, in base al proprio statuto, effettuano attività regolare e documentata di trasporto collettivo di persone con disabilità, equiparando tale contrassegno al contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ai fini dell'applicazione delle disposizioni del codice della strada.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 22

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO (Parere approvato) 35

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 3121-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea al provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, fa presente che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione è chiamato a esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere all'Assemblea, le proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3121-A, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 168 del 2026, recante « Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale ».

Al riguardo, segnala come tali proposte emendative non presentino criticità per quanto concerne il riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Pertanto propone di esprimere nulla osta.

La Commissione approva la proposta di nulla osta.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Andrea GENTILE (FI-PPE), *relatore*, rinviando alla documentazione predisposta dagli Uffici per eventuali ulteriori approfondimenti, fa presente che il disegno di legge, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di 8 articoli e di 5 allegati, recanti le tabelle di individuazione delle circoscrizioni.

In particolare, l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

L'articolo 2 istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa, individuandone altresì il perimetro di competenza territoriale.

L'articolo 3 dispone il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi. Nello specifico, si tratta dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

L'articolo 4 disciplina le procedure per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alle modalità di copertura degli organici del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'articolo 6 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria e dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'articolo 7 reca disposizioni attuative e transitorie, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari. Segnalo che nel corso dell'esame in sede referente è stato soppresso il comma 4 dell'articolo in esame, che sostituiva la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante l'elenco dei tribunali oggetto di soppressione ai sensi del suddetto decreto legislativo.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, fa presente che il provvedimento risulta riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (con particolare riferimento agli articoli da 4 a 6 recanti disposizioni su organici, personale amministrativo e nomine dirigenziali), « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *l)*, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, di cui dispone l'attivazione.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Fa presente, quindi, che la Commissione esaminerà, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2, contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza ed eventualmente di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

La Commissione potrà, inoltre, esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. Riguardo al regime di presentazione degli emendamenti ricorda che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione potranno essere presentati sia in questa sede, sia direttamente presso la Commissione Bilancio. La stessa regola è peraltro applicata in via di prassi anche agli emendamenti recanti variazioni compensative all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione Bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione Bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della Presidenza della medesima Commissione, ai fini dell'esame in sede referente.

A tale riguardo, ricorda che sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale. Riguardo a tali specifiche regole, rinvio integralmente alle linee guida di carattere procedurale – contenute nella lettera della Presidenza della Camera, inviata ai Presidenti delle Commissioni permanenti in data 25 ottobre 2016 – adottate in occasione della prima applicazione della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica introdotta dalla legge n. 163 del 2016.

In tale contesto, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti afferenti alle parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della

Commissione è fissato alle ore 18 della giornata odierna.

Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda, infine, che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Nel rammentare che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si svolgerà, oltre all'illustrazione del provvedimento, anche la discussione generale, dà la parola al relatore, deputato Paolo Emilio Russo, per l'illustrazione delle parti del provvedimento di competenza della Commissione.

Paolo Emilio RUSSO (FI-PPE), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge di bilancio è costituito da un provvedimento unico, articolato in due sezioni.

La prima sezione reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La seconda sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

Fa presente che in questa sede si darà conto sinteticamente delle disposizioni di competenza e di interesse della I Commissione, partendo da quelle della Sezione I, secondo l'ordine progressivo degli articoli, riservando alla fine l'esposizione degli interventi di interesse della Commissione disposti nella Sezione II del disegno di legge.

Quanto alla prima sezione, ricorda che l'articolo 21, comma 1-*ter*, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), pone precisi limiti al suo contenuto. In estrema sintesi, la prima sezione contiene esclusivamente: la determinazione del livello massimo dei saldi del bilancio dello Stato per il triennio di riferimento, le norme in materia di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari, con decorrenza nel triennio, attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative ovvero attraverso nuovi interventi; le norme volte a rafforzare il contrasto e la prevenzione dell'evasione fiscale e contributiva o a stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e contributivi; l'importo complessivo massimo destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego nel triennio; le norme eventualmente necessarie a garantire il concorso degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica.

In ogni caso, la prima sezione non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del medesimo disegno di legge.

Venendo alle disposizioni della prima sezione di interesse della Commissione, rileva anzitutto che l'articolo 39 riduce dal 26 per cento al 19 per cento l'aliquota di detrazione per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti politici, modificando a tal fine gli articoli 15 e 39 del testo unico sulle imposte sui redditi di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117. La norma, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, comporta maggiori entrate pari a 2,63 milioni di euro nel 2028 e a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, mentre per l'anno 2027 non sono ascritti effetti finanziari.

L'articolo 66, comma 5, lettera *b)*, estende al 2027 la riduzione del *turn over*, già prevista per il 2025, per le autorità indipendenti individuate dalla disposizione e per l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Le autorità indipendenti interessate

dalla disposizione sono l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCom), il Garante per la protezione dei dati personali (GPDP), l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS). La relazione tecnica ascrive alla disposizione risparmi di spesa pari a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

L'articolo 66, comma 10, prevede la possibilità, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di sostituire, per ciascun esercizio finanziario, il personale collocato a riposo per raggiungimento dei limiti di età. A tal fine, la disposizione in esame modifica il comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di procedere ad assunzioni nelle more dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi previsto, di approvazione del piano dei fabbisogni. Le assunzioni sono effettuate nei limiti delle risorse finanziarie che si rendono disponibili nella medesima annualità per effetto dei collocamenti a riposo e, per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nell'annualità stessa, dandone evidenza nei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica il contingente di personale assunto e i relativi oneri.

L'articolo 67 interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato, nonché dei magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi ed escludendo dal sistema di adeguamento annuale il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica.

In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, che reca disposizioni sulla revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato, escludendo il personale della carriera prefettizia e della carriera diplomatica dal meccanismo di adeguamento annuale di diritto degli stipendi, dell'indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi.

La disposizione in esame specifica, inoltre, che l'adeguamento deve avvenire in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, in base alla media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna delle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, da esse conseguiti nell'anno precedente sulle voci retributive – ivi compresa l'indennità integrativa speciale – utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, al netto delle componenti arretrate. Per effetto di tale modifica, pertanto, ai fini dell'adeguamento degli stipendi del personale non contrattualizzato, deve tenersi conto degli aumenti medi, calcolati dall'ISTAT, ottenuti nell'anno precedente dai dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, calcolati con la media ponderata per numero di dipendenti di ciascuna categoria e senza considerare anche gli arretrati nella base di calcolo.

Viene, altresì, modificato il comma 4 del citato articolo 24, ai sensi del quale il criterio previsto dal comma 1 del medesimo articolo trova applicazione anche per i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato, ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando le disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, ai sensi del quale la percentuale dell'adeguamento stipendiale triennale del

personale di magistratura ed equiparati è determinata, entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.

Viene, inoltre, specificato che gli incrementi medi *pro capite* sulla base dei quali parametrare gli adeguamenti sono quelli conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione del personale destinatario dell'adeguamento annuale previsto dal già richiamato comma 1 dell'articolo 24. Tali incrementi devono essere calcolati con il criterio della media ponderata con la consistenza numerica delle altre categorie del pubblico impiego. Inoltre, resta ferma la base di calcolo, costituita dal trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, da cui vengono escluse, anche in tal caso, le componenti arretrate. Ne consegue, dunque, che l'adeguamento triennale degli stipendi dei magistrati e degli avvocati e dei procuratori dello Stato è determinato sulla base degli incrementi medi del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, ottenuti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione dei destinatari dell'adeguamento annuale del comma 1, al netto degli arretrati e con media ponderata per il numero dei dipendenti di tali categorie.

Ricorda, a tal proposito, che l'intervento normativo in esame fa seguito alla sentenza n. 14271 del 2026 del TAR del Lazio, che, accogliendo il ricorso promosso da magistrati ordinari, ha annullato la nota ISTAT del 24 aprile 2024 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2024 che ha disposto l'adeguamento triennale 2021-2023 delle retribuzioni dei magistrati. Il contenzioso trae origine dalla metodologia elaborata dall'ISTAT per calcolare un nuovo indicatore per l'adeguamento triennale. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha stabilito, sulla base del tenore letterale dell'articolo 24, comma 4, della legge n. 448 del 1998, e dell'articolo 2 della legge n. 27 del 1981, che il metodo di calcolo deve considerare il trattamento economico complessivo, comprensivo delle voci accessorie e variabili e degli arretrati, includere tutte le categorie del pubblico impiego, contrattualizzate e non contrattualizzate, senza che l'ISTAT possa delimitarne la platea e deve applicare la media aritmetica tra categorie, senza ponderazione per la consistenza numerica. Pertanto, il TAR ha annullato gli atti impugnati, riconoscendo il diritto dei ricorrenti al corretto calcolo dell'adeguamento stipendiale e condannando le amministrazioni ad adottare nuove determinazioni entro novanta giorni dalla pubblicazione o dalla notificazione della sentenza, e stabilendo contestualmente la conservazione dell'efficacia del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri annullato nelle more del nuovo esercizio del potere e l'irripetibilità degli emolumenti già corrisposti.

Il comma 2 prevede che la disposizione di cui al comma 1 entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale*, in deroga quindi a quanto previsto in via generale dall'articolo 157 che prevede, come di consueto per la legge di bilancio, l'entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 2027.

L'articolo 87 dispone il trasferimento della società 3-I S.p.A. – che fornisce servizi informatici a ISTAT, INPS e INAIL – alla Sogei S.p.A., al fine di rilanciare le attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni informatiche e di servizi informatici strategici e per promuovere la valorizzazione della cultura del dato, tenendo conto anche della progressiva evoluzione del sistema di interoperabilità della pubblica amministrazione.

In particolare, il comma 1 dispone un'operazione di trasferimento, a titolo oneroso mediante cessione totalitaria delle azioni, della società 3-I S.p.A. alla Sogei. L'operazione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Inoltre, ai sensi del comma 2, la Sogei, all'esito del trasferimento, subentra nelle funzioni, attualmente svolte dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), relative alla ge-

stione del nodo eIDAS italiano, dell'Indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA) e dell'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).

I commi 3 e 4 definiscono le modalità di esecuzione del trasferimento, prevedendo, in particolare, che esso sia realizzato per un importo corrispondente al patrimonio netto di 3-I risultante da una situazione patrimoniale approvata dagli organi sociali ed effettuata sulla base del valore del patrimonio netto contabile (*book value*), in luogo del valore economico di mercato (*market value*). Si prevede, inoltre, che entro i 60 giorni successivi al trasferimento Sogei versi il corrispettivo agli azionisti di 3-I e modifichi lo statuto della medesima società, prevedendo un nuovo assetto organizzativo delle attività ad essa attribuite.

Il comma 5 assicura la continuità delle prestazioni rese in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la possibilità di sottoscrivere nuove convenzioni di affidamento di servizi analoghi con Sogei. Il comma 6 dispone la cessazione dell'efficacia dell'articolo 28 del decreto-legge n. 36 del 2022 che aveva autorizzato la costituzione della società 3-I spa. Il comma 7 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 93 introduce nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di carabiniere ausiliario della riserva volontaria, prevedendo altresì il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità annue a decorrere dal 2028. Tale personale svolge un servizio temporaneo, della durata di un anno, può essere ammesso, a domanda, a rafferma biennale e gode di una significativa riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma. L'articolo in esame, composto di un unico comma, disciplina la nuova figura e ne stabilisce anche contingente e introducendo, oltre a un consistente numero di novelle, venti nuovi articoli nel codice dell'ordinamento militare. La norma, infine, provvede alla relativa autorizzazione di spesa, quantificata in euro 41.777.956 per l'anno 2027, euro 82.795.519 per l'anno 2028, euro 118.389.899 per l'anno 2029, euro 156.509.311 per l'anno 2030 ed euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

L'articolo 96 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale destinati al finanziamento di successivi provvedimenti normativi volti a istituire figure di personale ausiliario della riserva volontaria presso la Guardia di finanza, la Polizia di Stato e il Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, sono previsti interventi di parte corrente per circa 21,6 milioni di euro per l'anno 2027, 108 milioni di euro per l'anno 2028 e 210,1 milioni di euro per l'anno 2029, nonché interventi in conto capitale per circa 52,5 milioni di euro per l'anno 2027 e 38,9 milioni di euro per l'anno 2028. La disposizione, pertanto, non disciplina direttamente le nuove figure di personale ausiliario, ma demanda la loro istituzione a successivi specifici provvedimenti normativi, dei quali i fondi in esame sono destinati ad assicurare la relativa copertura finanziaria.

L'articolo 97 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2027 il termine per avviare i corsi per la nomina a viceispettore e viceispettore tecnico della Polizia di Stato, la cui durata possa essere ridotta, ai sensi dell'articolo 2-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 198 del 2022, con decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e determina, altresì, le risorse finanziarie necessarie per far fronte all'intervento normativo, posto che, a fronte della minore durata del corso, si ha un'acquisizione anticipata della qualifica di viceispettore e viceispettore tecnico. In particolare, la disposizione prevede uno stan-

ziamento pari a 3.795.197 euro per l'anno 2028 e 11.385.574 euro per l'anno 2029.

L'articolo 98 reca un incremento di complessivi 90,8 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2027, dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare. L'incremento è ripartito tra le Forze di polizia nel modo seguente: 32,7 milioni di euro per l'Arma dei Carabinieri; 29,2 milioni di euro per la Polizia di Stato; 17,6 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza; 11,2 milioni di euro per il Corpo di Polizia penitenziaria.

L'articolo 99 destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria. Le risorse complessive sono così ripartite: 19 milioni di euro per la Polizia di Stato; 19 milioni di euro per l'Arma dei carabinieri; 9,5 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza; 2,5 milioni di euro per il Corpo di Polizia penitenziaria.

L'articolo 100 interviene sull'operazione « Strade sicure », prorogando fino al 31 marzo 2027 l'impiego di un contingente di 500 militari delle Forze armate per il rafforzamento del controllo del territorio, anche al fine di assicurare la prosecuzione delle attività svolte nella città di Milano. A tale scopo, il comma 1 autorizza una spesa complessiva di 6.148.924 euro per l'anno 2027, mentre il comma 2 conferma, per il personale impiegato, le funzioni di agente di pubblica sicurezza previste dalla normativa vigente e il comma 3 introduce specifiche deroghe ai limiti relativi al trattamento economico accessorio.

L'articolo 101 autorizza l'assunzione straordinaria, negli anni dal 2027 al 2032, di un massimo di complessive 180 unità di personale delle Forze di polizia (60 unità nella Polizia di Stato, 60 unità nell'Arma dei carabinieri e 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza), nell'ambito dell'attività di contrasto della criminalità organizzata, recando altresì le relative autorizzazioni di spesa. La relazione tecnica ascrive alle disposizioni dell'articolo in esame oneri pari a 3.278.577 euro per l'anno 2027, 7.580.291 euro per l'anno 2028 e 9.593.938 euro per l'anno 2029, per complessivi 20.452.806 euro nel triennio.

L'articolo 102 autorizza i comuni all'assunzione, a partire dal 2027, di personale della polizia locale, al fine di potenziare le iniziative in materia di sicurezza urbana. Per tale finalità viene quindi istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

L'articolo 103 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare, nel limite del 50 per cento della misura massima da finanziare, anticipazioni di tesoreria in favore delle amministrazioni interessate per gli adempimenti ad essi spettanti per lo svolgimento delle consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato, da ripianarsi con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa. Le somme oggetto di anticipazione non utilizzate dalle amministrazioni interessate per le predette consultazioni elettorali sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre di ogni anno e restano acquisite all'erario.

Il comma 5 dell'articolo 113 proroga dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2029 il termine entro il quale i comuni delle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016 possono ricorrere alla disciplina speciale che eleva dal 30 al 50 per cento la quota di incarichi dirigenziali a contratto, al fine di garantire l'adempimento degli impegni derivanti dall'attuazione degli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, nonché di consentire il completamento delle attività di gestione, controllo e rendicontazione degli investimenti del PNRR e del Piano nazionale complementare.

L'articolo 132, comma 1, attribuisce alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* un'attività di supporto metodologico alle amministrazioni di settore nei procedimenti di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), da espletarsi attraverso la formulazione di ipotesi tecniche e metodologiche funzionali all'individuazione dei suddetti LEP. Il comma 2 individua i contenuti delle ipotesi tecni-

che di cui al comma 1, anche ai fini della predisposizione degli schemi degli atti normativi e amministrativi diretti alla determinazione o all'aggiornamento dei LEP. Il comma 3 prevede che, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, la Commissione operi in raccordo con le amministrazioni di settore e possa avvalersi della collaborazione di Sogei S.p.A., nonché attivare forme di collaborazione con enti e organismi pubblici dotati di competenze statistiche, economiche, finanziarie e territoriali. Il comma 4, in relazione all'ampliamento delle funzioni attribuite alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, istituisce, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficio dirigenziale di livello non generale di supporto alla Commissione, con corrispondente incremento della dotazione organica di un posto di dirigente di seconda fascia. Inoltre, la disposizione consente al Ministero dell'economia e delle finanze di conferire un incarico dirigenziale non generale anche in deroga alle percentuali previste dalla normativa vigente. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di euro 176.045 per l'anno 2027 e di euro 186.432 annui a decorrere dall'anno 2028. Il comma 5 prevede, invece, che il contingente di personale della segreteria tecnica della Cabina di regia per la determinazione dei LEP svolga, fino al 31 dicembre 2027, funzioni di supporto all'attività istruttoria per la definizione e l'aggiornamento degli stessi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, nonché alle attività di monitoraggio e verifica dell'erogazione dei medesimi.

L'articolo 133, comma 1, attribuisce ai Ministeri competenti per materia il monitoraggio dei livelli e degli obiettivi di servizio inerenti ai LEP, sulla base delle indicazioni metodologiche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 2 prevede che le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali rendano disponibili i dati e le informazioni necessari al monitoraggio e demanda a un decreto del Ministro competente per materia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Commissione tecnica, la definizione delle relative modalità tecniche e operative, nonché del coordinamento con i sistemi di monitoraggio, valutazione, controllo e rendicontazione già previsti dalla normativa vigente. Il comma 3 estende l'applicazione delle disposizioni precedenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, fermo restando l'obbligo di concorrere agli obiettivi generali di finanza pubblica e a quelli di perequazione e solidarietà.

L'articolo 134, comma 1, prevede che, anche sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 133 o al verificarsi di criticità tali da compromettere l'effettiva erogazione dei LEP, ciascun Ministero competente per materia avvii un confronto con l'ente interessato e assegni un termine per la presentazione di un cronoprogramma – di cui vengono specificati gli elementi – e per l'adozione delle necessarie misure correttive. Il comma 2 attribuisce al Ministero competente per materia il compito di verificare periodicamente l'attuazione del cronoprogramma, nonché quello di individuare gli ulteriori interventi in caso di attuazione parziale o insufficiente degli obiettivi del cronoprogramma. Il comma 3 prevede che ciascun Ministro competente per materia, in caso di mancata presentazione o attuazione del cronoprogramma da parte dell'ente interessato o di persistente mancato conseguimento dei LEP, promuova l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. Il comma 4 dispone che l'esercizio di tali poteri avvenga nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, anche mediante la nomina di un commissario, limitatamente agli atti e alle attività necessarie a garantire l'effettiva erogazione dei LEP. Il comma 5 prevede che restano ferme le procedure di diffida e commissariamento disciplinate dall'articolo 1, commi da 498 a 501, della legge di bilancio 2024.

Passando ora ad esaminare la seconda sezione del disegno di legge di bilancio,

ricorda, preliminarmente, che le previsioni contenute nella seconda sezione sono formate sulla base della legislazione vigente, che include sia l'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e per fabbisogno, sia le rimodulazioni compensative, che possono interessare i fattori legislativi, proposte dalle amministrazioni in sede di formazione di bilancio. Per ciascuna unità di voto parlamentare – vale a dire, il programma di spesa, la sezione seconda evidenzia, da un lato, le proposte relative a rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti relativi a leggi di spesa vigenti e, dall'altro, gli effetti delle variazioni derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, fornendo, in tal modo, previsioni integrate con gli effetti della manovra di finanza pubblica per ciascuna unità di voto.

Fa quindi presente che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinvengono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2) e in quello del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8).

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) assume rilievo, in primo luogo, la Missione *Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri*, che si articola nel programma 1.1, relativo agli Organi costituzionali, e nel programma 1.3, relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al CNEL. La Missione reca complessivamente, a bilancio a legislazione vigente, uno stanziamento in competenza pari a 2 miliardi e 921 milioni di euro per il 2027, che sale a 2 miliardi e 952 milioni considerando, nel bilancio integrato, gli effetti della manovra (Sezioni I e II). Tale stanziamento è così ripartito: le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma Organi costituzionali sono pari a 1.795,4 milioni di euro per il 2027, 1.770,4 per il 2028 e 1.785,2 per il 2029. La I e la II sezione del disegno di legge bilancio non apportano alcuna modifica alle previsioni a legislazione vigente; le previsioni del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente riferite al programma Presidenza del Consiglio dei Ministri e CNEL sono pari a 1.125,6 milioni di euro per il 2027, nonché a 1.061,8 milioni di euro nel 2028 e a 1.019,3 milioni di euro nel 2029. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente, il programma registra un incremento di complessivi 31,2 milioni di euro nel 2027, quasi interamente dovuto a interventi di Sezione II (gli interventi di Sezione I determinano unicamente un incremento netto di 10.000 euro nel 2027), che dispone il rifinanziamento per 26,2 milioni di euro nel 2027, 16,2 milioni nel 2028 e 1,2 milioni annui a decorrere dal 2029, del « Fondo PCM Mare » di cui all'articolo 1, comma 725, della legge n. 207 del 2024 (cap. 2022), nonché l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 303 del 1999, relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri (cap. 2120, piano gestionale 2), per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Occorre evidenziare, tuttavia, che gli stanziamenti destinati alla Presidenza del Consiglio dei ministri non si limitano alle risorse stanziate nell'ambito del summenzionato programma 1.3, ma sono ripartiti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in ulteriori programmi di spesa in ragione delle diverse missioni perseguite con gli stanziamenti. Tra gli ulteriori stanziamenti iscritti nello stato di previsione del MEF, si ricordano in particolare: il programma 16.1, *Rapporti con le confessioni religiose*, le cui previsioni di competenza a legislazione vigente ammontano a 1.571,8 milioni di euro per il 2027; nell'ambito della Missione 14, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, il programma 14.1, Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio, nel cui ambito si collocano due diverse azioni di interesse. La prima è la Promozione e garanzia delle pari opportunità, rappresentata dal cap. 2108, relativo alle somme da corrispondere nel cosiddetto Fondo pari opportunità, le cui previsioni di spesa risultano pari a circa 135 milioni di euro per il 2027, 127 milioni per il 2028 e 132 milioni per il 2029. La Sezione II rifinanzia il Fondo per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028

(articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006). La Sezione I incrementa il Fondo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per le finalità del reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 61, comma 1). All'esito della manovra lo stanziamento del Fondo risulta pari a 142,0 milioni di euro per il 2027 e a 134,0 milioni per ciascuno degli anni 2028 e 2029. La seconda azione di interesse riguarda la Tutela delle minoranze linguistiche, nel cui ambito si collocano i capitoli 5210 e 5211. In particolare, le previsioni di competenza a legislazione vigente per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche (cap. 5211) risultano pari a circa 0,8 milioni di euro, mentre le spese connesse agli interventi (cap. 5210) sono previste pari a 1,8 milioni di euro. La Sezione I riduce lo stanziamento del cap. 5211 di circa 20 mila euro per ciascun anno del triennio, per effetto della riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 2, del disegno di legge (allegato 7); nell'ambito della Missione Ordine pubblico e sicurezza (7), il programma Sicurezza democratica (7.4), in cui si segnalano: il capitolo 1670, relativo alle spese di organizzazione e funzionamento del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, che a legislazione vigente espone una previsione di competenza di circa 1.246,3 milioni di euro per il 2027; il capitolo 1672, relativo alle somme da assegnare all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che espone stanziamenti in competenza pari a 162,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 135,2 milioni nel 2029; il capitolo 7307, relativo alle somme da assegnare alla medesima Agenzia per l'attuazione della Strategia nazionale per la cybersicurezza, pari a 54,5 milioni di euro nel 2027 e 53,0 milioni nel 2028; i capitoli 1673 e 7383, volti alla copertura delle spese della stessa Agenzia in ordine alle risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847 sulla ciberresilienza, che ammontano complessivamente a 5,9 milioni di euro nel 2027, 9,1 milioni nel 2028 e 6,9 milioni a decorrere dal 2029; infine, il capitolo 2039, relativo alle somme da assegnare all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, pari a 6,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029; il programma 22.3, Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni, all'interno della Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, nel cui quadro si segnalano le previsioni di competenza destinate: all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), per la quale il capitolo 2116 espone previsioni di competenza pari a 9,5 milioni di euro nel 2027, 9,8 milioni nel 2028 e 10,1 milioni nel 2029, con corrispondente riduzione di stanziamento di circa 41 mila euro per ciascuno degli anni del triennio nella Sezione I (articolo 135, comma 2); alla Scuola nazionale dell'amministrazione – SNA (cap. 5217), il cui stanziamento, nel bilancio a legislazione vigente, ammonta a 20,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2027-2029; all'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (cap. 1680), pari a 223 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2027-2029; all'Agenzia per l'Italia digitale – AGID (cap. 1707), che ammonta, nel bilancio a legislazione vigente, a 17,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, con corrispondente riduzione di stanziamento di circa 0,2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio disposto nella Sezione I (articolo 135, comma 2); il programma 1.10, Giurisdizione e controllo dei conti pubblici, nel cui quadro si segnala il capitolo 2160, relativo ai trasferimenti alla Corte dei conti, che espone una previsione di competenza di 370,4 milioni di euro per il 2027, 364,7 milioni nel 2028 e 355,4 milioni nel 2029.

Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) è esposta, a legislazione vigente, una dotazione complessiva di competenza di spese finali pari a 32.898,6 milioni di euro.

Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2027 – attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio – determina complessivamente un

aumento delle spese finali di 108,6 milioni di euro. Infatti, il disegno di legge di bilancio 2027 propone spese finali di competenza per il Ministero pari a 33.007,3 milioni di euro per il 2027. Al riguardo, si segnalano rimodulazioni compensative di Sezione II che determinano un aumento di 4 milioni di euro della spesa in conto capitale per il 2027, mentre gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla manovra di Sezione II (rifinanziamenti e definanziamenti) determinano un aumento della spesa pari a circa 4,4 milioni di euro. Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I comportano, invece, un aumento di circa 100,3 milioni di euro, risultante dalla crescita della spesa corrente (+281,4 milioni) e dalla riduzione delle spese in conto capitale (-181,1 milioni).

La spesa complessiva del Ministero dell'interno è allocata su 6 missioni e 12 programmi.

La Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, che reca il programma relativo all'attuazione delle funzioni del Ministero sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – UTG, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 848,6 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 832,0 milioni circa. Lo stanziamento prevede una riduzione di 1,6 milioni di euro (-0,2%) rispetto alle previsioni a legislazione vigente, interamente ascrivibile alla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, comma 1, per 1,1 milioni di euro sulle spese in conto capitale (allegato 5), e comma 2, per 0,5 milioni di euro sulle spese correnti (allegato 7). Lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a 847 milioni di euro nel 2027.

La Missione 2 sulle Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta il 53,4 per cento delle spese del Ministero, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 17.374,7 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 15.314,2 milioni circa. Lo stanziamento complessivo della missione fa segnare, per l'anno 2027, una variazione rispetto al dato a legislazione vigente dovuta all'effetto delle modifiche operate dalla Sezione I, che determinano un aumento di 258,9 milioni di euro (pari a circa l'1,5% del dato a legislazione vigente). Tali interventi riguardano in massima parte il programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali. Considerando gli effetti della manovra, le spese finali della Missione sono pari a circa 17.633,6 milioni di euro per il 2027.

La Missione 3, Ordine pubblico e sicurezza, reca, a legislazione vigente per il 2027, uno stanziamento di competenza pari a 9.371,6 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di circa 8.811,4 milioni di euro. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), le spese della Missione ammontano a 9.337 milioni di euro nel bilancio integrato, pari al 28,3 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, con un decremento di 34,6 milioni rispetto alla legislazione vigente per il 2027. Tale variazione è dovuta agli effetti congiunti della Sezione I (-65,5 milioni) e della Sezione II (+30,9 milioni).

La Missione 4, Soccorso civile, articolata in due programmi di spesa, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 3.133,7 milioni di euro, in aumento rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 3.008,9 milioni circa. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), lo stanziamento della Missione si riduce di 84,2 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente. Lo stanziamento 2027 viene ridotto di 57,7 milioni di euro a seguito delle variazioni legislative introdotte dalla Sezione I, unicamente determinate dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2, che riguarda per 57,4 milioni il programma 4.2 « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » e per 0,3 milioni il programma 4.1 « Gestione del sistema nazionale di difesa civile ». Con la Sezione II vengono invece operati definanziamenti sul programma 4.2 per complessivi 26,5 milioni, relativi a

somme non impegnate reiscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Lo stanziamento finale nel disegno di legge di bilancio integrato risulta pari a 3.049,5 milioni di euro nel 2027.

La Missione 5, Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, consistente nell'unico programma 5.1, Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 1.828,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 1.985,2 milioni circa. Considerando gli effetti della manovra, lo stanziamento della Missione si riduce di 26,6 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, interamente per effetto della Sezione I, mentre non sono operati interventi di Sezione II. Il minor stanziamento è dovuto per intero alla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2 (25,0 milioni sulle spese in conto capitale, in particolare sul capitolo 7351, relativo alle spese di straordinaria manutenzione, costruzione, acquisizione, miglioramenti e adattamenti di immobili, e 1,5 milioni sulle spese correnti). All'esito di tali interventi, lo stanziamento finale della Missione nel disegno di legge di bilancio risulta pari a 1.802,4 milioni di euro nel 2027.

Infine, la Missione 6, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, articolata in due programmi, presenta uno stanziamento complessivo a legislazione vigente per il 2027 di circa 364,8 milioni di euro, in diminuzione rispetto alla legge di bilancio 2026, che recava uno stanziamento di 401,7 milioni circa. Considerando gli effetti della manovra (Sezioni I e II), lo stanziamento della Missione si riduce di 3,3 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, per effetto congiunto della Sezione II (+4,0 milioni) e della Sezione I (-7,3 milioni). La Sezione II opera esclusivamente con le rimodulazioni di leggi di spesa, che determinano un aumento di 4,0 milioni di euro sul programma 6.2. Gli interventi di Sezione I derivano dalla riduzione delle dotazioni dei Ministeri disposta dall'articolo 135, commi 1 e 2 (-7,9 milioni, di cui 1,2 milioni sul programma 6.1 e 6,7 milioni sul programma 6.2), in parte compensata dall'autorizzazione di spesa di 0,6 milioni di euro per il funzionamento della Struttura per la prevenzione antimafia di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, disposta dall'articolo 117, comma 1. All'esito della manovra, la missione presenta uno stanziamento complessivo di 361,5 milioni di euro.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che alle ore 18 della giornata odierna scadrà il termine per la presentazione di proposte emendative per le parti di competenza. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2646 e abb., recante « Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie », nel testo risultante dalla proposta emendativa approvata nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia;

l'articolo 2 istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa, individuandone altresì il perimetro di competenza territoriale, mentre l'articolo 3 dispone il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi, e l'articolo 4 disciplina le procedure per la determinazione degli organici e la nomina dei dirigenti del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali;

l'articolo 5 reca disposizioni relative alle modalità di copertura degli organici del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, mentre l'articolo 6 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria e dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali, autorizzando il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali;

l'articolo 7 reca disposizioni attuative e transitorie volte ad aggiornare le tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari; nel corso dell'esame in sede referente, è stato soppresso il comma 4, che sostituiva la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante l'elenco dei tribunali oggetto di soppressione ai sensi del suddetto decreto legislativo;

l'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, salvo quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 6.

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento risulta riconducibile alle materie « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali » (con particolare riferimento agli articoli da 4 a 6, recanti disposizioni su organici, personale amministrativo e nomine dirigenziali), « giurisdizione e norme processuali » e « ordinamento civile e penale », ascritte alla potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere *g)* e *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi « Roma Tre », di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola Superiore « Sant'Anna » di Pisa, in videoconferenza, di Roberto Bartoli, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze, in videoconferenza, e di Clelia Iasevoli, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 37

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 37

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 43

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 45

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)* 38

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 40

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI) e, in videoconferenza, dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 41

Audizione informale di rappresentanti di *Save The Children*, di Antigone, in videoconferenza, e di *Amnesty International*, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » ... 42

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 42

COMITATO DEI NOVE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3121-A Governo 42

ERRATA CORRIGE 42

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Federico CAFIERO DE RAHO.

Audizione informale di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi « Roma Tre », di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola Superiore « Sant'Anna » di Pisa, in videoconferenza, di Roberto Bartoli, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze, in videoconferenza, e di Clelia Iasevoli, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente,* ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, martedì 10 novembre 2026, il relatore Pulciani, ha svolto la relazione introduttiva e che non sono pervenuti emendamenti.

Paolo PULCIANI (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il sottosegretario Alberto BALBONI dichiara di condividere la proposta di relazione del relatore.

Ciro MASCHIO, *presidente,* avverte che il gruppo Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 2)*, la quale sarà posta in

votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Federico GIANASSI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto sulla proposta di relazione favorevole del relatore, esprime un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge.

Per quanto di maggiore interesse della Commissione Giustizia, critica aspramente i tagli previsti per il 2027 sull'intero settore, che penalizzeranno, in particolar modo, gli investimenti strutturali degli uffici giudiziari e il programma per la transizione digitale.

Richiamandosi alla proposta di relazione contraria presentata dal proprio gruppo *(vedi allegato 2)*, stigmatizza l'indifferenza dell'Esecutivo di fronte alle condizioni dell'amministrazione giudiziaria, che definisce ormai al collasso.

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore e, in generale, il giudizio nettamente contrario del proprio gruppo su un disegno di legge di bilancio che sembra apertamente ignorare il settore della giustizia, laddove non lo penalizza in modo evidente.

La principale disposizione che si occupa di giustizia – l'articolo 135 – nella parte in cui prevede misure in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha peraltro scatenato vive rimostranze da parte di tutto il mondo dell'avvocatura. Per il resto, non vi sono interventi per colmare le scoperture di organico della polizia penitenziaria, non si apprestano risorse per migliorare le sciagurate condizioni dell'edilizia penitenziaria né vi sono misure per procedere – come sarebbe, invece, assolutamente necessario – all'assunzione di nuovi magistrati, oltre che del personale che assicuri una più celere definizione dei procedimenti. Parimenti, non si registrano risorse per aumentare la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, e questo nonostante il vertiginoso aumento del carico di lavoro che si è verificato – e che è lecito aspettarsi in incremento – a seguito delle molteplici e ripetute misure repressive messe in campo da questo Governo nei confronti dei giovani e dei minorenni. Si riferisce, solo per citare l'ultimo esempio, al decreto-legge n. 190 del 2026, il cui disegno di legge di conversione è attualmente all'esame di questa Commissione.

Tanto premesso, ribadisce il voto assolutamente contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario di Alleanza Verdi e Sinistra sulla proposta di relazione favorevole del relatore. Ritiene, in generale, che il disegno di legge in esame non preveda assolutamente nulla per tentare di ridimensionare le ben note criticità che caratterizzano il settore della giustizia. A suo modo di vedere, nell'ambito dei lavori del Consiglio dei ministri, il Ministro Nordio non ha alcuna capacità di incidere oppure – e la cosa sarebbe ancora più preoccupante – ritiene che il settore non necessiti di particolari risorse o di alcuna forma di progettualità.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore *(vedi allegato 1)*, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico *(vedi allegato 2)*. Nomina quindi il deputato Paolo Pulciani quale relatore presso la V Commissione.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del medesimo gruppo.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
C. 2916.
(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2026, in qualità di relatore, ha svolto la relazione introduttiva.

Formula, quindi, una proposta di parere contrario *(vedi allegato 3)*.

Stefania ASCARI (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore. Ritiene, anzi, che la proposta di legge in esame vada sostenuta convintamente. Come affermato dalla Corte internazionale di giustizia, infatti, la presenza di insediamenti israeliani nel territorio occupato è illegale, in quanto contraria al divieto di acquisizione di territorio con la forza e al diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione.

Riferendo ai colleghi quanto vissuto in prima persona nel corso della sua recente spedizione in Cisgiordania, denuncia le condizioni di un territorio a tutti gli effetti occupato; un territorio nel quale è sempre più insostenibile la presenza di coloni israeliani che, armati pistole mitragliatrici, mettono continuamente in atto comportamenti illeciti e criminali.

L'occupazione da parte di Israele dei territori palestinesi viene perpetrata tramite il controllo delle risorse idriche, la negazione – di cui sono vittime i palestinesi – di libertà di movimento dentro e fuori il proprio Paese e, ancora, l'inibizione a lavorare e vendere i prodotti della propria terra. Emblematica, da questo punto di vista, la vicenda vissuta da alcuni nostri connazionali che – recatisi in Cisgiordania per aiutare i contadini palestinesi nella raccolta delle ulive – sono stati arrestati, umiliati e rispediti a casa con foglio di via. Una violazione tanto conclamata dei diritti umani tale da non suscitare più alcun dubbio sulla necessità di interrompere ogni rapporto commerciale con uno Stato occupante e genocida.

Ribadendo, dunque, il proprio sostegno alla proposta di legge in esame, invita la maggioranza e il Governo a non rendersi complici della palese violazione dei diritti umani che si consuma regolarmente in Cisgiordania.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del Partito Democratico sulla proposta di parere del relatore.

A suo modo di vedere, un paese democratico deve riconoscere il principio di autodeterminazione dei popoli, deve condannare le occupazioni illegali e le invasioni dei territori altrui, nel rifiuto di ogni atto di colonialismo e di guerra di aggressione. Per questo motivo, chiede al relatore un ripensamento sulla proposta di parere testé formulata: la proposta di legge in esame reca principi che dovrebbero, infatti, trovare la più ampia condivisione, se non altro perché coerenti con l'impostazione che l'Italia ha sempre assunto a livello internazionale.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, non nascondendo il suo vivo disappunto per la posizione assunta dalla maggioranza su questa proposta di legge.

Evidenzia, infatti, che il provvedimento in esame non fa altro che assolvere al principio costituzionale che ci impone il rispetto del diritto internazionale. La posizione della maggioranza – che pare, invece, essere spinta dalla sola ferocia ideologica – è in evidente contrasto con il diritto internazionale di autodeterminazione dei popoli. Avrebbe auspicato che talune posizioni più meditate, espresse da esponenti della maggioranza – si riferisce, ad esempio, al Vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani, che, di fronte alla questione palestinese, ha sostenuto la soluzione dei « due popoli e due Stati » – possano indurre i colleghi e il Governo a modificare tale rigido orientamento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 3)*.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. – In-

terviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie.
C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, ricorda che il provvedimento figura all'ordine del giorno dell'Assemblea a partire da lunedì 16 novembre.

Ricorda, altresì, che nella seduta del 10 novembre 2026 si è concluso l'esame delle proposte emendative.

Avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della Commissioni I Affari costituzionali e del Comitato per la legislazione, quest'ultimo recante una condizione e osservazioni, mentre la V Commissione Bilancio renderà il parere all'Assemblea e la Commissione XIV e la Commissione questioni regionali hanno comunicato che rinunciano ad esprimere il parere.

Comunica che la Commissione XI Lavoro dovrebbe esprimere proprio in questi minuti il proprio parere di competenza. Sospende quindi brevemente la seduta in attesa di riceverlo.

La seduta, sospesa alle 14.35, è ripresa alle 14.40.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuto il parere favorevole della Commissione XI Lavoro.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire ai relatori, Maschio e Pittalis, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Ciro MASCHIO, *presidente e relatore*, avverte che la presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali.
C. 1822, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2026.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il provvedimento figura nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da venerdì 27 novembre.

Enrico COSTA (FI-PPE), *relatore*, preliminarmente dichiara che il suo gruppo ritira gli emendamenti Pittalis 1.54 e Bellomo 2.14 e 2.15, nonché l'articolo aggiuntivo Pittalis 3.03.

Dichiara che procederà all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, preannunciando che i pareri sulle proposte emendative riferite agli altri articolo del provvedimento, d'accordo con il relatore Pellicini, saranno espressi nel corso di una successiva seduta.

Quindi, invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 1.1 e 1.2, Gianassi 1.3 e 1.4, nonché Cafiero De Raho 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13.

Chiede di accantonare l'emendamento Colosimo 1.14 e gli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.16 e Gianassi 1.17, in vista di una possibile comune riformulazione.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, e degli emendamenti Cafiero De Raho 1.18, Dori 1.19 e 1.20 e Gianassi 1.22.

Chiede di accantonare l'emendamento Colosimo 1.23.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianassi 1.24 e 1.25, Cafiero De Raho 1.26 e 1.28, nonché Gianassi 1.29.

Chiede di accantonare l'emendamento Colosimo 1.30.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Cafiero De Raho 1.31, Dori 1.32 e 1.33.

Chiede di accantonare gli emendamenti Colosimo 1.34 e 1.35.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Dori 1.36, Cafiero De Raho 1.37, Gianassi 1.38 e 1.39, degli identici emendamenti D'Orso 1.40 e Gianassi 1.41, nonché degli emendamenti Gianassi 1.42 e 1.43, Cafiero De Raho 1.44, Gianassi 1.48 e Cafiero De Raho 1.45.

Chiede di accantonare l'emendamento Colosimo 1.46.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianassi 1.47, Dori 1.49, Gianassi 1.50, 1.51, 1.52 e 1.53, nonché Dori 1.55 e 1.56.

Chiede di accantonare gli emendamenti Colosimo 1.57 e 1.61.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Cafiero De Raho 1.58 e Gianassi 1.59.

Chiede di accantonare l'emendamento Colosimo 1.62.

Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Gianassi 1.63 e 1.64, Cafiero De Raho 1.65, Gianassi 1.66, Dori 1.67, nonché Cafiero De Raho 1.68 e 1.69.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, concorda con i pareri espressi dal relatore Enrico Costa.

Il sottosegretario Alberto BALBONI esprime parere conforme a quello dei relatori.

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S) in ragione del limitato tempo a disposizione della Commissione prima dell'avvio dei lavori in Assemblea e della complessità delle proposte emendative da esaminare, compresa la prima – l'emendamento 1.1 a sua prima firma – chiede alla presidenza di non procedere subito all'esame delle proposte emendative, ma di rinviarlo ad una prossima seduta.

Federico GIANASSI (PD-IDP) si associa alla richiesta del collega Cafiero de Raho, ricordando altresì che nel residuo tempo a disposizione di oggi deve anche aver luogo un'importante riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella quale dovranno stabilirsi modalità di esame e termini di presentazione degli emendamenti al disegno di legge di conversione del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, concordi i relatori, accede alla richiesta dei colleghi e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Tommaso Antonino CALDERONE.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI) e, in videoconferenza,

dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti di *Save The Children*, di Antigone, in videoconferenza, e di *Amnesty International*, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 11 novembre 2026.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
Emendamenti C. 3121-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 762 del 10 novembre 2026:

a pagina 26, prima colonna, diciottesima riga, le parole: « Propone di riformulare » sono sostituite dalla seguente: « Riformula »;

a pagina 27, seconda colonna, dopo la terza riga, sono aggiunte le seguenti: « Ciro MASCHIO, *presidente e relatore,* prende atto che la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Kelany 4.012 è accettata dalla proponente. »;

alla medesima pagina 27, seconda colonna, undicesima riga, dopo le parole « Kelany 4.012 » sono aggiunte le seguenti: « , come riformulato ».

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

premesso che:

l'articolo 61, comma 1, aumenta di 2 milioni di euro le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

l'articolo 67 interviene in materia di adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato e dei magistrati, degli avvocati e procuratori dello Stato, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi;

l'articolo 68, comma 2, reca una norma di interpretazione autentica in materia di compensi professionali degli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

l'articolo 135, ai commi da 5 a 7 apporta modifiche alla disciplina del Fondo unico giustizia;

il medesimo articolo 135, ai commi 8 e 9 apporta modifiche in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con riguardo all'autenticazione della sottoscrizione della istanza e al suo contenuto, nonché in relazione ai requisiti degli avvocati inseriti all'interno dell'elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato e alla disciplina sull'ammissione anticipata, disponendo quindi l'istituzione di un tavolo tecnico per l'individuazione di misure volte a razionalizzare la spesa pubblica conseguente all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato;

il provvedimento in esame autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella n. 5), spese finali, in termini di competenza, pari a circa 11,6 miliardi di euro nel 2027; in tale ambito, la Missione « Giustizia », rappresenta circa il 98 per cento della spesa finale complessiva del Ministero, pari a 11,3 miliardi di euro per il 2027;

quanto agli stanziamenti previsti dalla Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia), per il programma 6.12 « Coordinamento del sistema della giustizia tributaria » sono stanziati 268,8 milioni di euro; per il programma 6.7 « Giustizia amministrativa », sono stanziati 209,2 milioni di euro; per il programma n. 6.8 « Autogoverno della magistratura », che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura, sono stanziati 49,3 milioni di euro;

ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'economia, non ricompresi nella missione Giustizia, sono: il capitolo 1312 (Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari) che presenta per il 2027 uno stanziamento di 50 milioni di euro; il capitolo 1313 (Somma da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo e per il mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi comprese le spese legali e gli interessi), che presenta uno stanziamento per il 2027 di 60 milioni di euro; il capitolo 2134 (Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri destinata alle politiche in ma-

teria di adozioni internazionali ed al funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali), che presenta uno stanziamento per il 2027 di 19,1 milioni di euro;

nello stato di previsione del Ministero dell'interno (Tabella 8) figura il capitolo 2982, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici, che presenta per il 2027 uno stanziamento di 31 milioni di euro;

nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (Tabella 10) figura il capitolo 7471, relativo alle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie; lo stanziamento relativo a tale capitolo è pari a 132,7 milioni di euro,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del fiscal drag pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, deter-

minando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio alte a un drastico taglio dell'indicizzazione condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni agli oltre 40 miliardi di euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del

Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che:

il settore della Giustizia riveste un ruolo prioritario e trasversale nell'ambito del PNRR, beneficiando di un investimento finanziario pari a 2.827.776.959,91 euro suddiviso su tre linee progettuali, il cui definitivo consolidamento è condizionato al rigoroso raggiungimento dei target concordati con le istituzioni europee;

l'asse portante dell'innovazione organizzativa per l'abbattimento del contenzioso è stato individuato nel rafforzamento dell'Ufficio per il Processo (UPP) e della capacità amministrativa del sistema giudiziario — sia ordinario che amministrativo —, attuato attraverso un imponente piano di reclutamento straordinario di personale a tempo determinato;

la legge di bilancio per il 2026 aveva operato pesanti tagli che, uniti alle riduzioni delle risorse degli anni precedenti, colpiscono duramente l'informatizzazione e la transizione digitale della giustizia civile e penale, rallentando l'innovazione tecnologica, bloccando gli investimenti e aggravando la gestione dei servizi essenziali del sistema;

l'impatto complessivo della manovra per l'anno 2027 registra un decremento netto di spesa pari a 62 milioni di euro rispetto al bilancio a legislazione vigente (BLV di 11.682,6 milioni di euro): tale taglio scaturisce dalla somma delle riduzioni apportate dalla Sezione II (-50,8 milioni di euro) e degli effetti negativi delle disposizioni di Sezione I (-11,1 milioni di euro);

il decremento complessivo colpisce in prevalenza le spese in conto capitale per ben 70,1 milioni di euro (combinato di −53,5 milioni della Sezione II e −16,6 milioni della Sezione I): tali tagli penalizzano direttamente gli investimenti strutturali negli uffici giudiziari (con definanziamenti al cap. 7200) e il Programma 6.11 « Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione », che subisce una contrazione di 6,7 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente (per effetto di definanziamenti sul cap. 7503 dedicati allo sviluppo del sistema informativo e all'informatizzazione), in netto contrasto con le esigenze di digitalizzazione post-PNRR; appare del tutto urgente dunque procedere al ristoro e all'incremento dei fondi dei tagli per stanziamenti per i Programmi Giustizia Civile, Penale e Transizione Digitale;

nonostante dunque il completamento formale del programma PNRR al 30 giugno 2026, persistono evidenti ritardi nell'attuazione di misure cruciali e nella dotazione di strumenti informatici idonei, come dimostrano le carenze strutturali e tecnologiche che penalizzano fortemente anche gli uffici del Giudice di Pace per la gestione del Processo Civile Telematico;

i dati oggettivi confermano lo straordinario impatto della misura sull'Ufficio per il Processo: lo studio congiunto del Ministero della Giustizia e della Banca d'Italia certifica che gli uffici con maggiori dotazioni hanno registrato un incremento dei procedimenti civili definiti di circa 4 punti percentuali, saliti fino a circa 10 punti per quelli più complessi, per un totale di circa 100.000 provvedimenti in più all'anno e un contributo di circa 20 procedimenti per singolo addetto;

i lavoratori a tempo determinato rappresentano ormai un presidio essenziale e insostituibile per i tribunali e la Giustizia Amministrativa grazie alle competenze di altissimo livello acquisite sul campo; tuttavia, i contratti in scadenza e le soluzioni messe in campo rischiano di disperdere questo patrimonio, provocando un calo della produttività e il congestionamento dei carichi di lavoro;

parallelamente si registra una duratura sofferenza di organico in tutti i settori dell'amministrazione, in particolare nel DAP, nel DGMC e nell'UCAN; per fronteggiarla è indispensabile finanziare progressioni verticali in deroga, autorizzare un

piano assunzionale straordinario a tempo indeterminato e riconoscere la specificità del lavoro penitenziario tramite contrattazione integrativa e l'avvio della carriera dirigenziale dedicata;

appare dunque necessario garantire la completa stabilizzazione a tempo indeterminato di tutto il personale precario PNRR della Giustizia ordinaria, anche semplificando i concorsi su inPA senza graduatorie a termine, integrando stabilmente l'Ufficio per il Processo nell'organizzazione giudiziaria, destinando idonee risorse alla contrattazione integrativa per il nuovo CCI, il finanziamento delle progressioni verticali in deroga e l'istituzione dell'indennità accessoria per il personale degli istituti penitenziari (garantendo nelle more l'estensione dell'indennità di specificità), anche stanziando adeguate risorse per il compenso del lavoro straordinario della Polizia Penitenziaria, autorizzando un piano assunzionale straordinario per le carenze del DAP, del DGMC e dell'UCAN e avviando tempestivamente la negoziazione per la carriera dirigenziale penitenziaria, provvedendo a stanziare le necessarie risorse per procedere alla stabilizzazione di tutti i precari reclutati tramite le straordinarie risorse del PNRR, onde evitare la dispersione del patrimonio di competenze messe a disposizione per l'amministrazione della giustizia, sia ordinaria che amministrativa, per non perdere questa formidabile occasione per ammodernare e migliorare l'organizzazione della giustizia, nonché per il corrispondente aumento della dotazione organica per la strutturazione a regime dell'ufficio per il processo, nonché dei funzionari e assistenti tecnici reclutati per le medesime finalità;

analogamente, gli uffici del Giudice di Pace versano in una crisi irreversibile per effetto di drammatiche carenze di organico della magistratura onoraria e del personale amministrativo e di cancelleria, caratterizzata da un eccessivo carico di lavoro che provoca ritardi insostenibili nella trattazione delle udienze civili e penali, determinando rinvii d'udienza a date prossime al 2032 e compromettendo gravemente il principio costituzionale della ragionevole durata del processo e l'ampliamento delle competenze della magistratura onoraria posticipato al 31 ottobre 2027;

si evidenzia la necessità di stanziare adeguate risorse finanziarie per ristorare i tagli, potenziare gli organici, completare la transizione digitale e recuperare i ritardi del PNRR, garantendo e tutelando al contempo il gratuito patrocinio;

la situazione in cui versano gli istituti penitenziari italiani evidenzia una gravissima crisi strutturale, organizzativa e igienico-sanitaria, confermata da tassi di sovraffollamento elevati, da centinaia di reclami e dai tragici dati relativi a suicidi e tentati suicidi, a fronte di annunci relativi a nuovi posti detentivi smentiti nei fatti da una diminuzione della disponibilità effettiva del sistema e da stanziamenti irrisori e ripetitivi privi di un cronoprogramma pubblico e verificabile e occorrono dunque interventi volti alla tutela della salute mentale, alla prevenzione del rischio suicidario e al potenziamento delle REMS, valorizzando e riconoscendo indennità accessorie per il personale medico-sanitario e psicologico in ambito penitenziario, a stanziare adeguate risorse per l'incremento delle prestazioni degli esperti ex art. 80 O.P. (psicologi e criminologi), investire sul trattamento e sul lavoro penitenziario, sul reinserimento socio lavorativo, sulla giustizia riparativa anche al fine di ridurre il tasso di recidiva a di aumentare la sicurezza per i cittadini;

le accresciute complessità ordinamentali introdotte dal decreto Caivano in poi e la prospettiva dell'istituzione del nuovo Tribunale per le persone, per i minorenni e per la famiglia richiedono un tempestivo rafforzamento degli organici multidisciplinari nei servizi sociali, nella pedagogia, nella polizia penitenziaria e nel personale amministrativo, che continuano a soffrire di una grave e cronica insufficienza e scopertura negli uffici giudiziari minorili, nei CPA, negli IPM e negli UEPE, con la metà degli Istituti Penali per Minorenni che soffrono di un sovraffollamento mai registrato in precedenza, con minori costretti a dormire su materassi a terra e la compromis-

sione della funzione rieducativa della pena e della *probation* minorile; occorre inoltre intervenire sull'architettura penitenziaria e sulla manutenzione delle carceri, e prevedere adeguati finanziamenti per l'accoglienza di detenute madri e genitori con bambini in case-famiglia;

con l'articolo 135, commi 8-9 vengono introdotte stringenti limitazioni e adempimenti burocratici per l'accesso al gratuito patrocinio; le norme presentano forti elementi di criticità con il rischio che le medesime si traducano in una contrazione per un presidio fondamentale posto a garanzia dell'articolo 24 della Costituzione. Anche sul piano del metodo appare quantomeno inopportuno inserire disposizioni d'impatto ordinamentale e processuale all'interno di un articolato prevalentemente orientato al contenimento della spesa pubblica: l'inserimento della riforma del gratuito patrocinio in legge di bilancio rappresenta infatti un gravissimo errore metodologico che rischia di sacrificare le garanzie costituzionali sull'altare del mero contenimento della spesa pubblica; nel merito, il provvedimento rischia di tramutarsi in un vero e proprio ostacolo all'accesso alla giustizia per chi non ha mezzi economici, mentre in ambito penale l'obbligo di illustrare dettagliatamente la linea difensiva fin dalla presentazione della domanda costringe l'indagato o l'imputato a svelare in anticipo la propria strategia. Parallelamente la riforma sovraccarica i Consigli dell'Ordine di verifiche di merito di natura quasi-giudiziale, sopprimendo al contempo le disposizioni che oggi garantiscono al cittadino la possibilità di ricorrere al magistrato competente in caso di rigetto provvisorio dell'istanza. A tali criticità si aggiungono l'incertezza legata ai nuovi requisiti formativi richiesti agli avvocati, privi di indicazioni chiare su modalità e regimi transitori, e la pericolosa prospettiva di sostituire il parametro del reddito IRPEF con l'indicatore ISEE,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

ALLEGATO 3

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo della proposta di legge C. 2916 Bonelli, recante « Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato »,

premesso che il provvedimento prevede l'introduzione del divieto di importazione di merci e di fornitura di servizi dagli insediamenti israeliani e del divieto di pubblicità dei medesimi beni e servizi, collegando alla violazione di tali divieti specifiche sanzioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 51

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 54

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 52

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 56

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli) 53

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

La seduta comincia alle 12.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
C. 3174-*bis* Governo.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte che alla scadenza del termine, fissato alle ore 10 della giornata odierna, sono pervenute tre proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Fa presente che le proposte emendative presentate sono state ritenute ammissibili dalla presidenza e saranno pertanto esaminate e votate nella seduta già convocata per le ore 15.15 della giornata odierna.

Segnala tuttavia, con particolare riferimento agli articolo aggiuntivi Onori 3174-*bis*/III/.106.02 e Quartapelle Procopio 3174-*bis*/III/137.01, che le proposte emendative che saranno ripresentate in Commissione Bilancio, ivi comprese quelle approvate, saranno comunque sottoposte, analoga-

mente a quelle presentate direttamente presso la Commissione Bilancio, ad una puntuale valutazione di ammissibilità da parte della presidenza della medesima Commissione, con particolare riferimento all'adeguatezza della copertura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 15.15 della giornata odierna.

La seduta termina alle 12.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 15.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

Giulio TREMONTI, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Da' quindi conto delle sostituzioni.

Preso atto che non vi sono interventi sul complesso degli emendamenti, avverte che la Commissione passerà ora alla votazione delle proposte emendative.

Invita, quindi, il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), esprime parere contrario sugli articoli aggiuntivi Onori 3174-*bis*/III/106.01 e 3174-*bis*/III/106.02, nonché sull'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 3174-*bis*/III/137.01.

Il sottosegretario Massimo DELL'UTRI esprime parere conforme a quello del relatore. Motiva il parere contrario sui due articoli aggiuntivi presentati dalla deputata Onori precisando che riguardano materie di natura amministrativa, dunque non soggette ad una disciplina di rango primario. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo a prima firma della deputata Quartapelle Procopio, rileva che esso reca impegni finanziari pluriennali, sulla cui copertura finanziaria sussistono riserve.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3174-*bis*/III/106.01, evidenziando che esso mira a risolvere il problema dei posti di insegnamento vacanti nelle istituzioni scolastiche italiane operanti nei Paesi di lingua tedesca, che incide pesantemente sulla continuità didattica. Riconosce a fondatezza delle obiezioni sollevate dal sottosegretario Dell'Utri, ma osserva che, nonostante le ripetute sollecitazioni, il problema oggetto dell'emendamento non è stato ancora risolto. Auspica quindi che il Governo intervenga con rapidità ed efficacia predisponendo i relativi atti amministrativi.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Onori 3174-*bis*/III/106.01.

Federica ONORI (AZ-PER-RE) illustra l'articolo aggiuntivo a sua firma 3174-*bis*/III/106.02, sottolineando che interviene sulla stessa materia oggetto del precedente emendamento, attraverso l'unificazione delle aree linguistiche inglese e tedesca in un'unica area linguistica mista anglo-tedesca.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Onori 3174-*bis*/III/106.02.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Quarta-

pelle Procopio 3174-*bis*/III/137.01, di cui è cofirmatario, evidenzia che esso mira ad incrementare gli stanziamenti per l'Aiuto pubblico allo sviluppo (APS), oggetto di significative decurtazioni nel disegno di legge di bilancio in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Quartapelle Procopio 3174-*bis*/III/137.01.

Giulio TREMONTI, *presidente*, essendosi conclusa la votazione degli emendamenti, invita il relatore Maullu a formulare una proposta di relazione.

Stefano Giovanni MAULLU (FDI), formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 2)*.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 3)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora sia respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Vincenzo AMENDOLA (PD-IDP), illustrando la proposta alternativa di relazione presentata dal proprio gruppo, ribadisce l'esigenza di assicurare alla Farnesina le risorse necessarie per svolgere una politica estera ambiziosa ed efficace; al contrario, il disegno di legge di bilancio in esame registra una drastica riduzione degli stanziamenti complessivi del MAECI (in termini assoluti pari a 374,8 milioni di euro; -9,8 per cento), nonché dei capitoli di spesa relativi all'APS (-11 per cento) e alla cooperazione allo sviluppo (-31,8 milioni).

Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP.

Nomina, quindi, il deputato Maullu quale relatore presso la V Commissione, per riferirvi.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa alla Commissione Bilancio e che la proposta alternativa di relazione presentata dal Gruppo PD-IDP sarà altresì trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza.

La seduta termina alle 15.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI.

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.50 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 106.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-*bis*.

(Potenziamento degli organici del personale docente nelle istituzioni scolastiche italiane dell'area linguistica tedesca)

1. Al fine di garantire la continuità didattica e la tempestiva copertura dei posti di insegnamento vacanti presso le istituzioni scolastiche italiane operanti nei Paesi di lingua tedesca, qualora non sia possibile provvedere alla copertura mediante le graduatorie relative alla medesima area linguistica, le istituzioni scolastiche possono, entro il limite di spesa di cui al comma 3, conferire incarichi di insegnamento a tempo determinato per la durata necessaria ad assicurare la continuità didattica attingendo alle graduatorie dell'area linguistica inglese.

2. Con riferimento alle procedure di assegnazione di cui al comma 1 è riconosciuta priorità, a parità di requisiti, ai docenti inseriti nelle graduatorie dell'area inglese che abbiano già prestato servizio presso le istituzioni scolastiche dell'area tedesca.

3. Agli oneri di cui alla presente disposizione, fissati in 2 milioni annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3174-*bis*/III/106.01. Onori.

Dopo l'articolo 106, aggiungere il seguente:

Art. 106-*bis*.

(Istituzione dell'area linguistica mista anglo-tedesca)

1. Al fine di assicurare maggiore flessibilità nell'impiego del personale docente e garantire la continuità didattica presso le istituzioni scolastiche italiane operanti nei Paesi di lingua tedesca e inglese, le aree linguistiche inglese e tedesca sono unificate in un'unica area linguistica mista anglo-tedesca.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, i posti e i contingenti di personale precedentemente assegnati alle aree linguistiche inglese e tedesca confluiscono nell'area linguistica mista anglo-tedesca, e sono assegnati secondo criteri che tengano conto della disponibilità e della vacanza dei posti.

3. Nell'ambito dell'area linguistica mista anglo-tedesca, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione e del merito, può destinare alle sedi dell'area linguistica tedesca docenti rientranti nelle graduatorie dell'area linguistica inglese, purché in possesso delle competenze professionali necessarie all'insegnamento presso la sede di destinazione, anche ottenute a seguito della frequenza dei corsi di cui al comma 4.

4. Al fine di velocizzare le disposizioni di cui al comma 3, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono istituiti corsi di aggiornamento e formazione funzionali alla presa in servizio dei docenti rientranti nelle graduatorie dell'area linguistica inglese e destinati alle sedi dell'area linguistica tedesca, entro il limite di spesa di cui al comma 5.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 2 milioni annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3174-*bis*/III/106.02. Onori.

ART. 137.

Dopo l'articolo 137, inserire il seguente:

Art. 137-*bis*.

(Percorso vincolante per il raggiungimento dello 0,70 per cento del Reddito Nazionale Lordo destinato all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo e rafforzamento degli strumenti di pace e prevenzione dei conflitti)

1. Al fine di dare piena attuazione agli impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di cooperazione allo sviluppo, nonché agli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e agli impegni assunti in ambito europeo, lo Stato assicura il progressivo e costante incremento delle risorse destinate all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS), fino al raggiungimento, entro il 2030, dello stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del Reddito nazionale lordo (RNL).

2. A tal fine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un piano pluriennale di adeguamento degli stanziamenti, che individua un percorso graduale, certo, progressivo e verificabile, definendo gli obiettivi intermedi annuali e le risorse necessarie al loro conseguimento. Il piano individua altresì gli stanziamenti da iscrivere nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con specifica indicazione, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, delle risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo, alla costruzione della pace e alla prevenzione dei conflitti.

3. Gli stanziamenti destinati all'APS sono incrementati in misura coerente con il percorso di adeguamento e comunque per un importo non inferiore a 1 milione di euro annui. Le successive leggi di bilancio assicurano gli ulteriori incrementi necessari al conseguimento dell'obiettivo dello 0,70 per cento del RNL entro il 2030. In coerenza con gli impegni assunti in ambito internazionale ed europeo in materia di sicurezza e difesa, la programmazione e l'incremento delle risorse destinate alla difesa sono accompagnati da un corrispondente impegno strutturale e finanziariamente programmato per il raggiungimento dell'obiettivo dello 0,70 per cento del RNL destinato all'APS.

4. Nell'ambito delle politiche di sicurezza nazionale e internazionale, in attuazione dell'approccio della sicurezza umana integrata promosso dalle Nazioni Unite, il Governo rafforza la componente dell'azione umanitaria e della cooperazione civile nell'ambito del Fondo per le missioni internazionali, nonché gli strumenti di difesa civile, prevenzione non armata dei conflitti, mediazione, costruzione e mantenimento della pace. Il predetto obiettivo costituisce un impegno vincolante della programmazione finanziaria pluriennale dello Stato e non può essere subordinato alla disponibilità di risorse residuali.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2027: -1.000.000;
2028: -1.000.000;
2029: -1.000.000.

3174-*bis*/III/137.01. Quartapelle Procopio, Della Vedova, Provenzano, Amendola, Boldrini, Porta.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

con riferimento alla Sezione I, evidenziato in particolare che:

l'articolo 95, comma 1, incrementa di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028 la dotazione del fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali;

l'articolo 95, comma 2, dispone l'incremento di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 euro per l'anno 2028 delle risorse destinate all'attuazione della Convenzione – ratificata con la legge n. 184 del 2024 – sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*International Government Organisation GCAP – GIGO)*, l'agenzia con sede nel Regno Unito per la gestione del programma *Global Combat Air Programme* (GCAP), finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione;

l'articolo 135 contiene disposizioni in materia di *spending review* dei Ministeri, che determinano, per il MAECI, riduzioni negli stanziamenti per il 2027, sia dal lato della spesa corrente (-52,1 milioni), sia dal lato della spesa in conto capitale (-8,7 milioni);

tenuto conto degli stanziamenti previsti nei capitoli di spesa dello stato di previsione del MAECI, di cui alla Tabella 6, e valutato che:

per lo stato di previsione del MAECI il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza spese finali, in termini di competenza, pari a 3.459,1 milioni di euro nel 2027, a 2.979,7 milioni di euro per il 2028 e 2.859,2 milioni di euro per il 2029;

più nel dettaglio, lo stato di previsione del MAECI si articola in 3 missioni e 14 programmi; la missione principale è « L'Italia in Europa e nel mondo », che rappresenta oltre l'83 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 2.883,8 milioni di euro nel 2027; nell'ambito di questa missione, il programma « Cooperazione allo sviluppo », prevede uno stanziamento di 744,9 milioni nel 2027; seguono il programma « Promozione della pace e della sicurezza internazionale », con stanziamenti pari a 936,2 milioni di euro; il programma « Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese », con stanziamenti per 811,6 milioni di euro; il programma « Italiani nel mondo e politiche migratorie », con stanziamenti pari a 131,4 milioni di euro; ed il programma « Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari », con stanziamenti per 83,4 milioni;

alla seconda missione, « Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo », afferisce il solo programma « Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* », con uno stanziamento di 500,2 milioni di euro, corrispondenti a circa il 14 per cento delle spese finali del MAECI;

il totale degli interventi esposti dall'Allegato sull'Aiuto pubblico allo sviluppo, distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nel 2027 raggiunge la somma di 5.823,7 milioni di

euro; all'interno di tale somma, il complesso delle risorse del MAECI ammonta per il 2027 a 959,3 milioni, di cui 553,1 milioni di euro assegnati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

evidenziato altresì che, per il Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in conseguenza dell'incremento disposto dal citato articolo 95, comma 1, il provvedimento stanzia 1.611,2 milioni per il 2027, 2.373,5 milioni per il 2028 e 1.570 milioni per il 2029;

evidenziato che l'Italia eserciterà la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2028 e la preparazione di tale appuntamento richiede fin dal 2027 adeguate risorse finanziarie per le esigenze di personale, logistiche, di sicurezza, comunicazione e rappresentanza connesse all'esercizio della Presidenza;

tenuto conto che il sostegno all'internazionalizzazione e alle esportazioni rappresenta una priorità strategica; in tale quadro, gli strumenti gestiti da SIMEST hanno registrato una forte crescita dell'operatività e richiedono una dotazione finanziaria coerente con la domanda delle imprese,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di:

a) prevedere adeguate risorse finanziarie, già per l'anno 2027, per le attività preparatorie e organizzative connesse all'esercizio, nel primo semestre del 2028, della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea;

b) preservare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, adeguati livelli di finanziamento delle attività di promozione economica e culturale e della presenza dello Stato all'estero, valutando eventuali interventi di rafforzamento delle relative dotazioni, e adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a valorizzare le professionalità e le risorse umane del MAECI e a rafforzarne la capacità operativa, con particolare riguardo alla rete estera;

c) favorire la continuità operativa degli strumenti finanziari di sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione, con particolare riferimento ai cofinanziamenti a fondo perduto collegati al Fondo 394/81 e al Fondo 295/73 per il sostegno al credito all'esportazione, anche alla luce dell'andamento della domanda delle imprese.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP ad evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di re-

stituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, determinando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i princìpi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione ed aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette ad una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua ad utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per « Opzione donna », non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo, fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio alte ad un drastico taglio dell'indicizzazione, condannando ad un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni, agli oltre 40 miliardi di

euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari ad un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerando che,

con riferimento ai profili di competenza della Commissione Affari esteri, il Partito Democratico esprime una valutazione fortemente critica e contraria sulle disposizioni in esame, che riflettono un orientamento politico che desta particolare preoccupazione: alla crescita significativa delle risorse destinate alla difesa non corrisponde un adeguato investimento negli altri strumenti attraverso i quali l'Italia esercita il proprio ruolo sulla scena internazionale. Al contrario, la manovra interviene con ulteriori riduzioni sulle risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, alla rete diplomatico-consolare, alla promozione del sistema produttivo italiano all'estero e, più in generale, alla capacità di investimento pubblico;

non è in discussione l'esigenza di rispettare gli impegni internazionali assunti dall'Italia, né la necessità di assicurare adeguate capacità di difesa e di contribuire alla sicurezza comune nell'ambito delle alleanze europee e atlantiche. È tuttavia necessario che tali impegni si inseriscano in una visione complessiva della politica estera e di sicurezza nazionale, capace di valorizzare, in modo equilibrato e coerente, tutte le sue componenti. Si contesta, difatti, l'assenza di una strategia equilibrata e trasparente che accompagni tali scelte, soprattutto in un contesto nel quale vengono contemporaneamente ridotte risorse fondamentali per la proiezione internazionale civile del nostro Paese;

la scelta di comprimere progressivamente queste risorse, rischia pertanto di determinare un significativo sbilanciamento delle priorità di intervento, riducendo la capacità dell'Italia di incidere sui processi internazionali attraverso gli strumenti della diplomazia, della cooperazione e della presenza civile;

i numeri contenuti nel disegno di legge di bilancio restituiscono un quadro allarmante. Nel 2027 le spese finali del MAECI scendono a 3.459,1 milioni di euro, con una riduzione di 374,8 milioni rispetto al 2026, pari al 9,8 per cento. Una contrazione significativa che colpisce un Ministero strategico per la tutela degli interessi nazionali, la promozione dell'Italia nel mondo, il sostegno alle imprese, la tutela dei connazionali all'estero e la cooperazione internazionale;

ancora più preoccupante è il fatto che la manovra produca un'ulteriore riduzione di 60,8 milioni rispetto alla legislazione vigente per il 2027. Di questi, 52,1 milioni gravano sulla spesa corrente e 8,7 milioni sulla spesa in conto capitale. Non siamo quindi di fronte a un semplice riassetto contabile, ma ad un intervento che sottrae risorse al funzionamento e alla capacità operativa della politica estera italiana;

particolarmente grave è il taglio di 31,8 milioni di euro al programma 4.2, Cooperazione allo sviluppo. Si tratta di risorse sottratte ad uno degli strumenti fondamentali attraverso i quali l'Italia contribuisce alla lotta contro la povertà, alla tutela dei diritti umani, alla sicurezza alimentare, all'istruzione, alla salute e alla stabilizzazione delle aree più fragili del pianeta;

è una scelta che rischia di produrre conseguenze concrete sui programmi di cooperazione, sulla continuità degli interventi nei Paesi *partner* e sulla capacità italiana di rispondere alle crisi internazionali. La cooperazione non è una voce residuale del bilancio dello Stato, né una concessione di generosità da esercitare soltanto quando le condizioni finanziarie lo consentono. È uno strumento di politica estera, di prevenzione dei conflitti, di costruzione di relazioni internazionali e di tutela degli interessi strategici italiani;

il quadro diventa ancora più significativo se si considera che gli stanziamenti complessivamente riconducibili all'Aiuto pubblico allo sviluppo nello stato di previsione del MAECI passano da 1.198,1 milioni di euro nel 2026 a 959,3 milioni nel 2027: una diminuzione di 238,8 milioni di euro, pari a circa il 20 per cento;

questa contrazione assume un significato politico ancora più rilevante se si considera il ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS), principale strumento operativo della cooperazione italiana. Per il 2027 sono previsti 34,6 milioni per il personale, 6,6 milioni per il funzionamento e 584,8 milioni per gli interventi di cooperazione internazionale. È evidente che una politica di riduzione delle risorse complessive rischia di compromettere la capacità di programmare e realizzare interventi strutturali, proprio mentre le crisi internazionali richiederebbero un rafforzamento della presenza italiana;

a questo si aggiunge un dato che merita particolare attenzione: il totale degli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo indicato nell'allegato 29 scende da 6.558,2 milioni nel 2026 a 5.823,7 milioni nel 2027, con una riduzione di oltre 734 milioni di euro. Un arretramento che deve essere letto anche alla luce della composizione di tale aggregato, che comprende risorse distribuite tra numerosi Ministeri e voci di spesa molto diverse, comprese quelle relative all'accoglienza e al sistema dell'asilo. Non è dunque possibile considerare l'intero ammontare come disponibilità direttamente destinate a progetti di cooperazione allo sviluppo;

ma i tagli non si fermano alla cooperazione. Viene colpita la stessa capacità dell'Italia di essere presente, riconoscibile e competitiva nel mondo;

la manovra riduce infatti di 3,5 milioni di euro le risorse per la presenza dello Stato all'estero attraverso le strutture diplomatico-consolari e di ulteriori 5,3 milioni gli investimenti in conto capitale destinati al medesimo settore. Si tratta di una doppia penalizzazione che rischia di incidere tanto sulle attività ordinarie quanto sulla manutenzione, sull'ammodernamento e sulla sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari. A questi si aggiungono 8,7 milioni di riduzioni in conto capitale, di cui 5,3 milioni destinati alla presenza diplomatica e consolare, 1,8 milioni alla sicurezza cibernetica e all'innovazione tecnologica e 1,6 milioni ai servizi generali;

è difficile comprendere come il Governo possa dichiarare di voler rafforzare il prestigio e il ruolo internazionale dell'Italia mentre riduce le risorse destinate alle Ambasciate, ai Consolati e agli strumenti attraverso i quali il nostro Paese tutela quotidianamente milioni di cittadini italiani residenti all'estero, presta assistenza alle imprese e costruisce relazioni politiche ed economiche;

questa contraddizione risulta ancora più evidente se si considera la centralità che il Governo ha dichiarato di voler attribuire al Piano Mattei, individuandolo come uno degli assi qualificanti della propria strategia di politica estera e di cooperazione con il continente africano. Eppure, nel disegno di legge di bilancio non si rinvengono elementi sufficientemente chiari e puntuali che consentano di individuare quali risorse aggiuntive, quali strumenti operativi e quali specifici interventi siano effettivamente destinati a sostenere e dare concreta attuazione a tale iniziativa. Del resto, nonostante le ripetute sollecitazioni avanzate dalle forze di opposizione nelle sedi parlamentari, il Governo non ha ancora fornito un quadro organico e puntuale, corredato da dati certi e verificabili, delle risorse effettivamente mobilitate, degli impegni finanziari assunti, dei progetti avviati e dei risultati conseguiti. Rimane pertanto irrisolta una questione fondamentale: come si intenda tradurre in una strategia concreta e misurabile un'iniziativa alla quale viene attribuita una così rilevante valenza politica, in assenza di un'adeguata trasparenza sulle risorse disponibili e sullo stato effettivo della sua attuazione;

non è sufficiente, infatti, richiamare il Piano Mattei come elemento qualificante

della presenza italiana in Africa se, parallelamente, vengono ridotte le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, alla rete diplomatico-consolare e alla promozione delle relazioni economiche. Una strategia di partenariato con il continente africano richiede continuità degli interventi, capacità amministrativa, strumenti finanziari adeguati e una presenza diplomatica in grado di accompagnare i processi di collaborazione. In mancanza di queste condizioni, il rischio è che le ambizioni dichiarate non trovino un corrispondente riscontro nelle effettive politiche di bilancio;

altrettanto grave è la riduzione di 13,7 milioni di euro al programma per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione del *made in Italy*. In un'economia fortemente dipendente dalle esportazioni, dalla capacità di conquistare nuovi mercati e dalla promozione delle eccellenze produttive nazionali, indebolire questi strumenti significa penalizzare direttamente la competitività del sistema economico italiano;

il risultato è un attacco trasversale alle principali funzioni del MAECI: cooperazione, diplomazia, assistenza ai connazionali, promozione economica, innovazione e sicurezza;

indebolire la cooperazione significa rinunciare ad uno strumento fondamentale per affrontare le cause profonde dell'instabilità, delle disuguaglianze e delle crisi umanitarie. Indebolire la rete diplomatica significa ridurre la capacità dell'Italia di incidere sui processi internazionali. Tagliare le risorse per l'internazionalizzazione significa penalizzare le imprese che contribuiscono alla ricchezza e all'occupazione del Paese;

la scelta di questi tagli è una scelta miope e politicamente incoerente. Mentre il Governo rivendica un ruolo internazionale per l'Italia, indebolisce proprio gli strumenti che consentono al nostro Paese di esercitare influenza, costruire relazioni, sostenere i processi di stabilizzazione, promuovere le proprie imprese e tutelare i cittadini italiani nel mondo. La politica estera non si esaurisce nella partecipazione alle missioni militari e negli investimenti in programmi di difesa: si costruisce anche attraverso la diplomazia, la cooperazione, la cultura, la solidarietà internazionale e la capacità di generare sviluppo;

non si può rivendicare un ruolo internazionale da grande Paese e contemporaneamente smantellare, attraverso progressive riduzioni di bilancio, gli strumenti necessari per esercitarlo. Non si può parlare di centralità dell'Italia nel Mediterraneo, in Africa e in Europa mentre si sottraggono risorse alla cooperazione e alla rete diplomatica. Non si può invocare la sicurezza internazionale e poi indebolire gli strumenti civili che contribuiscono a costruirla;

per queste ragioni, consideriamo particolarmente grave l'impostazione della manovra sul MAECI e sulla cooperazione allo sviluppo e chiediamo il ripristino delle risorse tagliate, il rafforzamento dell'AICS e della rete diplomatico-consolare e una strategia pluriennale di investimenti nella presenza internazionale dell'Italia;

un Paese che rinuncia ad investire nella cooperazione, nella diplomazia e nello sviluppo non diventa più forte: diventa semplicemente meno influente, meno credibile e meno capace di tutelare e promuovere i propri interessi nel contesto internazionale. Non è possibile rivendicare un ruolo di primo piano nel Mediterraneo e in Africa, né attribuire al Piano Mattei una funzione strategica nella politica estera italiana, senza garantire le risorse, gli strumenti e la trasparenza necessari a tradurre tali ambizioni in risultati concreti e verificabili. La credibilità internazionale si misura, infatti, non soltanto attraverso gli obiettivi dichiarati, ma soprattutto attraverso la coerenza delle scelte politiche e finanziarie che ne devono sostenere la realizzazione;

per tutte queste ragioni, chiedendo al Governo una revisione sostanziale delle scelte di bilancio, il ripristino delle risorse destinate alla cooperazione internazionale, al rafforzamento della rete diplomatico-consolare, alla sicurezza informatica e al-

l'internazionalizzazione delle imprese, nonché una maggiore trasparenza sulle risorse effettivamente destinate al Piano Mattei, sui progetti avviati e sui risultati conseguiti, con l'obiettivo di ricondurre la politica estera italiana ad una visione strategica equilibrata e coerente, nella quale sicurezza, difesa, diplomazia e cooperazione costituiscano dimensioni complementari di un'unica azione internazionale, e non priorità tra loro alternative,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

Amendola, Provenzano, Quartapelle Procopio, Porta, Boldrini.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Relazione favorevole)* 64

ALLEGATO (Relazione approvata) 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). Atto n. 452 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 70

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC). Atto n. 453 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato degli affari esteri e della cooperazione internazionale Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 8.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Fa presente, quindi, che la Commissione Difesa esaminerà, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella n. 12) nonché alcuni capitoli di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2) e Ministero delle imprese e del *made in Italy* (di cui alla Tabella n. 3), contenuti nella seconda sezione, limitatamente alle parti di propria competenza.

Fa presente altresì che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricorda che tutti i Gruppi hanno comunicato, per le vie brevi, di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno essere presentati direttamente presso la Commissione bilancio.

Paola Maria CHIESA (FDI), *relatrice*, fa presente, in primo luogo, come il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, è articolato in due sezioni. La prima sezione reca esclusivamente le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio. La seconda sezione è dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, formulate sulla base del criterio della legislazione vigente, e reca le proposte di rimodulazioni e di variazioni della legislazione di spesa che non necessitano di innovazioni normative.

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame, per quanto d'interesse della Commissione Difesa, con riferimento alla Sezione I, evidenzia che l'articolo 91 prevede, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per la difesa, l'autorizzazione ad effettuare gli interventi di cui ai successivi articoli 92, 93, 94 e 95 del presente disegno di legge per complessivi 2.035,6 milioni di euro nel biennio 2027-2028. Fa presente che la restante quota dell'ulteriore indebitamento consentito dall'attivazione della clausola (fino a 14,5 miliardi di euro totali nel biennio 2027-2028) è presumibilmente impiegata a copertura di rifinanziamenti già previsti a legislazione vigente e per ulteriori rifinanziamenti di leggi di spesa già vigenti. In proposito, ricorda che il Governo ha richiesto l'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia – NEC (art. 26 del regolamento (UE) 2024/1263) per la difesa per disporre un incremento dell'indebitamento netto fino a un massimo dello 0,3 per cento del PIL annuo, pari quindi a circa 7,2 miliardi nel 2027 e a 7,3/7,4 miliardi nel 2028, per complessivi circa 14,5 miliardi nel biennio. Gli interventi autorizzati dal presente articolo 91 e disciplinati dai successivi articoli 92-95 comportano invece, complessivamente, maggiori spese al netto delle entrate pari a 688,1 milioni nel 2027, a 1.347,5 milioni nel 2028 e a 671,7 milioni nel 2029, per complessivi 2.035,6 milioni nel biennio.

Sottolinea che l'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo destinato al finanziamento di specifici interventi normativi per l'implementazione delle Forze di riserva della Difesa e per l'adeguamento delle capacità operative e strumentali della Difesa. Il Fondo è altresì integrato con ulteriori risorse destinate alla valorizzazione dei servizi operativi della Difesa. La dotazione finanziaria del Fondo è stabilita in 26,43 milioni di euro per il 2027; 423,24 milioni di euro per il 2028; 434,90 milioni di euro per il 2029; 299,19 milioni di euro per il 2030; 242,09 milioni di euro per il 2031; e 218,22 milioni di euro annui a decorrere dal 2032.

Segnala che l'articolo 92, comma 1, secondo periodo, prevede peraltro un'integrazione del Fondo, con la finalità di valorizzare i servizi operativi della difesa, pari a 206.087.456 euro per ciascuno degli

anni 2027 e 2028 e a 171.087.456 euro annui a decorrere dal 2029. La dotazione complessiva del Fondo di cui all'articolo 92, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, ammonta dunque a 232,52 milioni di euro per il 2027, 629,33 milioni di euro per il 2028 e 605,99 milioni di euro per il 2029.

Osserva che l'articolo 93 introduce la nuova figura di carabiniere ausiliario della riserva volontaria. La norma autorizza il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità a decorrere dall'anno 2028. L'articolo 93 prevede una spesa – che come specificato nella relazione introduttiva è calcolata ipotizzando 1200 assunzioni massime al 2036 – di euro 41.777.956 per l'anno 2027, di euro 82.795.519 per l'anno 2028, di euro 118.389.899 per l'anno 2029, di euro 156.509.311 per l'anno 2030 e di euro 141.442.217 annui a decorrere dall'anno 2031.

Fa presente che l'articolo 93, integrando il Codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con venti nuovi articoli, disciplina la nuova figura del carabiniere ausiliario della riserva volontaria e ne stabilisce contingente ed oneri, specificando, in dettaglio, che tale personale svolge un servizio temporaneo, della durata di un anno, e può essere ammesso, a domanda, a rafferma biennale, godendo di una significativa riserva di posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dell'Arma.

Evidenzia che le lettere da *a*) a *d*) contengono misure di coordinamento, volte a introdurre la nuova figura di carabiniere ausiliario nella struttura dell'Arma. In particolare, la lettera *a)* ricomprende i carabinieri ausiliari della riserva volontaria nella categoria dei militari di truppa (art. 627 COM); mentre la lettera *b)*, tra l'altro, equipara il grado di allievo carabiniere ausiliario della riserva volontaria ai gradi di allievo carabiniere e di allievo finanziere (art. 631 COM). La lettera *e)* introduce la nuova sezione II nel Capo VIII (*Carabinieri*) del Titolo II (*Reclutamento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di cinque nuovi articoli (dal 709-*bis* al 709-*sexies)*. La lettera *f*) contiene norme di coordinamento. La lettera *g)* introduce una nuova sezione del Capo X (*Carabinieri*) del Titolo III (*Formazione e addestramento*) del Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di quattro nuovi articoli (dal 785-*bis* al 785-*quinquies)*. La lettera *h*) introduce nel COM l'articolo 850-*bis* che disciplina l'impiego dei carabinieri ausiliari della riserva volontaria. La lettera *i*) contiene norme di coordinamento. La lettera *l)* introduce la nuova sezione IV-*bis* nel Capo IV (*Servizio temporaneo*) del Titolo V (*Stato giuridico e impiego*) del medesimo Libro IV (*Personale militare*) del COM, composta di sei nuovi articoli (dal 952-*bis* al 952-*septies*). Le lettere da *m)* a *s)* estendono ai carabinieri ausiliari della riserva volontaria alcune discipline previste per altre categorie di personale militare. La lettera *t)* introduce il nuovo Titolo III-*bis*, al Libro VI (*Trattamento economico, assistenza e benessere*), con tre nuovi articoli (dal 1799-*bis* al 1799-*quater*). La lettera *u)* introduce nel COM il nuovo articolo 2157-*bis* che disciplina il trattamento economico degli allievi carabinieri ausiliari, equiparandolo a quello degli allievi dei corrispondenti corsi militari (comma 1); autorizza il reclutamento di un contingente massimo di carabinieri ausiliari della riserva volontaria di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità annue a decorrere dal 2028 (comma 2); e provvede all'autorizzazione per la spesa prevista (comma 3).

Segnala che l'articolo 94 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa per assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 e di euro 87.000.000 per l'anno 2028. La pianificazione concreta degli interventi spetta al Capo di Stato Maggiore della difesa, che redige un elenco di interventi le cui proposte confluiscono in un elenco ufficiale da approvare entro sei mesi tramite decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dell'economia, con successivo invio alle Commissioni parlamentari.

Più in dettaglio, fa presente che il fondo ha lo scopo di assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, attraverso la costruzione di nuove caserme demaniali, con le annesse pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi, o la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e il miglioramento antisismico di quelle già esistenti.

Sottolinea che l'articolo 95, comma 1, incrementa il fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in seguito al rifinanziamento operato con la norma in esame sul capitolo 3006 programma 5.8 (Fondo per le missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1 della legge n. 145 del 2016), sono quindi stanziati euro 1.611.271.672 per il 2027, euro 2.373.579.339 per il 2028 e euro 1.570.000.000 per il 2029.

Evidenzia come l'articolo 95, comma 2, incrementi le risorse destinate all'attuazione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*International Government Organisation GCAP – GIGO)*, l'agenzia con sede nel Regno Unito per la gestione del programma *Global Combat Air Programme* (GCAP), nella misura di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028. La relazione tecnica ascrive alla disposizione in oggetto maggiori oneri per la finanza pubblica rispetto a quelli attualmente previsti dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184. Tali oneri aggiuntivi sono quantificabili in euro 32.338.720 per l'anno 2027 e euro 15.563.360 per l'anno 2028.

Segnala, peraltro, che la relazione tecnica evidenzia che i maggiori oneri rispetto alla legge n. 184 del 2024 derivano da impreviste evoluzioni del *budget* amministrativo della GIGO, articolate sulle seguenti tre principali macroaree di spesa: *Personnel Payments*, l'incremento da 42,8 a 65,7 milioni di sterline (+54 per cento) riflette l'ampliamento dell'organico (da 180 a 300 unità), l'adeguamento al tasso di inflazione nel Regno Unito e il riconoscimento delle indennità di sede (oneri previdenziali, sanitari e di istruzione); *Other Operating Payments*, l'aumento da 6,9 a 14,9 milioni di sterline (+116 per cento) è connesso all'esternalizzazione di servizi specialistici non differibili (*cybersecurity*, *IT management*, consulenza legale) necessari nella fase di avviamento, oltre a una quota di « *contingency* » del 5 per cento; e *Capital Payments*, la crescita da 22,7 a 32,4 milioni di sterline (+43 per cento) è determinata dalla gestione logistica su tre edifici e dal meccanismo di rimborso dei costi anticipati dal Ministero della difesa britannico.

Osserva come, nel complesso, per il *Financial Year* 2026 (FY 2026 – 1° aprile 2026 – 31 marzo 2027), il *budget* amministrativo totale è, dunque, di 113,1 milioni di sterline, di cui la quota italiana (33 per cento) è pari a 37,7 milioni di sterline (equivalenti a 43.350.000 euro, calcolati con un tasso di cambio prudenziale di 1£ = 1,15€), derivandone la necessità di allineare la previsione di spesa recata dall'articolo 4 della legge 18 novembre 2024, n. 184, in base alla proiezione finanziaria riepilogata nella tabella che segue. Il volume previsto per il 2027 serve a coprire sia il disallineamento maturato sull'anno finanziario 2026 (16.313.360 euro) sia i fabbisogni futuri stimati dallo *Steering Committee* (16.025.360 euro), portando l'intervento complessivo sul 2027 a 32.338.720 euro.

Fa presente come l'articolo 98 destini risorse, per complessivi 90.841.770 euro a decorrere dall'anno 2027, destinate ad incrementare i fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia a ordinamento civile e militare, con decorrenza dal 2027. L'incremento è ripartito tra le Forze di polizia nel modo seguente: 32,7 milioni di euro per l'Arma dei Carabinieri; 17,6 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza; 29,2 milioni di euro per la Polizia di Stato; e 11,2 milioni di euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

Sottolinea che l'articolo 99 destina 50 milioni per l'anno 2027 alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già rese dal personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria. Le risorse complessive sono ripartite come segue: 19 milioni per la Polizia di Stato; 19 milioni di euro per l'Arma dei Carabinieri; 9,5 milioni di euro per il Corpo della Guardia di finanza; e 2,5 milioni di euro per il Corpo di polizia penitenziaria.

Evidenzia che l'articolo 100, comma 1, dispone la proroga fino al 31 marzo 2027 dell'impiego del contingente di 500 militari fuori sede previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, ricordando che tale articolo 8, al comma 1, al fine di rafforzare il controllo del territorio nella città di Milano, si è innestato sul contingente già autorizzato dalla legge di bilancio per il 2025 nell'ambito del dispositivo di impiego delle Forze armate per esigenze di sicurezza pubblica, più comunemente denominato « Strade sicure », incrementando di 500 unità il contingente delle Forze armate fino al 31 dicembre 2026.

Segnala come la disposizione in esame risulti, pertanto, volta ad assicurare la continuità del concorso delle Forze armate nelle attività di controllo del territorio, con particolare riferimento alle esigenze di sicurezza della città di Milano. A tale scopo viene autorizzata una spesa complessiva di 6.148.924 euro per l'anno 2027.

Osserva che l'articolo 100, comma 2, stabilisce che al personale militare impiegato si applichino le disposizioni di cui all'articolo 7-*bis*, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, in materia di concorso delle Forze armate nel controllo del territorio. In particolare, tale disciplina prevede che il personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisca con le funzioni di agente di pubblica sicurezza, escluse quelle di polizia giudiziaria, e che possa procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 152 del 1975.

Fa presente, infine, come l'articolo 100, comma 3, stabilisca che le spese relative al trattamento economico accessorio del personale militare di cui al comma 1 si intendono in deroga ai limiti orari individuali per la remunerazione delle prestazioni straordinarie, stabiliti dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge n. 231 del 1990, nonché al limite complessivo delle risorse annualmente destinate al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La disposizione consente, pertanto, di remunerare le prestazioni straordinarie connesse all'impiego del contingente militare anche oltre i predetti limiti, nei limiti di cui all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 1.

Sottolinea che l'articolo 101, comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria, dal 2027 al 2032, di un contingente di complessive 180 unità delle Forze di polizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della dotazione organica, per il potenziamento dell'attività di contrasto della criminalità organizzata svolta dalle articolazioni interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza. Tali assunzioni straordinarie sono autorizzate per un numero massimo di: 60 unità nella Polizia di Stato; 60 unità nell'Arma dei carabinieri; 60 unità nel Corpo della Guardia di finanza. I commi da 2 a 7 recano le relative autorizzazioni di spesa.

Passando alla II Sezione, recante le previsioni di entrata e di spesa relative agli stati di previsione dei singoli ministeri, segnala che le disposizioni che riguardano il settore della Difesa sono previste nell'articolo 149, contenente disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione.

Evidenzia, in dettaglio, che l'articolo 149 autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, in conformità all'annesso stato di previsione (Ta-

bella n. 12). I commi da 2 a 6, in materia di personale, stabiliscono rispettivamente, per l'anno 2027: il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media per l'anno 2027; la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze amate, compresa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole sottoufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; degli allievi delle scuole militari; dei volontari in ferma iniziale da mantenere in servizio come forza media per il 2027. Il comma 7 consente di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di alcuni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio » dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori. Il comma 8 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, per l'anno finanziario 2027, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del Codice dell'ordinamento militare (COM – decreto legislativo 66/2010). Il comma 9 consente, con decreti del Ragioniere generale dello Stato, la riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società Sport e salute S.p.A., dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate. Il comma 10 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza », nell'ambito della missione « Difesa e sicurezza del territorio » delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le sue sedi dal personale dell'Arma stessa. Il comma 11 autorizza il Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, a ripartire le somme iscritte per l'anno 2027 da destinare alle associazioni combattentistiche di cui all'articolo 2195 del COM. Il comma 12 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze Armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione della Difesa. Il comma 13 autorizza il Ministro della difesa ad apportare, per l'anno finanziario 2027, le variazioni compensative tra capitoli di spesa del proprio stato di previsione ai fondi scorta. Il comma 14 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2027, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle istituzioni dell'Unione europea, concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF – *European Peace Facility*) tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine. Il comma 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le variazioni compensative nell'ambito della stessa categoria economica di spesa, ad eccezione delle categorie economiche I e III, tra gli stanziamenti della Missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » – Programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare » e la Missione « Difesa e sicurezza del territorio » Programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza ». Il comma 16 autorizza il Ragioniere generale dello Stato a provvedere alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2027 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per la realizzazione di progetti di investimenti aventi rilevanza strategica.

Fa presente, inoltre, che il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 38.823,1 milioni di euro nel 2027, a 38.049,6 milioni di euro per il 2028 e 34.083,7 milioni di euro per il 2029.

Ricorda che la spesa complessiva del Ministero della difesa è allocata su 3 missioni e 11 programmi. La missione principale è « Difesa e sicurezza del territorio », che rappresenta oltre il 92 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo ed è pari a 35.807,6 milioni di euro nel 2027. La seconda missione « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » (18) presenta stanziamenti pari a 513,1 milioni di euro per il 2027, mentre la missione « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (32) presenta dotazioni per 2.502,4 milioni di euro per il 2027.

Segnala, da ultimo, che sullo stato di previsione del Ministero della difesa non incide la *spending review* prevista dall'articolo 135, commi 1 e 2 (Allegati 5 e 7) del disegno di legge di bilancio in esame.

Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato)*.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Nomina quindi la deputata Chiesa quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 8.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. – Interviene il sottosegretario di Stato degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Massimo Dell'Utri.

La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara).
Atto n. 452.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 13 dicembre 2026.

Invita quindi la relatrice, onorevole Saccani Jotti, a illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, fa presente, in primo luogo, come il programma pluriennale n. SMD 05/2026 sia relativo alla prosecuzione dell'acquisizione del Sistema d'Arma F-35 *Joint Strike Fighter*.

Evidenzia in dettaglio come il presente programma, che rappresenta la prosecuzione del programma di cui al decreto SMD 02/2009, costituendone un'integrazione, preveda l'adeguamento della configurazione tecnico-operativa dell'aeromobile JSF, sia per integrazione di nuove tecnologie e munizioni, sia per il rispetto degli *standard* internazionali di supporto logistico e di *sustainment*; l'estensione del sostegno tecnico-logistico e manutentivo; gli adeguamenti infrastrutturali; il consolidamento delle capacità industriali nazionali e delle relative infrastrutture di supporto del Polo Tecnologico di Cameri; nonché l'aggiornamento dei parametri definiti nel 2009, adeguandoli al mutato quadro macroeconomico internazionale.

Sottolinea, in particolare, che il decreto SMD 02/2009, richiamato dal programma in esame per ciò che concerne le finalità e gli obiettivi, prevede la partecipazione dell'Italia ad una ulteriore fase del Programma di realizzazione dell'aeromobile JSF e al relativo acquisto di 131 velivoli con i relativi equipaggiamenti e supporti; nonché la realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di

assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, destinata successivamente a trasformarsi in un centro di manutenzione, revisione, riparazione e modifica.

Ricorda inoltre che il decreto SMD 02/2009, per ciò che concerne la parte del programma relativa all'acquisizione dei velivoli JSF, evidenziava come tale operazione consentisse di garantire il mantenimento nel tempo delle capacità operative militari essenziali dello strumento militare, sia con riferimento alle funzioni dell'Aeronautica militare che a quelle della Marina militare, nell'ambito della difesa nazionale e nelle operazioni all'estero.

Osserva come, la scheda illustrativa che accompagnava il decreto SMD 02/2009, con riferimento alla realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara) di una linea di assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, evidenziava che tale realizzazione, oltre a consentire l'incremento per il nostro Paese del patrimonio di conoscenze relativo alle nuove tecnologie, offrisse ulteriori possibilità di espansione all'industria nazionale della difesa.

Fa presente come il programma in esame abbia un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2027 e si concluderà presumibilmente nel 2039.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il presente programma viene annoverato a pagina 25 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC).
Atto n. 453.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del prescritto parere sullo schema di decreto in esame scade il 13 dicembre 2026.

Invita quindi il relatore, onorevole Padovani, a illustrare i contenuti del provvedimento in esame.

Marco PADOVANI (FDI), *relatore*, fa presente come il programma pluriennale n. SMD 07/2026 sia relativo al rinnovamento delle unità navali del servizio idrografico della Marina Militare: acquisizione di n. 2 Unità Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC).

Evidenzia, in dettaglio, come il presente programma è finalizzato a proseguire il rinnovamento della capacità idro-oceanografica nazionale tramite l'acquisizione di due Unità Idro-Oceanografiche Costiere (NIOC), del relativo supporto logistico decennale e infrastrutture di supporto, in sostituzione di Nave ARETUSA e Nave GALATEA.

Sottolinea, in particolare, come il programma di rinnovamento permetterà alla Marina militare l'adempimento dei propri compiti istituzionali afferenti al « Servizio Idrografico » nazionale, assolti anche in campo internazionale. Peraltro, grazie alla natura *dual-use* delle unità e alla struttura multidisciplinare e omnicomprensiva delle piattaforme, l'iniziativa consentirà di consolidare la collaborazione con le organizzazioni scientifiche e il sostegno alla comunità civile.

Fa presente, inoltre, che, come specificato nella scheda illustrativa che accompagna il decreto in esame, le nuove Unità consentiranno alla Marina Militare di assicurare l'assolvimento dei propri compiti istituzionali quale organo cartografico dello Stato, garantendo, attraverso un approccio multifunzionale e modulare, elevate capacità tecnico-scientifiche impiegabili in diversi contesti operativi. L'elevato contenuto tecnologico permetterà altresì di rafforzare la versatilità dello strumento militare e la cooperazione interministeriale e interistituzionale in settori quali la cartografia nautica, la ricerca scientifica, la tutela dell'ambiente, l'archeologia subacquea e il supporto all'Autorità giudiziaria. Le nuove Unità contribuiranno, infine, a consolidare il ruolo

di riferimento dell'Italia a livello internazionale, favorendo lo sviluppo di collaborazioni bilaterali e multilaterali nel campo del monitoraggio e della ricerca in ambito marittimo.

Osserva come il programma in esame sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale con previsto avvio nel 2026 e si concluderà presumibilmente nel 2032.

Segnala, da ultimo, che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2025-2027, il presente programma viene annoverato a pagina 22 dell'Annesso.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 8.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.45 alle 8.50.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La IV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

rilevato che, relativamente alla Sezione I, la quale reca le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio:

l'articolo 91 prevede l'autorizzazione a effettuare gli interventi di cui agli articoli 92, 93, 94 e 95 del disegno di legge in esame;

l'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo destinato al finanziamento di specifici interventi normativi per l'implementazione delle Forze di riserva della Difesa e per l'adeguamento delle capacità operative e strumentali della Difesa;

l'articolo 93 introduce, integrando con venti nuovi articoli il Codice dell'ordinamento militare (COM), di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la nuova figura di carabiniere ausiliario della riserva volontaria, autorizzando il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità per l'anno 2027 e di 1000 unità a decorrere dall'anno 2028;

l'articolo 94 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa al fine di assicurare l'ammodernamento del parco infrastrutturale delle Forze armate, con una dotazione di euro 17.000.000 per l'anno 2027 e di euro 87.000.000 per l'anno 2028;

l'articolo 95, comma 1, dispone l'incremento del fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145, nella misura di euro 520.000.000 per l'anno 2027 e di euro 803.579.339 per l'anno 2028;

l'articolo 95, comma 2, incrementa le risorse destinate all'attuazione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*International Government Organisation GCAP – GIGO)*, nella misura di euro 32.338.720 per l'anno 2027 e di euro 15.563.360 per l'anno 2028;

l'articolo 98 reca un incremento di complessivi 90,8 milioni di euro, a decorrere dal 2027, dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare;

l'articolo 99 dispone la destinazione di 50 milioni di euro per l'anno 2027 alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario già svolto da personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia penitenziaria;

l'articolo 100, comma 1, dispone la proroga fino al 31 marzo 2027 dell'impiego del contingente di 500 militari fuori sede previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, autorizzando una spesa complessiva pari a 6.148.924 euro per l'anno 2027;

l'articolo 101 prevede l'assunzione straordinaria, dal 2027 al 2032, di un massimo di complessive 180 unità di personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza), nell'ambito dell'attività di contrasto della criminalità organizzata, con oneri pari a 3.278.577 euro per l'anno 2027, 7.580.291 euro per l'anno 2028 e 9.593.938 euro per l'anno 2029;

rilevato altresì che, con riguardo alla Sezione II, l'articolo 149 contiene disposizioni di natura contabile relative allo stato di previsione del Ministero della difesa, oltre ad autorizzare l'impegno e il pagamento delle spese contenute nel relativo stato di previsione;

considerato che il disegno di legge di bilancio 2027-2029 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a 38.823,1 milioni di euro nel 2027, a 38.049,6 milioni di euro per il 2028 e 34.083,7 milioni di euro per il 2029;

considerato altresì che la spesa complessiva del Ministero della Difesa è allocata su 3 missioni e 11 programmi, la cui missione principale è « Difesa e sicurezza del territorio », che rappresenta oltre il 92 per cento del valore della spesa finale complessiva, pari a 35.807,6 milioni di euro nel 2027;

evidenziato che sullo stato di previsione del Ministero della difesa non incide la *spending review* prevista dall'articolo 135, commi 1 e 2, del disegno di legge in esame,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 75

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 81

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 81

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 87

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, nel fare presente che il disegno di legge 3121-A dispone la conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, ricorda che sul testo iniziale la Commissione Bilancio aveva espresso parere favorevole nella seduta del 3 novembre 2026.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle modifiche introdotte dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente, rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia, innanzitutto, che l'articolo 2, comma 01, interviene sulle modalità di svolgimento del tirocinio che i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso sono tenuti a svolgere presso gli uffici giudiziari, disponendo che durante la sessione di tirocinio da tenere presso gli uffici giudiziari venga assicurata la formazione sulle tecniche di mediazione dei conflitti nonché, presso gli istituti penitenziari, sulle modalità di esecuzione della pena. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito alla possibilità che tale attività formativa, i cui profili attuativi e organizzativi non sono deducibili dal testo della disposizione, possa essere svolta in condizioni di neutralità finanziaria, in conformità alla clausola di cui all'articolo 6, nell'ambito delle dotazioni finanziarie disponibili a normativa vigente in capo alla Scuola superiore della magistratura.

Per quanto concerne l'articolo 2-*bis*, evidenzia che il comma 1 interviene sui limiti temporali alla mobilità dei magistrati verso incarichi direttivi di vertice, modificando l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, e l'articolo 46-*terdecies* del decreto legislativo n. 160 del 2006, secondo quanto previsto dal comma 2. Nel primo caso, rileva che la norma vigente che vieta al magistrato destinato a una sede di essere trasferito o assegnato ad altre funzioni prima di quattro anni dalla presa di possesso, con l'esclusione delle funzioni di primo presidente e di procuratore generale della Corte di cassazione, viene novellata al fine di estendere l'esclusione, anche alle funzioni di presidente aggiunto della Corte di cassazione, procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente di sezione della Corte di cassazione e avvocato generale presso la Corte di cassazione, secondo quanto previsto dal comma 1 del citato articolo 2-*bis*.

Evidenzia che il secondo ordine d'interventi concerne la disposizione che prevede che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive non possa chiedere un ulteriore incarico prima di cinque anni, con l'eccezione degli incarichi apicali e direttivi superiori di primo presidente, procuratore generale, presidente aggiunto, procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione e presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche. La novella aggiunge a queste eccezioni anche le funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione e di avvocato generale presso la Corte di cassazione, ai sensi del comma 2, lettera *a)*. Segnala che viene, quindi, previsto, al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 2-*bis*, che i presidenti di corte d'appello e i procuratori generali presso le corti d'appello possano chiedere un ulteriore incarico direttivo dopo due anni dall'assunzione delle funzioni, invece dei cinque ordinari.

Al riguardo, pur considerato che gli incarichi direttivi e semidirettivi interessati dalle disposizioni in esame sono già previsti nell'ambito degli organici della magistratura ordinaria e che, pertanto, non sembrano emergere nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente, andrebbe acquisita, a suo avviso, conferma che la maggiore mobilità dei magistrati, conseguente all'eliminazione o alla riduzione dei periodi minimi di permanenza negli incarichi, non sia suscettibile di determinare effetti finanziari connessi all'eventuale anticipazione o sovrapposizione di tratta-

menti economici, anche in relazione alla possibile conservazione di quelli più favorevoli precedentemente acquisiti. Osserva che andrebbe altresì chiarito se l'incremento della frequenza dei trasferimenti possa comportare maggiori oneri per indennità o rimborsi connessi all'assunzione dei nuovi incarichi, e, in caso affermativo, se agli stessi possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne l'articolo 2-*ter*, in merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa introdotta dalla medesima disposizione ai fini dell'assegnazione di un contributo straordinario in favore del comune di Locri, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, segnala che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, reca nell'ambito del vigente bilancio dello Stato una dotazione iniziale, per l'anno 2027, pari a euro 289.704.737. Ciò posto, ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, nell'ambito del quale lo stanziamento del Fondo previsto per il medesimo anno 2027 è pari a 139.694.542 euro. Segnala che appare, altresì, necessario acquisire dal Governo una rassicurazione in ordine alla possibilità di procedere alla riduzione del predetto Fondo senza pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle relative risorse.

Evidenzia, infine, che l'articolo 4-*ter* interviene sulle modalità di reclutamento di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del Ministero dell'interno, la cui assunzione per il biennio 2026-2027 risulta già autorizzata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025, prevedendo la disapplicazione dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla quota delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità, nonché la possibilità di valorizzare specifiche esperienze professionali nell'ambito delle procedure concorsuali. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma da parte del Governo, che le assunzioni previste dalla disposizione siano integralmente ricomprese nel contingente già autorizzato e che la deroga alla disciplina della mobilità non determini un incremento delle facoltà assunzionali né maggiori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

Il sottosegretario Federico FRENI fa presente che le novelle apportate all'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006 dal comma 01 dell'articolo 2 del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le specifiche attività di formazione ivi contemplate, da svolgere durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari, saranno svolte nell'ambito dei percorsi formativi già istituzionalmente assicurati dalla Scuola superiore della magistratura, utilizzando le risorse iscritte nel bilancio autonomo dello stesso ente, anche mediante il coinvolgimento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, che potrà provvedervi nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali.

Evidenzia che le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, intervengono esclusivamente sui requisiti temporali per l'accesso ad alcuni incarichi direttivi e semidirettivi e non modificano la dotazione organica della magistratura ordinaria né introducono nuove posizioni o funzioni retribuite, non comportando pertanto oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di spesa scontate a legislazione vigente. Aggiunge, inoltre, che eventuali oneri connessi ai trasferimenti rientrano nelle ordinarie dinamiche di ge-

stione del personale della magistratura e risultano già scontati negli stanziamenti di bilancio destinati al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Segnala che, al fine di escludere che le disposizioni dell'articolo 2-*ter* possano determinare effetti finanziari negativi connessi ai tempi di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri, occorre assicurare che la sottoscrizione da parte del comune di Locri dei contratti per l'esecuzione dei medesimi interventi abbia luogo entro il 30 aprile 2027, prevedendo altresì, ai fini di una più efficace gestione, anche sul piano contabile, dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo, che il relativo decreto sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Assicura, inoltre, che il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 2-*ter*, comma 2, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Fa presente, infine, che dall'attuazione dell'articolo 4-*ter*, che interviene sulle modalità di reclutamento di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del Ministero dell'interno, prevedendo altresì la disapplicazione dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla quota delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le predette assunzioni sono integralmente ricomprese nell'ambito di quelle già autorizzate, in favore del citato Ministero, dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 e che dalla deroga alla predetta disciplina sulla mobilità non consegue alcun incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3121-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le novelle apportate all'articolo 21 del decreto legislativo n. 26 del 2006 dal comma 01 dell'articolo 2 del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le specifiche attività di formazione ivi contemplate, da svolgere durante la sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari, saranno svolte nell'ambito dei percorsi formativi già istituzionalmente assicurati dalla Scuola superiore della magistratura, utilizzando le risorse iscritte nel bilancio autonomo dello stesso ente, anche mediante il coinvolgimento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, che potrà provvedervi nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali;

le disposizioni dell'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, intervengono esclusivamente sui requisiti temporali per l'accesso ad alcuni incarichi direttivi e semidirettivi e non modificano la dotazione organica della magistratura ordinaria né introducono nuove posizioni o funzioni retribuite, non comportando pertanto oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni di spesa scontate a legislazione vigente;

eventuali oneri connessi ai trasferimenti rientrano nelle ordinarie dinamiche di gestione del personale della magistratura e risultano già scontati negli stanziamenti

di bilancio destinati al funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;

al fine di escludere che le disposizioni dell'articolo 2-*ter* possano determinare effetti finanziari negativi connessi ai tempi di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri, occorre assicurare che la sottoscrizione da parte del comune di Locri dei contratti per l'esecuzione dei medesimi interventi abbia luogo entro il 30 aprile 2027, prevedendo altresì, ai fini di una più efficace gestione, anche sul piano contabile, dell'eventuale provvedimento di revoca del contributo, che il relativo decreto sia adottato con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, ridotto con finalità di copertura finanziaria dall'articolo 2-*ter*, comma 2, reca le occorrenti disponibilità e il suo utilizzo non è suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

dall'attuazione dell'articolo 4-*ter*, che interviene sulle modalità di reclutamento di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del Ministero dell'interno, prevedendo altresì la disapplicazione dell'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla quota delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che le predette assunzioni sono integralmente ricomprese nell'ambito di quelle già autorizzate, in favore del citato Ministero, dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025 e che dalla deroga alla predetta disciplina sulla mobilità non consegue alcun incremento delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

*All'articolo 2-*ter*, comma 3, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

sostituire le parole: decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia *con le seguenti:* decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze

sostituire le parole: 31 dicembre 2027 *con le seguenti:* 30 aprile 2027 ».

Il sottosegretario Federico FRENI concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) chiede un chiarimento in merito a quanto evidenziato dal sottosegretario Freni in ordine al fatto che, al fine di escludere che le disposizioni dell'articolo 2-*ter* possano determinare effetti finanziari negativi connessi ai tempi di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio del palazzo di giustizia di Locri, occorre assicurare che la sottoscrizione da parte del comune di Locri dei contratti per l'esecuzione dei medesimi interventi abbia luogo entro il 30 aprile 2027. In proposito, dichiara di non comprendere in quale modo l'anticipazione dal 31 dicembre al 30 aprile 2027 del termine per la sottoscrizione da parte del comune di Locri dei contratti per l'esecuzione degli interventi possa garantire l'effettiva realizzazione delle opere entro l'anno 2027 e scongiurare il rischio che il contributo di cui al comma 1 del medesimo articolo 2-*ter* sia revocato e le relative somme riacquisite al bilancio dello Stato.

Il sottosegretario Federico FRENI chiarisce che la condizione introdotta nella proposta di parare formulata dal relatore consente di salvaguardare gli equilibri di bilancio in quanto l'anticipazione della sottoscrizione dei contratti, a fronte di uno

stanziamento di spesa per il prossimo, è volta a consentire il completamento dei lavori nei termini previsti. Per altro verso, la migliore definizione del procedimento di revoca, con la previsione dell'acquisizione del parere del Ministero dell'economia e delle finanze, intende garantire un adeguato e tempestivo presidio delle finanze pubbliche.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel ringraziare il sottosegretario per il riscontro fornito, ribadisce, comunque, che il fatto di anticipare il termine per la sottoscrizione da parte del comune di Locri dei contratti per l'esecuzione degli interventi non implica automaticamente che tali interventi saranno effettuati entro il 2027.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
C. 2916.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, avverte che la proposta di legge C. 2916, non corredata di relazione tecnica, reca disposizioni volte a vietare l'importazione e la pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.

Nel rinviare per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.

Rileva, in particolare, che l'articolo 3 introduce divieti commerciali e assegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli ulteriori attività di verifica, monitoraggio, aggiornamento di elenchi, blocco cautelare e sequestro amministrativo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla compatibilità delle disposizioni con la disciplina dell'Unione europea in materia di politica commerciale comune e di regime delle importazioni, anche al fine di escludere il rischio di procedure di infrazione suscettibili di determinare effetti finanziari negativi.

Sotto il profilo strettamente finanziario, considera altresì necessario acquisire dati ed elementi informativi idonei a confermare che l'Agenzia possa svolgere i nuovi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto conto anche delle attività conseguenti agli eventuali sequestri e alle confische previste dall'articolo 5, comprese le esigenze di custodia, gestione e destinazione dei beni.

Il sottosegretario Federico FRENI segnala che l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di compiti di verifica del rispetto del divieto di importazione, acquisto e commercializzazione di beni e servizi riconducibili agli insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, accompagnati da specifiche misure di controllo e da un apparato sanzionatorio, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura finanziaria. In particolare, evidenzia che l'insieme delle funzioni attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli dall'articolo 3 e dall'articolo 5 presuppone l'impiego di specifiche professionalità, l'acquisizione di informazioni e banche dati dedicate, lo sviluppo di procedure operative e informatiche, nonché il potenziamento delle strutture organizzative preposte ai controlli, che non appaiono effettuabili nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò posto, fa quindi presente che, al fine di una più puntuale disamina degli effetti finanziari del provvedimento, si rende necessaria l'acquisizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento,

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), pur apprezzando la prudenza del sottosegretario nel voler valutare gli effetti finanziari del provvedimento in esame, segnala la necessità di conoscere i tempi previsti per la trasmissione della relazione tecnica alla Commissione, tenuto conto che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea nell'ambito della quota riservata ai gruppi di opposizione e considerati i numerosi precedenti di rinvii di provvedimenti di iniziativa dei gruppi di opposizione. Osserva altresì come, a suo avviso, i tempi di trasmissione della medesima relazione tecnica non dovrebbero protrarsi eccessivamente dal momento che il provvedimento, avente ad oggetto esclusivamente il divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato, non dovrebbe comportare l'effettuazione di elaborate analisi finanziarie.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel ricordare come recentemente il Governo si sia adoperato per consentire l'esame in entrambi i rami del Parlamento della proposta di legge recante disposizioni in materia di cinema, anch'essa di iniziativa dei gruppi di opposizione, dimostrando l'impegno dell'Esecutivo anche rispetto a proposte di iniziativa dei gruppi di opposizione, assicura che la trasmissione della relazione tecnica sul provvedimento in esame avverrà con sollecitudine. Osserva tuttavia come, ai sensi dell'articolo 119, comma 4 del Regolamento della Camera dei deputati, il provvedimento in esame, comportando oneri per la finanza pubblica, non potrebbe comunque essere deliberato dall'Assemblea nel corso della sessione di bilancio.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, preso atto di quanto evidenziato dal rappresentante del Governo, propone di richiedere, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, con ogni consentita sollecitudine e comunque entro il termine di cui alla medesima disposizione, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul provvedimento nei termini indicati dal presidente.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Federico Freni.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 3 novembre 2026.

Il sottosegretario Federico FRENI, nel rilevare che sono ancora in corso i necessari approfondimenti da parte dei competenti uffici ministeriali, si riserva di fornire in una prossima seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice nella seduta dello scorso 3 novembre.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza).
Atto n. 447.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 15 della legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge n. 36 del 2026, reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, cosiddetto regolamento sulla ciberresilienza.

Nel ricordare che lo schema di decreto legislativo è composto di 27 articoli ed è corredato di relazione tecnica, fa presente che nella propria relazione si soffermerà sulle disposizioni rispetto alle quali ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo, rinviando per maggiori approfondimenti alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera.

Con riferimento agli articoli da 4 a 8, rileva che l'articolo 4, commi 1 e 2, individua l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) quale autorità di notifica ai sensi dell'articolo 36 del regolamento sulla ciberresilienza e che i compiti di valutazione e controllo degli organismi di valutazione della conformità sono affidati ad Accredia, l'organismo nazionale di accreditamento. Il successivo comma 3 dell'articolo 4 prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla base di un'apposita convenzione tra ACN e Accredia.

Fa presente che le norme disciplinano, altresì, la presentazione delle domande di notifica degli organismi di valutazione della conformità all'Agenzia e demandano a un provvedimento del direttore generale della stessa la definizione delle relative procedure di designazione e notifica. Le tariffe, dovute dagli organismi di valutazione della conformità all'Agenzia, per le attività di designazione, notifica e rinnovo, sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e aggiornate sulla base del costo effettivo del servizio. Segnala che i relativi proventi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nel medesimo esercizio finanziario, all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia medesima, come previsto dall'articolo 5.

Evidenzia che l'articolo 6 dispone, inoltre, che l'organismo nazionale di accreditamento comunichi all'Agenzia i casi di limitazione, sospensione o revoca del certificato di accreditamento, ai fini dell'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2024/2847 e che nei casi di sospensione, limitazione, revoca della notifica o di cessazione dell'attività, l'organismo notificato non può rilasciare certificati di conformità sui prodotti.

Segnala, infine, che l'articolo 7 dispone che ciascun organismo notificato preveda, nel rispetto degli schemi di accreditamento di riferimento, una procedura di ricorso trasparente e accessibile contro le proprie decisioni e che l'articolo 8 dispone, infine, che, nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/2847, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), in qualità di autorità nazionale di notifica, informi l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale circa gli organismi notificati secondo quanto previsto dal medesimo articolo 12, paragrafo 2.

Per quanto concerne l'articolo 4, prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui i costi delle attività di valutazione e controllo affidate ad Accredia saranno sostenuti dagli organismi di valutazione della conformità mediante il pagamento dei relativi servizi di accreditamento. Al riguardo, premesso che Accredia non rientra nel settore delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e che anche gli organismi di valutazione della conformità dovrebbero risultare estranei al medesimo settore, ri-

leva che, come evidenziato dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 36 del 2026, Accredia già svolge funzioni di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (UE) 2019/881. Alla luce di tali elementi, non formula osservazioni con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, considerato che la disposizione prevede espressamente che i compiti di valutazione e controllo siano affidati ad Accredia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ritiene, invece, opportuno acquisire elementi circa l'eventuale onerosità della convenzione prevista dal successivo comma 3, destinata a disciplinare i rapporti tra Accredia e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di escludere che dalla stessa possano derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 5, poiché sembrerebbe non essere stato ancora adottato il decreto previsto dall'articolo 13, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo n. 123 del 2022, cui la disposizione rinvia per la determinazione delle tariffe poste a carico degli organismi di valutazione della conformità per le attività di designazione, notifica e rinnovo, andrebbe assicurato, a suo avviso, che il predetto decreto sia adottato in tempo utile per l'avvio delle suddette attività, al fine di escludere che l'Agenzia debba provvedervi, nelle more della sua adozione, in assenza dei relativi proventi, con conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Non formula, invece, osservazioni sulle restanti disposizioni, posto che le attività da queste previste sembrerebbero rientrare tra i compiti istituzionali delle amministrazioni coinvolte, che dovrebbero pertanto potervi dare attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, conformemente alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 26, comma 3.

Con riferimento agli articoli da 9 a 14, rileva che le norme in esame individuano l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato relativamente ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 e ne definiscono i relativi poteri. Segnala che l'articolo 10 prevede che, nell'esercizio di tali poteri, l'Agenzia possa avvalersi della collaborazione del Corpo della Guardia di finanza, mentre l'articolo 11 disciplina, altresì, in tale ambito i poteri e le misure di vigilanza delle autorità del settore finanziario e del Garante per la protezione dei dati personali.

Fa presente che vengono, infine, disciplinate le modalità di coordinamento tra le predette autorità, ai sensi degli articoli 12 e 13, e le procedure di reclamo dei consumatori presso le stesse, ai sensi dell'articolo 14.

Con riferimento ai citati articoli 9 e 10, fa presente che la relazione tecnica riferisce che, per l'esercizio dei poteri di vigilanza, l'Agenzia dovrà impiegare adeguate risorse professionali nonché ricorrere a supporti tecnologici idonei rimandando la quantificazione complessiva degli oneri connessi alle predette attività a quanto riportato per l'articolo 26 e che la relazione specifica, altresì, che la collaborazione interistituzionale tra l'Agenzia e la Guardia di finanza rientra tra i compiti istituzionali di quest'ultima.

Al riguardo, rimandando all'articolo 26 per la valutazione degli oneri afferenti alle risorse professionali, evidenzia che, sebbene l'autorizzazione di spesa ivi prevista sia configurata come limite massimo di spesa, ritiene in ogni caso opportuno acquisire gli elementi e i dati di dettaglio utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dai supporti tecnologici idonei all'esercizio dei poteri di vigilanza, considerato che, in relazione al predetto articolo 26, tali elementi sono forniti esclusivamente in forma aggregata e non sono imputati oneri con specifico riferimento agli articoli 9 e 10.

Non ha, invece, osservazioni da formulare sulla collaborazione interistituzionale tra l'Agenzia e la Guardia di finanza, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica.

Non formula altresì osservazioni sulle restanti disposizioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica sul fatto che le amministrazioni interessate possono provvedere agli adempimenti derivanti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne gli articoli 17 e 18, rileva preliminarmente che l'articolo 17 dispone che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adegui il proprio portale delle segnalazioni per gli adempimenti di notifica e per il collegamento alla piattaforma di segnalazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la cybersicurezza (ENISA) e che, all'articolo 18, comma 1, si prevede, altresì, che l'Agenzia promuova iniziative per il miglioramento delle competenze in un ambiente digitale ciberresiliente, della cybersicurezza e della resilienza dei prodotti digitali a favore di microimprese e piccole e medie imprese, comprese le *start-up*. Fa inoltre presente che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale definiscono, secondo le rispettive competenze, le modalità e le procedure necessarie al sostegno per le microimprese e le piccole e medie imprese ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/2847.

Si dispone, infine, che nella definizione delle tariffe l'organismo di valutazione della conformità tenga conto delle esigenze delle microimprese e delle piccole e medie imprese, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3.

Per quanto concerne l'articolo 17, la relazione tecnica riferisce che per la quantificazione dei costi di potenziamento delle dotazioni e delle piattaforme IT nonché dei relativi oneri correnti di manutenzione sono stati assunti a riferimento i valori economici riscontrati nelle recenti acquisizioni e sviluppi operati dall'Agenzia medesima. Fa presente che la stessa relazione riporta che i predetti oneri saranno a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 del presente provvedimento senza tuttavia fornire elementi di dettaglio al riguardo. Ciò premesso, sebbene l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26 sia configurata come limite massimo di spesa, ritiene opportuno che siano forniti i criteri e i dati analitici relativi alla quantificazione dei costi di potenziamento delle dotazioni e delle piattaforme IT nonché dei relativi oneri correnti di manutenzione.

Per quanto attiene alle attività di promozione di cui all'articolo 18, non formula osservazioni, preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, secondo cui tali attività risultano già ricomprese nell'ambito dei compiti istituzionali dell'Agenzia ovvero possono, in ogni caso, essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 26, commi da 1 a 3, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che la norma, con riferimento alla delega legislativa cui dà attuazione il provvedimento in esame, con specifico riguardo al principio e criterio direttivo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera *g)*, della legge di delegazione europea 2025, di cui alla legge n. 36 del 2026, che prescrive di garantire all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847 –, autorizza la spesa di euro 2.100.000 per il 2026, di euro 5.875.000 per il 2027, di euro 9.125.000 per il 2028 e di euro 6.925.000 annui a decorrere dal 2029, cui si provvede con le modalità previste dal comma 1. In particolare, ai sensi del comma 1, la richiamata autorizzazione di spesa è volta a dare attuazione alle seguenti disposizioni del provvedimento in esame richiamate dalla norma: articolo 9, comma 1, che prevede l'individuazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato, l'articolo 10, comma 1, che prevede l'attribuzione all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale di poteri di vigilanza del mercato, l'articolo 17, che prevede l'adeguamento del Portale ACN per le segnalazioni al *Computer Security Incident Response Team* – CSIRT Italia e l'articolo 20, in materia di promozione dell'innovazione e coordina-

mento con gli altri spazi di sperimentazione.

Nell'ambito della suddetta autorizzazione di spesa, un importo pari ad euro 900.000 per il 2026, euro 2.700.000 per il 2027 ed euro 5.850.000 annui a decorrere dal 2028, è volto a incrementare la dotazione organica del personale non dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 26.

Con riguardo al comma 1, segnala che la relazione tecnica dettaglia gli importi della spesa autorizzata, con riferimento ad incrementi di risorse in favore di personale tecnico-amministrativo aggiuntivo; a fabbisogni per missioni internazionali; a dotazioni tecnologiche ed esigenze di formazione; nonché ad attività di sviluppo e manutenzione di piattaforme IT. Rinviando per le pertinenti osservazioni alle schede della presente nota riferite alle summenzionate disposizioni richiamate dal comma 1, premesso che i dati e gli elementi di valutazione riportati dalla relazione tecnica con riguardo alla norma in esame risultano completamente sovrapponibili a quelli contenuti nella relazione tecnica relativa alla corrispondente disposizione di delega, di cui all'articolo 15, del disegno di legge di delegazione europea 2025 e che la norma in esame non incide sul quadro complessivo degli effetti finanziari ascritti a normativa vigente sui saldi di finanza pubblica al suddetto articolo 15 della legge n. 36 del 2026, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, su cui, a suo avviso, andrebbe acquisita conferma, che possa darsi attuazione alla norma medesima a decorrere dall'anno in corso, tenuto conto dei tempi ancora occorrenti per l'entrata in vigore del presente provvedimento.

Con riguardo al comma 2, evidenzia che la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi di quantificazione dell'onere correlato agli incrementi di dotazione organica non dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, da attualizzare ai sensi della vigente disciplina mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in termini che, anche in tal caso, ricalcano quelli riportati nella relazione tecnica relativa all'articolo 15 del disegno di legge di delegazione europea 2025, esponendo, con la proiezione decennale dell'onere, il quadro complessivo degli istituti retributivi fondamentale ed accessorio e della quota per buoni pasto del personale da assumere. Al riguardo, pur potendosi svolgere con riguardo alla quantificazione degli oneri relativi alla disposizione in esame considerazioni analoghe a quelle svolte con riferimento al comma 1, considerato che la relazione tecnica riferisce che tali assunzioni per il 2026, pari a 7 esperti e 13 coordinatori, decorreranno da un termine ormai trascorso, ossia dal 1° luglio 2026, osserva che si dovrebbe provvedere ad una rimodulazione del programma delle assunzioni e degli oneri che ne derivano in funzione dei tempi ancora occorrenti per l'entrata in vigore del presente provvedimento e per l'attuazione delle disposizioni in materia di personale ivi contenute.

Evidenzia, infine, che viene disposta dal comma 3 dell'articolo 26, con l'esclusione di quanto previsto dal comma 1, un'apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento.

Per quanto concerne l'articolo 26, comma 4, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che la norma novella l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 25 del 2025 che, nel testo vigente, al comma 3, disciplina la cessazione del rapporto d'impiego e le procedure di ricollocazione presso altre amministrazioni del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dei segmenti professionali di direttore centrale e di direttore, corrispondenti, rispettivamente, alla posizione dirigenziale generale e non generale, che abbia tenuto comportamenti gravemente pregiudizievoli per la sicurezza nazionale, provvedendo, ai fini di tale ricollocazione, a valere sulle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione e sulle risorse di un apposito fondo che, nell'assetto vigente, reca, ai sensi del comma 5 del suddetto articolo, una dotazione di 280.000 euro annui a decorrere dal 2025.

Fa presente che la disposizione amplia le fattispecie che danno luogo alla cessazione del rapporto di servizio presso l'Agenzia per

la cybersicurezza nazionale per il personale appartenente ai summenzionati segmenti professionali consentendo la relativa ricollocazione, con salvaguardia della posizione giuridica e del trattamento economico, anche in occasione di processi di riorganizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ovvero per consentire un più efficiente assolvimento delle funzioni dell'Agenzia. L'applicazione della misura viene limitata ad un numero massimo di 2 unità per il segmento professionale di direttore centrale e di 1 unità per quello di direttore e viene espressamente escluso il ricorso alle facoltà assunzionali delle amministrazioni di destinazione. A tal fine viene, quindi, integrata la dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 25 del 2025, per un importo pari a 1.220.000 euro annui a decorrere dal 2027.

Al riguardo, pur considerato che gli oneri derivanti dalla norma appaiono limitati dall'importo della disposta integrazione del suddetto fondo e che gli stessi risultano nel complesso rimodulabili nell'ambito delle unità massime di personale di cui è consentita la ricollocazione, rileva, comunque, l'opportunità di fornire i dati sottostanti la determinazione del medesimo importo, al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della disposizione. Ritiene la richiesta opportuna con specifico riguardo ai dati afferenti al trattamento economico dei segmenti professionali interessati, tenendo conto delle singole voci in cui lo stesso risulta articolato, chiarendo, altresì, se ai fini della sua determinazione si sia tenuto conto dei relativi eventuali automatismi di progressione economica e, in via prudenziale, del trattamento corrispondente alla massima anzianità conseguibile.

Segnala, infine, che tali oneri appaiono ulteriori rispetto a quelli individuati all'atto del conferimento della delega di cui all'articolo 15 della legge n. 36 del 2026. In proposito, nel rinviare anche a quanto rilevato in merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 1 dell'articolo 26 provvede agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma, pari a euro 2.100.000 per l'anno 2026, a euro 5.875.000 per l'anno 2027, a euro 9.125.000 per l'anno 2028 e a euro 6.925.000 annui a decorrere dall'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 36 del 2026. Al riguardo, fermo quanto rilevato in merito ai profili di quantificazione, ricorda preliminarmente che il comma 3 dell'articolo 15 della citata legge n. 36 del 2026, nell'ambito della delega volta all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847, ha quantificato, in misura corrispondente agli importi soprarichiamati, gli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui alla lettera *g)* del comma 2 del medesimo articolo 15, diretto a garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento medesimo. In tale quadro, non ha osservazioni da formulare, considerato che le risorse utilizzate con finalità di copertura sono espressamente destinate all'attuazione delle misure previste, in sede di attuazione della delega legislativa, dagli articoli 9, comma 1, 10, comma 1, 17 e 20 del presente schema di decreto. Sul piano della formulazione della disposizione, nel rilevare che il comma 3 dell'articolo 15 della predetta legge n. 36 del 2026 non reca un'espressa autorizzazione di spesa, segnala l'opportunità di specificare che la riduzione riguarda le risorse indicate nel medesimo comma.

Evidenzia che il successivo comma 3 dello stesso articolo 26 dello schema di decreto in esame reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, fatto salvo quanto previsto dal comma 1, di cui si è in precedenza detto, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, sul

piano della formulazione appare necessario, a suo avviso, modificare la disposizione in esame al fine di escludere dall'ambito di applicazione della citata clausola di invarianza finanziaria anche il comma 4 dell'articolo in commento, che, nel novellare l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge n. 25 del 2025, determina maggiori oneri pari a 1.220.000 euro annui a decorrere dal 2027 oggetto di autonoma copertura nell'ambito del medesimo comma 4.

Come anticipato, ribadisce che il comma 4 dell'articolo in esame provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla novella legislativa ivi apportata, pari, come sopra evidenziato, a 1.220.000 euro annui a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che il citato Fondo, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presenta nell'ambito del vigente bilancio triennale dello Stato una dotazione iniziale pari a 289.704.737 euro per l'anno 2027 e a 174.522.415 euro per l'anno 2028. Al riguardo, considera necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito all'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura per ciascuna delle annualità considerate, anche alla luce del nuovo quadro finanziario delineato dal disegno di legge di bilancio per l'anno 2027 in corso di esame presso la Camera dei deputati, C. 3174-*bis*, nonché una rassicurazione volta a escludere che dalla riduzione del predetto Fondo possa derivare pregiudizio alla realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Su un piano più generale, rileva peraltro che, con riferimento alla copertura finanziaria della delega legislativa disciplinata dall'articolo 15 della legge n. 36 del 2026, il comma 3 del medesimo articolo 15 provvede alla quantificazione e alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del principio e criterio direttivo specifico di cui al comma 2, lettera *g)*, del medesimo articolo, mentre per le altre disposizioni si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 36 del 2026, ai sensi del quale alla copertura finanziaria degli oneri derivanti da eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe, e alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe medesime, ove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012. Anche al fine di verificare il rispetto dei principi e criteri direttivi della delega, ritiene, pertanto, necessario acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla rispondenza della copertura finanziaria prevista alle disposizioni contenute nella delega di cui alla legge n. 36 del 2026.

Il sottosegretario Federico FRENI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giovanni Luca CANNATA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del vicepresidente Giovanni Luca CANNATA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Alberto Balboni.

La seduta comincia alle 16.25.

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale.
C. 3121-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, segnala che le seguenti proposte emendative recano una quantificazione o una copertura finanziaria che appaiono carenti o inidonee:

Benzoni 1.1 e 1.2, che modificano il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento, sopprimendo l'inciso che limita la proroga dei rapporti di lavoro di cui agli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 a 1.350 unità e, con esclusivo riferimento all'emendamento Benzoni 1.1, la previsione volta a circoscrivere la suddetta proroga al personale che, alla data del 31 gennaio 2027, ha prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. Osserva, in particolare, che le proposte emendative, nell'estendere la portata applicativa delle proroghe dei rapporti di lavoro disposta dal sopracitato articolo 1, comma 1, del provvedimento, non recano tuttavia la quantificazione e la copertura finanziaria dei relativi oneri;

Gianassi 1.1001, che è analogamente volto a sopprimere il limite di 1.350 unità con riferimento al quale è prevista, secondo quanto disposto dell'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento, la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021. Rileva in proposito che, essendo l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 2 del medesimo articolo 1 stata puntualmente quantificata in rapporto al rispetto del predetto limite numerico, la proposta emendativa appare parimenti suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

Gianassi 1.1002 e 1.03, che, da un lato, autorizzano la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, alla realizzazione delle progressioni verticali in deroga del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della giustizia e, dall'altro, autorizzano il medesimo Ministero, per gli anni dal 2026 al 2028, ad assumere a tempo indeterminato un contingente di 650 unità da inquadrare nell'area funzionari, prevedendo al riguardo la spesa di euro 27.285.976 per l'anno 2026 e di euro 54.571.952 annui a decorrere dall'anno 2027 per gli oneri di personale e di euro 500.000 per l'anno 2026 per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Fa presente che le proposte emendative, inoltre, istituiscono una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere al personale del Comparto funzioni centrali appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, autorizzando a tal fine la spesa di 21 milioni di euro a decorrere dal 2026. Osserva che le proposte emendative, infine, autorizzano la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dal 2026 finalizzata all'avvio del procedimento negoziale per la definizione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria. Evidenzia, quindi, che le proposte emendative quantificano gli oneri nel complesso derivanti dalle predette disposizioni in euro 163.286.155 per l'anno 2026 e in euro 190.072.131 a decorrere dall'anno 2027, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera *b)*, della legge n. 232 del 2016, destinato ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nell'ambito delle amministrazioni dello Stato. Segnala, a tale ultimo proposito, che l'importo degli oneri complessivamente ascritti all'attuazione delle presenti proposte emendative risultano tuttavia inferiori a quelli derivanti dalla somma delle singole autorizzazioni di spesa soprarichiamate;

Gianassi 2.05, che incrementa di trecento unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, autorizzando

il Ministero della giustizia a bandire le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione del predetto personale, senza, tuttavia, procedere alla quantificazione e copertura finanziaria dei relativi oneri;

Gianassi 4.1001, che autorizza il Ministero dell'interno ad assumere a tempo determinato, per gli anni 2027 e 2028, mediante concorso pubblico, 240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente, ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, senza tuttavia recare la quantificazione degli oneri che ne derivano né indicare i corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.

Ritiene, inoltre, necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari associati alle seguenti proposte emendative:

Gianassi 1.4, che prevede la stabilizzazione del personale di cui al comma 1 dell'articolo 1, nonché del personale che è risultato utilmente collocato nelle graduatorie di merito di cui all'articolo 1, comma 135, della legge 207 del 2024, che ha disposto una selezione comparativa per la stabilizzazione nei ruoli del Ministero della giustizia dei dipendenti assunti ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 che hanno lavorato per almeno dodici mesi continuativi e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7.582.017 per l'anno 2026 e 30.328.068 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 e destinato alle assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in commento, nonché circa l'effettiva capienza del fondo utilizzato a copertura e la possibilità di procedere alla sua riduzione senza pregiudicare la realizzazione di impegni o spese eventualmente già programmate a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

Dori 1.6, che autorizza il Ministro della giustizia a indire una procedura concorsuale selettiva atta a valorizzare l'esperienza professionale effettivamente maturata del personale precario addetto nell'ufficio per il processo, secondo criteri trasparenti e verificabili. Al riguardo, nel rilevare che la proposta emendativa non definisce in modo puntuale la portata applicativa della procedura concorsuale ivi prevista, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dalla sua attuazione, con riferimento tanto agli eventuali oneri connessi allo svolgimento della prova concorsuale quanto alla mancata espressa riconduzione di tale reclutamento alle facoltà assunzionali a disposizione dell'amministrazione;

Giorgianni 2-*ter*.01004, che apporta talune modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento a crediti vantati da amministrazioni pubbliche;

Dori 3.8, che prevede che l'esercizio delle funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, disposto dal comma 4-*ter* dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, sia effettuato attraverso un'articolazione specializzata. Al riguardo, ritiene necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine alla possibilità di dare attuazione

alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame;

Gianassi 4-*ter*.1, che innalza da 100 a 240 le unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari del Ministero dell'interno, in relazione alle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-*ter* del presente provvedimento, che prevedono la deroga alla disciplina di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo alla quota delle facoltà assunzionali da destinare alle procedure di mobilità. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, al fine, in particolare, di appurare se il predetto incremento delle unità di personale interessate dalle disposizioni in esame sia in ogni caso ricompreso nell'ambito delle assunzioni già autorizzate, in favore del citato Ministero dell'interno, dall'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2025;

L'Abbate 5.01000, che prevede che gli organi commissariali delle società del Gruppo ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedano, nell'ambito delle rispettive competenze, alla predisposizione e all'attuazione di un programma straordinario di messa in sicurezza e bonifica dei materiali contenenti amianto presenti negli impianti, negli edifici e nelle infrastrutture industriali, il quale individua: le aree e gli impianti interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto, sulla base di un censimento aggiornato e della valutazione del rischio di esposizione; gli interventi prioritari di messa in sicurezza, rimozione, trasporto e smaltimento dei materiali contenenti amianto; le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, di monitoraggio ambientale e di sorveglianza sanitaria. Osserva che la proposta emendativa prevede, altresì, che nell'ambito delle attività di messa in sicurezza, bonifica e riconversione industriale, gli organi commissariali, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e la regione Puglia, promuovano percorsi di formazione e riqualificazione professionale, rivolti prioritariamente ai lavoratori diretti e dell'indotto interessati da sospensioni, riduzioni o cessazioni delle attività produttive. Viene, inoltre, previsto che nell'attuazione dei predetti interventi siano promosse misure volte a favorire la continuità occupazionale e il reimpiego dei lavoratori delle società interessate e delle imprese dell'indotto, anche mediante percorsi di formazione retribuita e strumenti di sostegno al reddito previsti dalla legislazione vigente. Al riguardo, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della presente proposta emendativa, al fine di escludere il verificarsi di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Il sottosegretario Alberto BALBONI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Giorgianni 2-*ter*.01004, sul quale esprime nulla osta. Osserva, infatti, che le disposizioni contenute in tale ultimo articolo aggiuntivo delineano interventi normativi di carattere procedurale, interpretativo o di coordinamento nell'ambito della disciplina del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, senza incidere sull'entità dei crediti vantati dalle amministrazioni pubbliche né introdurre nuovi adempimenti o attività a carico delle amministrazioni medesime.

Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge C. 3121-A, che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 168 del 2026, recante misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale, contenuti nel fascicolo n. 1,

esprime

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.1001, 1.1002, 1.03, 2.05, 3.8, 4.1001, 4-*ter*.1 e 5.01000, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative ».

Il sottosegretario Alberto BALBONI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore riferita agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La seduta termina alle 16.30.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 96

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 93

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 97

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 9.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
C. 3174-*bis* Governo.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

Avverte che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 16 della giornata di ieri, 10 novembre, e che non sono stati presentati emendamenti.

Rammenta poi che il gruppo PD-IDP ha depositato una proposta alternativa di relazione, pubblicata in allegato al resoconto della seduta di ieri, 10 novembre 2026.

Invita quindi il relatore, onorevole De Palma, a formulare una proposta di relazione da trasmettere alla Commissione Bilancio.

Vito DE PALMA (FI-PPE), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rela-

zione formulata dal relatore, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione del gruppo PD-IDP. Nomina quindi l'onorevole Vito De Palma quale relatore presso la V Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del medesimo gruppo.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
C. 2916 Bonelli.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Mariangela MATERA (FDI), *relatrice*, rammenta anzitutto che la proposta di legge in esame si compone di sette articoli.

In particolare, l'articolo 1 esplicita le finalità del provvedimento, che reca disposizioni volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, al fine di non favorire il consolidamento della presenza israeliana nel suddetto territorio. Si prevede, altresì, che le disposizioni della proposta di legge siano interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alla politica commerciale comune.

L'articolo 2 contiene le definizioni valide ai fini del provvedimento, che riguardano in particolare gli insediamenti israeliani nei territori occupati e i beni e servizi da essi provenienti.

Segnala che è di competenza di questa Commissione l'articolo 3, che sancisce il richiamato divieto di importazione. In particolare, esso demanda a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni relative a tale divieto, con particolare riguardo alle specifiche modalità di verifica dell'obbligo di attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele. La relazione illustrativa precisa che la proposta di legge intende trasferire dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli agli importatori e agli esportatori l'onere di provare la non origine dei beni importati dagli insediamenti, mediante la presentazione di specifica documentazione, secondo criteri da stabilire con il menzionato decreto attuativo.

Il medesimo articolo 3 definisce poi il ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella verifica del rispetto del divieto di importazione. Ai sensi delle disposizioni in esame, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli spetta anzitutto il compito di verificare il rispetto del divieto di importazione, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni doganali, anche mediante lo svolgimento di attività di monitoraggio del mercato volte a identificare potenziali violazioni del suddetto divieto. La verifica avviene nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea in materia di regime comune applicabile alle importazioni. Si richiede poi all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del corretto svolgimento delle operazioni doganali, di redigere e aggiornare un elenco dei codici postali corrispondenti agli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, tenendo conto della lista di località non ammissibili al trattamento tariffario preferenziale previsto dall'Accordo di Associazione UE-Israele.

Rammenta, al riguardo, che la lista delle località non ammissibili è un elenco di codici postali e luoghi situati nei territori sotto il controllo israeliano dal 1967 i cui prodotti non possono beneficiare del trattamento tariffario preferenziale previsto dall'Accordo di Associazione UE-Israele. La lista è stata adottata dalla Commissione europea ed è richiamata nell'Avviso agli importatori – Importazioni da Israele nell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea*, C 232 del 3

agosto 2012, nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, ratificato ai sensi della legge 3 febbraio 1997, n. 31. Il citato avviso ricorda che, secondo quanto convenuto tra l'Unione europea e Israele con riguardo all'attuazione del protocollo 4 dell'accordo di associazione UE-Israele, dal 1° febbraio 2005 tutte le dichiarazioni su fattura e tutti i certificati di circolazione delle merci EUR.1 emessi in Israele recano il codice postale e il nome della città, del paese o della zona industriale in cui ha avuto luogo la produzione che determina l'origine del prodotto. Il medesimo avviso informa gli operatori che intendono presentare prove documentali dell'origine, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti originari di Israele, che il trattamento preferenziale sarà rifiutato per le merci la cui prova dell'origine indichi che la produzione che determina l'origine ha avuto luogo all'interno dei territori che dal giugno 1967 si trovano sotto il controllo dell'amministrazione israeliana. Un elenco aggiornato delle località non ammissibili e dei relativi codici postali è consultabile sul sito tematico della Commissione dedicato all'unione doganale.

La proposta prevede, poi, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli disponga il blocco cautelare delle importazioni fino alla verifica dell'origine qualora, a seguito delle verifiche svolte, sussista il sospetto che i beni o i servizi provengano dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato. Nel caso in cui sia confermata la provenienza dai suddetti insediamenti, i beni sono soggetti a sequestro amministrativo. La mancata dimostrazione dell'origine conforme dei beni importati comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie, previste al successivo articolo 5.

L'articolo 4 riguarda il divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato.

L'articolo 5, anch'esso di competenza di questa Commissione, reca la disciplina sanzionatoria, prevedendo tra l'altro, e salvo che il fatto costituisca reato, una sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da questa irrogata, in misura compresa tra il 20 e il 70 per cento del valore totale del bene o del servizio importato, nel caso di importazione di beni o servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato. La misura è raddoppiata in caso di reiterazione e si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della confisca, anche per equivalente, dei beni e dei servizi illecitamente importati. Il comma 4 prevede inoltre, per la pubblicità della commercializzazione dei suddetti beni e servizi, una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

L'articolo 6 richiede che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

L'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Evidenzia che la proposta in esame presenta numerosi elementi di criticità, sia sotto il profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea, sia con riguardo alle competenze attribuite all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Formula, pertanto, una proposta di parere contrario, che illustra *(vedi allegato 2)*.

Toni RICCIARDI (PD-IDP), pur riconoscendo che le osservazioni svolte dalla relatrice sui profili tecnici della proposta meriterebbero ulteriori approfondimenti, evidenzia tuttavia che il reale nodo della proposta è di natura politica; alla luce di ciò, la formulazione di un parere contrario mette in luce il chiaro posizionamento del Governo sulla questione.

Rammenta come oltre 150 Stati membri delle Nazioni Unite abbiano riconosciuto lo Stato di Palestina, circostanza che impone di condurre valutazioni non tecniche, bensì etiche, alla luce delle note vicende che coinvolgono quei territori.

Conclude rivolgendosi, in particolare, alle forze politiche di maggioranza che non appoggiano i movimenti di resistenza operanti nel mondo; a suo parere, mettendo in

campo una maggiore sensibilità, si sarebbe potuti pervenire a una soluzione di compromesso, in tal modo affrontando con adeguata condivisione una così drammatica questione internazionale.

Andrea DE BERTOLDI (LEGA), nell'evidenziare che il tema trattato, molto sentito, appare tuttavia fortemente divisivo, condivide i contenuti della relazione svolta dalla collega Matera.

Cita poi una frase, attribuita a un filosofo liberale francese, secondo cui « dove non passano le merci, passano gli eserciti », per ricordare come il mantenimento di rapporti commerciali con Paesi belligeranti tra loro sia strumento di dialogo che occorre preservare. Ritiene che tale approccio sia estensibile anche ad altri conflitti in corso nel mondo, quale la guerra tra Russia e Ucraina. Invita quindi ad assumere una posizione di dialogo con i Paesi tra loro in conflitto, non limitandosi a schierarsi dall'una o dall'altra parte. Conclude rammentando l'invito del Pontefice, Leone XIV, a una pace « disarmata e disarmante », ritenendo che per accogliere tale appello occorra una ripresa del dialogo, anche nell'interesse nazionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere contrario formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La VI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli.

PARERE APPROVATO

La VI Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2916 Bonelli, recante divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato;

considerato che, con riferimento alla previsione del divieto nazionale di importazione di beni e servizi, di cui all'articolo 3 del provvedimento, la politica commerciale comune dell'Unione europea rientra nella competenza esclusiva dell'Unione stessa, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera *e)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e che l'introduzione unilaterale, da parte di uno Stato membro, di restrizioni all'importazione di determinate merci dovrebbe essere valutata alla luce della disciplina unionale applicabile; la formulazione del richiamato articolo 3 non appare, pertanto, sorretta da un puntuale fondamento giuridico e da un'adeguata motivazione circa la sua compatibilità con il diritto dell'Unione;

rilevato che il medesimo articolo 3 attribuisce all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di verificare il rispetto del richiamato divieto anche mediante un generale monitoraggio del mercato, e che la stessa Agenzia è tenuta ad assicurare i controlli sul rispetto dei divieti di importazione nell'ambito delle proprie attribuzioni, dunque in occasione dell'ingresso delle merci nel territorio doganale e del loro assoggettamento alle pertinenti formalità; una generale attività di vigilanza sui prodotti già immessi o commercializzati nel mercato interno, come sembra prospettare la proposta in esame, non rientra nelle ordinarie competenze istituzionali dell'Agenzia, determinando in tal modo l'attribuzione di una funzione ulteriore rispetto a quelle proprie dell'amministrazione doganale e richiedendo, peraltro, specifiche professionalità e risorse organizzative;

preso atto, altresì, che analoghi profili critici riguardano anche l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di redigere e aggiornare l'elenco di codici postali riferibili agli insediamenti interessati dalla disposizione, attività che presuppone valutazioni e informazioni di carattere territoriale e geopolitico, estranee alle attribuzioni dell'Agenzia medesima;

evidenziato che l'estensione delle disposizioni in tema di divieti di pubblicità anche ai servizi, operata dall'articolo 4 del provvedimento, pone ulteriori criticità in ordine alle competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; la disciplina doganale ha, infatti, ad oggetto la circolazione e l'importazione delle merci, il che non sembra fornire un idoneo fondamento per attribuire all'Agenzia funzioni generali di controllo sull'acquisto o sulla prestazione di servizi;

considerato che, con riferimento all'articolo 5 del provvedimento, l'attribuzione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di accertare le violazioni e di irrogare le sanzioni concernenti i servizi, nonché le sanzioni che assistono il divieto di pubblicità, non appare coerente con le competenze istituzionali dell'Agenzia, trattandosi di attività estranee alla funzione doganale,

esprime

PARERE CONTRARIO.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 106

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti *(Deliberazione di variazioni del programma)* 100

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo)* 100

ALLEGATO 3 (Nuovo testo adottato come testo base) 113

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico. C. 2934 Grippo *(Esame e rinvio)* 101

Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino. C. 3052 Mattia *(Esame e rinvio)* 101

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 104

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta *(Discussione e rinvio)* 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

– Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 14.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Saluta il sottosegretario di Stato per la Cultura, Pietro Cannella, che segue i lavori della giornata odierna e ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto ieri alle ore 17 e non sono state presentate proposte emendative.

Invita, quindi, il relatore a formulare una proposta di relazione.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame *(vedi allegato 1)*.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha presentato una proposta alternativa di relazione, proponendo di riferire in senso contrario *(vedi allegato 2)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Irene MANZI (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del gruppo PD-IDP e si esprime criticamente sul disegno di legge di bilancio in esame.

In particolare, segnala la mancanza di misure strutturali in materia di istruzione e stigmatizza i tagli all'organico del personale docente e del personale amministrativo tecnico ausiliario (ATA).

Lamenta anche l'assenza di risorse in favore del settore della ricerca, con particolare riferimento alla stabilizzazione dei ricercatori precari ed al *turn over* del personale, denunciando la carenza di interventi strutturali che, invece, sarebbero necessari dopo la conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infine, riscontra la mancanza di misure adeguate per i settori della cultura e dello sport.

Antonio CASO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. In particolare, critica i tagli al settore dell'istruzione, che andrebbero ad aggiungersi a quelli già previsti dalla legge di bilancio per il 2025. Inoltre, ritiene che i suddetti tagli non sarebbero giustificati dal registrato calo demografico, il quale dovrebbe rappresentare, semmai, un'occasione per migliorare il funzionamento del sistema scolastico.

Nel ricordare che nella giornata odierna si è svolta una manifestazione dei ricercatori dinanzi a Palazzo Montecitorio, lamenta l'assenza di prospettive di *turn over* per i ricercatori e ricorda che un paese che non investe nella ricerca è un paese senza futuro. A tal proposito, trova ingiusto che lo Stato, dopo aver investito tante risorse per la formazione degli studenti, non consenta loro di restare a lavorare in Italia.

In conclusione, constatando la totale inconsistenza delle misure in materia di cultura, ribadisce il voto contrario sulla proposta di relazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore, on. Amorese, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP. Nomina, quindi, il deputato Amorese quale relatore presso la V Commissione.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP sarà trasmessa alla V Commissione come relazione di minoranza.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai *social media*, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti.

(Deliberazione di variazioni del programma).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la seduta odierna è finalizzata alla deliberazione di una integrazione del programma dell'indagine conoscitiva sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola, al fine di includere fra i soggetti da audire anche i rappresentanti delle piattaforme digitali.

Sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, propone pertanto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento della Camera, l'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'integrazione del programma dell'indagine.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado.
C. 2392 Grippo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 aprile 2026.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, del 29 ottobre scorso la relatrice, on. Grippo, ha proposto di adottare come testo base per il seguito dell'esame un nuovo testo della proposta di legge in esame *(vedi allegato 3)*.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), *relatrice*, riferisce che la proposta di nuovo testo è frutto di un'interlocuzione con gli uffici del Ministero dell'istruzione e del merito e con le forze politiche di maggioranza e di opposizione, al fine di poter avviare subito una sperimentazione dell'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia e di procedere alla formazione dei docenti. Auspicando un consenso trasversale, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame il nuovo testo da lei formulato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame il nuovo testo della proposta di legge C. 2392 formulato dalla relatrice.

Irene MANZI (PD-IDP), dichiara la disponibilità del Partito democratico a rinunciare alle audizioni ma chiede di poter valutare il contenuto del nuovo testo prima di decidere se rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Federico MOLLICONE, *presidente*, prende atto della rinuncia da parte dei gruppi parlamentari allo svolgimento di audizioni e rinvia all'ufficio di presidenza la decisione sulla fissazione di un termine per la presentazione di proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico.
C. 2934 Grippo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), *relatrice*, riferisce che il testo della proposta di legge C. 2934 si compone di un solo articolo, che interviene su due punti della legge n. 633 del 1941 in materia di diritto d'autore.

Osserva, in primo luogo, che l'articolo 1, comma 1, interviene sull'articolo 42 della citata legge n. 633 del 1941, ai sensi del quale l'autore di un articolo o di un'altra opera che sia stato riprodotto in un'opera collettiva, come riviste o giornali, ha diritto di riprodurlo in estratti separati o raccolti in volume, ma deve indicare l'opera collettiva dalla quale è tratto e la data di pubblicazione. Il secondo comma prevede il diritto dell'autore di riprodurre in altre riviste o giornali gli articoli già apparsi in riviste o giornali, salvo patto contrario. La modifica è volta a sopprimere l'inciso « salvo patto contrario » dal secondo comma dell'articolo 42. Per effetto di tale modifica, l'autore di articoli apparsi in riviste o giornali ha il diritto di riprodurli in altre riviste o giornali senza che un accordo con l'editore possa escluderlo.

Segnala che l'articolo 1, comma 2, introduce nella legge sul diritto d'autore un articolo 42-*bis*, composto da due commi. Il primo comma attribuisce all'autore di un'opera scientifica, prodotta nell'ambito di una ricerca finanziata in tutto o in parte mediante fondi pubblici, il diritto di diffonderla in archivi educativi o scientifici senza scopo di lucro, anche dopo l'accettazione della pubblicazione da parte di un editore, con l'obbligo di menzionare la rivista e l'editore presso cui è stata effettuata la pubblicazione. Il successivo comma 2 sancisce la nullità di qualsiasi pattuizione contraria.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino.
C. 3052 Mattia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Federico MOLLICONE, *presidente*, in sostituzione della relatrice, on. Colombo, impossibilitata a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che il testo della proposta C. 3052 si compone di cinque articoli.

In particolare, l'articolo 1, costituito da un unico comma, individua le finalità della proposta di legge nella celebrazione, da parte della Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del patrimonio spirituale e culturale, dell'abbazia di Montecassino quale luogo di

alto valore religioso, culturale, storico, artistico e sociale nella storia d'Italia e d'Europa, in occasione del quindicesimo centenario della sua fondazione ad opera di San Benedetto da Norcia nel 529.

Osserva che l'articolo 2, costituito da un unico comma – con lettere dalla *a*) alla *m*) – individua una serie di iniziative meritevoli di finanziamento, da svolgersi nel comune di Cassino tra il 2027 e il 2036 e volte a realizzare le finalità della proposta di legge. Tali iniziative, in particolare, sono volte a:

a) celebrare la fondazione dell'abbazia di Montecassino e la sua ricorrenza storica;

b) promuovere manifestazioni per la rievocazione dei millecinquecento anni trascorsi dalla data di fondazione dell'abbazia di Montecassino;

c) rinnovare la tradizione benedettina di custodia e di trasmissione del sapere;

d) sostenere l'istruzione in continuità storica con le istituzioni monastiche benedettine;

e) tramandare la storia della divulgazione scientifica realizzata dai monaci benedettini;

f) promuovere il canto gregoriano, nonché la conoscenza e la pratica dei canti gregoriani;

g) realizzare attività didattico-formative sulla storia del monachesimo benedettino;

h) istituire borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino;

i) istituire il « Festival delle abbazie benedettine »;

l) promuovere eventi e progetti, per ricordare l'importanza del monachesimo benedettino e del cristianesimo per lo sviluppo e la crescita dell'Europa;

m) realizzare ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità del presente provvedimento.

Rileva che l'articolo 3, costituito da 6 commi, istituisce la Fondazione abbazia di Montecassino 2029, prevedendo in particolare, al comma 1, che essa costituisca un ente di diritto privato, costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Frosinone, il comune di Cassino e altri soggetti pubblici e privati, tra cui le università.

Il comma 2 prevede che la Fondazione ha la propria sede nel comune di Cassino.

Il comma 3 demanda a un decreto del Ministero della cultura l'approvazione degli schemi di atto costitutivo e di statuto della Fondazione.

Il comma 4 individua le attività che la Fondazione è chiamata a svolgere, consistenti in particolare: nel coordinamento delle iniziative di cui all'articolo 2; nella valutazione dell'impatto di tali iniziative nel corso del tempo; nel contributo alla promozione delle tradizioni benedettine; nella promozione della ricerca storica, del reperimento della documentazione nonché della pubblicazione e della creazione di archivi virtuali dedicati al tema oggetto del provvedimento in esame.

Ai sensi del comma 5, la Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura, secondo le modalità prevista dalla normativa vigente.

Il comma 6 prevede che la Fondazione – per tutto il periodo compreso tra il 2027 e il 2036 in cui si svolgono le iniziative di cui all'articolo 2 – redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Segnala che l'articolo 4, costituito da 4 commi, reca disposizioni relative al patrimonio della Fondazione.

In particolare, il comma 1 destina alla costituzione del patrimonio della Fondazione un contributo di 600.000 euro per

l'anno 2027, di 700.000 euro per l'anno 2028, di 1.100.000 euro per l'anno 2029, di 700.000 euro per l'anno 2030, di 600.000 euro per l'anno 2031 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2036.

Il comma 2 destina ulteriori contributi alla Fondazione per le attività di cui all'articolo 2 ed in particolare:

un contributo di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 225.000 euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036, per le attività – di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* – relative rispettivamente alla celebrazione della fondazione dell'abbazia di Montecassino e alla promozione di manifestazioni per la rievocazione dei millecinquecento anni dalla fondazione;

un contributo di 112.500 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per le attività – di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* – concernenti rispettivamente il rinnovo della tradizione benedettina di custodia e trasmissione del sapere, il sostegno dell'istruzione in continuità storica con le istituzioni monastiche benedettine e la trasmissione della storia della divulgazione scientifica realizzata dai monaci benedettini;

un contributo di 55.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per le attività – di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)* – relative alla promozione del canto gregoriano;

un contributo di 112.500 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, per le attività – di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)* e *l)* – riguardanti rispettivamente la realizzazione di attività didattico – formative sulla storia del monachesimo benedettino, l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sul tema del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino, l'istituzione del « Festival delle abbazie benedettine », la promozione di eventi e progetti per ricordare l'importanza del monachesimo benedettino e del cristianesimo per lo sviluppo e la crescita dell'Europa.

Il comma 3 dispone che il patrimonio della Fondazione possa essere incrementato, altresì, da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

Il comma 4 dispone che tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Infine, riferisce che l'articolo 5, composto da due commi, reca, infine, disposizioni finanziarie.

In particolare, il comma 1 prevede che agli oneri – di cui all'articolo 4, comma 1 – derivanti dalla costituzione del patrimonio della Fondazione, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Il comma 2 dispone che agli oneri – di cui all'articolo 4, comma 2 – derivanti dagli ulteriori contributi destinati alla Fondazione si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Pietro Cannella.

La seduta comincia alle 14.25.

Sulla pubblicità dei lavori.

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni ne dispone l'attivazione.

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Irene MANZI (PD-IDP), in qualità di prima firmataria, illustra in sintesi i contenuti della risoluzione in oggetto, ringraziando i colleghi di maggioranza e opposizione per averla sottoscritta. In particolare, riferisce che il Programma degli itinerari culturali del Consiglio d'Europa, avviato nel 1987, riconosce reti transnazionali di territori, istituzioni culturali, università, imprese e comunità.

Queste reti, attorno a un tema di rilevanza europea, promuovono la conoscenza reciproca, il dialogo interculturale e la consapevolezza di un patrimonio comune, in coerenza con la missione del Consiglio d'Europa a tutela della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

Ricorda che gli itinerari certificati sono oggi 52, a seguito delle tre nuove certificazioni deliberate nel maggio 2026. L'Italia è attraversata da numerosi di essi, a partire dalla Via Francigena. La certificazione è rilasciata dal consiglio di direzione dell'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro, sulla base di specifici requisiti.

In particolare, la città di Fabriano, notoriamente uno dei luoghi europei più rappresentativi ed emblematici della storia della carta, nonché città creativa Unesco per l'artigianato e le arti popolari dal 2013 e, dal 2025, socio fondatore della Rete nazionale delle città di carta, ha promosso insieme alla città di Angoulême, a partire dal 2024, la costituzione di un itinerario europeo dedicato alla cultura della carta, sottoscrivendo un manifesto per la costituzione di una *European paper route* nel quadro del Programma.

Evidenzia che la proposta è divenuta una rete europea che comprende oggi, oltre a Fabriano ed Angoulême, Santa Maria da Feira, Capellades ed Heidelberg, cui nel 2026 si sono aggiunte Lione e Barcellona e che ciascun territorio porta nella rete una diversa espressione del patrimonio cartario europeo.

La rete intende presentare la candidatura nel ciclo di certificazione 2027-2028 e sta definendo in ciascun territorio un partenariato che coinvolge università, musei, archivi e biblioteche, scuole, Camere di commercio, imprese artigiane, fondazioni, festival, operatori turistici e professionisti delle industrie culturali e creative).

Sottolinea che la certificazione non rappresenterebbe un semplice riconoscimento turistico ma darebbe vita a una rete europea stabile, capace di generare progettazione, ricerca, scambi formativi e collaborazione tra istituzioni e operatori economici. In particolare, per Fabriano e per l'area appenninica, la valorizzazione della cultura della carta può aprire nuove connessioni tra patrimonio, formazione, artigianato, creatività e impresa, creando un modello di sviluppo che si affianchi a quello industriale e consentendo di superare il periodo di crisi occupazionale ed economica in cui da tempo versano tali territori.

Nel rinviare al testo della risoluzione in esame, invita il Governo a sostenere, nelle sedi competenti del Consiglio d'Europa e, in particolare, in seno al Consiglio di direzione dell'Accordo parziale allargato sugli itinerari culturali, la candidatura della *European paper route* al ciclo di certificazione 2027-2028, nonché a valutare di adottare iniziative per l'attivazione di forme di sostegno alle attività della rete e per la tutela e la valorizzazione dei saperi artigianali legati alla produzione della carta fatta a mano.

Federico MOLLICONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La VII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi di euro già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese e non viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione, distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi di euro nel breve periodo e fino a 35 miliardi di euro entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strut-

turale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, determinando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e di aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio alte a un drastico taglio dell'indicizzazione, condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

considerato che:

nell'esame delle parti di competenza la legge di bilancio dovrebbe definire una strategia pluriennale per il rafforzamento dei servizi pubblici della conoscenza, assicurando risorse stabili e adeguate per il personale, il funzionamento delle istituzioni, il diritto allo studio, la ricerca, la cultura, lo spettacolo e lo sport;

istruzione, formazione, università, ricerca e cultura costituiscono condizioni essenziali per l'esercizio dei diritti di cittadinanza, per la riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali, per la mobilità sociale e per la crescita economica, civile e democratica del Paese;

la scuola pubblica svolge una funzione essenziale nei territori più fragili, nei piccoli comuni, nelle aree interne e nei contesti caratterizzati da povertà educativa, dispersione scolastica, disagio sociale e carenza di servizi; ogni riduzione degli organici deve pertanto essere valutata non soltanto in termini contabili, ma anche in relazione agli effetti sulla qualità, sulla continuità e sull'accessibilità dell'offerta formativa;

la conclusione degli interventi straordinari collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbe dovuto essere accompagnata da un piano ordinario e strutturale per assicurare la continuità degli investimenti, la manutenzione degli edifici, la gestione delle nuove infrastrutture e il rafforzamento degli organici, evitando che il termine dei finanziamenti europei determini un arretramento delle politiche pubbliche nei settori interessati;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo, la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni agli oltre 40 miliardi di euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

rilevato che:

il provvedimento finanziario evidenzia, per i settori di competenza della Commissione, una scelta di riduzione della spesa fondata principalmente sulla contrazione del *turn over* e degli organici, anziché su una valutazione del fabbisogno effettivo delle istituzioni e sulla necessità di garantire livelli adeguati e uniformi di servizio;

considerato che:

per quanto riguarda le materie di competenza della commissione riferite al settore della scuola e registrate nella Tabella 7, sono previste pochissime misure e, inoltre, assolutamente insufficienti a far fronte ai gravi problemi che affliggono il comparto;

il Governo prosegue nella politica dissennata che ha operato importanti tagli che hanno pesantemente inciso sul settore dell'istruzione, a conferma di una chiara e incomprensibile volontà politica per la quale l'istruzione non rappresenta una priorità del Paese;

vista la riduzione del turn over e degli organici scolastici che determina un risparmio indicato in 83,9 milioni di euro nel 2027 e in 251,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2028;

vista, inoltre, la riduzione di 6.974 posti dell'organico dell'autonomia e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e che il dato non rappresenta una riduzione meramente temporanea, poiché la riduzione dei posti incidono sulla consistenza strutturale del sistema scolastico e si riflettono sulla programmazione degli anni successivi;

considerato che, il Governo continua a valorizzare i risultati quantitativi conseguiti attraverso il PNRR, senza definire una strategia finanziaria altrettanto chiara per garantire la continuità degli interventi, la sostenibilità delle opere e il rafforzamento delle istituzioni pubbliche che ne assicurano la gestione;

considerato che:

la riduzione dell'organico dell'autonomia comprime la possibilità delle scuole

di utilizzare personale per la sostituzione dei docenti assenti, per il recupero degli apprendimenti, per il contrasto della dispersione scolastica, per l'inclusione degli alunni con disabilità, per l'orientamento e per l'ampliamento dell'offerta formativa;

la riduzione del personale ATA incide sul funzionamento quotidiano degli istituti, sulla vigilanza, sulla sicurezza, sulla pulizia, sull'assistenza agli alunni, sulla gestione amministrativa e sul supporto alle attività didattiche;

visto che, la riduzione di 6.974 posti rischia di tradursi in un aumento delle supplenze, in una maggiore frammentazione degli incarichi, in un aggravamento dei carichi di lavoro del personale in servizio e in una diminuzione della continuità didattica e organizzativa e che la riduzione dell'organico ATA appare particolarmente problematica nelle istituzioni scolastiche interessate da accorpamenti e dimensionamento, nelle quali aumentano la complessità gestionale, il numero dei plessi, le distanze territoriali, gli adempimenti e le esigenze di vigilanza e assistenza;

considerato, inoltre, che tale intervento si aggiunge ai circa 8.000 posti già soppressi con la manovra finanziaria del 2025, portando a quasi 15.000 la contrazione complessiva degli organici scolastici nell'arco di due anni; una scelta che trasforma in strutturale una misura inizialmente presentata come transitoria, utilizzando il calo demografico come giustificazione per una riduzione della spesa anziché come occasione per migliorare la qualità del sistema di istruzione;

la diminuzione dei docenti rischia di compromettere ulteriormente le attività di recupero degli apprendimenti, il contrasto alla dispersione scolastica, l'inclusione e il potenziamento dell'offerta formativa, mentre il taglio del personale ATA potrebbe aggravare le già diffuse difficoltà organizzative delle scuole, incidendo sul funzionamento delle segreterie, sulla vigilanza e sulla sicurezza degli edifici;

visto che, il calo della popolazione scolastica dovrebbe rappresentare un'opportunità per ridurre il numero di alunni per classe, rafforzare gli organici e migliorare la qualità della didattica, e non un'occasione per procedere a ulteriori tagli;

visto che, le preoccupazioni emerse nel dibattito pubblico e nelle prese di posizione del personale scolastico e delle rappresentanze del comparto si concentrano proprio sul rischio che la riduzione degli organici si traduca in classi più numerose, minore continuità didattica, maggiore ricorso al lavoro precario e peggioramento delle condizioni di sicurezza e funzionamento degli istituti;

visto che il calo demografico non giustifica automaticamente la riduzione lineare degli organici, poiché la diminuzione degli alunni può accompagnarsi a una maggiore frammentazione territoriale e a un incremento dei bisogni educativi individuali, sociali e assistenziali;

ritenuto che, la qualità del sistema scolastico non dipende soltanto dalla disponibilità degli edifici e delle infrastrutture, ma dalla possibilità concreta di garantirne l'apertura, la vigilanza, l'assistenza, la manutenzione e il pieno utilizzo da parte della comunità scolastica;

visto che la medesima logica di rideterminazione delle risorse in conseguenza del calo demografico emerge anche con riferimento ai servizi educativi per la prima infanzia: l'articolo 121 del disegno di legge di bilancio prevede infatti un meccanismo di rimodulazione delle risorse destinate agli asili nido sulla base della diminuzione della popolazione nella fascia di età da zero a tre anni, determinando una redistribuzione dei finanziamenti secondo criteri che privilegiano i territori che hanno già raggiunto livelli di copertura superiori alla soglia minima del 33 per cento;

stigmatizzato che tale scelta, pur non comportando una destinazione delle risorse al di fuori del comparto dei servizi per l'infanzia, ne modifica i criteri di ripartizione, riducendo la funzione perequativa dei finanziamenti e favorendo i territori che hanno già raggiunto livelli di copertura superiori alla soglia minima del 33

per cento, a discapito dei Comuni che presentano maggiori carenze nell'offerta di asili nido. Una scelta che rischia di consolidare e ampliare i divari territoriali, penalizzando, in particolare, le regioni del Mezzogiorno, soprattutto Campania, Calabria e Sicilia, dove la disponibilità di servizi educativi per la prima infanzia risulta ancora significativamente inferiore rispetto ai livelli da garantire su tutto il territorio nazionale;

il Governo valorizza i risultati del PNRR in materia di edilizia scolastica, nuove scuole, mense, palestre e messa in sicurezza, ma non accompagna tali risultati con una programmazione ordinaria adeguata per la manutenzione, la sicurezza, l'adeguamento sismico, l'accessibilità e l'adattamento climatico degli edifici;

la realizzazione e la riqualificazione delle infrastrutture scolastiche non possono essere considerate un risultato sufficiente in assenza di una programmazione stabile dei costi di gestione e delle risorse umane necessarie per garantirne il pieno funzionamento;

considerato che per quanto riguarda l'università e la ricerca e la Tabella 11, i loro capitoli sono i grandi assenti della manovra di bilancio;

rilevato altresì che:

per il settore universitario, la riduzione del *turn over* determina un risparmio indicato in 33,3 milioni di euro annui a carico delle università;

per gli enti pubblici di ricerca, la riduzione del *turn over* determina un risparmio indicato in 6,9 milioni di euro annui;

le riduzioni relative a università ed enti pubblici di ricerca rischiano di rallentare il ricambio generazionale, limitare il reclutamento di ricercatrici e ricercatori e disperdere professionalità formate con risorse pubbliche;

la contrazione del personale universitario e degli enti di ricerca è incompatibile con la necessità di consolidare gli investimenti del PNRR, sostenere la ricerca di base e applicata, migliorare l'attrattività internazionale degli atenei e assicurare condizioni di lavoro stabili e competitive;

il sistema universitario necessita di una programmazione finanziaria pluriennale che assicuri risorse adeguate al finanziamento ordinario degli atenei, al reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, alla valorizzazione delle professionalità e alla progressiva stabilizzazione dei percorsi di ricerca;

stigmatizzata l'assenza di interventi a sostegno del *welfare* studentesco, la legge di bilancio non offre garanzie sufficienti circa la continuità delle misure straordinarie realizzate nell'ambito del PNRR, in particolare per quanto riguarda borse di studio, posti letto, dottorati, servizi universitari e internazionalizzazione;

considerato che, il diritto allo studio universitario richiede finanziamenti certi per borse di studio, servizi, ristorazione, trasporti, sostegno agli studenti con disabilità e alloggi accessibili, mentre permane una risposta insufficiente al caro-affitti e alla carenza di residenze per gli studenti fuori sede;

rilevato inoltre che per quanto riguarda le parti di competenza della Commissione, con riferimento alla cultura e alla Tabella 14:

per il Ministero della cultura, la sola tabella dei definanziamenti indica riduzioni complessive pari a circa 10,620 milioni di euro nel 2027 e 1,620 milioni di euro nel 2028, per un totale di circa 12,240 milioni di euro nel periodo 2027-2028;

le riduzioni riguardano il Fondo per la tutela del patrimonio culturale, gli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali, il patrimonio archeologico, architettonico, storico-artistico, librario e paesaggistico, la digitalizzazione, l'eliminazione delle barriere architettoniche, la prevenzione del rischio sismico e la riqualificazione urbana;

la riduzione delle risorse per il patrimonio culturale colpisce interventi che

richiedono programmazione continuativa e non possono essere efficacemente sostituiti da rifinanziamenti episodici o da contributi riferiti a singoli soggetti;

la politica culturale del Governo continua a essere caratterizzata da interventi frammentari, prevalentemente collegati alla realizzazione di singoli progetti, senza delineare una programmazione finanziaria pluriennale per la tutela, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale;

musei, biblioteche, archivi, luoghi della cultura e istituti del Ministero della cultura necessitano di personale, manutenzione ordinaria, digitalizzazione, accessibilità e risorse di funzionamento, non soltanto di interventi infrastrutturali straordinari;

mancano impegni strutturali sufficientemente definiti per la promozione della lettura, il sostegno alle biblioteche pubbliche e scolastiche, le librerie indipendenti, l'editoria, la produzione culturale e le industrie creative;

considerato inoltre che, la tabella allegata segnala, accanto ai tagli, interventi di finanziamento per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici, delle università, delle istituzioni AFAM, degli enti pubblici di ricerca e degli impianti sportivi, nonché misure per il contrasto della povertà educativa e altri interventi settoriali;

gli investimenti infrastrutturali non possono tuttavia compensare la riduzione del personale e delle risorse di funzionamento: un edificio scolastico riqualificato richiede manutenzione, personale ATA, servizi amministrativi, assistenza, sicurezza e continuità didattica;

la costruzione o la riqualificazione di scuole, palestre e spazi educativi produce risultati effettivi soltanto se accompagnata da risorse ordinarie per la gestione e da personale adeguato a garantire l'apertura, la vigilanza, l'accessibilità e l'utilizzo delle strutture;

la manovra non chiarisce in modo sufficiente come saranno finanziati, dopo la conclusione dei programmi straordinari, i costi di gestione delle infrastrutture e degli interventi realizzati, né come saranno garantiti il personale e i servizi necessari alla loro piena utilizzazione;

stigmatizzata l'assenza di norme volte a considerare lo sport e la cultura del movimento come un bene essenziale e un investimento fondamentale, sotto il profilo sociale, della salute ed economico, per il futuro del nostro Paese;

ritenuto, inoltre, che lo sport e la cultura del movimento rappresentano strumenti fondamentali di prevenzione sanitaria, inclusione, socialità e contrasto al disagio giovanile e non possono essere trattati come ambiti residuali o collegati esclusivamente al sostegno dei grandi eventi;

visto che, le scelte operate dal Governo nei settori di competenza della VII Commissione non appaiono coerenti con la necessità di consolidare gli investimenti del PNRR e di costruire un sistema pubblico della conoscenza più forte, inclusivo e accessibile, determinando una contraddizione tra gli obiettivi dichiarati e le risorse effettivamente destinate alla loro realizzazione,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Manzi, Orfini, Berruto, Iacono.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la promozione e l'introduzione in via sperimentale dell'educazione musicale nella scuola dell'infanzia, nonché per la relativa formazione del personale docente. C. 2392 Grippo.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge ha la finalità di:

a) promuovere nella scuola dell'infanzia la diffusione dell'educazione musicale, anche come strumento di inclusione e di integrazione sociale e scolastica;

b) valorizzare l'esperienza delle figure professionali già presenti nelle scuole dell'infanzia e la formazione pedagogica, metodologica e musicale specifica per i bambini e le bambine di età compresa tra 3 e 6 anni;

c) promuovere le attività di formazione e di aggiornamento musicale, come opportunità di crescita professionale, per gli educatori e il personale docente della scuola dell'infanzia;

d) prevedere il coinvolgimento di associazioni, enti del Terzo settore, fondazioni lirico-sinfoniche, università, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e conservatori di musica pubblici.

2. Ai fini di cui al comma 1, la sperimentazione di cui all'articolo 2, oggetto di monitoraggio e valutazione successiva, ha la finalità di acquisire elementi per un progressivo ampliamento delle attività di educazione musicale nelle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle attività e degli insegnamenti musicali già previsti nei diversi percorsi di studio. La sperimentazione è altresì propedeutica ad una graduale estensione e qualificazione dell'offerta formativa musicale, secondo gli orientamenti metodologici e gli obiettivi specifici di apprendimento adeguati alle differenti fasce di età, elaborati da una commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, previo parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale e del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Art. 2.

(Sperimentazione di percorsi di educazione e di pratica musicale nelle scuole dell'infanzia)

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito promuove una sperimentazione triennale nella scuola dell'infanzia, finalizzata al potenziamento dell'educazione e della pratica musicale, riconoscendone il valore di componente essenziale per lo sviluppo armonico della persona e delle capacità espressive, creative, relazionali e cognitive dei bambini e delle bambine, nonché di strumento di inclusione e di integrazione sociale, attraverso attività educative e laboratoriali volte all'esplorazione dei linguaggi musicali, artistici e corporei, di valorizzazione delle potenzialità individuali e di maturazione della sensibilità estetica e culturale.

2. La sperimentazione di cui al comma 1 è avviata, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, nelle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in coerenza con le

finalità di cui al comma 1 e ferma restando la dotazione organica prevista dalla legislazione vigente.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della sperimentazione di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio della stessa. Gli esiti del monitoraggio, al termine del triennio di sperimentazione, costituiscono il presupposto per il consolidamento dei percorsi di educazione e pratica musicale e per la loro graduale estensione nell'intero territorio nazionale. Al fine di stabilire i criteri e le modalità attuativi di cui al primo periodo, il Ministro dell'istruzione e del merito può avvalersi del contributo tecnico-scientifico del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

4. Nell'ambito della sperimentazione di cui al comma 1, le scuole dell'infanzia possono:

a) realizzare percorsi educativi e laboratoriali finalizzati al potenziamento dell'educazione e della pratica musicale attraverso attività di ascolto, canto, pratica ritmica, espressione corporea e movimento, anche mediante l'integrazione dei linguaggi artistici, grafico-pittorici, audiovisivi e plastici e l'utilizzo, mediato dall'insegnante e adeguato all'età dei bambini e delle bambine, delle nuove tecnologie, al fine di favorire la conoscenza e la sperimentazione di diverse forme espressive e comunicative;

b) promuovere iniziative volte a favorire la conoscenza del patrimonio musicale, artistico e culturale del territorio, anche in collaborazione con biblioteche, archivi, musei, teatri, fondazioni liriche-sinfoniche, istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e altri istituti e soggetti operanti nel settore della cultura e della musica, al fine di favorire l'acquisizione di familiarità con i linguaggi artistici e musicali quali strumenti universali di espressione, partecipazione e inclusione.

5. I percorsi di cui al comma 4, lettera *a)*, possono essere realizzati privilegiando metodologie didattiche attive e partecipative, adeguate all'età dei bambini e delle bambine e orientate alla valorizzazione delle attitudini e delle potenzialità individuali, volte a favorire l'espressione creativa, la partecipazione e le capacità comunicative e relazionali, anche attraverso esperienze di osservazione, ascolto, produzione e fruizione artistica e musicale.

6. Per la realizzazione della sperimentazione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse di cui al primo periodo è destinata all'acquisto di strumenti musicali, dotazioni didattiche e materiali necessari a garantire la realizzazione e la qualità dei percorsi di educazione e pratica musicale.

Art. 3.

(Formazione del personale docente della scuola dell'infanzia)

1. Ai fini dell'avvio della sperimentazione di cui all'articolo 2, il Ministero dell'istruzione e del merito promuove percorsi di formazione per il personale docente delle scuole dell'infanzia che partecipano alla stessa, finalizzati ad accompagnarne l'attuazione e a sviluppare le competenze pedagogiche, metodologiche e didattiche necessarie alla progettazione e alla realizzazione di percorsi di educazione e di pratica musicale volti a favorire l'espressione creativa, la partecipazione e lo sviluppo delle potenzialità espressive e relazionali dei bambini e delle bambine.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Ministero dell'istruzione e del merito può avvalersi della collaborazione del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2027.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, nonché dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 116

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 138

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 140

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. – Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame dei disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione [(1)].

Avverte che, alla scadenza del termine, non sono state presentate proposte emendative al disegno di legge relativamente alle parti di competenza della Commissione. L'esame del provvedimento, pertanto, si concluderà nella giornata odierna.

---

(1) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

Dario IAIA (FDI), *relatore*, formula una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame *(vedi allegato 1)*.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 2)*, la quale sarà posta in votazione qualora fosse respinta la proposta di relazione del relatore.

Il viceministro Vannia GAVA esprime una valutazione favorevole sulla proposta di relazione favorevole del relatore, esprimendo invece una valutazione contraria sulla proposta alternativa di relazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP) evidenzia, in primo luogo, le difficoltà nell'individuare un quadro programmatico coerente, osservando come, nonostante gli interventi realizzati negli ultimi anni, anche attraverso gli investimenti del PNRR, la manovra presenti numerose lacune sul versante delle politiche ambientali e più in generale sulle politiche riconducibili agli ambiti di competenza della Commissione.

Si sofferma, in primo luogo, sulle politiche abitative, rilevando le significative criticità del Piano Casa, anche sotto il profilo della sostenibilità economica degli interventi per gli operatori privati. Richiama, al riguardo, alcuni studi secondo i quali soltanto nella città di Milano tali interventi risulterebbero economicamente sostenibili. Sottolinea, inoltre, l'insufficienza delle misure destinate alla realizzazione e alla riqualificazione degli alloggi, ricordando la proposta del proprio gruppo di incrementare da 60 mila ad almeno 100 mila il numero delle abitazioni interessate. Nell'evidenziare l'assenza di adeguate risorse per le politiche abitative, con particolare riferimento alle misure di sostegno agli affitti, rileva che il disegno di legge non reca misure in materia di aree protette e stanziamenti nell'ambito del contratto di programma ANAS, conseguentemente differendo le risorse agli esercizi successivi.

Con riferimento alle bonifiche, ribadisce la necessità di prevedere stanziamenti annuali per gli interventi nei siti di interesse nazionale (SIN), al fine di assicurare una programmazione stabile delle attività e consentire l'individuazione delle priorità di intervento, pur nella consapevolezza dell'impossibilità di procedere contestualmente alla bonifica di tutti i siti. Segnala, inoltre, l'esigenza di rifinanziare gli strumenti destinati agli enti locali e alla rigenerazione urbana, con particolare riferimento al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQuA), che ritiene abbia prodotto risultati positivi e del quale auspica pertanto la prosecuzione.

Quanto alla transizione ecologica, valuta positivamente la previsione di risorse per l'efficientamento energetico degli edifici pubblici, rilevando tuttavia l'assenza di analoghe misure di incentivazione a favore delle imprese e delle abitazioni private. Esprime quindi perplessità circa l'effettivo rifinanziamento degli interventi di riqualificazione energetica degli alloggi di edilizia residenziale pubblica già previsti nell'ambito del programma REPowerEU.

Ritiene, pertanto, che il disegno di legge non fornisca risposte adeguate alle esigenze del Paese, rischiando, al contrario, di rallentare la crescita economica e di pregiudicare la capacità di programmazione degli enti territoriali. Sottolinea, in particolare, la necessità di garantire continuità agli investimenti anche successivamente alla conclusione del PNRR, che ha consentito di mobilitare risorse europee per circa 209 miliardi di euro.

Da ultimo, richiama il Piano sociale per il clima e gli strumenti europei di flessibilità, stigmatizzando l'assenza di un quadro sufficientemente definito in ordine alle modalità di utilizzo delle relative risorse. Evidenzia altresì la mancanza di misure adeguate ad accompagnare l'attuazione della direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia, cosiddetta direttiva « *Case green* », che ritiene possa rappresentare un'importante opportunità per il rilancio dell'economia e del settore edilizio.

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito Democratico sulla proposta di relazione favorevole del relatore, precisando che tale posizione discende non soltanto da

valutazioni di carattere politico, ma anche da specifiche criticità riscontrate nel merito delle disposizioni recate dal disegno di legge.

Daniela MORFINO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione favorevole del relatore.

Patty L'ABBATE (M5S), nel ribadire la contrarietà del gruppo Movimento 5 Stelle alla proposta di relazione favorevole del relatore, stigmatizza in particolare l'assenza di una strategia pluriennale in grado di assicurare la continuità delle politiche per la transizione ecologica.

Richiama, al riguardo, le criticità espresse dal WWF in merito al rinvio di 222 milioni di euro di investimenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica destinati, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela delle risorse idriche e al contrasto del dissesto idrogeologico. Ritiene che tale scelta, unitamente alle ulteriori criticità evidenziate dalle associazioni ambientaliste, rappresenti un arretramento rispetto alla necessità di finanziare interventi strutturali per la transizione ecologica. Sottolinea, in particolare, come la tutela delle risorse idriche e la prevenzione del dissesto idrogeologico costituiscano priorità rispetto alle quali il Paese non può permettersi ulteriori passi indietro.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, in caso di approvazione della proposta di relazione favorevole del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, risultando quindi preclusa la proposta alternativa di relazione. Nomina quindi il deputato Iaia quale relatore presso la V Commissione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la proposta di relazione alternativa presentata dal gruppo PD sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del medesimo gruppo.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento 2.14 a sua prima firma è stato ritirato prima della seduta e che il deputato Zinzi ha sottoscritto gli emendamenti Mazzetti 4.32 e Vietri 4.33. Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso delle proposte emendative presentate, invita quindi i relatori e il Governo a esprimere i pareri proposte emendative riferite all'articolo 1.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Francesco Battistoni, esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 1.1. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Santillo 1.2, Zinzi 1.3 e Rotelli 1.4, dell'emendamento Di Mattina 1.5 nonché dell'emendamento Vietri 1.6. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti L'Abbate 1.7 ed Evi 1.8, sugli emendamenti Ilaria Fontana 1.9 e L'Abbate 1.10. Propone l'accantonamento degli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12 nonché dell'emendamento Santillo 1.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana

1.14 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Cortelazzo 1.15 e L'Abbate 1.16. Esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 1.17, limitatamente alla parte ammissibile, e propone l'accantonamento dell'emendamento Cerreto 1.18. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 1.19 e 1.20 nonché Auriemma 1.21. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 1.22 e invita al ritiro dell'emendamento Pittalis 1.24. Esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 1.26 e propone l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 1.27. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Mazzetti 1.28 e L'Abbate 1.29. Esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 1.30, Ilaria Fontana 1.31, Auriemma 1.32, Ruffino 1.33 e Morfino 1.34. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 1.36 ed Evi 1.37. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 1.38 ed esprime parere contrario sull'emendamento Bonelli 1.45. Invita i presentatori al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Milani 1.013 e Simiani 1.014 nonché degli articoli aggiuntivi Alessandro Colucci 1.018 e 1.020. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Squeri 1.019, dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021, dell'articolo aggiuntivo Zinzi 1.022 e dell'articolo aggiuntivo Simiani 1.024. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simiani 1.025.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concorde la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Santillo 1.2, Zinzi 1.3 e Rotelli 1.4, degli emendamenti Di Mattina 1.5 e Vietri 1.6, degli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12, dell'emendamento Santillo 1.13, degli identici emendamenti Cortelazzo 1.15 e L'Abbate 1.16, dell'emendamento Cerreto 1.18, dell'emendamento Zinzi 1.22, dell'emendamento Mazzetti 1.27, dell'emendamento Zinzi 1.38, dell'articolo aggiuntivo Squeri 1.019, dell'articolo aggiuntivo Cortelazzo 1.021, dell'articolo aggiuntivo Zinzi 1.022 e dell'articolo aggiuntivo Simiani 1.024.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Ilaria Fontana 1.1 e 1.17.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.1 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS) nell'ambito delle procedure di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Richiama, al riguardo, gli articoli 9 e 32 della Costituzione, sottolineando la necessità di assicurare una tutela congiunta dell'ambiente e della salute, secondo il principio *One Health*. Sottolinea, in particolare, l'importanza di considerare gli effetti sanitari delle attività sottoposte ad autorizzazione, anche alla luce dei dati di monitoraggio ambientale e sanitario che evidenzino rischi non adeguatamente valutati o il mancato rispetto delle prescrizioni. Richiama, a tale proposito, le criticità riscontrate nei siti di interesse nazionale e nelle aree caratterizzate da condizioni di compromissione ambientale e sanitaria, anche sulla base delle indagini epidemiologiche disponibili. Ritiene, pertanto, fondamentale integrare la valutazione degli effetti sulla salute nelle procedure di autorizzazione ambientale.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.1.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'identico emendamento 1.8 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rafforzare le competenze specialistiche delle commissioni tecniche preposte alle valutazioni ambientali. Osserva che tali organismi svolgono un ruolo fondamentale nella valutazione dei progetti, anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), con particolare riferimento agli interventi che interessano il suolo, il sottosuolo, le acque sotterranee e i versanti. Evidenzia, pertanto, l'opportunità di riservare almeno tre posti, nell'ambito delle dotazioni organiche già previste, a esperti di comprovata qualificazione scientifica nelle scienze della Terra, designati da

associazioni di protezione ambientale riconosciute. Sottolinea che la proposta non comporta nuovi oneri finanziari e consentirebbe di valorizzare competenze specialistiche particolarmente importanti per la prevenzione dei rischi territoriali, attraverso modalità di designazione trasparenti.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'identico emendamento 1.7 a sua prima firma, ne illustra le finalità, associandosi alle considerazioni testé svolte dalla deputata Evi. Sottolinea la necessità di assicurare un approccio multidisciplinare nelle procedure di valutazione ambientale, anche con riferimento agli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Evidenzia, in particolare, l'importanza di integrare le competenze delle commissioni tecniche con professionalità specializzate nelle geoscienze e nelle discipline geologico-ambientali, tenuto conto della particolare esposizione del territorio nazionale ai fenomeni di dissesto idrogeologico e agli eventi alluvionali. Ritiene, pertanto, che la proposta contribuisca a garantire una composizione più equilibrata delle competenze scientifiche presenti nei predetti organismi.

La Commissione respinge gli identici emendamenti L'Abbate 1.7 ed Evi 1.8.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.9 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a integrare lo studio di impatto ambientale con una valutazione delle conseguenze climatiche delle opere lungo il loro intero ciclo di vita, senza limitarsi alla fase di esercizio. Sottolinea la necessità di adottare un diverso approccio alle politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso un'analisi che consenta di individuare preventivamente gli impatti delle opere e le eventuali misure compensative. Ritiene che tale valutazione possa contribuire a migliorare l'efficacia delle attività istruttorie e delle decisioni autorizzative, rafforzando gli strumenti di prevenzione e adattamento. Esprime, pertanto, rammarico per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo sulla proposta, che reputa priva di finalità ideologiche od ostruzionistiche.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 1.9.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.10 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre, nell'ambito degli studi di impatto ambientale, il metodo di valutazione del ciclo di vita (*Life Cycle Assessment* – LCA), disciplinato dalle norme UNI EN ISO 14040 e UNI EN ISO 14044. Evidenzia che tale metodologia, già ampiamente utilizzata dalle imprese e richiamata anche nell'ambito degli acquisti verdi e dei criteri ambientali minimi (CAM), consente di individuare gli impatti ambientali dei prodotti e dei processi e di identificare con maggiore precisione le criticità sulle quali intervenire. Osserva che il ricorso a tale strumento potrebbe favorire la sostenibilità e la competitività delle imprese, senza necessariamente aggravare gli adempimenti previsti. Ritiene, pertanto, opportuno integrare progressivamente tale metodologia nella disciplina recata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, superando un approccio fondato esclusivamente sull'analisi costi-benefici e valorizzando strumenti di valutazione ambientale già consolidati a livello internazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 1.10 e Ilaria Fontana 1.14.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.17 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rafforzare il ruolo del dibattito pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione e autorizzazione ambientale. Evidenzia che la realizzazione delle opere, comprese quelle relative alle fonti rinnovabili, può incontrare resistenze da parte delle comunità interessate, le cui istanze devono essere adeguatamente ascoltate dalle istituzioni. Ritiene, pertanto, necessario assicurare un effettivo confronto con i territori, coordinando gli esiti del dibattito pubblico con il provvedimento di valutazione di impatto ambientale e con la

decisione conclusiva della conferenza di servizi. Richiama, a tale proposito, l'esperienza francese, nella quale la disciplina del dibattito pubblico ha contribuito a ridurre le contrapposizioni e a favorire l'accettazione delle opere. Sottolinea, quindi, l'importanza di garantire adeguate forme di informazione e partecipazione dei cittadini, affinché le decisioni sulla realizzazione degli interventi siano assunte all'esito di un confronto effettivo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 1.17 limitatamente alla parte ammissibile [(2)], 1.19 e 1.20 e Auriemma 1.21.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Pittalis 1.24 è stato ritirato.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.26 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre una gestione digitale unitaria delle procedure di valutazione ambientale, dalla verifica preliminare fino all'adozione della decisione conclusiva. Evidenzia che la proposta mira a evitare duplicazioni nella richiesta della documentazione e a ridurre gli adempimenti amministrativi, consentendo agli uffici e ai tecnici di dedicare maggiori risorse alle attività di valutazione. Sottolinea, inoltre, l'importanza di assicurare una maggiore trasparenza attraverso la pubblicazione dei dati relativi ai tempi dei procedimenti, alle cause dei ritardi e ai criteri di nomina dei componenti delle commissioni tecniche. Esprime, pertanto, perplessità per il parere contrario espresso dai relatori e del Governo e chiede l'accantonamento dell'emendamento, al fine di consentire un supplemento di riflessione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Morfino 1.26.

(2) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

Avverte, altresì, che l'emendamento Mazzetti 1.28 è stato ritirato.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'identico emendamento 1.29 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a garantire il coinvolgimento di professionisti dotati delle necessarie competenze e regolarmente iscritti ai rispettivi albi nello svolgimento delle attività tecniche connesse alle valutazioni ambientali. Fa presente che la proposta riguarda, in particolare, le attività di caratterizzazione delle sostanze e delle miscele e le analisi delle matrici ambientali, per le quali assume particolare rilievo il contributo delle professionalità chimiche, ferma restando l'importanza di valorizzare anche altre competenze specialistiche, quali quelle dei fisici. In conclusione, ritiene pertanto necessario assicurare che ciascuna attività sia svolta da professionisti adeguatamente qualificati.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 1.29.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.30 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte ad assicurare continuità alle attività di valutazione e controllo dei profili sanitari connessi alle autorizzazioni integrate ambientali anche successivamente al 2027, unico anno per il quale il provvedimento prevede uno specifico stanziamento. Evidenzia, inoltre, l'esigenza di rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa, prevedendo la pubblicazione annuale dei dati relativi alle istruttorie, ai riesami e ai controlli effettuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Nel manifestare, pertanto, perplessità per il parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, auspica l'accantonamento dell'emendamento, al fine di condurre gli opportuni approfondimenti.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 1.30.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 1.31 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre

criteri di priorità per le istruttorie relative agli impianti situati in territori caratterizzati da persistenti criticità ambientali, con particolare riferimento alla qualità dell'aria nel bacino padano. Richiama le indicazioni emerse nel corso delle audizioni e sottolinea la necessità di adottare misure strutturali per affrontare l'inquinamento atmosferico, anziché ricorrere a reiterate proroghe, come avvenuto recentemente con riferimento alla circolazione dei veicoli Euro 5. Evidenzia, inoltre, che le valutazioni sanitarie dovrebbero considerare non soltanto le emissioni dei singoli inquinanti, ma anche l'esposizione della popolazione e i potenziali effetti sulla salute pubblica. Ricorda che analoghe criticità interessano anche altri territori sottoposti a procedure di infrazione europea per la qualità dell'aria. Ritiene, pertanto, indispensabile rafforzare gli strumenti di prevenzione e tutela sanitaria, assicurando risposte strutturali alle comunità esposte all'inquinamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 1.31, Auriemma 1.32, Ruffino 1.33 e Morfino 1.34.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Montemagni 1.36 è stato ritirato.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'identico emendamento 1.37 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a definire un quadro normativo più chiaro per gli impianti che utilizzano tecnologie innovative di rimozione dell'anidride carbonica dall'atmosfera mediante l'incremento dell'alcalinità delle acque marine (*Ocean Alkalinity Enhancement* – OAE). Osserva che tali tecnologie, pur potendo contribuire al conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica, devono essere considerate complementari e non sostitutive rispetto alle misure di riduzione delle emissioni. Evidenzia che l'assenza di una specifica disciplina nazionale nell'ambito della valutazione di impatto ambientale (VIA) determina incertezze sulle procedure applicabili, con possibili conseguenze sulla ricerca, sugli investimenti e sulla tutela ambientale. Fa presente, pertanto, che la proposta distingue gli impianti destinati ad attività produttive da quelli finalizzati esclusivamente o essenzialmente alla ricerca e alla sperimentazione, prevedendo rispettivamente la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale e regionale. Sottolinea, infine, che tale soluzione, priva di nuovi oneri per la finanza pubblica, consentirebbe di definire procedure proporzionate alla natura degli impianti, tenendo conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e degli orientamenti internazionali.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 1.37.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 1.45; si intende vi abbia rinunciato.

Massimo MILANI (FDI), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.013 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a prevedere una ricognizione, da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle aree pubbliche suscettibili di essere destinate alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con particolare riferimento alle esigenze delle imprese a forte consumo energetico. Chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta, dichiarandosi disponibile a valutarne un'eventuale riformulazione.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 1.014 a sua prima firma, ne illustra le finalità, associandosi alle considerazioni già svolte dal deputato Milani. Evidenzia, in particolare, l'esigenza di sostenere le imprese a forte consumo energetico nell'individuazione di soluzioni alternative di approvvigionamento, tenuto conto dell'incidenza dei costi dell'energia sui loro bilanci. Ritiene che la proposta possa rappresentare un contributo concreto per affrontare le difficoltà economiche di numerose aziende italiane, manifestando disponibilità a ulteriori approfondimenti e a eventuali modifiche del testo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Milani 1.013 e Simiani 1.014.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)M-CP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Alessandro Colucci 1.018, ne richiama le finalità, concernenti la tutela della qualificazione delle aree come idonee alla realizzazione di impianti agrivoltaici, al fine di garantire certezza agli operatori economici nelle scelte di investimento. Chiede, pertanto, l'accantonamento della suddetta proposta, nonché dell'articolo aggiuntivo Alessandro Colucci 1.020, per consentire ulteriori approfondimenti istruttori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Alessandro Colucci 1.018 e 1.020.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Simiani 1.025.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 2.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Francesco Battistoni, esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.1, Bonelli 2.2, Morfino 2.3, Evi 2.4, Amendola 2.5, sugli identici emendamenti Ferrari 2.6 e Manes 2.7. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Gatta 2.8 e Montemagni 2.9. Esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.10, Santillo 2.11, Ilaria Fontana 2.12 e 2.13. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Santillo 2.15 e Montemagni 2.16. Esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 2.17, Santillo 2.18 e L'Abbate 2.19. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Bicchielli 2.20. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morfino 2.21, Ruffino 2.22, Manes 2.23 e Braga 2.24. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Ruffino 2.25, Mazzetti 2.26, L'Abbate 2.27, Del Barba 2.28, Bonelli 2.29 e Ferrari 2.30. Esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 2.31 e Bonelli 2.32, sugli identici emendamenti L'Abbate 2.33, Ruffino 2.34, Manes 2.35 e Curti 2.36, sugli emendamenti Bonelli 2.37, Bonelli 2.38, Ilaria Fontana 2.39, Bonelli 2.40, Ilaria Fontana 2.41, Santillo 2.42, Bonelli 2.43, Bonelli 2.44, Morfino 2.45, Morfino 2.46, Ilaria Fontana 2.47. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Gatta 2.48 e Cortelazzo 2.49. Esprime parere contrario sugli emendamenti Santillo 2.50 e Santillo 2.51. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Milani 2.52 e Zinzi 2.54. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Morfino 2.55, Ruffino 2.56, Braga 2.57 e Manes 2.58. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 2.59 e dell'articolo aggiuntivo D'Attis 2.09. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 2.010 e chiede l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Bonelli 2.011, Rotelli 2.012, Alessandro Colucci 2.013 e Testa 2.014. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 2.015 e chiede l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.020 e Mazzetti 2.021, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.018 e Mazzetti 2.019, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 2.024, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.022 e Mazzetti 2.023 nonché dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.025.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli emendamenti Milani 2.52 e Zinzi 2.54, dell'emendamento Zinzi 2.59, dell'articolo aggiuntivo D'Attis 2.09, degli articoli aggiuntivi Bonelli 2.011, Rotelli 2.012, Alessandro Colucci 2.013 e Testa 2.014, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.020 e Mazzetti 2.021, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.018 e Mazzetti 2.019, dell'articolo aggiuntivo Mazzetti 2.024, degli identici articoli aggiuntivi L'Abbate 2.022 e Mazzetti 2.023 nonché dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 2.025.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Ilaria Fon-

tana 2.12 e 2.13, Santillo 2.15 e 2.18, Ilaria Fontana 2.39, Morfino 2.46, nonché l'articolo aggiuntivo Bonelli 2.011.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.1 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a sostituire il riferimento agli eventi imprevedibili con quello alle criticità ambientali e climatiche e agli interventi di prevenzione e adattamento. Evidenzia, in particolare, l'importanza di privilegiare il ripristino ecologico e le soluzioni basate sugli ecosistemi e sulle infrastrutture verdi e blu, anche attraverso interventi di recupero della funzionalità dei corsi d'acqua, delle zone umide e delle aree degradate. Sottolinea, pertanto, la necessità di destinare maggiori risorse alla prevenzione, anziché intervenire esclusivamente a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 2.1.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.2 e Morfino 2.3.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.4 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rafforzare le misure di prevenzione del rischio idrogeologico e di adattamento ai cambiamenti climatici previste dall'articolo 2. Pur valutando positivamente l'istituzione del fondo, giudica insufficienti le risorse stanziate, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, in considerazione delle esigenze dell'intero territorio nazionale. Evidenzia, inoltre, la necessità di ancorare la valutazione degli impatti climatici sulle risorse idriche al bilancio idrogeologico a scala di bacino distrettuale e di estendere l'accesso al fondo agli enti gestori dei parchi nazionali e regionali, delle aree protette e dei siti della rete Natura 2000, per interventi di ripristino ecologico, manutenzione dei corridoi ecologici e mitigazione dei rischi idrogeologici. Sottolinea, altresì, l'opportunità di prevedere maggiore flessibilità nei termini per la revoca dei finanziamenti, escludendo dal relativo computo i periodi necessari allo svolgimento delle conferenze di servizi e le sospensioni dovute a cause di forza maggiore, quali le condizioni meteorologiche avverse che impediscano indagini e rilievi. Ritiene, infine, necessario assicurare l'integrale copertura delle spese per le indagini geologiche e idrogeologiche e per il monitoraggio successivo agli interventi, nonché incrementare al 3 per cento la quota destinata al supporto tecnico al responsabile unico del progetto (RUP), al fine di migliorare la qualità della progettazione e l'efficacia delle misure di prevenzione.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 2.4.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Amendola 2.5, che dichiara di voler sottoscrivere, ne illustra le finalità, volte a destinare ulteriori 5 milioni di euro per il 2027 alla messa in sicurezza del centro abitato di Pisticci, in Basilicata, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico. Fa presente che le risorse aggiuntive sarebbero destinate alla progettazione, alla realizzazione e al completamento degli interventi di consolidamento dei versanti e di protezione delle infrastrutture pubbliche minacciate da fenomeni franosi. Evidenzia, inoltre, che la proposta prevede l'assegnazione diretta dei finanziamenti al comune di Pisticci, ferma restando la possibilità di avvalersi della struttura commissariale. Sottolinea, pertanto, l'importanza di accelerare gli interventi necessari per la sicurezza dei cittadini e chiede un approfondimento finalizzato alla modifica del parere contrario espresso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Amendola 2.5, nonché gli identici emendamenti Ferrari 2.6 e Manes 2.7.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Gatta 2.8 e Montemagni 2.9 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 2.10, Santillo 2.11 e Ilaria Fontana 2.12 e 2.13.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Montemagni 2.16 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 2.15, Morfino 2.17, Santillo 2.18 e L'Abbate 2.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bicchielli 2.20 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Morfino 2.21, Ruffino 2.22, Manes 2.23 e Braga 2.24.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 2.26 è stato ritirato.

Constata l'assenza dei presentatori degli identici emendamenti Del Barba 2.28 e Bonelli 2.29; si intende vi abbiano rinunciato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ruffino 2.25, L'Abbate 2.27 e Ferrari 2.30, nonché l'emendamento L'Abbate 2.31.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.32.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 2.32.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 2.36 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a modificare le modalità di assegnazione e revoca dei finanziamenti destinati agli enti locali. Fa presente che la proposta mira, in primo luogo, a prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni e delle autonomie locali attraverso una preventiva intesa sul decreto di definizione dei criteri di accesso al fondo. Evidenzia, inoltre, che l'emendamento intende modificare le condizioni per la revoca dei contributi, sostituendo il riferimento alla mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti entro centottanta giorni dalla concessione del finanziamento con quello al mancato avvio della procedura di aggiudicazione. Ritiene che tale modifica consentirebbe di introdurre condizioni più realistiche e sostenibili per gli enti locali, evitando che le difficoltà amministrative possano determinare la perdita di risorse necessarie alla realizzazione degli interventi.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.33 a sua prima firma, ne illustra le finalità, associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Curti sull'identica proposta emendativa. Evidenzia che la modifica delle condizioni per la revoca dei finanziamenti rappresenterebbe un importante sostegno per i comuni, che hanno già incontrato difficoltà nell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente. Sottolinea che la proposta non comporta ulteriori oneri finanziari, ma è finalizzata a semplificare la disciplina, superando le criticità connesse al termine di centottanta giorni. Chiede, pertanto, ai relatori e al Governo di svolgere un supplemento di riflessione sull'emendamento in esame.

La Commissione respinge gli identici emendamenti L'Abbate 2.33, Ruffino 2.34, Manes 2.35 e Curti 2.36.

Mauro ROTELLI, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Bonelli 2.37; si intende vi abbia rinunciato.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 2.38.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 2.38.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.39 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre, tra i criteri di accesso al fondo istituito dall'articolo 2, una preferenza per gli interventi di ripristino della natura e per le

soluzioni basate sui processi naturali. Sottolinea che tali misure possono contribuire alla prevenzione dei rischi ambientali e al rafforzamento della resilienza dei territori. Richiama, inoltre, il percorso di elaborazione del Piano nazionale di ripristino della natura, evidenziando l'opportunità di anticiparne gli obiettivi attraverso i criteri di assegnazione delle risorse del fondo.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.39.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonelli 2.40 è stato sottoscritto dalle deputate L'Abbate e Ilaria Fontana.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 2.40.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.41 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a favorire interventi di rinaturalizzazione degli spazi urbani e di recupero della permeabilità del suolo, al fine di contrastare gli allagamenti, le isole di calore e la perdita delle funzioni ecologiche nelle città. Evidenzia, in particolare, l'importanza di rendere espressamente ammissibili tali interventi ai finanziamenti del fondo istituito dall'articolo 2, attribuendo priorità ai contesti urbani maggiormente vulnerabili. Sottolinea che il progressivo aumento delle temperature e le criticità registrate durante il periodo estivo rendono necessaria una strategia strutturale di adattamento climatico, anche attraverso la riduzione delle superfici impermeabilizzate e l'incremento degli spazi verdi, secondo il modello delle cosiddette « città spugna ». Ritiene, tuttavia, che la concreta realizzazione di tali interventi richieda risorse finanziarie adeguate e preannuncia l'intenzione di riproporre la questione nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio. Esprime, pertanto, rammarico per il parere contrario formulato, auspicando una maggiore attenzione sul tema da parte del Governo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 2.41 e Santillo 2.42.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere tutte le restanti proposte emendative a prima firma del deputato Bonelli.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 2.43 e 2.44 e Morfino 2.45.

Daniela MORFINO (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.46 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte ad assicurare che gli investimenti finanziati dal Fondo per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima siano coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici e con le strategie e i piani adottati a livello regionale e locale. Esprime, pertanto, perplessità per il parere contrario formulato dai relatori e dal Governo, ritenendo necessario garantire coerenza tra gli strumenti di programmazione e gli interventi finanziati. Chiede quindi l'accantonamento della proposta per consentire ulteriori approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Morfino 2.46.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 2.47.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Gatta 2.48 e Cortelazzo 2.49 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Santillo 2.50 e 2.51, gli identici emendamenti Morfino 2.55, Ruffino 2.56, Braga 2.57 e Manes 2.58, nonché gli articoli aggiuntivi Ilaria Fontana 2.010 e 2.015.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 3.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, de-

putato Francesco Battistoni, chiede l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 3.1 [3], esprime parere contrario sull'emendamento Evi 3.2, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 3.3, esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 3.4 e Santillo 3.5. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 3.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 3.7, Romeo 3.8 e Mazzetti 3.9. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 3.11, Buonguerrieri 3.12 e 3.13. Esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 3.14 e chiede l'accantonamento degli emendamenti Romano 3.15, Cortelazzo 3.16 e Testa 3.17. Invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 3.18 Mazzetti e degli identici emendamenti Cortelazzo 3.19, Bonelli 3.20 e Santillo 3.21. Esprime infine parere contrario sull'emendamento Cappelletti 3.22.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti [4] 3.1, dell'emendamento Zinzi 3.6, degli emendamenti Zinzi 3.11, Buonguerrieri 3.12 e 3.13, Romano 3.15, Cortelazzo 3.16 e Testa 3.17.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 3.2 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a chiarire l'ambito di applicazione del limite del 2 per cento del finanziamento assegnato, previsto dall'articolo 3 per le attività di assistenza tecnico-specialistica a supporto dei commissari di Governo. Osserva che tale limite, se interpretato estensivamente, potrebbe comprendere anche le spese per prestazioni professionali indispensabili alla realizzazione degli interventi, quali le indagini geologiche, idrogeologiche e geotecniche, la modellazione e la progettazione. Evidenzia, pertanto, che la proposta mira a escludere tali prestazioni dal predetto limite, assicurandone l'integrale copertura nell'ambito dei quadri economici degli interventi, come autonome voci di spesa tecnica. Ritiene che tale distinzione sia essenziale per garantire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche del territorio e prevenire errori nella progettazione e nella realizzazione delle opere di messa in sicurezza.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 3.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Cortelazzo 3.3 è stato ritirato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Morfino 3.4, Santillo 3.5 e Morfino 3.7.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Romeo 3.8, che dichiara di voler sottoscrivere, ne richiama le finalità, volte a rafforzare gli interventi di contrasto al fenomeno della subsidenza. Evidenzia che il progressivo abbassamento del terreno accresce la vulnerabilità dei territori, aggravando i rischi connessi alle alluvioni e all'ingressione marina e determinando potenziali danni agli edifici e alle infrastrutture, soprattutto nelle aree costiere e di pianura densamente abitate. Sottolinea, pertanto, la necessità di prevedere adeguate attività di conoscenza, monitoraggio e intervento, attraverso il rifinanziamento del Fondo per la gestione del fenomeno della subsidenza, con uno stanziamento di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029. Ritiene, in conclusione, che la proposta sia pienamente coerente con le finalità del provvedimento in esame, concernenti il contrasto al dissesto idrogeologico e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

La Commissione respinge l'emendamento Romeo 3.8.

---

(3) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

(4) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 3.9 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Santillo 3.14.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzetti 3.18 e Cortelazzo 3.19 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonelli 3.20 e Santillo 3.21, nonché l'emendamento Cappelletti 3.22.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 4.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Francesco Battistoni, chiede l'accantonamento degli articoli premissivi Mattia 04.01, Milani 04.02, Simiani 04.04, Zinzi 04.05, Mazzetti 04.06 e Zinzi 04.08, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 4.1, sugli identici emendamenti Morfino 4.2 e Bonelli 4.3, sugli identici emendamenti Manes 4.4, L'Abbate 4.5, Ruffino 4.6 e Curti 4.8, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Squeri 4.9, chiede l'accantonamento dell'emendamento Amato 4.10, invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Cortelazzo 4.11 e 4.12, Milani 4.13 e Cortelazzo 4.14, esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 4.15 ed Evi 4.16. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Vietri 4.33, esprime parere contrario sugli emendamenti Bonelli 4.17, Evi 4.18, Ilaria Fontana 4.19. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Mazzetti 4.20, esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 4.21, Bonelli 4.22, Ilaria Fontana 4.23. Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Mazzetti 4.25 e Morfino 4.26, nonché dell'emendamento Bonelli 4.27. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 4.28 e Cortelazzo 4.29, nonché sugli identici emendamenti Ilaria Fontana 4.30 e Bonelli 4.31. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Mazzetti 4.32. Esprime parere contrario sull'emendamento Santillo 4.34 e chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Squeri 4.35 e Montemagni 4.36, dell'emendamento Zinzi 4.37, nonché degli identici emendamenti Manes 4.38, Mazzetti 4.39 e Forattini 4.40. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Almici 4.41, Mazzetti 4.42, Montemagni 4.43, degli identici emendamenti D'Attis 4.44 e Montemagni 4.45, degli identici emendamenti Boscaini 4.46 e Zinzi 4.47, dell'emendamento Simiani 4.48. Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Montemagni 4.49 e Milani 4.50, esprime parere contrario sull'emendamento Morfino 4.51, chiede l'accantonamento dell'emendamento Milani 4.52. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Montemagni 4.53 e Milani 4.54, degli identici emendamenti Squeri 4.55 e Milani 4.56, nonché dell'emendamento Mazzetti 4.57. Chiede l'accantonamento degli identici emendamenti Manes 4.58 e Mazzetti 4.59, nonché degli identici emendamenti Ruffino 4.60, Mazzetti 4.61, Rotelli 4.62 e Mattia 4.63, esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 4.65 e L'Abbate 4.66, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Boscaini 4.68, esprime parere contrario sugli emendamenti L'Abbate 4.69, Ilaria Fontana 4.70, Ilaria Fontana 4.71, Auriemma 4.72, Bonelli 4.73, Bonelli 4.74, Ilaria Fontana 4.75 e 4.76. Invita al ritiro dell'emendamento Cortelazzo 4.77 ed esprime parere contrario sugli emendamenti Morfino 4.78, Morfino 4.79 e Ilaria Fontana 4.81. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Mazzetti 4.82 e Zinzi 4.83, nonché dell'emendamento Milani 4.84. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 4.85 e Ilaria Fontana 4.86, sugli emendamenti Ilaria Fontana 4.87 e Bonelli 4.88. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Montemagni 4.89 e degli identici emendamenti Mazzetti 4.90 e Milani 4.91. Invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Montemagni 4.92 e Nevi 4.93. Chiede l'accantonamento dell'emendamento Milani 4.94, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Mazzetti 4.95, esprime

parere contrario sugli emendamenti Evi 4.96 e Morfino 4.97, sull'emendamento Morfino 4.98, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Marchetti 4.100. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Manes 4.101 e Forattini 4.102, invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Mazzetti 4.103. Chiede l'accantonamento degli emendamenti Zinzi 4.104, Squeri 4.105, Milani 4.106, Evi 4.107 e Cortelazzo 4.108. Invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Milani 4.113, chiede l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 4.114, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Montemagni 4.117. Chiede l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.02 e Mazzetti 4.03, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.04, Simiani 4.05 e Zinzi 4.06, nonché degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.08, L'Abbate 4.09 e Forattini 4.029, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Manes 4.010 e Forattini 4.028, invita i presentatori al ritiro degli articoli aggiuntivi Milani 4.012 e Mazzetti 4.013, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 4.014, chiede l'accantonamento [5] dell'articolo aggiuntivo Milani 4.015, chiede l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Montemagni 4.016, chiede l'accantonamento [6] dell'articolo aggiuntivo Zinzi 4.024, infine esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Del Barba 4.026.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli articoli premissivi Mattia 04.01, Milani 04.02, Simiani 04.04, Zinzi 04.05, Mazzetti 04.06 e Zinzi 04.08, dell'emendamento Amato 4.10, dell'emendamento Vietri 4.33, degli identici emendamenti Mazzetti 4.25 e Morfino 4.26, nonché dell'emendamento Bonelli 4.27, dell'emendamento Mazzetti 4.32, degli identici emendamenti Squeri 4.35 e Montemagni 4.36, dell'emendamento Zinzi 4.37, nonché degli identici emendamenti Manes 4.38, Mazzetti 4.39 e Forattini 4.40, degli identici emendamenti Montemagni 4.49 e Milani 4.50, dell'emendamento Milani 4.52, degli identici emendamenti Manes 4.58 e Mazzetti 4.59, nonché degli identici emendamenti Ruffino 4.60, Mazzetti 4.61, Rotelli 4.62 e Mattia 4.63, dell'emendamento Montemagni 4.89, degli identici emendamenti Mazzetti 4.90 e Milani 4.91, dell'emendamento Milani 4.94, degli emendamenti Zinzi 4.104, Squeri 4.105, Milani 4.106, Evi 4.107 e Cortelazzo 4.108, dell'emendamento Zinzi 4.114. Dispone altresì l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.02 e Mazzetti 4.03, degli identici articoli aggiuntivi Cattaneo 4.04, Simiani 4.05 e Zinzi 4.06, nonché degli identici articoli aggiuntivi Manes 4.08, L'Abbate 4.09 e Forattini 4.029, dell'articolo aggiuntivo Zinzi 4.014, e dell'articolo aggiuntivo Milani 4.015 [7], dell'articolo aggiuntivo Montemagni 4.016 e dell'articolo aggiuntivo Zinzi 4.024 [8].

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Amato 4.10, Bonelli 4.27, Ilaria Fontana 4.28, Santillo 4.34, Morfino 4.78, Ilaria Fontana 4.87, Morfino 4.97, Evi 4.107.

Piergiorgio CORTELAZZO (FI-PPE) nel prendere atto dei pareri testé espressi dai relatori e dal Governo, preannuncia il ritiro di tutti gli emendamenti del gruppo di appartenenza sui quali è stato formulato un invito al ritiro. Rivolge quindi una richiesta di accantonamento relativamente agli emendamenti Cortelazzo 4.29, D'Attis 4.44, Squeri 4.55 e Cortelazzo 4.77.

Ilaria FONTANA (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve so-

---

(5) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

(6) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

(7) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

(8) Testo modificato a seguito della pubblicazione dell'*errata corrige* nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 764 del 12 novembre 2026.

spensione della seduta per consentire al proprio gruppo di esaminare i pareri espressi sulle proposte emendative riferite all'articolo 4, considerata la rilevanza delle disposizioni in esame, e di individuare gli emendamenti per i quali richiedere ai relatori e al Governo un accantonamento.

Mauro ROTELLI, *presidente*, accedendo alla richiesta testé formulata, sospende brevemente la seduta, che riprenderà alle ore 15.45. Avverte che, se non vi sono obiezioni, durante la sospensione si svolgerà la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, già convocata al termine delle votazioni del provvedimento in esame.

La seduta, sospesa alle 15.30, è ripresa alle 15.45.

Daniela MORFINO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Morfino, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Daniela MORFINO (M5S) chiede l'accantonamento degli emendamenti Ilaria Fontana 4.28, Santillo 4.34, Morfino 4.78, Ilaria Fontana 4.87 e Morfino 4.97, al fine di consentirne un ulteriore approfondimento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Morfino 4.1, nonché gli identici emendamenti Morfino 4.2 e Bonelli 4.3.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.8 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rafforzare la trasparenza nell'ambito dei sistemi collettivi di responsabilità estesa del produttore. Chiede, pertanto, l'accantonamento della proposta, al fine di consentire ulteriori approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Manes 4.4, L'Abbate 4.5, Ruffino 4.6 e Curti 4.8.

Avverte, altresì, che gli emendamenti Squeri 4.9, Cortelazzo 4.11 e 4.12, Milani 4.13, Cortelazzo 4.14 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 4.15.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.16 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a favorire il riutilizzo dei residui derivanti dalle lavorazioni agroalimentari, enologiche e brassicole, quali le trebbie e i lieviti esausti, nell'ambito delle pratiche di economia circolare. Evidenzia che tali materiali, qualora qualificati come rifiuti, sono destinati allo smaltimento, con conseguenti costi economici e ambientali, mentre potrebbero essere valorizzati attraverso il loro impiego in attività agronomiche e nella produzione di fertilizzanti e ammendanti. Fa presente, pertanto, che l'emendamento intende consentire la qualificazione di tali residui solidi e semisolidi come sottoprodotti, nel rispetto della normativa ambientale vigente, anche con riferimento alla tutela delle acque. Ritiene che tale intervento possa contribuire concretamente alla riduzione dei rifiuti e a un impiego più efficiente delle risorse.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 4.16 e Bonelli 4.17.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.18 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre maggiori garanzie ambientali per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel sito di produzione. Pur condividendo l'obiettivo di ridurre i trasporti e i costi attraverso il riutilizzo diretto dei materiali, esprime preoccupazione per il rischio che tale possibilità sia estesa a terreni contenenti sostanze contaminanti. Evidenzia, pertanto, la necessità di subordinare il riutilizzo al

rispetto dei requisiti previsti dal Testo unico ambientale, prevedendo una relazione tecnica preliminare, redatta da professionisti abilitati, che tenga conto della storia del sito, delle precedenti destinazioni d'uso e delle informazioni disponibili. Fa presente che, qualora emergano elementi indicativi di contaminazione, il riutilizzo dovrebbe essere subordinato allo svolgimento delle necessarie indagini e verifiche, anche attraverso il coinvolgimento delle competenze chimiche e fisiche. Ritiene che tale soluzione consentirebbe di rafforzare la prevenzione senza aggravare significativamente le procedure, evitando i maggiori costi derivanti da eventuali successivi interventi di bonifica.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Evi 4.18 e Ilaria Fontana 4.19.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 4.20 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti, Morfino 4.21, Bonelli 4.22 e Ilaria Fontana 4.23.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Ilaria Fontana 4.28 e Cortelazzo 4.29.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ilaria Fontana 4.30 e Bonelli 4.31.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Santillo 4.34.

Avverte, altresì, che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Almici 4.41, Mazzetti 4.42 e Montemagni 4.43.

Preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti D'Attis 4.44 e Montemagni 4.45.

Avverte, infine, che gli identici emendamenti Boscaini 4.46 e Zinzi 4.47 sono stati ritirati.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.48 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rafforzare la disciplina della responsabilità estesa del produttore, con particolare riferimento alla gestione degli imballaggi. Evidenzia che la proposta mira a responsabilizzare maggiormente i produttori, anche al fine di ridurre i costi sostenuti dalle amministrazioni comunali per la raccolta dei rifiuti. Sottolinea che una maggiore attenzione alla tracciabilità e alla gestione degli imballaggi potrebbe favorire la riduzione della quantità complessiva dei rifiuti prodotti e incentivare l'adozione di soluzioni meno invasive e di dimensioni più contenute. Ritiene che tale intervento rappresenterebbe un elemento innovativo nel rapporto tra produttori, amministrazioni locali e cittadini, contribuendo a migliorare l'efficacia delle politiche di economia circolare. Auspica, pertanto, che i relatori e il Governo vogliano valutare l'accantonamento dell'emendamento, al fine di approfondire una questione che reputa meritevole di particolare attenzione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Simiani 4.48.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 4.51.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Montemagni 4.53 e Milani 4.54. Preso atto della richiesta dei presentatori, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Mazzetti 3.9, erroneamente ritirato, deve intendersi ancora all'esame della Commissione. Concordi i relatori e la rappresentante del Governo, ne dispone pertanto l'accantonamento. Avverte, altresì, che gli identici emendamenti Squeri 4.55 e

Milani 4.56 nonché l'emendamento Mazzetti 4.57 sono stati ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 4.65.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.66 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a introdurre nella disciplina dell'economia circolare, recata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il metodo di valutazione del ciclo di vita *(Life Cycle Assessment – LCA),* disciplinato da specifiche norme tecniche UNI EN ISO. Richiama, al riguardo, le considerazioni già svolte in occasione dell'esame dell'emendamento 1.10, sottolineando che tale metodologia è ormai ampiamente utilizzata dalle imprese e nell'ambito delle procedure di gara. Evidenzia, pertanto, la necessità di adeguare progressivamente il quadro normativo agli strumenti innovativi di valutazione ambientale già adottati dagli operatori economici, anche al fine di sostenerne la competitività. Pur riconoscendo la complessità dell'intervento proposto, auspica che la questione possa essere oggetto di ulteriori approfondimenti, anche in occasione di futuri interventi normativi.

La Commissione respinge l'emendamento L'Abbate 4.66.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Boscaini 4.68 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti L'Abbate 4.69, Ilaria Fontana 4.70 e 4.71, Auriemma 4.72, Bonelli 4.73 e 4.74 e Ilaria Fontana 4.75 e 4.76.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Cortelazzo 4.77 e Morfino 4.78.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 4.79.

Ilaria FONTANA (M5S), intervenendo sull'emendamento 4.81 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando che la proposta mira a subordinare le procedure semplificate per la sostituzione dei combustibili tradizionali con combustibili solidi secondari (CSS) a una valutazione comparativa delle emissioni atmosferiche, escludendone l'applicazione in presenza di effetti negativi significativi. Sottolinea, al riguardo, l'esigenza di coniugare la semplificazione amministrativa con un'adeguata tutela dell'ambiente e della salute.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 4.81.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato gli identici emendamenti Mazzetti 4.82 e Zinzi 4.83 e l'emendamento Milani 4.84.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 4.85 e Ilaria Fontana 4.86.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Ilaria Fontana 4.87.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 4.88.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento Montemagni 4.92, l'emendamento Nevi 4.93 e l'emendamento Mazzetti 4.95.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 4.96 a sua prima firma, ne chiede l'accantonamento, al fine di condurre gli opportuni approfondimenti.

Mauro ROTELLI, *presidente*, preso atto della richiesta dei presentatori, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento degli emendamenti Evi 4.96 e Morfino 4.97.

Avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza,

integrato dai rappresentanti dei gruppi, l'esame del provvedimento proseguirà nella giornata odierna al termine dei lavori dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta, che sarà convocata al termine delle odierne votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

La seduta termina alle 16.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 20.

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta pomeridiana odierna.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che nella seduta pomeridiana è stato da ultimo accantonato l'emendamento Morfino 4.97.

Fa presente, pertanto, che l'esame riprenderà dall'emendamento Morfino 4.98, sul quale è stato espresso parere contrario da parte dei relatori e del Governo.

Daniela MORFINO (M5S) chiede l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Mauro ROTELLI, *presidente*, a seguito della richiesta della deputata Morfino, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

La Commissione respinge l'emendamento Morfino 4.98.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Marchetti 4.100 è stato ritirato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Manes 4.101 e Forattini 4.102.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli emendamenti Mazzetti 4.103, Milani 4.113 e Montemagni 4.117 sono stati ritirati.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Manes 4.010 e Forattini 4.028.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli articoli aggiuntivi Milani 4.012 e Mazzetti 4.013 sono stati ritirati. Fa presente, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Del Barba 4.026 è stato sottoscritto dai deputati del gruppo del Partito democratico.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Del Barba 4.026.

Mauro ROTELLI, *presidente*, invita i relatori e la rappresentante del Governo a formulare i pareri relativi alle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Graziano PIZZIMENTI (LEGA), *relatore*, anche a nome dell'altro relatore, deputato Battistoni, propone l'accantonamento degli identici articoli premissivi Cortelazzo 05.03 e Barabotti 05.04, degli articoli premissivi Mattia 05.06, Mazzetti 05.07, nonché dell'emendamento Zinzi 5.1. Esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 5.2, nonché sugli identici emendamenti Mazzetti 5.3 e Giovine 5.4. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 5.5. Invita al ritiro degli identici emendamenti Mazzetti 5.6 e Cerreto 5.7, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli emendamenti Montemagni 5.8, Simiani 5.9 e Squeri 5.10.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 5.11, Evi 5.12, Curti 5.13 e 5.14, Morfino 5.15 e Ilaria Fontana 5.16. Invita al ritiro degli identici emendamenti Mattia 5.17, Mazzetti 5.18 e Ilaria Fontana 5.19, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sugli emendamenti Ilaria Fontana 5.20, Morfino 5.21, Ilaria Fontana 5.22 e Bonelli 5.23. Propone l'accantonamento dell'emendamento Simiani 5.24, nonché degli identici emendamenti Ghio 5.26 e Cavo 5.27. Esprime parere contrario sugli emendamenti Simiani 5.28, 5.29 e 5.30. Invita al ritiro dell'emendamento Mazzetti 5.33, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'emendamento Ilaria Fontana 5.34. Invita al ritiro dell'emendamento Centenaro 5.35, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento Zinzi 5.36. Esprime parere contrario sugli emendamenti De Luca 5.37, Ilaria Fontana 5.38 e Zaratti 5.45. Propone l'accantonamento dell'emendamento Santillo 5.46. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Bonelli 5.47 e Santillo 5.50, nonché sull'articolo aggiuntivo Amendola 5.01. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zinzi 5.02. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Andreuzza 5.03, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 5.04, Cortelazzo 5.06 e Cannata 5.07. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 5.011. Propone l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Zinzi 5.012, Squeri 5.013 e Zinzi 5.016. Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lampis 5.017, esprimendo altrimenti parere contrario. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Morfino 5.019. Propone l'accantonamento degli identici articoli aggiuntivi Manes 5.020 e Ferrari 5.021.

Con riferimento agli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12, precedentemente accantonati, esprime parere contrario.

Il viceministro Vannia GAVA esprime parere conforme a quello dei relatori.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dispone l'accantonamento degli identici articoli premissivi Cortelazzo 05.03 e Barabotti 05.04, degli articoli premissivi Mattia 05.06, Mazzetti 05.07, degli emendamenti Zinzi 5.1 e 5.5, Montemagni 5.8, Simiani 5.9, Squeri 5.10, Simiani 5.24, degli identici emendamenti Ghio 5.26 e Cavo 5.27, degli emendamenti Zinzi 5.36, Santillo 5.46, dell'articolo aggiuntivo Zinzi 5.02, degli identici articoli aggiuntivi Zinzi 5.04, Cortelazzo 5.06 e Cannata 5.07, degli articoli aggiuntivi Zinzi 5.012, Squeri 5.013, Zinzi 5.016, nonché degli identici articoli aggiuntivi Manes 5.020 e Ferrari 5.021.

Pone quindi in votazione gli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12 avvertendo che successivamente si passerà alla votazione delle proposte emendative riferite all'articolo 5.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di voler sottoscrivere gli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12. Dichiara altresì di voler sottoscrivere gli emendamenti Ilaria Fontana 5.11 e Santillo 5.46, nonché l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 5.011.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bonelli 1.11 e 1.12 nonché l'emendamento Ilaria Fontana 5.2.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Mazzetti 5.3 e Giovine 5.4, nonché gli identici emendamenti Mazzetti 5.6 e Cerreto 5.7 sono stati ritirati.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 5.11.

Eleonora EVI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.12 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando che la proposta è volta a migliorare le procedure di individuazione dei responsabili della contaminazione, attraverso la definizione di un modello concettuale idrogeologico del sito, anche al fine di consentire l'intervento pubblico nei casi previsti dall'articolo 250 del Testo unico ambientale. Fa presente, inoltre, che l'emendamento prevede specifici approfondimenti per la caratterizza-

zione dei siti di interesse nazionale ricadenti in aree marine e una disciplina per il riconoscimento delle concentrazioni di fondo naturale di ferro e manganese nelle acque sotterranee, ferma restando la verifica di eventuali contaminazioni di origine antropica.

La Commissione respinge l'emendamento Evi 5.12.

Augusto CURTI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.13 a sua prima firma, ne illustra le finalità, evidenziando che la proposta intende consentire alle province di prorogare il termine di centocinquanta giorni previsto per l'individuazione dei responsabili della contaminazione, qualora la complessità del sito richieda ulteriori approfondimenti. Ritiene che tale misura, priva di oneri aggiuntivi, possa garantire una maggiore flessibilità nello svolgimento delle indagini e favorire l'efficacia degli accertamenti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Curti 5.13 e 5.14, Morfino 5.15 e Ilaria Fontana 5.16.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Mattia 5.17 e Mazzetti 5.18 sono stati ritirati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ilaria Fontana 5.19 e 5.20, Morfino 5.21 e Ilaria Fontana 5.22.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Bonelli 5.23.

La Commissione respinge l'emendamento Bonelli 5.23.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.28 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a favorire il recupero ambientale della laguna di Orbetello attraverso la possibilità di utilizzare i materiali derivanti dalle operazioni di escavazione per interventi di ripascimento all'interno della laguna stessa. Osserva che tale previsione, non prevista dalla normativa vigente, potrebbe consentire un utilizzo più efficiente delle risorse disponibili. Chiede pertanto l'accantonamento della proposta, al fine di valutarne un'eventuale riformulazione condivisa.

Fabrizio ROSSI (FDI), intervenendo sull'emendamento Simiani 5.28, si associa alla richiesta di accantonamento testé formulata, al fine di consentire un ulteriore approfondimento della proposta, anche in vista di una sua eventuale riformulazione.

Mauro ROTELLI, *presidente*, concordi i relatori e la rappresentante del Governo, dispone l'accantonamento dell'emendamento Simiani 5.28.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.29 a sua prima firma, ne illustra le finalità, volte a rifinanziare gli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale di Orbetello – area ex Sitoco. Rammenta che, a seguito della revisione della perimetrazione del sito e delle attività di caratterizzazione, sono venute meno risorse precedentemente stanziate, pari a circa 28 milioni di euro. Evidenzia pertanto la necessità di prevedere un finanziamento di 10 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, anche alla luce delle attività di progettazione già avviate dalla regione Toscana.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 5.29.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 5.30 a sua prima firma, richiama l'attenzione sull'esigenza di assicurare risorse adeguate agli interventi di risanamento e recupero ambientale della laguna di Orbetello. Segnala, al riguardo, una riduzione degli stanziamenti destinati alla laguna nell'ambito della manovra di bilancio, evidenziando come anche riduzioni di entità contenuta possano incidere su un quadro finanziario già limitato. Sottolinea pertanto la necessità di incrementare le risorse disponibili, preannunciando la presentazione di un'analoga proposta nel

corso dell'esame del disegno di legge di bilancio. Evidenzia, infine, che la questione dell'adeguatezza dei finanziamenti riguarda più in generale la tutela delle lagune italiane.

La Commissione respinge l'emendamento Simiani 5.30.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Mazzetti 5.33 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'emendamento Ilaria Fontana 5.34.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Centenaro 5.35 è stato ritirato.

Sara FERRARI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento De Luca 5.37, di cui è cofirmataria, ne illustra le finalità, volte ad assicurare la continuità degli interventi di risanamento ambientale e bonifica nella Terra dei fuochi, che interessa un territorio comprendente circa novanta comuni. Nell'evidenziare che le risorse attualmente disponibili consentirebbero di sostenere gli interventi programmati fino al 2028, fa quindi presente che la proposta intende incrementare gli stanziamenti a decorrere dal 2029, assicurando una dotazione complessiva di 200 milioni di euro annui fino al 2035, al fine di garantire continuità alla programmazione degli interventi di caratterizzazione, bonifica e recupero ambientale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Luca 5.37 e Ilaria Fontana 5.38.

Patty L'ABBATE (M5S) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Zaratti 5.45.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 5.45.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'emendamento Bonelli 5.47 è stato sottoscritto dai deputati del gruppo Movimento 5 Stelle.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bonelli 5.47 e Santillo 5.50.

Marco SIMIANI (PD-IDP), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Amendola 5.01, richiama l'importanza degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale della Val Basento. Nell'evidenziare le difficoltà che interessano diversi territori della Basilicata, auspica un impegno condiviso delle forze politiche per individuare soluzioni concrete. Sottolinea, al riguardo, la disponibilità del proprio gruppo a valutare eventuali riformulazioni della proposta emendativa, nella prospettiva di conseguire risultati utili per il territorio.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Amendola 5.01.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Andreuzza 5.03 è stato ritirato.

Patty L'ABBATE (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 5.011, ne illustra le finalità, volte a istituire un fondo per la valutazione epidemiologica, la prevenzione e il monitoraggio sanitario nei siti di interesse nazionale. Evidenzia che la proposta prevede uno stanziamento di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, destinato alla realizzazione di programmi di valutazione epidemiologica delle popolazioni residenti, al potenziamento degli *screening* oncologici e al monitoraggio continuo delle condizioni di salute, al fine di rafforzare la prevenzione e la tutela sanitaria nei territori interessati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Ilaria Fontana 5.011.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Lampis 5.017 è stato ritirato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Morfino 5.019.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che, a seguito della richiesta avanzata nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi svolta ieri, l'avvio della discussione in Assemblea del provvedimento è stato posticipato alla seduta antimeridiana di mercoledì 18 novembre prossimo. La Commissione dovrà pertanto concluderne l'esame nella seduta antimeridiana che sarà convocata martedì 17 novembre 2026, conferendo il mandato ai relatori a riferire in Assemblea entro le ore 14 di tale seduta. Come convenuto nell'odierna riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata martedì 17 novembre alle ore 11.

La seduta termina alle 20.25.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

L'VIII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, per le parti di propria competenza;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella n. 9) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Tabella n. 10);

considerato che l'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2029 la possibilità di usufruire della garanzia massima a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa e l'applicazione delle norme che consentono l'accesso alle garanzie del Fondo in favore delle famiglie numerose, disponendo altresì il rifinanziamento del predetto Fondo per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

apprezzato che l'articolo 38 destina le maggiori entrate derivanti dai corrispettivi delle targhe personalizzate ai comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;

valutati positivamente gli interventi previsti dagli articoli 78, 79 e 80, volti rispettivamente a garantire la rapida manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici, a sostenere la realizzazione di impianti fotovoltaici di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW, nonché a rafforzare i regimi di sostegno per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di incremento dell'efficienza energetica;

segnalato che l'articolo 84 reca le disposizioni finanziarie e organizzative necessarie per il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del Piano sociale per il clima, ai fini dell'accesso alle risorse del relativo Fondo;

valutate con favore le numerose disposizioni dell'articolo 113, volte ad assicurare la prosecuzione dei processi di ricostruzione nei comuni del cratere del sisma del 2009 nella regione Abruzzo e nei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi nel 2016, a prorogare il contributo per il disagio abitativo nei territori delle regioni Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici del 2022 e del 2023, nonché la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 2017 e dagli eventi meteorologici del 2022;

sottolineato che il medesimo articolo 113 reca disposizioni volte a finanziare gli interventi previsti in relazione agli eventi sismici verificatisi nel 2018 in Molise e nell'area etnea, nonché agli eventi alluvionali che hanno colpito nel 2023 e nel 2024 i territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;

evidenziate le misure recate dall'articolo 114 per la gestione e il monitoraggio dei processi di ricostruzione nei territori per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale;

rilevato che l'articolo 118, al fine di garantire il finanziamento degli interventi di protezione civile e di gestione delle emergenze, consente di utilizzare, in aggiunta agli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali per il triennio dal 2027 al 2029, le risorse non assegnate in esercizi precedenti, entro determinati limiti annui;

preso atto con favore, infine, dei rifinanziamenti disposti dalla seconda sezione in favore del contratto di programma ANAS e del Fondo regionale di protezione civile,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

L'VIII Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione, distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, pre-

disporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, determinando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio-alte a un drastico taglio dell'indicizzazione condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni, agli oltre 40 miliardi di

euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che:

la distanza tra le dichiarazioni del Governo sulla sicurezza del territorio e le scelte effettive della manovra emerge con particolare evidenza dall'articolo 135, che rinvia al triennio 2030-2032 risorse già previste per il 2027-2029: per il programma del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) relativo alla tutela delle risorse idriche e alla prevenzione del rischio idrogeologico vengono differiti 87,8 milioni di euro, di cui 53,3 milioni nel solo 2027; in quest'ultimo anno le riduzioni interessano in particolare il contrasto al consumo di suolo, per 28,5 milioni di euro, la depurazione delle acque, per 12 milioni, e gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici nelle città, per 9 milioni; ulteriori 181 milioni vengono rinviati per il programma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) relativo ai sistemi idrici e idraulici; si tratta di risorse che vengono meno nell'immediato, proprio mentre frane ed eventi climatici estremi, comprese le ondate di calore che abbiamo già vissuto la scorsa estate, renderebbero invece indispensabile anticipare gli interventi;

ancora più grave è la scelta di rinviare complessivamente circa 1,212 miliardi di euro del programma del Ministero dell'economia e delle finanze destinato agli interventi per pubbliche calamità, con minori disponibilità di 448,9 milioni nel 2027, 412,1 milioni nel 2028 e 350,9 milioni nel 2029;

a questi rinvii si aggiungono circa 435,8 milioni del programma del MIT che comprende l'edilizia statale e gli interventi speciali e per pubbliche calamità; le proroghe e le misure organizzative previste per la ricostruzione non possono nascondere la contraddizione di una manovra che, a fronte dell'aumento dei rischi e delle emergenze, sposta in avanti consistenti risorse per la sicurezza del territorio e del patrimonio pubblico;

il Governo continua a non dare al Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici una prospettiva di finanziamento stabile e adeguata, rinunciando a costruire una politica ordinaria di prevenzione, manutenzione e messa in sicurezza e lasciando ancora una volta gli enti territoriali ad affrontare le conseguenze degli eventi estremi con strumenti frammentari e risorse differite;

la manovra prevede nuovi tagli alle risorse destinate alla tutela della biodiversità e del patrimonio naturale, per complessivi 17,3 milioni di euro nel triennio 2027-2029, di cui 8,1 milioni riguardano specificamente le aree naturali protette;

tali riduzioni si aggiungono a quelle già intervenute nel 2026, quando i finanziamenti destinati anche agli enti parco e alle aree marine protette erano diminuiti di circa 882 mila euro, pari al 22,6 per cento rispetto al 2025, per effetto della precedente legge di bilancio e di ulteriori riduzioni successive;

si tratta di scelte che rischiano di compromettere la continuità delle attività di conservazione, monitoraggio e ripristino degli ecosistemi, proprio mentre gli enti gestori sono chiamati ad attuare programmi pluriennali di tutela della biodiversità, di monitoraggio degli impollinatori e di adattamento ai cambiamenti climatici, in coerenza con gli obiettivi europei e con il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura;

anche sulla qualità dell'aria il Governo procede nella direzione opposta a quella necessaria: la manovra rinvia infatti agli anni successivi circa 84,8 milioni di euro già destinati al miglioramento della qualità dell'aria nel triennio 2027-2029, di cui 75,9 milioni riferiti al solo 2029; tale

scelta si aggiunge ai tagli già disposti dalla precedente legge di bilancio, che aveva già differito circa 239,3 milioni di euro destinati agli interventi contro l'inquinamento atmosferico nella Pianura Padana. Si tratta di scelte che hanno l'effetto di rallentare gli interventi necessari per ridurre le emissioni inquinanti e affrontare le persistenti criticità sanitarie e ambientali dei territori maggiormente esposti, all'indomani, tra l'altro, del recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/2881 che rafforza gli obblighi di monitoraggio e pianificazione e introduce *standard* più rigorosi;

l'articolo 135 rinvia complessivamente circa 84,8 milioni di euro del relativo programma, di cui 75,9 milioni riferiti al 2029, proprio mentre il rispetto dei nuovi obiettivi europei richiede investimenti tempestivi per ridurre le emissioni del trasporto, del riscaldamento e delle attività produttive; ulteriori rinvii interessano l'economia circolare e le bonifiche, senza che emerga una strategia organica capace di rafforzare la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento dei territori;

sul versante energetico, l'articolo 76 autorizza una serie di interventi in conto capitale finalizzati all'incremento della sicurezza energetica, a valere sulle risorse derivanti dall'aumento dell'indebitamento netto dell'Italia consentito dall'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese per la sicurezza energetica;

l'utilizzo di tale clausola solleva rilevanti interrogativi sull'effettiva aggiuntività degli investimenti e sulla destinazione delle risorse: a fronte di una maggiore flessibilità di bilancio di circa 14,5 miliardi di euro nel biennio 2027-2028, quasi 4 miliardi sono riferiti a interventi già previsti a legislazione vigente per liberare risorse di pari importo per finanziare altri oneri della manovra, senza che emerga una puntuale individuazione delle misure beneficiarie;

a ciò si aggiunge una discordanza di 100 milioni di euro per il 2028 tra il prospetto finanziario del disegno di legge e la documentazione trasmessa dal Governo al Parlamento, che rende ancora più necessari chiarimenti sulla destinazione e sulla quantificazione delle risorse;

pur prevedendo nuovi stanziamenti per il fotovoltaico, l'efficienza degli edifici pubblici e il sostegno alle imprese, nell'ambito della clausola di salvaguardia nazionale di cui all'articolo 76, la manovra continua a privilegiare incentivi settoriali e temporanei, senza garantire una prospettiva stabile di riduzione dei consumi e delle bollette; peraltro, una parte significativa degli interventi decorre dal 2028, come nel caso dello stanziamento di 1,6 miliardi di euro per l'efficienza energetica degli edifici pubblici, concentrato nel periodo 2028-2030 e privo di risorse per il 2027;

a ciò si aggiungono il rinvio di circa 15,7 milioni di euro di investimenti già programmati per il triennio 2027-2029 e tagli alla spesa corrente del programma ministeriale per l'efficienza energetica e le rinnovabili pari a circa 19,8 milioni nello stesso triennio, con riduzioni che proseguono anche negli anni successivi;

particolarmente preoccupante è la scelta di finanziare una parte rilevante delle nuove agevolazioni energetiche attraverso gli oneri del sistema elettrico e le componenti tariffarie del gas: per i soli interventi previsti dagli articoli 79, 82 e 83 sono posti a carico degli oneri elettrici complessivamente 3 miliardi di euro nel biennio 2029-2030, ai quali si aggiungono 600 milioni per il biometano finanziati attraverso le tariffe del gas; il Governo sostiene di voler ridurre il costo dell'energia ma non accompagna queste misure con un'adeguata valutazione preventiva dei possibili effetti sulle bollette delle famiglie e delle piccole e medie imprese, rischiando di trasferire sugli utenti una parte degli oneri della propria politica di incentivi;

per le infrastrutture e la mobilità, ai rifinanziamenti previsti per alcuni grandi programmi si affiancano rinvii e definanziamenti che evidenziano una distribuzione delle risorse non equilibrata rispetto alle esigenze di manutenzione, sicurezza e mobilità dei territori: vengono differiti circa

178,7 milioni di euro del programma per le infrastrutture stradali e autostradali e sono previste riduzioni puntuali, tra cui 50 milioni nel 2027 per gli interventi di adeguamento e sicurezza dell'autostrada A24-A25 e 14 milioni per la progettazione delle infrastrutture prioritarie; manca, inoltre, una scelta strutturale per il trasporto pubblico locale, il rinnovo delle flotte e il potenziamento delle alternative alla mobilità privata, indispensabili per ridurre le disuguaglianze territoriali e l'inquinamento;

tale squilibrio nelle priorità di investimento emerge con particolare evidenza dal confronto tra le ingenti risorse ancora vincolate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina e le modalità individuate per finanziare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dei comuni fino a 50.000 abitanti, per la quale la manovra fa affidamento sulle entrate derivanti dal rilascio delle targhe automobilistiche personalizzate, finendo così per subordinare la disponibilità di risorse per la sicurezza della viabilità locale alla propensione degli automobilisti a personalizzare la propria targa;

una scelta che, al di là della singolarità del meccanismo di finanziamento, non garantisce ai comuni stanziamenti certi, stabili e commisurati agli effettivi fabbisogni di manutenzione della rete stradale;

sul diritto alla casa, la proroga delle garanzie per i mutui e le agevolazioni fiscali per le locazioni non sostituiscono una politica abitativa capace di rispondere all'aumento dei canoni e alla difficoltà di accesso a un alloggio, soprattutto per le famiglie a basso reddito, i giovani e gli studenti;

la manovra non ripristina il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, né il Fondo per la morosità incolpevole, strumenti di aiuto per le famiglie in difficoltà nel pagamento dell'affitto e di prevenzione del rischio di sfratto, né prevede un piano pluriennale realmente efficace di edilizia residenziale pubblica e sociale;

il Piano Casa del Governo resta infatti del tutto insufficiente ad affrontare l'emergenza abitativa, senza prevedere un intervento concreto e adeguatamente finanziato per il recupero delle circa 100.000 case popolari attualmente vuote, che consentirebbe di aumentare rapidamente l'offerta di alloggi pubblici e dare risposta alle famiglie ancora in lista d'attesa;

nel complesso, il disegno di legge di bilancio conferma l'incapacità del Governo di tradurre la sicurezza del territorio, la prevenzione dei rischi, la tutela dell'ambiente, la transizione energetica, la sicurezza e l'ammodernamento delle infrastrutture e il diritto all'abitare in priorità effettive e strutturali della spesa pubblica, delineando una politica di investimenti priva di una visione organica e di adeguati criteri di equità sociale e territoriale, che non garantisce una distribuzione delle risorse commisurata ai bisogni delle comunità e finisce per accentuare le disuguaglianze esistenti,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO

Simiani, Braga, Curti, Evi, Ferrari.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 147 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 145

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 146

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 150

ALLEGATO 2 (Ordine del giorno presentato) 153

ALLEGATO 3 (Ordine del giorno accolto dal Governo) 155

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 157

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 158

Sull'ordine dei lavori 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
Nomina n. 147.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 4 novembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, fa presente che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 4 novembre 2026 è stata svolta la relazione introduttiva.

Ricorda altresì che, trattandosi di votazione riguardante persone nell'ambito di un procedimento di nomina, il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere ha carattere puntuale – dovendo il dispositivo limitarsi all'indicazione « favorevole » o « contrario » – e non può essere corredato di condizioni o osservazioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) richiede una breve sospensione della seduta.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore,* sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.05, è ripresa alle 14.10.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore,* avverte che la votazione avrà luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere e dà lettura delle missioni e delle sostituzioni.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	22
Votanti	14
Astenuti	8
Maggioranza	8
Hanno votato *sì*	14

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Amich, Baldelli, Benvenuto, Boscaini, Caroppo, Cattaneo, Dara, Frijia, Matera in sostituzione di Longi, Maccanti, Raimondo, Ruspandini, Gaetana Russo, Traversi.

Si sono astenuti i deputati: Barbagallo, Barzotti, Casu, Fede, Furgiuele, Iaria, Pastorella, Pastorino.

Salvatore DEIDDA, *presidente e relatore*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Antonio Iannone.

La seduta comincia alle 14.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
C. 3174-*bis* Governo.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Avverte altresì che sono state presentate 8 proposte emendative, tutte ammissibili *(vedi allegato 1)* e l'ordine del giorno 0/3174-*bis*/IX/1 Deidda *(vedi allegato 2)*.

Valentina BARZOTTI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di conoscere le ragioni per le quali le misure a tutela della salute e della sicurezza degli autotrasportatori enucleate in un recente ordine del giorno a sua prima firma, accolto dal Governo, non risultano tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo recante il nuovo codice della strada.

Con riferimento a tale ultimo provvedimento, chiede altresì di riaprire i termini per la richiesta di audizioni informali, alla luce della sospensione disposta dal Consi-

glio di Stato per l'espressione del parere di competenza nelle more degli adempimenti istruttori richiesti al Governo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, osserva che le questioni rappresentate potranno essere trattate nel corso della odierna riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorino 3174-*bis*/IX/37.1.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'articolo aggiuntivo a sua prima firma 3174-*bis*/IX/41.01, ricorda che la previsione dell'obbligo di dotazione del tassametro fiscale per i titolari di licenza taxi costituisce una battaglia che conduce da molti anni, quale fonte potenziale di significative entrate per lo Stato e misura di giustizia sociale e lavorativa.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pastorella 3174-*bis*/IX/41.01.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3174-*bis*/IX/77.1, rimarca come con il disegno di legge di bilancio per il 2027 siano state tagliate risorse per la cybersicurezza in vari Ministeri, tra cui il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Con specifico riferimento al settore dei trasporti, rileva che i tagli interessano il sistema ferroviario e la motorizzazione, in relazione alla quale ha presentato un distinto emendamento. Dichiara di non comprendere il motivo dei tagli sulla cybersicurezza, ritenendo la misura non ragionevole nell'attuale momento storico.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento a prima firma Pastorella 3174-*bis*/IX/77.1, rappresenta che, se il taglio delle risorse per la cybersicurezza è correlato alla possibilità di ricorrere allo strumento finanziario messo a disposizione dall'Unione europea per la sicurezza dell'Europa (SAFE), andrebbe esplicitata la riallocazione dei fondi per la cybersicurezza.

Andrea CASU (PD-IDP), dichiarando di sottoscrivere le proposte emendative Pastorella 3174-*bis*/IX/77.1 e 3174-*bis*/IX/84.01, finalizzate al potenziamento della sicurezza cibernetica, chiede se le proposte possano essere accantonate in considerazione delle minacce degli ultimi giorni sui trasporti e nelle scuole. Ritiene infatti che questo sia il momento di alzare la guardia sulla cybersicurezza e di favorire gli investimenti sulla sicurezza cibernetica rispetto a quelli in armi.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEu) chiede alla relatrice e al Governo il motivo del parere contrario sull'emendamento Pastorella 3174-*bis*/IX/77.1.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, rappresenta che il parere contrario è correlato alla necessità di valutare la proposta nell'ambito del complessivo esame degli emendamenti riferiti all'articolo 77 presentati presso la Commissione Bilancio al fine di assicurare il necessario coordinamento sistematico e finanziario delle misure.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede quindi se ci sia la disponibilità della relatrice ad inserire una condizione all'interno della proposta di relazione sul punto in discussione.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, dichiara la propria contrarietà all'inserimento della condizione.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorella 3174-*bis*/IX/77.1.

Luca PASTORINO (MISTO-+Eu-SUEu) chiede alla relatrice e al Governo il motivo del parere contrario sull'emendamento a sua prima firma 3174-*bis*/IX/77.2.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, rappresenta che, anche in questo caso, la contrarietà deriva dalla necessità di valutare la proposta nell'ambito del complessivo esame degli emendamenti riferiti all'articolo 77 presentati presso la Commissione Bilancio al fine di assicurare il necessario coordinamento sistematico e finanziario delle misure.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Pastorino 3174-*bis*/IX/77.2, Pastorella 3174-*bis*/IX/84.01, Pastorino 3174-*bis*/IX/119.1, 3174-*bis*/IX/119.01 e 3174-*bis*/IX/119.02.

Il sottosegretario Antonio IANNONE accoglie l'ordine del giorno Deidda 0/3174-*bis*/IX/1, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'ordine del giorno a sua firma 0/3174-*bis*/IX/1.

Andrea CASU (PD-IDP) dichiara di condividere la necessità espressa nell'ordine del giorno Deidda 0/3174-*bis*/IX/1 di collegare la città di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), ma ritiene di dover precisare che Nuoro non è l'unico capoluogo di provincia sul territorio nazionale ad essere escluso dal collegamento diretto con la rete statale. Segnala, infatti, che anche le città di Matera, Andria, Urbino e Avellino, tra le altre, non presentano collegamenti alla rete e che nel caso della città di Enna, ad esempio, il collegamento, pur esistente, presenta gravi problemi di accessibilità.

Rappresenta quindi l'opportunità di un'ulteriore riformulazione dell'ordine del giorno affinché gli interventi di realizzazione di collegamenti alla rete ferroviaria nazionale siano estesi a tutti i capoluoghi di provincia che ne risultano privi.

Antonino IARIA (M5S), pur dichiarando di condividere l'analisi del collega Casu, ritiene che nel caso della regione Sardegna il tema della realizzazione del richiesto allacciamento ferroviario sia più cogente, tenuto conto della situazione dei collegamenti all'interno del territorio sardo e all'esterno verso le altre regioni.

Fa quindi notare come lo strumento impiegato per veicolare la richiesta di collegamento al Governo, l'ordine del giorno, sia in realtà debole, risolvendosi in una mera dichiarazione di intenti. Ritiene che sarebbe stato più efficace presentare un emendamento al riguardo, prevedendo anche le necessarie risorse finanziarie.

Aggiunge, infine, che è insolita la scelta della maggioranza di presentare un ordine del giorno, potendo la stessa ricorrere a strumenti più efficaci.

Antonio BALDELLI (FDI), riprendendo le dichiarazioni del collega Casu, osserva come la ferrovia di Urbino sia stata chiusa nel 1987 da governi di sinistra e invita i sindaci del Partito Democratico a sostenere le iniziative della Regione Marche per la riattivazione della linea ferroviaria anziché ostacolarle.

Maria Grazia FRIJIA (FDI), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 4)*.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo del Partito Democratico ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 5)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Il sottosegretario Antonio IANNONE esprime parere favorevole sulla proposta di relazione della relatrice.

Anthony Emanuele BARBAGALLO (PD-IDP) annuncia il voto contrario sulla proposta formulata dalla relatrice e ne espone

le ragioni, illustrando i contenuti della proposta alternativa di relazione.

Evidenzia preliminarmente che il disegno di legge di bilancio per il 2027 non affronta il nodo del finanziamento delle infrastrutture e del potenziamento del sistema dei trasporti dopo il PNRR.

Passa quindi in rassegna i principali punti critici del sistema delle infrastrutture e dei trasporti, iniziando dal trasporto pubblico locale, le cui criticità strutturali, segnalate, oltre che dalla politica, dalle associazioni rappresentative del settore quali ASSTRA e ANAV, non sono adeguatamente affrontate dal Governo e per risolvere le quali sono necessari trasferimenti di risorse a regioni e comuni.

In relazione alla Rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), osserva che la scelta di appostare le risorse sulla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina lascia indietro altri interventi, ritenuti più urgenti, e rileva che il corridoio ferroviario ScanMed che si snoda dai Paesi scandinavi a Malta, passando per Palermo, sconta ancora la presenza di tratte non finanziate sul nodo di Catania.

Ulteriori criticità attengono al « *marebonus* » e al « *ferrobonus* », ritenendo il relativo finanziamento del tutto insufficiente. Richiama altresì il tema del sistema per lo scambio delle quote di emissione (*Emissions trading system* – ETS) e dell'inflazione pesantissima che pagano le famiglie sui beni di prima necessità nelle due grandi isole italiane, alimentata dal fatto che gli operatori della logistica scaricano sugli utenti finali i costi che non sono coperti dagli stanziamenti esigui sia del « *marebonus* » che del « *ferrobonus* ».

Accenna infine ai problemi in materia di mobilità sostenibile, portualità e intermodalità che ritiene non adeguatamente affrontati, oltre che indici del ritardo del Governo italiano sulla transizione energetica, che negli altri Paesi è a uno stadio ben più avanzato.

Antonino IARIA (M5S) annuncia il voto contrario del gruppo di appartenenza sulla proposta della relatrice, ritenendo la disciplina del rilascio di targhe personalizzate lacunosa sotto il profilo delle conseguenze in caso di alienazione del veicolo associato.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del Partito Democratico. Nomina quindi la deputata Frijia quale relatrice presso la V Commissione.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo del Partito Democratico sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del medesimo gruppo.

Sull'ordine dei lavori.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, propone, concorde la Commissione, un'inversione dell'ordine dei lavori, nel senso di svolgere dapprima la riunione dell'ufficio di presidenza e procedere alle ore 15.15 alla seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti, sull'Atto del Governo n. 447.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 37.

Al comma 2, capoverso « Art. 3-*bis* *», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Restano ferme le disposizioni di sostegno straordinario e le misure di compensazione diretta per le imprese del trasporto pubblico locale dirette a fronteggiare i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei costi dei carburanti e dell'energia elettrica.

3174-*bis*/IX/37.1. Pastorino.

ART. 41.

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-*bis*.

(Obbligo di dotazione del tassametro fiscale per i titolari di licenza taxi)

1. A partire dal 1° luglio 2027, è introdotto l'obbligo per i titolari di licenza taxi, operanti ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di emettere una ricevuta fiscale per ogni corsa effettuata. La ricevuta viene generata tramite un tassametro fiscale, omologato e conforme alle specifiche tecniche stabilite entro il 31 marzo 2027 con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il suddetto tassametro fiscale registra e documenta in tempo reale l'importo della corsa, indicando:

a) il numero di licenza del taxi;

b) la data e l'ora di inizio e fine della corsa;

c) l'importo totale addebitato al cliente;

d) l'aliquota IVA applicata, ove prevista, ovvero l'esenzione ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il tassametro fiscale è collegato a un sistema di memorizzazione e trasmissione dei dati che consente all'Agenzia delle entrate di monitorare le operazioni in modalità telematica. I dati delle corse così memorizzati sono trasmessi quotidianamente alla stessa Agenzia delle entrate, garantendo la tutela della *privacy* del cliente.

3. In caso di malfunzionamento del tassametro fiscale, il tassista è tenuto a fornire al cliente una ricevuta fiscale cartacea alternativa, annotando le informazioni richieste. La riparazione o sostituzione del tassametro fiscale avviene entro 72 ore dal malfunzionamento, secondo quanto stabilito dal decreto di cui al comma 4.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità attuative e operative per l'implementazione del tassametro fiscale e la gestione dei dati raccolti.

5. La quota di maggiore gettito derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è destinata all'ulteriore finanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri provvedimenti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3174-*bis*/IX/41.01. Pastorella.

ART. 77.

Al comma 2, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ivi compresi gli interventi per il rafforzamento della sicurezza cibernetica e della resilienza operativa dei sistemi digitali di segnalamento, comando e controllo e delle reti di comunicazione funzionali all'esercizio ferroviario.

3174-*bis*/IX/77.1. Pastorella, Casu.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Le risorse destinate alle infrastrutture, alla manutenzione straordinaria e alla sicurezza della rete ferroviaria di cui al presente articolo hanno natura esclusivamente di conto capitale e straordinaria e non possono in alcun modo essere computate né sostituirsi ai trasferimenti statali destinati alla gestione corrente del trasporto pubblico locale e regionale o alla copertura dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria.

3174-*bis*/IX/77.2. Pastorino.

ART. 84.

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

Art. 84-*bis*.

(Fondo per la trasformazione digitale dei servizi della motorizzazione e per la cybersicurezza)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la dotazione del Fondo per la trasformazione digitale dei servizi della motorizzazione e per la cybersicurezza è incrementata di 600.000 euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3174-*bis*/IX/84.01. Pastorella, Casu.

ART. 119.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , interamente e prioritariamente vincolati al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale (TPL),.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), *sostituire il secondo periodo con i seguenti:* Le risorse aggiuntive di cui alla presente lettera sono destinate in via esclusiva e inderogabile alla copertura dei costi di esercizio e al raggiungimento dei livelli adeguati di servizio (LAS) del trasporto pubblico locale (TPL) nei singoli territori regionali. Le regioni provvedono al trasferimento delle somme spettanti agli enti locali e ai soggetti gestori entro e non oltre trenta giorni dall'effettivo accredito da parte dello Stato, decorso il quale maturano di diritto gli interessi moratori al tasso legale.

3174-*bis*/IX/119.1. Pastorino.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-*bis*.

(Copertura finanziaria degli impegni per il rinnovo del CCNL Autoferrotranvieri e ristoro costi energetici TPL)

1. Al fine di garantire la copertura economica del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Autoferrotranvieri-Internavigatori 2024-2026, la dotazione del Fondo nazionale per il concorso dello Stato al finanziamento delle spese di esercizio del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.

2. Una quota pari a 150 milioni di euro per l'anno 2027 delle risorse del Fondo di cui

al comma 1 è riservata alla compensazione dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) a causa dell'incremento dei costi del carburante e dell'energia elettrica, condizionata al mantenimento dei livelli di servizio ed al divieto di rincari tariffari a carico dell'utenza.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3174-*bis*/IX/119.01. Pastorino.

Dopo l'articolo 119, aggiungere il seguente:

Art. 119-*bis*.

(Fondo per la sicurezza del personale viaggiante TPL e incentivi all'occupazione)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per la sicurezza del personale viaggiante del trasporto pubblico locale (TPL), con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, destinato al cofinanziamento dell'installazione di cabine guida coperte e blindate, sistemi di videosorveglianza a bordo e collegamenti d'emergenza diretti con le forze dell'ordine.

2. Al fine di contrastare la carenza di conducenti e favorire l'accesso dei giovani al settore, per gli anni 2027 e 2028 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese sostenute da soggetti di età inferiore a 35 anni per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone e delle patenti di guida di categoria D e DE.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3174-*bis*/IX/119.02. Pastorino.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento rappresenta la sede naturale per programmare e consolidare gli investimenti strategici sulle infrastrutture di trasporto del Paese, con priorità al superamento dei divari infrastrutturali territoriali;

l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione impone alla Repubblica di promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, principio che trova nella continuità territoriale ferroviaria e nell'efficientamento della rete interna sarda un terreno di applicazione imprescindibile;

la rete ferroviaria della Sardegna sconta tuttora un ritardo storico in termini di velocità commerciale, capillarità e dotazioni tecnologiche, risentendo della massiccia presenza di tratti a binario unico non elettrificati e di un elevato numero di passaggi a livello lungo le principali direttrici, elementi che incidono negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria e limitano le frequenze dei collegamenti;

la città di Nuoro rappresenta l'unico capoluogo di provincia sul territorio nazionale a essere escluso dal collegamento diretto con la rete ferroviaria statale a scartamento ordinario gestita da Rete ferroviaria italiana (RFI), essendo servita unicamente da una tratta a scartamento ridotto per Macomer, gestita dal vettore regionale (ARST);

l'allacciamento di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale e alla dorsale sarda, attraverso il potenziamento e l'adeguamento agli *standard* RFI della linea ovvero la realizzazione di una nuova connessione verso la rete statale, è un obiettivo prioritario per garantire il diritto alla mobilità delle aree interne e contrastare lo spopolamento della Barbagia;

il Contratto di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, unitamente alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), contempla progetti di potenziamento della rete sarda (velocizzazione delle tratte Cagliari-Sassari/Olbia, *upgrading* tecnologico ed eliminazione dei passaggi a livello) che necessitano di costante presidio finanziario e tempestiva cantierizzazione per evitare il rallentamento dei cronoprogrammi approvati,

impegna il Governo:

1. ad adottare ogni opportuna iniziativa, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), finalizzata a garantire le necessarie risorse finanziarie e progettuali per collegare la città di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario, accelerando il confronto istituzionale sul trasferimento e adeguamento della tratta ovvero sulla realizzazione del collegamento ferroviario diretto;

2. a incrementare, nell'ambito dei prossimi aggiornamenti del Contratto di Programma – Parte Investimenti con RFI e delle ulteriori disponibilità di bilancio, le risorse specificamente destinate al piano straordinario di eliminazione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie della Sardegna, privilegiando le intersezioni con la viabilità extraurbana e gli accessi ai centri abitati a maggiore densità di traffico;

3. ad assicurare la piena e tempestiva copertura finanziaria dei progetti di potenziamento, velocizzazione ed elettrificazione delle tratte ferroviarie sarde già pianificati, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi delle opere e scongiurando qualsiasi definanziamento o rimodulazione temporale a danno delle infrastrutture ferroviarie isolane.

0/3174-*bis*/IX/1. Deidda.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

ORDINE DEL GIORNO ACCOLTO DAL GOVERNO

La IX Commissione (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni),

premesso che:

l'esame del disegno di legge di bilancio per il triennio di riferimento rappresenta la sede naturale per programmare e consolidare gli investimenti strategici sulle infrastrutture di trasporto del Paese, con priorità al superamento dei divari infrastrutturali territoriali;

l'articolo 119, sesto comma, della Costituzione impone alla Repubblica di promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, principio che trova nella continuità territoriale ferroviaria e nell'efficientamento della rete interna sarda un terreno di applicazione imprescindibile;

la rete ferroviaria della Sardegna sconta tuttora un ritardo storico in termini di velocità commerciale, capillarità e dotazioni tecnologiche, risentendo della massiccia presenza di tratti a binario unico non elettrificati e di un elevato numero di passaggi a livello lungo le principali direttrici, elementi che incidono negativamente sulla sicurezza della circolazione stradale e ferroviaria e limitano le frequenze dei collegamenti;

la città di Nuoro rappresenta l'unico capoluogo di provincia sul territorio nazionale a essere escluso dal collegamento diretto con la rete ferroviaria statale a scartamento ordinario gestita da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), essendo servita unicamente da una tratta a scartamento ridotto per Macomer, gestita dal vettore regionale (ARST);

l'allacciamento di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale e alla dorsale sarda, attraverso il potenziamento e l'adeguamento agli *standard* RFI della linea ovvero la realizzazione di una nuova connessione verso la rete statale, è un obiettivo prioritario per garantire il diritto alla mobilità delle aree interne e contrastare lo spopolamento della Barbagia;

il Contratto di Programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, unitamente alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), contempla progetti di potenziamento della rete sarda (velocizzazione delle tratte Cagliari-Sassari/Olbia, *upgrading* tecnologico ed eliminazione dei passaggi a livello) che necessitano di costante presidio finanziario e tempestiva cantierizzazione per evitare il rallentamento dei cronoprogrammi approvati,

impegna il Governo

nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente:

1. ad adottare ogni opportuna iniziativa, d'intesa con la Regione Autonoma della Sardegna e con Rete Ferroviaria Italiana (RFI), finalizzata a garantire le necessarie risorse finanziarie e progettuali per collegare la città di Nuoro alla rete ferroviaria nazionale a scartamento ordinario, accelerando il confronto istituzionale sul trasferimento e adeguamento della tratta ovvero sulla realizzazione del collegamento ferroviario diretto;

2. a incrementare, nell'ambito dei prossimi aggiornamenti del Contratto di Programma – Parte Investimenti con RFI e delle ulteriori disponibilità di bilancio, le risorse specificamente destinate al piano

straordinario di eliminazione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie della Sardegna, privilegiando le intersezioni con la viabilità extraurbana e gli accessi ai centri abitati a maggiore densità di traffico;

3. ad assicurare la piena e tempestiva copertura finanziaria dei progetti di potenziamento, velocizzazione ed elettrificazione delle tratte ferroviarie sarde già pianificati, garantendo il rispetto dei cronoprogrammi delle opere e scongiurando qualsiasi definanziamento o rimodulazione temporale a danno delle infrastrutture ferroviarie isolane.

0/3174-*bis*/IX/1. *(Nuova formulazione)* Deidda.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »;

valutate positivamente le disposizioni di cui all'articolo 3, che rendono strutturale, a decorrere dal 2027, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica in favore delle persone fisiche titolari di autovetture di potenza non superiore a 80 kW, di motocicli o di ciclomotori, già prevista per il solo anno 2027 dal decreto-legge n. 162 del 2026, e che, al contempo, estendono il sostegno alle famiglie numerose, mediante il riconoscimento ai nuclei familiari con più di tre figli di un contributo annuale a copertura della spesa sostenuta per la tassa automobilistica relativa a un'autovettura omologata da sei a nove posti;

apprezzata l'introduzione, all'articolo 38, commi da 5 a 9, di una disciplina per il rilascio di targhe personalizzate, le cui maggiori entrate sono destinate alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade dei comuni con popolazione fino a 50.000 abitanti, contribuendo in tal modo al miglioramento della sicurezza della rete viaria locale;

espresso altresì apprezzamento per il finanziamento disposto dall'articolo 63 per l'erogazione di contributi agli enti del Terzo settore per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto collettivo di persone con disabilità motoria;

valutato con favore che il disegno di legge assicuri, all'articolo 77, la prosecuzione degli investimenti nel settore ferroviario, attraverso il finanziamento del Contratti di programma – parte servizi e parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con risorse destinate, tra l'altro, al miglioramento della sicurezza e allo sviluppo tecnologico della rete, alla realizzazione del Terzo valico dei Giovi, all'accesso alla galleria di base del Brennero e al raddoppio di tratte delle linee Napoli-Bari e Messina-Catania,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2027, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese, e non viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando un'impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione, distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di re-

stituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, determinando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio-alte a un drastico taglio dell'indicizzazione, condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni, agli oltre 40 miliardi di

euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che, per quanto riguarda i profili di competenza della IX Commissione:

in materia di trasporto pubblico locale e diritto alla mobilità:

la legge di bilancio non affronta in modo adeguato le criticità strutturali del trasporto pubblico locale, né prevede un rafforzamento delle risorse necessario a garantire un servizio efficiente, capillare e accessibile. Il trasporto pubblico locale rappresenta infatti un servizio essenziale per assicurare il diritto alla mobilità e l'effettivo accesso al lavoro, all'istruzione, alla sanità e agli altri servizi fondamentali. L'insufficienza dell'offerta e l'aumento dei costi per gli utenti contribuiscono ad aggravare le disuguaglianze sociali e territoriali, alimentando una condizione di vera e propria povertà dei trasporti, che limita le opportunità delle persone e incide in modo particolare sulle fasce di popolazione a minore reddito e sui territori periferici e meno serviti;

la ricerca dell'Università della Tuscia, presentata il 13 ottobre 2026 nell'ambito dell'iniziativa di *Transport & Environment* dedicata alla povertà dei trasporti in Italia, evidenzia che quasi una famiglia su cinque è esposta al rischio di povertà a causa delle difficoltà nel sostenere i costi della mobilità. Nei piccoli comuni, inoltre, il rischio congiunto di povertà dei trasporti e povertà energetica domestica risulta oltre cinque volte superiore rispetto alle città metropolitane. Il ritardo dell'Italia rispetto agli altri principali Paesi europei è evidenziato anche dalle analisi di *Clean Cities*, secondo cui le città europee considerate dispongono mediamente di un'offerta di trasporto pubblico doppia rispetto alle principali città italiane e di reti di trasporto rapido di massa – metropolitane, tram e filobus – cinque volte più estese. Dati che confermano la necessità di investimenti strutturali, di una maggiore integrazione tariffaria e di agevolazioni commisurate al reddito, affinché il costo e la carenza dei collegamenti non diventino ulteriori fattori di esclusione sociale;

a fronte di queste esigenze, il finanziamento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale continua a presentare rilevanti criticità. Il Fondo, che nel 2026 ammonta a circa 5,3 miliardi di euro, ha subito negli ultimi anni una progressiva perdita di capacità di spesa: secondo le stime richiamate da ASSTRA e ANAV, la perdita di potere d'acquisto delle risorse disponibili supera gli 800 milioni di euro annui. A ciò si aggiungono gli aumenti dei costi di esercizio registrati nel 2026: tra febbraio e agosto il prezzo del gasolio è cresciuto del 52 per cento, quello del metano del 48 per cento e quello dell'energia elettrica del 40 per cento. ASSTRA ha inoltre segnalato la presenza di circa 1,25 miliardi di euro già stanziati ma non ancora erogati alle aziende. L'assenza di un adeguato intervento finanziario nella legge di bilancio rischia pertanto di ampliare ulteriormente il divario tra risorse disponibili e costi effettivi, compromettendo la continuità e la qualità dei servizi;

particolarmente grave è la mancata soluzione delle criticità relative al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore. Il trasporto pubblico locale impiega oltre 100.000 lavoratrici e lavoratori e la sostenibilità dei rinnovi contrattuali non può essere affidata esclusivamente alle capacità finanziarie delle singole aziende, già sottoposte alla pressione dell'aumento dei costi energetici e gestionali;

a fronte delle cifre contenute nell'accordo sottoscritto dal Governo il 20 marzo 2025, che ha individuato le risorse necessarie per la copertura integrale degli oneri derivanti dal rinnovo del contratto

collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri-internavigatori, le risorse previste, ad oggi, risultano insufficienti. Secondo quanto emerso dagli atti parlamentari e dalle risposte fornite dall'esecutivo, i fondi effettivamente messi a bilancio presentano un netto divario rispetto agli impegni iniziali quantificati in 270 milioni per il 2025, 370 milioni per il 2026 e 510 milioni dal 2027. Per il 2025, a fronte di una necessità di 270 milioni di euro, le risorse effettivamente stanziate ammontano a 140,3 milioni, lasciando un vuoto di oltre 129 milioni. Per il 2026, a fronte dei 370 milioni previsti, la copertura è di 202,1 milioni, con un *deficit* di circa 168 milioni. A regime dal 2027: rispetto ai 510 milioni di euro all'anno concordati, lo stanziamento è di 196,3 milioni;

le criticità del settore sono state evidenziate anche dai sindaci delle principali città italiane, che hanno chiesto al Governo un intervento urgente per sostenere il trasporto pubblico e tutelare il potere d'acquisto delle famiglie, e dalle organizzazioni sindacali, che hanno segnalato il rischio che l'insufficienza e l'incertezza delle risorse determinino riduzioni e riorganizzazioni dei servizi, oltre a compromettere la continuità dei finanziamenti e la tenuta del sistema contrattuale. In particolare, le organizzazioni sindacali hanno richiamato le incertezze derivanti dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 147 del 2026, chiedendo garanzie sulla destinazione delle risorse e sulla continuità del finanziamento del settore;

la legge di bilancio avrebbe dovuto cogliere queste criticità e assumere il rafforzamento del trasporto pubblico locale come una priorità strutturale, attraverso risorse certe e adeguate all'evoluzione dei costi, al fabbisogno dei servizi e agli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi. La mancanza di un intervento organico, il mancato recupero della perdita di potere d'acquisto del Fondo e l'assenza di risorse adeguate a sostenere i rinnovi contrattuali confermano invece una scelta che rischia di indebolire ulteriormente il servizio pubblico;

in materia di infrastrutture ferroviarie, mobilità sostenibile e intermodalità:

il rafforzamento del trasporto ferroviario, sia passeggeri sia merci, costituisce una condizione essenziale per la competitività del sistema produttivo, la riduzione delle emissioni e il riequilibrio modale, ma richiede una programmazione coerente degli investimenti e il completamento delle connessioni tra le reti ferroviarie, i porti, gli interporti e le principali piattaforme logistiche;

in occasione della XVIII edizione del Forum MercinTreno, svoltasi il 5 novembre 2026 presso il CNEL, gli operatori del trasporto ferroviario delle merci hanno evidenziato una situazione di forte difficoltà del comparto, caratterizzata da una contrazione dei volumi, dall'aumento dei costi e dal rischio di perdita definitiva di quote di mercato e clientela. Nel corso del confronto è stato quantificato in circa 400 milioni di euro il fatturato perso dalle imprese ferroviarie nell'ultimo triennio, anche in conseguenza delle limitazioni alla capacità della rete e dei cantieri infrastrutturali. Dal Forum è emersa la richiesta di garantire incentivi stabili e continuativi, una programmazione condivisa delle interruzioni ferroviarie e il rafforzamento dei terminal e dei collegamenti di ultimo miglio;

in particolare, è necessario il superamento della contrapposizione tra le modalità di trasporto, in favore della competitività del sistema logistico nel suo complesso, di cui la ferrovia rappresenta la spina dorsale accanto a terminal efficienti, sviluppo della rete, incentivi stabili e una pianificazione nazionale della logistica, tutte leve decisive per il trasferimento modale;

in tale prospettiva, pur riconoscendo gli stanziamenti previsti dall'articolo 77 per il Contratto di programma tra MIT e RFI, pari a 2.190 milioni di euro per il 2027 e 1.670 milioni per il 2028 per la parte investimenti, nonché le risorse destinate alla manutenzione straordinaria della rete, tali interventi non risultano accompagnati da un quadro complessivo di continuità degli

investimenti infrastrutturali realizzati con il PNRR, né risulta chiaro come possano tradursi in effettiva capacità commerciale e in un trasferimento modale dalla strada alla ferrovia;

in particolare, la necessità di garantire il completamento delle opere ferroviarie strategiche del Mezzogiorno, il potenziamento dei collegamenti con la rete TEN-T, l'accessibilità ferroviaria dei porti e degli interporti e il miglioramento dei collegamenti regionali richiede risorse certe e un monitoraggio stringente dei cronoprogrammi, affinché gli investimenti non si traducano in opere incompiute o in ritardi nell'attivazione dei servizi;

la manovra, mentre rifinanzia il « *ferrobonus* » con 18 milioni di euro per il 2027, registra contestualmente un definanziamento di 3,18 milioni di euro nel 2027 per gli interventi a favore delle modalità di trasporto alternative alla strada e per l'ottimizzazione della catena logistica, nonché una riduzione di 3,85 milioni di euro per il completamento della rete nazionale degli interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

in materia di portualità, logistica e lavoro portuale:

il sistema portuale nazionale rappresenta un'infrastruttura strategica per il commercio internazionale, per la competitività delle imprese italiane e per lo sviluppo industriale e occupazionale dei territori, assumendo una funzione particolarmente rilevante per le regioni del Mezzogiorno e per le isole;

la competitività dei porti italiani richiede investimenti costanti nelle infrastrutture, nei collegamenti ferroviari e stradali, nella digitalizzazione, nella sostenibilità ambientale e nell'elettrificazione delle banchine, nonché il rafforzamento del coordinamento tra Autorità di sistema portuale, interporti e operatori della logistica;

la Sezione II del disegno di legge di bilancio prevede, tuttavia, definanziamenti che interessano direttamente il sistema portuale e logistico: 3,75 milioni di euro per il Fondo per le infrastrutture portuali, ulteriori 1,15 milioni per il relativo riparto del Fondo investimenti 2018, 57.289 euro per il riparto del Fondo investimenti 2019 e 4,5 milioni di euro per il miglioramento della competitività dei porti italiani e dell'efficienza del trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali;

a tali riduzioni si aggiunge il definanziamento di 3,85 milioni di euro per la rete nazionale degli interporti, che costituisce un elemento essenziale per la connessione tra porti, piattaforme logistiche e reti di trasporto terrestri;

il rifinanziamento del « *marebonus* » con 32 milioni di euro per il 2027 e del « *ferrobonus* » con 18 milioni per lo stesso anno, pur rappresentando interventi positivi, non appare sufficiente a garantire una politica pluriennale di sostegno al trasporto combinato marittimo e ferroviario, né a compensare la riduzione delle risorse destinate alle infrastrutture e all'efficienza dei sistemi portuali;

preoccupa, inoltre, il definanziamento di 5,01 milioni di euro per il 2027 destinati al potenziamento del trasporto marittimo passeggeri nello Stretto di Messina, un collegamento essenziale per la continuità territoriale della Sicilia e per la mobilità quotidiana di cittadini, studenti e lavoratori;

la politica portuale non può essere limitata alla realizzazione di nuove strutture di *governance*, ma deve garantire investimenti, autonomia operativa e capacità di programmazione alle Autorità di sistema portuale, evitando processi di accentramento che rischiano di sottrarre risorse e competenze ai territori e di indebolire il controllo pubblico su infrastrutture strategiche;

in tale direzione si collocano le proposte e le iniziative parlamentari promosse dal Partito Democratico, anche attraverso gli emendamenti presentati alla riforma della *governance* portuale, volte a tutelare il ruolo pubblico, le competenze delle Autorità di sistema portuale e la disponibilità delle risorse nei territori, contrastando ipo-

tesi di privatizzazione e di trasferimento delle funzioni strategiche a soggetti societari centralizzati;

è inoltre necessario affrontare la questione della qualità e della tutela del lavoro portuale e marittimo, riconoscendo la particolare gravosità delle mansioni svolte, caratterizzate da turni continuativi, lavoro notturno, esposizione a condizioni climatiche avverse e rilevante usura fisica;

il mancato riconoscimento di tali attività tra quelle usuranti e la mancata piena operatività del Fondo per l'esodo del settore portuale, fermo da quattro anni, rappresentano criticità che richiedono una risposta normativa e finanziaria, anche al fine di garantire il ricambio generazionale, la sicurezza e la dignità del lavoro;

in materia di viabilità, sicurezza stradale e mobilità territoriale:

la sicurezza stradale e la manutenzione della rete viaria costituiscono priorità nazionali che non possono essere affrontate attraverso interventi frammentari e finanziamenti discontinui, ma richiedono una strategia pluriennale di prevenzione, messa in sicurezza delle infrastrutture e riduzione dell'incidentalità;

in tale prospettiva è necessario perseguire concretamente l'obiettivo europeo della « *Vision Zero* », superando l'idea che le vittime della strada siano un esito inevitabile della mobilità, attraverso politiche coraggiose di prevenzione, la realizzazione di infrastrutture più sicure, la diffusione delle tecnologie avanzate e un ripensamento complessivo del sistema dei trasporti che riduca la dipendenza dall'automobile privata e metta al centro la tutela degli utenti più vulnerabili;

il Rapporto DEKRA 2026, presentato alla Camera dei deputati il 4 novembre 2026, ha richiamato il ruolo sempre più rilevante delle tecnologie digitali nella prevenzione degli incidenti stradali, evidenziando in particolare il contributo dei sistemi di trasporto intelligenti cooperativi (C-ITS), che attraverso la comunicazione tra veicoli e infrastrutture consentono di individuare tempestivamente situazioni di pericolo e costituiscono un'importante integrazione dei sistemi di sensoristica di bordo. Il Rapporto ha inoltre sottolineato come la sicurezza alla guida continui a essere condizionata da molteplici fattori umani, tra cui le diverse forme di distrazione – visiva, acustica, fisica e cognitiva – nonché stress, tensione e aggressività. La crescente diffusione di veicoli connessi, sistemi automatizzati e motorizzazioni elettriche, pur introducendo nuove opportunità e professionalità, non riduce pertanto la centralità delle competenze e della responsabilità del conducente e rende necessario accompagnare l'innovazione tecnologica con adeguate politiche di formazione, prevenzione e sensibilizzazione;

tuttavia, la manovra prevede una riduzione di 50 milioni di euro nel 2027 delle ulteriori risorse destinate all'adeguamento e alla messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24-A25, nonché un definanziamento di 1,78 milioni di euro per gli interventi in materia di sicurezza stradale, educazione stradale e attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;

non risulta inoltre delineata una strategia organica per il sostegno alla mobilità ciclistica e alla mobilità urbana sostenibile, come dimostra il definanziamento di 3 milioni di euro per gli interventi a favore della mobilità ciclistica nel 2027;

il Governo continua a privilegiare interventi settoriali e rinvii rispetto a una politica integrata della mobilità, senza assicurare alle amministrazioni territoriali le risorse necessarie per rendere effettivamente disponibili alternative all'utilizzo dell'automobile privata;

rilevato, infine, che:

il quadro complessivo degli interventi previsti per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti evidenzia una significativa discontinuità tra i rifinanziamenti di singole opere e i definanziamenti che interessano programmi strategici per la mobilità sostenibile, la portualità, l'intermodalità e la sicurezza;

l'articolo 135, in materia di revisione e razionalizzazione della spesa delle amministrazioni centrali, introduce ulteriori riduzioni delle dotazioni di competenza e di cassa per gli anni 2027 e 2028 e a decorrere dal 2029, senza che la documentazione illustrativa consenta, nella sua parte descrittiva, di ricostruire in modo immediato e trasparente l'impatto delle riduzioni sui singoli programmi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

la manovra non individua pertanto una strategia nazionale dei trasporti capace di integrare investimenti infrastrutturali, diritto alla mobilità, tutela del lavoro, sostenibilità ambientale e competitività del sistema produttivo, né garantisce la continuità finanziaria necessaria dopo la conclusione del PNRR;

il Governo continua a considerare le infrastrutture prevalentemente come singole opere da finanziare, senza riconoscere il valore strategico di un sistema integrato di trasporti pubblici, ferroviari, marittimi e logistici, capace di ridurre i divari territoriali e di sostenere lo sviluppo economico e sociale del Paese,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 172

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 169

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Ilaria CAVO. – Interviene il viceministro delle imprese e del made in Italy, Valentino Valentini.

La seduta comincia alle 14.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.
C. 3174-*bis* Governo.
(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Ilaria CAVO, *presidente*, avverte che per prassi la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri, 10 novembre, si è svolto l'esame preliminare e che l'esame si concluderà nella giornata odierna. Ricorda altresì che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, dello scorso mercoledì 4 novembre 2026, è stato convenuto di non fissare un termine per la presentazione di proposte emendative presso la X Commissione.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)*.

Il viceministro Valentino VALENTINI esprime un orientamento favorevole sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Emma PAVANELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla pro-

posta di relazione favorevole formulata dalla relatrice. Motiva tale posizione rilevando che il provvedimento in esame, con particolare riferimento alle materie di competenza della Commissione, conferma l'assenza di una politica industriale e di una visione strategica di lungo periodo per il Paese.

Osserva come, anche nel quarto anno di legislatura, continuino a mancare un programma e un indirizzo chiaro in materia industriale e che, al contrario, sono state ridotte o definanziate risorse considerate essenziali per l'industria, le piccole e medie imprese, le microimprese, gli artigiani e i commercianti. Rileva come tali settori attraversino una fase di forte difficoltà, che rischia di tradursi in una più ampia crisi sociale.

Richiama quindi il tema dei costi dell'energia, giudicando insufficienti anche le più recenti misure adottate dal Governo e sottolineando le criticità che interessano in particolare le imprese energivore e il settore siderurgico. Richiama altresì recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia, ritenendo che esse confermino l'esistenza di problemi che avrebbero dovuto trovare risposta già nella manovra in esame. Sottolinea che famiglie e imprese continuano a sostenere costi energetici particolarmente elevati e considera insufficienti gli interventi predisposti a loro favore. Ricorda che il proprio gruppo propone da tempo misure strutturali e si è dichiarato più volte disponibile a collaborare con la maggioranza per affrontare una fase economica oggettivamente complessa, ma ritiene che le risposte adottate si siano finora concentrate su interventi frammentari e di portata limitata.

Fa riferimento, in particolare, alle misure destinate agli elettrodomestici, al *cloud* e al turismo, osservando che anche in quest'ultimo settore sarebbe stato preferibile intervenire strutturalmente sull'incremento dei salari anziché privilegiare misure quali la detassazione delle mance. Lamenta inoltre l'assenza di un contributo più incisivo da parte dei soggetti che hanno realizzato extraprofitti.

Richiama quindi il disagio manifestato da numerose categorie, tra cui lavoratori, insegnanti, ricercatori e vigili del fuoco, ritenendo che le proteste in atto dalle scorse settimane testimonino una crescente difficoltà economica e sociale. Si sofferma inoltre sul costo dei carburanti e sulle ricadute per imprese, autotrasportatori, trasporto pubblico locale e cittadini che quotidianamente devono spostarsi per motivi di lavoro.

Conclude ribadendo il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice, ritenendo che il disegno di legge di bilancio in esame non offra risposte strutturali alle difficoltà delle famiglie e delle imprese né delinei una strategia industriale ed energetica adeguata alle esigenze del Paese.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), intervenendo per dichiarazione di voto, osserva, preliminarmente, che già i primi giorni di audizioni presso la V Commissione sul disegno di legge in esame hanno visto la quasi totalità dei soggetti auditi dare un giudizio molto netto su questa manovra di bilancio. Istituzioni, associazioni e organizzazioni sociali descrivono tutti lo stesso Paese, e cioè un'Italia diseguale, con milioni di persone in povertà, con famiglie che faticano ad arrivare a fine mese e con tanti giovani che, dopo aver studiato qui, se ne vanno perché non trovano lavoro, crescita e futuro. Osserva, altresì, che a tutto questo la legge di bilancio all'esame non dà risposte adeguate perché priva di un'idea di futuro.

Ritiene certamente che i conti in ordine siano un dovere. Ma ritiene, altresì, che un ragazzo che ha studiato in una grande città non se ne fa niente dei conti in ordine se poi per costruirsi una vita deve fare le valigie ed emigrare, facendolo peraltro con immensa difficoltà a partire dalle questioni basilari come la casa.

Evidenzia che tale mancanza di visione si manifesta soprattutto sulla questione che più di ogni altra decide il futuro del nostro sistema produttivo: l'energia. Espone quindi alcuni dati in materia: nel primo semestre 2026 le industrie italiane hanno pagato l'elettricità 22,5 centesimi al kilowattora contro i 15,7 della Francia e i 13,4 della

Spagna, quindi il 44 per cento più della prima e il 69 per cento più della seconda, nonché circa il 25 per cento in più della media europea. Ricorda che il nostro Paese è il terzo in Europa per costo dell'energia, dopo Irlanda e Cipro.

Evidenzia, peraltro, che in questo quadro la produzione industriale cala e il tessile e la chimica perdono più del 10 per cento in un anno.

Rileva poi che davanti a tutto questo il Governo, con la legge di bilancio in discussione, non decide di intervenire con decisione ma di rinviare. In tal senso sottolinea che l'Esecutivo rinvia le misure per le imprese non toccando i consumi del 2027, che la compensazione per gli energivori parte nel 2028, che per le PMI non energivore si stanzia un miliardo nel 2027, ma per compensare i consumi del 2028, 2029 e 2030. Viene anche rinviato il pacchetto energetico (fotovoltaico, energia termica, biometano) che partirà nel 2028. Osserva che nel frattempo un'impresa che oggi vuole investire in efficienza dovrà restare ferma, e proprio nel momento in cui dovrebbe, invece, correre.

Inoltre, ritiene che il Governo utilizzi male l'unico spazio fiscale aggiuntivo che ha a disposizione: la flessibilità europea per la sicurezza energetica che vale circa 7 miliardi l'anno. Infatti nel 2027 quasi la metà delle risorse disponibili copre spese già previste e, delle risorse nuove, il 74 per cento va ai contratti di programma di RFI. Crede, tuttavia, che nessuno possa sostenere seriamente che una galleria ferroviaria abbassi la bolletta di un'azienda. Ricorda che la sua forza politica aveva proposto di destinare quelle risorse a rinnovabili, reti e accumuli ma che la maggioranza ha respinto la proposta.

Evidenzia poi che con la legge in discussione il Governo scarica il conto sulle famiglie. Rammenta, infatti, che dal 2029 gli aiuti alle imprese incideranno sugli oneri generali di sistema, per 3 miliardi, e il biometano peserà per altri 600 milioni sulle tariffe del gas. In pratica accade che l'aiuto all'impresa lo pagherà una famiglia con la sua bolletta. Rimarca che si tratta dell'opposto della riforma degli oneri che propone il Partito Democratico, cioè eliminare le voci obsolete e spostare le altre sulla fiscalità generale.

Crede che valutazioni simili possano essere fatte in tema di IRAP sulle imprese energetiche: il gettito avrebbe dovuto servire ad abbassare gli oneri sulle bollette non domestiche e invece è utilizzato per coprire la manovra. Evidenzia infatti che il rispetto del divieto di traslazione sui prezzi non è sottoposto a un'autorità di vigilanza e non prevede sanzioni, con il rischio concreto che alla fine paghi il consumatore.

Sottolinea poi che il Governo pone condizioni irrealistiche: si chiede alle PMI di reinvestire il 100 per cento dell'aiuto in decarbonizzazione, quando la disciplina europea ne chiede la metà. Osserva che per una piccola impresa questo vincolo è insostenibile e ritiene che ciò significhi che molte rinunceranno alla misura.

Ritiene apprezzabile la misura concernente i contratti per differenza sull'idroelettrico, cioè il disaccoppiamento del prezzo dell'elettricità da quello del gas, come peraltro il Partito Democratico richiede da tempo, e tuttavia ritiene che non sia giustamente formulata. Crede infatti che il sistema deve essere concepito in modo che a tali contratti possano accedere anche le PMI in forma aggregata, senza soglie che premiano solo i grandi consumatori.

Aggiunge poi che a fronte della esposta situazione il Governo non si perita di smontare gli strumenti di politica industriale. Evidenzia, infatti, che: il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale viene tagliato proprio mentre Bruxelles autorizza un regime da 3,6 miliardi; si tolgono risorse alla decarbonizzazione della siderurgia; si azzerano il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e quello per la transizione industriale; dal 2028 il Fondo di garanzia per le PMI resta senza nuove risorse in bilancio e la « missione Competitività » del Ministero delle imprese e del *made in Italy* perde quasi 3 miliardi in tre anni. Rileva anche che sull'iperammortamento non viene previsto nulla.

Evidenzia che le proposte del Partito Democratico vanno in tutt'altra direzione e indicano un altro percorso che prevede:

risorse per reti, accumuli e prezzo dell'energia già nel 2027; i costi a carico della fiscalità generale e non delle bollette; un reinvestimento allineato alle regole europee; il ripristino dei fondi per la transizione e per le crisi industriali; certezza pluriennale per chi investe. La sua forza politica ritiene infatti che la transizione ecologica, il lavoro di qualità e un'energia a prezzi competitivi sono il modo per dare ai più giovani una ragione per restare e guardare con più fiducia al futuro.

Rilevato che il disegno di bilancio all'esame non fa nulla di quanto sopra indicato, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice.

Fabio PIETRELLA (FDI), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice, replica alle considerazioni svolte dai rappresentanti dei gruppi di opposizione, contestando l'impostazione fortemente critica dei loro interventi.

Rileva, in primo luogo, che appare difficile accusare il Governo di mancanza di slancio, richiamando gli effetti finanziari prodotti dalle politiche adottate nella precedente legislatura e, in particolare, dalla misura del c.d. « Superbonus », che ritiene abbiano determinato un rilevante aggravio per la finanza pubblica.

Sottolinea quindi che il Governo ha invece messo in campo misure volte a rispondere alle esigenze del Paese, intervenendo fin dall'inizio sul tema delle bollette, sulla gestione delle vertenze industriali e sulle diverse criticità ereditate dal passato. Evidenzia inoltre i risultati conseguiti in termini di crescita e occupazione.

Richiama poi il tema dell'artigianato, osservando che la normativa quadro del settore risaliva al 1985 e necessitava da tempo di un aggiornamento. Evidenzia che il disegno di legge di bilancio in esame interviene in tale direzione, con l'obiettivo di modernizzare il comparto e di rafforzare la capacità competitiva delle piccole e medie imprese italiane.

Conclude contrapponendo l'impostazione del Governo alle proposte dell'opposizione in materia fiscale, dichiarandosi contrario all'introduzione di imposte patrimoniali e sostenendo che la manovra si muove invece nella direzione della riduzione della pressione fiscale.

Luca TOCCALINI (LEGA), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della relatrice. Osserva, preliminarmente, che questo Governo, e questa maggioranza, si sono trovate ad agire in condizioni difficili e che senza gli errori commessi nel corso della passata legislatura dall'attuale opposizione, quando governava, spazi fiscali per una più ricca legge di bilancio avrebbero potuto consentire una maggiore libertà di intervento. Tuttavia, pur in un clima così difficile, ritiene che il disegno di bilancio in titolo possa essere considerato comunque soddisfacente, soprattutto considerate le misure che più strettamente riguardano, complessivamente, i giovani. In tal senso ricorda quanto previsto per le scuole, in particolare per il loro miglioramento energetico e per gli impianti di condizionamento, ovvero anche in termini più generali per la loro occupazione, sottolineando che il tasso di disoccupazione giovanile nel 2022, alla vigilia dell'insediamento del Governo ora in carica, era ben maggiore di quello attuale. Osserva, inoltre, che anche con riguardo alle politiche abitative vi sono elementi positivi e ritiene che le misure della legge di bilancio all'esame stimoleranno efficacemente il mercato degli affitti.

Annunciando che a breve entrerà a far parte di altra Commissione, cessando dall'essere membro della X Commissione, conclude rivolgendo parole di commiato e ringraziamento ai colleghi con i quali ha condiviso occasioni di discussione che sempre lo hanno culturalmente e politicamente arricchito.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), replicando alle considerazioni svolte dai rappresentanti di maggioranza precedentemente intervenuti, contesta in particolare la ricostruzione secondo cui l'attuale Governo avrebbe creato crescita economica mentre le principali criticità dei conti pubblici sarebbero riconducibili alla misura del c.d. « Superbonus ».

Richiama anzitutto il fatto che la menzionata misura, inizialmente destinata a concludersi nel 2021, sia stata successivamente prorogata anche con il sostegno di forze politiche oggi appartenenti alla maggioranza, ritenendo pertanto improprio attribuire integralmente alle opposizioni la responsabilità dei relativi effetti finanziari.

Sottolinea inoltre che, dall'insediamento del Governo Meloni, il debito pubblico è aumentato in misura significativa e ritiene che le ingenti risorse del PNRR non abbiano prodotto l'impulso alla crescita atteso. Richiama quindi dati Eurostat relativi all'andamento del PIL reale tra il 2019 e il 2022, osservando che in quel periodo l'Italia avrebbe registrato una crescita superiore a quella di alcune delle principali economie europee.

Rileva, al contrario, che negli anni successivi la crescita italiana si sarebbe progressivamente indebolita, fino a collocare il Paese nelle ultime posizioni in Europa. Richiama altresì la riduzione dei salari reali, l'aumento della pressione fiscale, il livello dell'inflazione e, soprattutto, il protrarsi della contrazione della produzione industriale per più anni consecutivi. Sottolinea che proprio l'andamento della produzione industriale dovrebbe rappresentare un elemento di particolare preoccupazione per la Commissione e ritiene che tali risultati dimostrino l'inefficacia della politica economica e industriale seguita dal Governo.

Conclude esprimendo un giudizio fortemente negativo sul disegno di legge di bilancio in esame, ritenendolo insufficiente sia sotto il profilo quantitativo sia per la mancanza di misure strutturali adeguate a fronteggiare le difficoltà economiche del Paese.

Ilaria CAVO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dà conto delle sostituzioni e pone in votazione la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice *(vedi allegato 1)*. Nomina quindi la deputata Giorgia Andreuzza quale relatrice presso la V Commissione Bilancio.

Ilaria CAVO, *presidente*, rivolge, anche a nome della Commissione, auguri di buon lavoro al deputato Luca Toccalini, ringraziandolo per il contributo offerto ai lavori della X Commissione.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
C. 2916 Bonelli.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio LOVECCHIO (FI-PPE), *relatore*, riferisce sulla proposta di legge C. 2916 Bonelli, recante disposizioni volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato.

Osserva, preliminarmente, che, come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge, scopo del provvedimento sarebbe di « superare l'inefficacia delle attuali misure agendo su due fronti: l'introduzione di un divieto esplicito all'importazione di merci e la fornitura di servizi da e verso gli insediamenti israeliani illegali; il trasferimento dell'onere di provare la non origine dei beni importati dagli insediamenti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli agli importatori e agli esportatori ». Con particolare riferimento al quadro giuridico internazionale di riferimento, la proposta di legge richiama in particolare la Convenzione di Ginevra per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, ratificata con la legge n. 1739 del 1951 la quale ha previsto una serie di disposizioni applicabili alle situazioni di occupazione militare anche al fine di tutelare, come si legge nella relazione illustrativa, « le condizioni esistenti nel territorio occupato prima dell'inizio dell'occupazione, così da preservarne l'integrità in vista del ritorno

del legittimo soggetto sovrano o del pieno esercizio del diritto all'autodeterminazione da parte della popolazione interessata ».

Quanto al testo, fa innanzitutto presente che il provvedimento è composto di sette articoli. Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ogni ulteriore approfondimento, riferisce quindi in sintesi sui suoi contenuti.

L'articolo 1 esplicita le finalità della norma che, in conformità al diritto internazionale, reca disposizioni volte a impedire l'importazione di beni e la fornitura di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, al fine di non favorire il consolidamento della presenza illegale israeliana nel suddetto territorio (comma 1). Il comma 2 precisa che le disposizioni contenute nella proposta in esame si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell'Unione europea, con particolare riguardo alla politica commerciale comune.

L'articolo 2 contiene le definizioni valide ai fini del provvedimento in esame, che riguardano in particolare gli insediamenti israeliani nei territori occupati e i beni e servizi da essi provenienti. Per « insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato » la proposta di legge intende qualsiasi città, villaggio, zona industriale o località situati nel territorio palestinese occupato dallo Stato di Israele dal giugno 1967, compresa Gerusalemme Est.

L'articolo 3 sancisce il divieto di importazione nel territorio nazionale di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato (comma 1). Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle specifiche modalità di verifica dell'obbligo di attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015. La relazione illustrativa precisa che la proposta di legge intende trasferire l'onere di provare la non origine dei beni importati dagli insediamenti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli agli importatori e agli esportatori mediante la richiesta di presentare specifica documentazione, secondo criteri da stabilire con il decreto attuativo del MAECI. La medesima relazione precisa anche che proposta di legge lascia impregiudicata l'importazione di beni e servizi provenienti dal territorio dello Stato di Israele e di beni provenienti da località nel territorio occupato che non siano insediamenti israeliani, compresi i beni per cui sia stato rilasciato un certificato di origine da parte dell'Autorità Palestinese in conformità all'accordo euromediterraneo interinale di associazione relativo agli scambi e alla cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, di cui alla decisione 97/430/CE del Consiglio, del 2 giugno 1997. I commi da 3 a 5 definiscono il ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nella verifica del rispetto del divieto di importazione.

L'articolo 4 riguarda il divieto di pubblicità di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato. Il comma 1 stabilisce che la pubblicità del commercio di beni e di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato è pubblicità ingannevole e la sua diffusione è punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4, della proposta di legge.

L'articolo 5 contiene, appunto, le sanzioni.

L'articolo 6 richiede che, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenti alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

L'articolo 7, in ultimo, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Formula, infine, una proposta di parere contrario *(vedi allegato 2)*.

Enrico CAPPELLETTI (M5S), preannuncia l'orientamento favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame e, conseguentemente, il voto contrario sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore.

Sottolinea l'importanza dell'intervento normativo in esame, ritenendo che esso non debba limitarsi a colpire le condotte dei coloni violenti, ma debba rappresentare anche un segnale politico rispetto al più ampio processo di espansione degli insediamenti israeliani nei territori palestinesi.

Richiama, a tale riguardo, il numero delle vittime civili palestinesi attribuite alle azioni dell'esercito israeliano e dei coloni, ritenendo che i dati degli ultimi anni evidenzino un significativo aggravamento della situazione.

Auspica, in conclusione, la più ampia convergenza politica possibile sul provvedimento in esame, manifestando altresì l'auspicio che possano successivamente essere affrontati il tema del riconoscimento dello Stato palestinese e quello della revisione dell'accordo di cooperazione militare con Israele.

Alberto PANDOLFO (PD-IDP), esprimendo apprezzamento per i contenuti della proposta di legge all'esame, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore *(vedi allegato 2)*.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La X Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

esaminati, limitatamente alle parti di competenza, gli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), del Ministero delle imprese e del made in Italy (Tabella 3), del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Tabella 6), del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (Tabella 9), del Ministero dell'università e della ricerca (Tabella 11), del Ministero del turismo (Tabella 16);

preso atto con favore, in particolare, di quanto disposto dall'articolo 76 che, tenuto conto della richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale e della raccomandazione della Commissione europea (COM (2026) 553 *final*), autorizza gli interventi per la sicurezza energetica previsti dagli articoli da 77 a 83, che comportano complessivamente spese a carico del bilancio dello Stato per circa 3,8 miliardi di euro nel 2027 e 6,8 miliardi nel 2028;

ricordato, in particolare, l'articolo 78, che autorizza la spesa complessiva di 800 milioni di euro nel triennio 2028-2030 per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei bacini idroelettrici e prevede la contrattualizzazione con il GSE di una quota dell'energia prodotta dagli impianti idroelettrici in esercizio, con destinazione delle relative risorse alla riduzione degli oneri generali di sistema;

evidenziato l'articolo 79, che prevede contributi in conto capitale, fino al 40 per cento dei costi di investimento ammissibili, per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 1 MW, entro un contingente di 3 GW e nel limite complessivo di 1,2 miliardi di euro nel triennio 2028-2030;

sottolineato l'articolo 80, che destina 1.600 milioni di euro nel triennio 2028-2030, trasferiti al GSE, a contributi a copertura integrale di interventi di riqualificazione energetica di ospedali e strutture sanitarie pubbliche, edifici scolastici pubblici, università statali, istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca e impianti natatori e per gli sport del ghiaccio, che conseguano una riduzione di almeno il 30 per cento del fabbisogno di energia primaria;

ricordato, altresì, l'articolo 81, che introduce, per la produzione sostenibile di biometano, un incentivo in conto esercizio, a carico delle tariffe del gas naturale, e un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento delle spese di investimento ammissibili, quest'ultimo nel limite di 700 milioni di euro nel triennio 2028-2030;

preso atto degli articoli 82 e 83, che istituiscono regimi temporanei di sostegno al costo dell'energia elettrica, riferiti ai consumi degli anni 2028-2030, rispettivamente a favore delle imprese a forte consumo di energia, nel limite complessivo di 2,5 miliardi di euro nel triennio 2028-2030, e delle micro, piccole e medie imprese non energivore, nel limite complessivo di 3.530 milioni di euro, di cui 1.000 milioni nel 2027;

ricordato l'articolo 89, che rifinanzia i contratti di sviluppo nel settore turistico per 20 milioni di euro nel 2027 e 10 milioni di euro nel 2028,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 2916 Bonelli, recante « Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato »,

esprime

PARERE CONTRARIO.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 175

5-05981 Scotto: Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni in materia di « salario giusto » . 175

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 182

5-05982 Schifone: Iniziative volte a rafforzare i controlli sulle agenzie che operano nella ricerca e selezione di personale domestico e di cura dell'infanzia 175

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 184

5-05983 Carotenuto: Iniziative urgenti e controlli straordinari volti a contrastare l'indebita percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e chiarimenti sull'entità del fenomeno 176

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 186

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 188

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 177

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) 189

ALLEGATO 6 (Relazione approvata) 191

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 193

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo M5S) 197

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. C. 2179 d'iniziativa popolare *(Seguito dell'esame e rinvio)* 180

RISOLUZIONI:

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità

tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

7-00424 Scotto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione *(Seguito discussione congiunta e rinvio)* 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-05981 Scotto: Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni in materia di « salario giusto ».

Arturo SCOTTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), replicando, nel ringraziare il Sottosegretario per la risposta fornita, dichiara di ritenersi non solo non soddisfatto ma anche preoccupato perché la medesima riposta, nonostante le rassicurazioni fornite dal rappresentante del Governo, ha finito per ammettere il ritardo nell'attuazione delle misure relative al cosiddetto salario giusto.

Osserva, quindi, che nonostante l'Esecutivo stia predisponendo iniziative volte a raccordare le banche dati e a definire indicatori sulle condizioni economiche dei lavoratori, la risposta non fa alcun riferimento alla contrattazione più rappresentativa.

Rileva, inoltre, che in merito al salario giusto il rappresentante del Governo richiama misure temporanee e non strutturali, previste nell'ambito della manovra del bilancio, che riguardano le detassazioni, le forme di defiscalizzazione sui rinnovi contrattuali, che sono peraltro a carico della fiscalità generale, sulle indennità per il lavoro notturno, festivo e su turni – a suo giudizio molto discutibili –, la tassazione agevolata sull'aumento del reddito dei giovani lavoratori, tutte iniziative che nulla hanno a che fare con il salario giusto e con i minimi contrattuali.

Ricorda che le forze di maggioranza, nell'ambito della proposta di legge per l'istituzione del salario giusto, avevano assicurato di definire il trattamento economico minimo (TEM) e il trattamento economico complessivo (TEC) per via contrattuale, altro aspetto non menzionato dalla risposta.

Nel ritenere l'iniziativa legislativa sul salario giusto un mero spot elettorale delle forze di maggioranza, ritiene che nessuno dei 4 milioni di lavoratori con retribuzione oraria inferiore ai 9 euro ne potrà trarre un reale beneficio.

5-05982 Schifone: Iniziative volte a rafforzare i controlli sulle agenzie che operano nella ricerca e selezione di personale domestico e di cura dell'infanzia.

Marta SCHIFONE (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Marta SCHIFONE (FDI), nel ringraziare il Sottosegretario Durigon, dichiara di essere particolarmente soddisfatta della risposta e che, unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, continuerà a monitorare la tematica segnalata – relativa ai controlli sulle agenzie per il lavoro per servizi di *baby sitting* e lavoro domestico – attenzionata in maniera particolare in quanto inerente a un tema primario quale quello di sostenere la conciliazione vita-lavoro.

5-05983 Carotenuto: Iniziative urgenti e controlli straordinari volti a contrastare l'indebita percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e chiarimenti sull'entità del fenomeno.

Dario CAROTENUTO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Dario CAROTENUTO (M5S), replicando, rileva che il rappresentante del Governo, nella risposta fornita, non ha chiarito quante risorse economiche sono state sottratte per indebita percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, qual è il numero di soggetti coinvolti e a quanto ammonta il danno economico per lo Stato.

Osserva, quindi, che la risposta, ritenuta insufficiente, ha evocato lo Stato sociale che, tuttavia, non riesce a ravvisare nella presente legislatura, atteso che, a suo giudizio, le forze di maggioranza preferiscono difendere i pochi privilegiati che continuano ad arricchirsi a discapito dei tanti.

Dichiara di disapprovare il fatto che le forze di maggioranza non solo hanno scelto di abolire una misura universalistica, quale il reddito di cittadinanza, ancora necessaria nel Paese, ma hanno anche ridotto la platea dei beneficiari delle misure di sostegno. Ricorda inoltre come con una precedente legge di bilancio le risorse derivanti da una stretta sul Reddito di cittadinanza siano state utilizzate dal Governo Meloni per coprire la cosiddetta norma « Salva-Calcio », permettendo alle società di calcio della serie A di dilazionare in più anni i propri debiti fiscali e contributivi.

In risposta alla posizione del Sottosegretario, secondo cui chi difende la spesa sociale dovrebbe essere il primo a pretendere che ogni euro arrivi alle persone giuste, si interroga se le persone giuste possano essere i presidenti delle società di calcio di serie A.

Nel rilevare, infine, che le frodi e le indebite percezioni concernenti le misure di sostegno continuano a verificarsi, come nel passato, a danno degli effettivi aventi diritto, ribadisce la necessità di reintrodurre una misura universale per il contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, che il gruppo M5S adotterà tra le prime misure che si ripromette di introdurre una volta tornato al Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marta SCHIFONE (FDI), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione (Giustizia) il parere di competenza sul disegno di legge C. 2646, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni.

Passando ad illustrare l'articolato, fa presente che l'articolo 1 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, al fine di procedere alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie con l'obiettivo di garantire la prossimità degli uffici giudiziari ai cittadini e alle imprese e l'efficienza del servizio giustizia.

L'articolo 2 istituisce, nel distretto di corte di appello di Venezia, il tribunale di Bassano del Grappa e la procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa.

L'articolo 3 dispone il ripristino di tribunali e sezioni distaccate precedentemente soppressi. Nello specifico, osserva che si tratta dei tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona e Vasto e delle sezioni distaccate di Ischia, Lipari e Portoferraio.

L'articolo 4 disciplina le procedure per la determinazione degli organici dei magistrati e del personale amministrativo del nuovo tribunale di Bassano del Grappa e dei ripristinati tribunali di Avezzano, Lanciano. Sulmona e Vasto, nonché delle procure della Repubblica presso i medesimi tribunali.

L'articolo 5 reca disposizioni relative alle modalità di copertura degli organici dei magistrati e del personale amministrativo del tribunale di Bassano del Grappa e della procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

L'articolo 6 incrementa la dotazione organica del personale della magistratura ordinaria e dell'amministrazione giudiziaria del comparto Funzioni Centrali. Conseguentemente, autorizza il Ministero della giustizia a bandire le relative procedure concorsuali.

L'articolo 7 reca disposizioni attuative e transitorie, con particolare riferimento all'aggiornamento delle tabelle che definiscono l'assetto territoriale degli uffici giudiziari.

Segnala che l'articolo 8 infine reca le disposizioni finanziarie.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone quindi l'attivazione.

Avverte inoltre che sono state presentate quattro proposte emendative *(vedi allegato 5)*, le quali risultano ammissibili.

Chiede quindi al relatore, onorevole Volpi, e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Andrea VOLPI (FDI), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Ghio 3174-*bis*/XI/47.1, 3174-*bis*/XI/47.2 e 3174-*bis*/XI/47.3, nonché sull'articolo aggiuntivo Pastorino 3174-*bis*/XI/56.01.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghio 3174-*bis*/XI/47.1, 3174-*bis*/XI/47.2 e 3174-*bis*/XI/47.3, nonché l'articolo aggiuntivo Pastorino 3174-*bis*/XI/56.01.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di relazione favorevole riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio *(vedi allegato 6)*.

Avverte inoltre che i gruppi del PD-IDP e del M5S hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di relazione *(vedi allegati 7 e 8)*.

Chiede, pertanto, se vi siano colleghi che intendono intervenire per dichiarazioni di voto sulla proposta di relazione riferita alle parti di competenza del disegno di legge di bilancio, formulata dal relatore, nonché sulle proposte alternative di relazione.

Dario CAROTENUTO (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, dichiara che il proprio gruppo politico è molto deluso, in particolare per quanto riguarda il tema delle pensioni, rispetto al quale censura la scelta dell'Esecutivo di far cassa a danno dei pensionati.

Ricordando che in passato si è assistito alla difesa dei vitalizi proprio da parte delle forze di maggioranza, peraltro come se si trattasse di diritti acquisiti, osserva che, evidentemente, tali princìpi vengono meno quando si tratta di tutelare chi ha lavorato per 40 anni o più in questo Paese.

Manifesta quindi la delusione anche rispetto al tema della sicurezza sul lavoro, rammentando, in proposito, che in Italia si registrano anche tre morti al giorno sui luoghi di lavoro, una criticità rispetto alla quale non è stata adottata nessuna misura in grado di contrastare un fenomeno di tale gravità.

Osserva poi con disappunto che nella manovra di bilancio con ci sono risorse adeguate per il sostegno ai redditi più bassi, soprattutto per i « *working poor* », considerata ormai l'entità del fenomeno dei lavoratori poveri.

Ricorda, quindi, l'abolizione del reddito di cittadinanza, una misura concepita anche per sostenere tali lavoratori, che oggi risultano trascurati dalle politiche del lavoro intraprese dal Governo.

Nel rilevare, infine, la mancanza di misure a contrasto dell'inflazione, come pure di quelle per risolvere l'inadeguatezza delle pensioni e dei salari, reputa del tutto insufficienti le previsioni della legge di bilancio.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ricordare che il proprio gruppo PD-IDP ha presentato una proposta alternativa di relazione, reputa le misure introdotte nell'ambito della manovra di bilancio insufficienti per la crescita, tant'è che il tendenziale è poco superiore allo zero, circostanza che certifica il fallimento dei quattro anni di Governo che, nonostante le cospicue risorse assegnate al PNRR, non è riuscito a innescare uno sviluppo adeguato del Paese.

Reputa le misure introdotte in ambito lavorativo profondamente sbagliate, in quanto riconducibili a meri sgravi, *bonus* e *flat tax*, senza invece « aggredire » politicamente la grande questione dei salari.

Osserva, in proposito, che la questione salariale è frutto di scelte che dovrebbero andare nella direzione opposta a quella promossa dall'Esecutivo in questi anni, che ha liberalizzato il mercato del lavoro e aumentato i contratti precari, tenendo sempre al centro il tema della flessione dei diritti, della contrazione dei salari e di nessuna innovazione sul piano tecnologico e sociale.

Per ciò che concerne le pensioni, considera la scelta della mancata rivalutazione delle pensioni dei ceti medi un risparmio in danno di una fascia rilevante della popolazione che, invece, andrebbe adeguatamente tutelata.

Osserva, quindi, che il fondo di cui all'articolo 52, destinato a finanziare interventi per il supporto in uscita dal mercato del lavoro, con una dotazione finanziaria pari a 850 milioni di euro annui, per via delle divisioni tra le forze di maggioranza, non è stato ancora finalizzato e, pertanto, ritiene che debba essere utilizzato per il rafforzamento delle uscite di lavoratori impegnati in mansioni usuranti e dei lavoratori che si trovano in posizioni problematiche per via delle crisi industriali ovvero per bloccare l'aumento dell'età pensionabile. Ricorda al riguardo che, nonostante la promessa del Governo di abolire la legge Fornero, nel 2028 serviranno tre mesi in più di lavoro per andare in pensione.

Ritiene, inoltre, che le scelte compiute nell'ambito della sanità e della scuola andranno inevitabilmente a ripercuotersi anche sul lavoro. Quanto alla sanità, a fronte della richiesta di 5,5 miliardi di euro avanzata dal Ministro competente, sono stati destinati 2,4 miliardi di euro, più 1 miliardo di euro già previsto dalla manovra dell'anno precedente, mentre nel settore della scuola, nonostante le recenti mobilitazioni degli studenti e dei lavoratori, si assiste a un taglio di circa 14.000 lavoratori tra insegnanti e personale ATA.

Nell'interrogarsi, infine, sul motivo per il quale le forze di maggioranza hanno scelto la strada dell'austerità e non quella della crescita, ritiene opportuno che la Ministra Calderone partecipi ai lavori della Commissione al fine di dare conto delle misure di competenza introdotte nell'ambito della manovra di bilancio e, al contempo, illustrare in Assemblea la sua posizione con riguardo ai temi del lavoro, dei salari e delle pensioni.

Mauro Antonio Donato LAUS (PD-IDP), associandosi alle considerazioni del collega Scotto, ricorda che le forze di opposizione da tempo hanno chiesto alla Ministra del lavoro e delle politiche sociali di riferire in Aula, e non solo in Commissione, per consegnare la fotografia chiara dei dati sulla previdenza, per verificare lo stato di salute dell'INPS.

Osserva che tale richiesta si giustifica con la possibilità di favorire un confronto all'interno del Parlamento, tra le diverse forze politiche, per capire cosa ne sarà tra 10, 15 o 20 anni dei lavoratori che oggi hanno 40, 50, 55 o 60 anni.

Precisa, in proposito, che se un cittadino, non solo in occasione di una campagna elettorale, ascolta un rappresentante del Governo o di una forza politica proporre un intervento per un anticipo dei requisiti pensionistici, deve farlo sapendo che esiste una fotografia condivisa, rispetto alla quale poi le soluzioni proposte dalle forze politiche potranno essere anche diverse, per via della diversa sensibilità.

Nel rammaricarsi, quindi, della mancata partecipazione della Ministra ai lavori d'Aula o di Commissione per la presentazione dei dati richiesti, chiede al Sottosegretario Durigon, che ringrazia per la disponibilità mostrata, se è a conoscenza dell'esistenza di motivi particolari che hanno determinato il mancato accoglimento della predetta richiesta.

Il Sottosegretario Claudio DURIGON, in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dal deputato Laus, ritiene che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali non si sottrarrà a una richiesta specifica relativa ai lavori della Commissione o dell'Assemblea. Suggerisce di presentare eventuali richieste di informazioni o chiarimenti al Ministro nell'ambito delle sedute di *question-time* in Aula.

Rispetto al tema della fotografia dei dati sulla previdenza, osserva che si tratta di dati abbastanza semplici da reperire, atteso che il bilancio dell'INPS è pubblico e approvato dall'INPS e dai Consigli di indirizzo e vigilanza (CIV) operanti nel medesimo Istituto.

Sottolinea quindi che il bilancio dell'INPS contiene dati molto importanti e che, rispetto al passato, non si è mai registrato un bilancio dell'INPS con entrate contributive di entità tanto elevata, attestandosi queste ultime su circa 296 miliardi di euro annui.

Assicura che tale circostanza è frutto anche delle politiche per l'occupazione che, come attestato anche dall'ISTAT, restituiscono una fotografia che registra il 63 per

cento circa di occupati, pari a 24.300.000 unità.

Osserva, quindi, che tali dati sono già pubblici e consultabili e ciascun soggetto politico può liberamente trattare i predetti dati anche al fine di trovare soluzioni o presentare proposte.

Rispetto, infine, al tema della perequazione delle pensioni, fa presente che gli effetti delle disposizioni contenute nella manovra di bilancio 2027 non divergono sensibilmente da quelli delle manovre adottate dai precedenti Governi.

Francesco MARI (AVS), nel prendere brevemente la parola, ravvisa come il disegno di legge di bilancio abbia inteso fare cassa sulle pensioni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione formulata dal relatore, avvertendo che, in caso di approvazione della proposta di relazione del relatore, risulteranno precluse le proposte alternative di relazione presentate dai gruppi PD-IDP e M5S.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore, risultando pertanto precluse le proposte alternative di relazione presentate dai gruppi PD-IDP e M5S. Nomina quindi il deputato Volpi quale relatore presso la V Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione sarà trasmessa, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio). Avverte altresì che le proposte alternative di relazione presentate dai gruppi PD-IDP e M5S e saranno trasmesse alla Commissione Bilancio come relazioni di minoranza dei gruppi PD-IDP e M5S.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo.
C. 2179 d'iniziativa popolare.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 aprile 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che, essendo terminato il previsto ciclo di audizioni, nell'odierna seduta si concluderà l'esame preliminare del provvedimento.

Nessun chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte quindi che nell'ambito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, già convocata per la giornata odierna, sarà stabilito il termine per la presentazione delle proposte emendative.

Rinvia, infine, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

RISOLUZIONI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 14.55.

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contri-

buzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

7-00424 Scotto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

(Seguito discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2026.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00409 Rizzetto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, e l'avvio della discussione della risoluzione, e 7-00411 Carotenuto, concernente iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione, nonché l'avvio della discussione della risoluzione 7-00424 Scotto, concernente misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

Avverte che, dal momento che la risoluzione 7-00424 Scotto interviene su un argomento analogo a quello affrontato dalle risoluzioni 7-00409 Rizzetto e 7-00411 Carotenuto, i predetti atti di indirizzo saranno discussi congiuntamente.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ALLEGATO 1

5-05981 Scotto: Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni in materia di « salario giusto ».

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Ringrazio l'Onorevole interrogante per il quesito, che offre al Governo l'opportunità di chiarire lo stato di attuazione delle misure sul salario giusto e di illustrare gli interventi a sostegno delle retribuzioni.

In via preliminare, desidero rassicurare che sono in fase di definizione i provvedimenti attuativi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge n. 62 del 2026. L'attività procede in stretto raccordo con le amministrazioni e gli enti competenti e ha richiesto un'istruttoria particolarmente complessa, in ragione del carattere innovativo del sistema che siamo chiamati a realizzare.

Occorre infatti rendere concretamente confrontabili informazioni contrattuali e retributive provenienti da archivi differenti, raccordare le banche dati e definire indicatori capaci di restituire un quadro attendibile delle condizioni economiche dei lavoratori. Un lavoro che affronta una frammentazione storica e che richiede soluzioni tecniche accurate, affinché gli strumenti introdotti siano effettivamente utilizzabili.

È proprio in questo impegno che si esprime il cambio di passo del Governo: accompagnare la tutela delle retribuzioni con strumenti che consentano di verificarne l'effettività, individuare le criticità e orientare gli interventi.

L'articolo 8 prevede, a questo scopo, la raccolta e la condivisione dei dati retributivi, con il coinvolgimento del CNEL, dell'INPS, dell'ISTAT, dell'INAPP e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A questa attività si affianca il rapporto nazionale sulle retribuzioni nel settore privato, che l'articolo 9 affida al CNEL, d'intesa con il Ministero, con cadenza almeno annuale e trasmissione alle Camere.

Il Ministero ha avviato, fin dal maggio scorso, un'attività di coordinamento con il CNEL e l'INPS attraverso tavoli tecnici dedicati all'archivio dei contratti collettivi, al monitoraggio dei dati e agli interventi sulla piattaforma SIISL. Sono stati inoltre coinvolti ISTAT, INL e INAPP per il raccordo delle rispettive basi informative.

La finalità è valorizzare una contrattazione di qualità, capace di assicurare trattamenti economici adeguati, tutele effettive e condizioni coerenti con il lavoro svolto. L'attenzione deve riguardare il contenuto dei contratti e la loro concreta applicazione: ciò che conta, per il lavoratore, è che le garanzie previste trovino effettivo riscontro nella propria condizione retributiva.

Inoltre, è stata tempestivamente sottoscritta l'Intesa — prevista dall'articolo 9 dello stesso decreto-legge — tra CNEL e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'istituzione di un archivio amministrativo dei contratti collettivi aziendali e territoriali depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'istituzione dell'archivio risponde all'esigenza di assicurare una sistematica raccolta e organizzazione delle informazioni relative alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, al fine di favorirne la conoscibilità, l'analisi e il monitoraggio. In tale prospettiva, l'archivio è volto a costituire uno strumento di supporto all'attività di studio e approfondimento del fenomeno della contrattazione decentrata, anche nell'ottica di valorizzare il ruolo della contrattazione di prossimità, e di acquisire elementi conoscitivi utili all'elaborazione e alla valutazione delle politiche del lavoro.

L'impianto del decreto interviene, inoltre, sul contrasto al *dumping* contrattuale e sulla tutela dei lavoratori nei periodi di attesa dei rinnovi, prevedendo strumenti diretti a favorire la continuità della copertura economica. La qualità della contrat-

tazione passa anche dalla tempestività dei rinnovi e dalla capacità di accompagnare l'evoluzione del costo della vita.

A questa azione si affiancano le misure del disegno di legge di bilancio per il 2027, attualmente all'esame della Camera, volte ad aumentare il reddito disponibile dei lavoratori, con particolare attenzione alle nuove generazioni.

L'articolo 6 prevede, anche per il 2027, una tassazione agevolata al 5 per cento sugli aumenti retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, per i lavoratori dipendenti del settore privato che rientrano nei requisiti previsti. L'obiettivo è consentire che gli aumenti concordati si traducano in un beneficio più consistente in busta paga.

L'articolo 7 estende al 2027 la tassazione agevolata al 15 per cento delle maggiorazioni e delle indennità per il lavoro notturno, festivo e a turni, nei limiti stabiliti dalla disposizione, riconoscendo così anche il particolare impegno richiesto a questi lavoratori.

Un'attenzione specifica è dedicata ai giovani: l'articolo 44 prevede una tassazione agevolata all'1 per cento sugli aumenti di reddito dei giovani lavoratori dipendenti del settore privato, entro i limiti previsti dalla norma. Una misura che punta a lasciare più risorse nelle loro buste paga, sostenendone il potere d'acquisto e accompagnandone il percorso verso una maggiore autonomia economica.

Sono interventi che perseguono un obiettivo concreto: fare in modo che il lavoro e la crescita delle retribuzioni si traducano in maggiori disponibilità per le persone e le famiglie.

Concludo ribadendo che il Governo intende portare avanti un'azione coerente: valorizzare la contrattazione di qualità, contrastare il lavoro sottopagato, rafforzare la trasparenza e ridurre il prelievo sulle retribuzioni, sostenendo in particolare i giovani lavoratori. L'attuazione degli strumenti di monitoraggio è parte essenziale di questo impegno, perché la tutela della dignità del lavoro deve tradursi in risultati concreti e verificabili.

ALLEGATO 2

5-05982 Schifone: Iniziative volte a rafforzare i controlli sulle agenzie che operano nella ricerca e selezione di personale domestico e di cura dell'infanzia.

TESTO DELLA RISPOSTA

La questione sollevata dall'Onorevole interrogante riguarda un ambito di altissima sensibilità, in cui la regolarità degli operatori, la qualità dei servizi e la tutela dei minori costituiscono pilastri inscindibili.

L'attività di ricerca e selezione del personale è disciplinata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 ed è riservata ai soggetti autorizzati. In particolare, l'articolo 4 del medesimo decreto prevede l'iscrizione delle agenzie che svolgono tale attività in un'apposita sezione dell'Albo delle agenzie per il lavoro istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero previo accertamento dei requisiti giuridici e finanziari previsti dall'articolo 5 del citato decreto.

L'Albo delle agenzie per il lavoro è consultabile attraverso il Portale per le politiche attive del lavoro. L'iscrizione costituisce, pertanto, il primo elemento di verifica della legittimazione dell'operatore a svolgere attività di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Al riguardo, si evidenzia che l'obbligo autorizzatorio deve essere valutato in relazione all'attività concretamente esercitata, indipendentemente dalla denominazione commerciale utilizzata dall'operatore. Ne consegue, che anche le agenzie che pubblicizzano servizi di ricerca di *baby-sitter*, tate e collaboratori domestici sono tenute a rispettare la disciplina prevista dal decreto legislativo n. 276 del 2003 qualora svolgano attività riconducibili all'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro.

L'esercizio non autorizzato di tali attività è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 18 del medesimo decreto legislativo, ferma restando la possibilità di attivare gli organi competenti per gli accertamenti di rispettiva attribuzione. L'attività di controllo viene esercitata in stretta collaborazione con l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), incaricato di monitorare costantemente gli operatori sul territorio attraverso verifiche mirate sul rispetto del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Con riferimento al rafforzamento dei controlli, il Ministero valorizza gli strumenti di verifica già previsti dall'ordinamento, attraverso il monitoraggio delle iscrizioni all'Albo e della permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, nonché, l'esame delle segnalazioni relative a operatori che esercitino attività di intermediazione o ricerca e selezione senza la necessaria autorizzazione.

Inoltre, quanto alla qualità dei servizi offerti alle famiglie, si ritiene necessario distinguere gli obblighi di natura pubblicistica gravanti sulle agenzie per il lavoro dalle responsabilità derivanti dal rapporto contrattuale tra l'agenzia e il committente.

A tal proposito appare evidente l'esigenza di promuovere comportamenti improntati a criteri di diligenza professionale, trasparenza e correttezza, con particolare riferimento alla verifica delle esperienze professionali dichiarate, delle referenze e della corrispondenza tra il profilo del candidato e le esigenze manifestate dalla famiglia.

In tale ambito, appare meritevole di approfondimento la possibilità di individuare, anche attraverso il confronto con le associazioni rappresentative del settore, linee di indirizzo o *standard* volontari di qualità per i servizi di selezione del personale domestico destinato alla cura dei minori, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e dei

limiti previsti per la raccolta e il trattamento delle informazioni sui candidati.

Per quanto concerne, invece, le condizioni economiche e contrattuali applicate alle famiglie, si ricorda che le pratiche commerciali scorrette, ingannevoli o aggressive, nonché l'eventuale presenza di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, rientrano nell'ambito delle competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi del Codice del consumo (decreto legislativo n. 206 del 2005), consentendo di intervenire nei confronti di comportamenti idonei a falsare le scelte economiche dei consumatori, anche con riguardo alla trasparenza dei prezzi, alle caratteristiche dei servizi offerti e alle condizioni contrattuali applicate.

Concludo, rassicurando l'onorevole interrogante che l'obiettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è quello di tutelare un settore così delicato, quale quello dell'assistenza familiare e della cura dell'infanzia, assicurando legalità, trasparenza e qualità delle prestazioni, al fine di garantire una maggiore consapevolezza delle famiglie nella scelta degli operatori e dei servizi offerti.

ALLEGATO 3

5-05983 Carotenuto: Iniziative urgenti e controlli straordinari volti a contrastare l'indebita percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e chiarimenti sull'entità del fenomeno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Passo ad illustrate l'atto di sindacato ispettivo riguardante l'Assegno di inclusione.

Al riguardo, voglio preliminarmente ricordare che il Governo ha sostituito il Reddito di cittadinanza con due strumenti distinti: l'Assegno di inclusione per sostenere i nuclei più fragili e il Supporto per la formazione e il lavoro per accompagnare le persone verso l'occupazione. Il cambio di paradigma consiste nell'affiancare al sostegno economico percorsi personalizzati di inclusione e politiche attive.

I dati INPS aggiornati a giugno 2026 indicano che, dall'avvio, l'ADI ha raggiunto oltre un milione di nuclei familiari, coinvolgendo circa 2,4 milioni di persone. Nel solo giugno risultano beneficiari 690 mila nuclei, con un assegno medio di 672 euro. Nello stesso aggiornamento, il SFL ha raggiunto complessivamente 278 mila persone dall'avvio della misura.

Il rafforzamento riguarda anche gli importi: dal 2025 la soglia ISEE dell'ADI è salita da 9.360 a 10.140 euro, l'integrazione annua di base da 6.000 a 6.500 euro, da rapportare alla composizione familiare, e il contributo massimo per l'affitto da 3.360 a 3.640 euro. Il SFL è passato da 350 a 500 euro mensili, con possibilità di proseguire oltre i primi dodici mesi, fino a ulteriori dodici, quando ricorrono le condizioni legate alla formazione.

Inoltre, si ricorda che l'ADI consente di percepire integralmente l'Assegno unico per i figli, senza le decurtazioni previste con il Reddito di cittadinanza: un vantaggio concreto per le famiglie interessate.

Dal 2026 è stato anche eliminato il mese di sospensione tra i cicli dell'ADI, con prima mensilità di rinnovo al 50 per cento, e sono stati aggiunti 160 milioni di euro per l'anno. La riforma ha quindi mantenuto un sistema nazionale di sostegno, differenziando gli strumenti e rafforzando specifiche prestazioni: protezione delle fragilità, formazione e accompagnamento al lavoro.

Un ulteriore elemento riguarda la tutela delle risorse pubbliche e l'efficacia dei controlli. A novembre 2026, richiamando i dati INPS, risulta che gli indebiti accertati per Reddito e Pensione di cittadinanza superano complessivamente 1,7 miliardi di euro. Al 31 dicembre 2025 risultavano ancora da riscuotere circa 1,46 miliardi, di cui 1,16 miliardi relativi al triennio 2021-2023. La criticità è da ricondursi a un sistema di verifiche prevalentemente successive all'erogazione, quando le somme erano già state corrisposte.

E su queste criticità che è intervenuto il cambio di impostazione del Governo: rafforzare i controlli preventivi e l'incrocio delle banche dati, verificando i requisiti prima del pagamento. L'obiettivo è destinare le risorse alle famiglie che ne hanno effettivamente diritto, prevenendo le erogazioni indebite e le successive difficoltà di recupero.

Il rafforzamento dei controlli trova riscontro anche negli accordi istituzionali. Il 4 luglio 2025 INPS e Procura generale della Corte dei conti hanno sottoscritto un protocollo biennale specificamente dedicato al contrasto delle percezioni indebite dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro, con la collaborazione di Guardia di finanza e Carabinieri. L'intesa prevede verifiche preventive, scambio periodico di informazioni e potenziamento delle attività di recupero.

Relativamente ai controlli disposti sull'erogazione delle misure ADI e SFL si segnala che quanto alla disabilità, dal 2024 la condizione dichiarata nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) è riscontrata sugli archivi dell'Inps direttamente nella procedura ADI, sia per le nuove domande sia in occasione dei rinnovi mensili. Quanto all'ISEE, alle verifiche ordinarie sulla DSU si è aggiunto dal 2025 un controllo specifico sull'ISEE corrente, che confronta i redditi dichiarati con le informazioni in possesso dell'istituto e che è stato progressivamente ampliato. Invece residenza e composizione del nucleo familiare sono verificate sull'Anagrafe nazionale della popolazione residente e, ove necessario, con il coinvolgimento dei comuni: in presenza di incongruenze, la domanda resta sospesa fino all'esito dell'accertamento.

Tali controlli consentono di intercettare tanto le dichiarazioni non veritiere quanto gli errori commessi in buona fede, a tutela delle risorse destinate ai nuclei che ne hanno effettivo diritto. Le posizioni che presentano profili di rilevanza penale, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 48 del 2023, sono trasmesse all'Autorità giudiziaria, anche nell'ambito della consolidata collaborazione con la Guardia di Finanza e con gli altri organi di controllo previsti dall'articolo 7 del medesimo decreto.

Quanto alla dimensione del fenomeno, i dati disponibili sono l'esito diretto dell'attività di verifica dell'Inps. Il controllo sulla disabilità dichiarata ha determinato la revoca di 9.585 domande per assenza del requisito. Le analisi sull'ISEE corrente hanno individuato 16.083 domande di ADI collegate a DSU con redditi non dichiarati, tutte avviate ai provvedimenti conseguenti.

In conclusione, il cambio di passo rispetto al passato è questo: intervenite prima che le risorse finiscano a chi non ne ha diritto, anziché inseguirle quando sono già state spese. Sosteniamo chi è in difficoltà, accompagniamo al lavoro chi può lavorare e rafforziamo i controlli sull'impiego dei soldi degli italiani. Perché la misura della solidarietà non è quanto si distribuisce, ma quanto si riesce ad aiutare davvero chi ha bisogno. E chi difende la spesa sociale dovrebbe essere il primo a pretendere che ogni euro arrivi alle persone giuste.

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 2646, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense, adottato come testo base, quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, cui sono abbinate le proposte di legge C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia, C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 47.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14-*bis*. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 10, comma 3-*septies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinati al Fondo di cui al comma 3-*octies* del medesimo articolo 10, per consentirne l'operatività. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti stipulanti il contratto collettivo nazionale dei lavoratori dei porti e la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale, di cui all'articolo 11-*ter* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono stabilite la disciplina del Fondo, le modalità di gestione e le prestazioni dallo stesso erogate.

14-*ter*. All'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al comma 3-*octies*, le parole: « nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sono sostituite dalle seguenti: « presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2027: -3.000.000
2028: -3.000.000
2029: -3.000.000

3174-*bis*/XI/47.1. Ghio, Scotto, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

14-*bis*. Il Fondo vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato con 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029.

Conseguentemente alla tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2027: -5.000.000
2028: -5.000.000
2029: -5.000.000

3174-*bis*/XI/47.2. Ghio, Scotto, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

14-*bis*. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, dopo la parola: « collettivo » sono aggiunte le seguenti: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella

movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito portuale »;

b) dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* a decorrere dal 1° gennaio 2027, lavoratori in ambito portuale svolgenti le seguenti mansioni: addetto a rizzaggio e derizzaggio; operatore polivalente »;

c) al comma 2, le parole: « di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « di cui alle lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)* »;

d) al comma 3, le parole: « alle lettere *a), b), c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « alle lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)* »;

e) al comma 7, le parole: « lettere *a), b), c)* e *d)* », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a), b), c), d)* e *d-bis)* ».

14-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 14-*bis*, pari a due milioni di euro annui a decorrere dal 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3174-*bis*/XI/47.3. Ghio, Scotto, Bakkali, Barbagallo, Casu, Morassut.

ART. 56.

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-*bis*.

(Misure per il riconoscimento usurante al lavoro portuale al fine di incentivare esodo lavorativo e turnover *generazionale)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *d)*, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito portuale »;

b) al comma 1, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

« *d-bis)* a decorrere dal 1° gennaio 2027, lavoratori in ambito portuale svolgenti le seguenti mansioni: addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente. »;

c) ovunque ricorrano, le parole: « lettere *a), b), c)* e *d)* » sono sostituite dalle seguenti: « *a), b), c), d)* e *d-bis)* ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in un milione di euro per l'anno 2027 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3174-*bis*/XI/56.01. Pastorino.

ALLEGATO 6

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XI Commissione,

esaminato, limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

ricordato che il disegno di legge di bilancio si articola nella sezione prima, recante le misure normative tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, e nella sezione seconda, dedicata alle previsioni di entrata e di spesa e recante variazioni della legislazione vigente di spesa non determinate da innovazioni normative;

rilevato che il provvedimento, nella sezione prima, nell'ambito del Titolo II, al Capo I (Misure in favore delle famiglie e dei lavoratori), prevede un'imposta sostitutiva del 5 per cento per gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti privati ed estende al 2027 l'imposta sostitutiva del 15 per cento sulle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo e a turni corrisposte ai dipendenti privati;

rilevato inoltre che il provvedimento, nell'ambito del Titolo III, al Capo I (Misure in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale), proroga gli sgravi contributivi in favore dei datori di lavoro privati che effettuano assunzioni a tempo indeterminato di donne in condizioni di svantaggio, di giovani di età inferiore ai 35 anni e di lavoratori presso sedi o unità produttive ubicate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica); eleva le maggiorazioni del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni; prevede per i giovani lavoratori che i redditi di lavoro dipendente, entro una determinata quota, siano assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con l'aliquota dell'uno per cento; reca l'innalzamento del limite di esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei *fringe benefit* per i giovani lavoratori; dispone la proroga e il rifinanziamento di alcune misure di sostegno al reddito anche con riferimento ai lavoratori che operano in un'area di crisi industriale complessa e ai lavoratori dell'ex Ilva; introduce un trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate non lavorate nel settore della pesca a causa di intemperie, altre cause transitorie non imputabili alle parti o provvedimenti delle autorità nazionali ed europee; prevede, per le cessazioni dal servizio dei dipendenti pubblici per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, la progressiva riduzione dei termini di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e il graduale superamento della rateizzazione dei medesimi trattamenti; reca una proroga dell'APE sociale, istituisce un fondo destinato a finanziare interventi per il supporto in uscita dal mercato del lavoro;

considerato che il provvedimento, al Capo II (Misure in materia di famiglia, pari opportunità e terzo settore) del medesimo Titolo III, incrementa i periodi di congedo parentale indennizzati all'80 per cento della retribuzione di un mese per il primo figlio, di due mesi per il secondo e di tre mesi per ciascun figlio successivo al secondo, introduce in via sperimentale un contributo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* o per far fronte agli oneri dei servizi educativi per l'infanzia, in favore dei genitori lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, proroga l'esonero contributivo in favore dei datori di lavoro

privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza;

preso atto inoltre che lo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reca stanziamenti di competenza complessivi pari a 191.878 milioni di euro per il 2027, 189.115 milioni per il 2028 e 188.574,4 milioni per il 2029,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 7

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XI Commissione,

esaminato il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 (C. 3174-*bis* Governo);

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del fiscal drag pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta

di estendere il regime della *flat tax*, determinando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo, la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni agli oltre 40 miliardi di euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che, per quanto attiene l'esame delle parti di competenza, si rileva che:

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche – influenzato dal marcato della partecipazione nella fascia di età 50-64 anni, riconducibile in larga misura all'innalzamento dei requisiti pensionistici – senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

in materia di miglioramento del potere d'acquisto dei salari, le misure sin qui predisposte – diverse da quelle di natura fiscale, che scontano anch'esse l'incapacità di compensare gli effetti negativi del *fiscal*

drag – ovvero, provvedimenti estemporanei come il cosiddetto « salario giusto » o la partecipazione agli utili d'impresa, hanno dimostrato tutta la loro inefficacia e parzialità, non andando a risolvere il nodo strutturale di una redistribuzione dei redditi sempre più iniqua e controproducente sul piano dei consumi e della crescita. Ben altre misure andrebbero approntate per migliorare la condizione economica di milioni di lavoratori che non possono contare su salari dignitosi, come l'introduzione del salario minimo e una norma che riconosca la reale rappresentatività delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro e la conseguente estensione *erga omnes* dei contratti stipulati dalle medesime organizzazioni, nonché misure efficaci e tempestive per tutelare salari e stipendi dall'erosione inflattiva. Proposte avanzate dal PD e da tutte le opposizioni e su cui, sinora, il Governo e la maggioranza hanno saputo dimostrare solo una pregiudiziale indisponibilità e sostanziale inerzia;

non solo, anziché portare avanti politiche per rafforzare i diritti e la condizione economica dei lavoratori, il Governo ha utilizzato i quattro di attività per precarizzare il mercato del lavoro, almeno sul piano normativo e, quindi, indebolire anche sul piano economico la condizione di milioni di lavoratori. Dapprima con la reintroduzione dei *voucher* lavoro, poi con la liberalizzazione dei contratti a tempo determinato e poi con la somministrazione. Misure che colpiscono soprattutto i giovani e le donne, contribuendo a rendere sempre più incerto il futuro di tanti lavoratori, precarizzandone non solo la condizione economica, ma anche quella esistenziale;

dopo quattro anni di mancato adempimento degli impegni elettorali, le disposizioni in materia previdenziale contenute nell'ultima legge di bilancio della Legislatura, confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue.

Anche la previsione dell'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 destinato a finanziare interventi diretti a disciplinare misure di supporto in uscita dal mercato del lavoro, anche con riferimento a specifici soggetti in difficoltà e con eventuali misure in materia di ammortizzatori sociali, rimane nella totale indeterminatezza, stante la circostanza che i relativi istituti verranno definiti solo con un successivo provvedimento legislativo;

quello che è certo, invece, è l'intento di fare cassa sottoponendo le pensioni medie e medio alte a un drastico taglio dell'indicizzazione, pari a oltre 850 milioni di euro annui dal 2027 al 2032 e un totale di risparmi stimati in oltre 8,5 miliardi di euro in 10 anni, condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente, il tutto in concomitanza con una nuova infiammata inflattiva che ha visto ad ottobre una variazione pari a +0,9 per cento su base mensile e a +5,4 per cento su base annua;

anche le pur necessarie norme in materia di proroga di misure di ammortizzatori sociali per specifiche categorie di lavoratori e settori, denotano il protrarsi di una situazione di estrema difficoltà della produzione industriale, cui si andranno a sommare gli effetti della cessazione dell'utilizzazione dei fondi PNRR e l'incertezza dei mercati a causa delle crisi internazionali che coinvolgono direttamente anche la nostra economia;

per quanto concerne i rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni non si può non registrare come negli ultimi anni i rinnovi dei contratti dei comparti della pubblica amministrazione hanno com-

portato solo un parziale recupero del potere d'acquisto delle retribuzioni dei dipendenti pubblici. Per converso, con diversi provvedimenti il Governo nel suo complesso e i singoli Ministri hanno provveduto a far lievitare le spese per gli organici degli uffici di diretta collaborazione, mentre nella presente manovra di bilancio si riaffaccia lo spettro del blocco del *turn over*, pregiudicando il necessario processo di rinnovamento delle pubbliche amministrazioni e la riduzione dell'età media dei dipendenti,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Scotto, Sarracino, Fossi.

ALLEGATO 8

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO M5S

La XI Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029;

premesso che:

la legge di bilancio per il 2027 avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per affrontare in maniera organica le principali emergenze del mercato del lavoro italiano ovverosia la persistente insufficienza dei salari, la precarietà occupazionale, la discontinuità delle carriere contributive, le disuguaglianze di genere, la difficoltà di accesso dei giovani a un'occupazione stabile e dignitosa, la crisi di numerosi comparti industriali e il progressivo impoverimento degli organici della pubblica amministrazione;

il lavoro non può essere considerato esclusivamente una variabile di costo da comprimere attraverso incentivi fiscali e contributivi alle imprese, ma costituisce il fondamento della dignità della persona, della coesione sociale e dello sviluppo economico del Paese, in attuazione dei principi sanciti dagli articoli 1, 3, 4, 35, 36 e 38 della Costituzione;

il provvedimento in esame, tuttavia, non presenta una strategia complessiva per il lavoro, né individua obiettivi misurabili in materia di incremento dell'occupazione stabile, crescita delle retribuzioni, riduzione delle disuguaglianze e rafforzamento delle tutele; al contrario, ripropone un insieme frammentato di misure temporanee, proroghe e agevolazioni, senza intervenire sulle cause strutturali delle difficoltà del mercato del lavoro;

considerato che:

sulle politiche occupazionali e sugli incentivi alle imprese:

l'articolo 42 proroga al 31 dicembre 2027 gli incentivi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne e lavoratori nelle aree della ZES, nonché l'incentivo per la trasformazione dei contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato;

tale scelta conferma la dipendenza del Governo da strumenti di decontribuzione temporanei, senza una valutazione sufficientemente strutturata della loro efficacia in termini di occupazione aggiuntiva; la riduzione del costo del lavoro per le imprese, infatti, non garantisce automaticamente nuove assunzioni, né assicura che i rapporti instaurati siano effettivamente stabili e di qualità; non risultano adeguatamente valorizzati criteri di incremento occupazionale netto, durata dei rapporti, qualità delle condizioni contrattuali e prevenzione di comportamenti elusivi, quali licenziamenti e successive riassunzioni finalizzati a beneficiare nuovamente degli sgravi;

l'articolo 43 introduce una maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di lavoratrici madri e giovani, rispettivamente nella misura dell'80 e del 40 per cento; anche in questo caso si privilegia una leva fiscale a favore delle imprese, senza affrontare le cause che determinano la debolezza dell'occupazione femminile e giovanile; la precarietà, la disparità retributiva, la discontinuità contributiva, la carenza di servizi pubblici per l'infanzia e la difficoltà di conciliazione tra vita professionale e fami-

liare non possono essere superate solo attraverso una maggiorazione fiscale riconosciuta al datore di lavoro;

l'articolo 44 introduce un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali nella misura dell'1 per cento sugli incrementi reddituali dei lavoratori dipendenti privati nati dopo il 31 dicembre 1997, con reddito non superiore a 28.000 euro e limitatamente a una quota incrementale di 2.500 euro;

la misura, oltre a essere circoscritta al solo 2027, non interviene sui livelli retributivi di base e rischia di escludere proprio i giovani maggiormente penalizzati da stipendi particolarmente bassi e da carriere discontinue, che non beneficiano di alcun incremento rispetto all'anno precedente; la non cumulabilità con altre agevolazioni fiscali può inoltre ridurre ulteriormente il vantaggio effettivo;

sui *fringe benefit* e sulla trasformazione del lavoro:

l'articolo 45 interviene sui *fringe benefit*, innalzando le soglie di esenzione fiscale a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e a 2.000 euro per i lavoratori che non abbiano compiuto 31 anni e per quelli con figli fiscalmente rilevanti; si tratta di una misura che non determina un incremento della retribuzione contrattuale, non consolida la posizione previdenziale e non garantisce un beneficio uniforme; la sua concreta fruizione dipende, infatti, dalla capacità economica e dalla volontà del datore di lavoro di riconoscere tali prestazioni, producendo un'ulteriore differenziazione tra lavoratori di imprese economicamente solide e lavoratori occupati in aziende che non dispongono delle medesime possibilità;

l'articolo 46 stanzia appena 5 milioni di euro per il 2027 per sostenere l'adattamento dei lavoratori all'introduzione dell'intelligenza artificiale, attraverso formazione, riqualificazione e aggiornamento delle competenze; la trasformazione tecnologica e l'automazione stanno modificando profondamente l'organizzazione produttiva, le professionalità richieste e la stessa domanda di lavoro; tuttavia, a fronte di tale cambiamento, il Governo si limita a una dotazione finanziaria del tutto insufficiente rispetto alla dimensione del fenomeno, senza individuare platee di beneficiari, obiettivi quantitativi, strumenti operativi, garanzie occupazionali e adeguati meccanismi di tutela del reddito per i lavoratori esposti alla sostituzione tecnologica;

manca, soprattutto, una visione redistributiva dei benefici derivanti dall'aumento della produttività generato dall'intelligenza artificiale e dall'automazione; non viene affrontato il tema di come assicurare che la ricchezza prodotta dall'innovazione tecnologica non si concentri esclusivamente nelle mani dei proprietari dei capitali e delle grandi imprese, ma contribuisca anche al miglioramento dei salari, alla riduzione degli orari di lavoro e al finanziamento delle tutele sociali;

sugli ammortizzatori sociali e sulle crisi industriali:

l'articolo 47 proroga e rifinanzia una pluralità di interventi di sostegno al reddito, destinando risorse a diverse situazioni di crisi industriale e territoriale, tra cui le aree di crisi industriale complessa, Taranto, la filiera delle telecomunicazioni, le imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 dipendenti e le aziende cessate con prospettive di riassorbimento occupazionale; pur riconoscendo la necessità di garantire continuità alle prestazioni di sostegno al reddito, la reiterazione delle proroghe evidenzia l'incapacità del Governo di costruire una politica industriale in grado di prevenire le crisi e garantire prospettive occupazionali durature;

particolarmente grave è l'assenza di un quadro generale di garanzie per i lavoratori coinvolti nei processi di riorganizzazione delle imprese strategiche; il ricorso alla cassa integrazione non può diventare una soluzione permanente per accompagnare ristrutturazioni aziendali prive di risultati industriali verificabili e senza precisi impegni sul mantenimento dei livelli occupazionali;

anche il rafforzamento degli obblighi connessi all'iscrizione al SIISL e alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio deve essere valutato alla luce dell'effettiva disponibilità di percorsi formativi e offerte di lavoro congrue; non è accettabile trasferire sui lavoratori l'intero peso della responsabilità della ricollocazione, prevedendo conseguenze decadenziali anche in assenza di servizi per l'impiego adeguatamente attrezzati e di opportunità lavorative concretamente disponibili;

la condizionalità non può sostituire le politiche attive del lavoro e gli obblighi imposti ai beneficiari degli ammortizzatori sociali devono essere proporzionati, effettivamente esigibili e accompagnati da servizi pubblici efficienti;

sulla disciplina del lavoro artigiano e sulle tutele della pesca:

l'articolo 48 modifica i limiti dimensionali delle imprese artigiane, consentendo il mantenimento della qualifica anche in presenza di un incremento del numero dei dipendenti; pur potendo favorire la crescita dimensionale delle imprese, la disposizione deve essere accompagnata da garanzie effettive affinché l'incremento occupazionale si traduca in lavoro stabile e qualificato e affinché l'apprendistato conservi la propria funzione formativa, senza trasformarsi in uno strumento di mera riduzione del costo del lavoro;

l'articolo 49 introduce un trattamento sostitutivo della retribuzione per i lavoratori della pesca in caso di sospensione dell'attività per intemperie stagionali o altre cause transitorie non imputabili alle parti, con una prestazione pari all'80 per cento della retribuzione media giornaliera per un massimo di 90 giorni;

si riconosce la specificità di un settore particolarmente esposto a condizioni climatiche e produttive imprevedibili, tuttavia, occorre chiarire l'adeguatezza della durata massima della prestazione rispetto alle effettive esigenze del comparto e, soprattutto, delimitare con precisione la platea dei beneficiari, verificando la posizione degli armatori e dei proprietari armatori, al fine di evitare sovrapposizioni tra la figura del lavoratore tutelato e quella del soggetto imprenditoriale;

sul trattamento di fine servizio e sulla previdenza:

l'articolo 50 interviene sui tempi di pagamento del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, prevedendo una progressiva riduzione dei termini di liquidazione; la disposizione riconosce implicitamente l'iniquità dell'attuale sistema, che costringe i dipendenti pubblici ad attendere tempi significativamente più lunghi rispetto ai lavoratori del settore privato per ottenere somme maturate durante l'attività lavorativa e che costituiscono retribuzione differita; la gradualità prevista, tuttavia, mantiene ancora per diversi anni una condizione di disparità che avrebbe dovuto essere superata con maggiore tempestività, soprattutto attraverso un più celere esame della proposta di legge sul tema, attualmente all'esame dell'Aula;

l'articolo 51 proroga l'APE sociale fino al 31 dicembre 2027, senza ampliare strutturalmente la platea dei beneficiari né intervenire sui requisiti di accesso; la proroga garantisce continuità a una misura importante per lavoratori in condizioni di particolare difficoltà, ma conferma l'assenza di una riforma organica della flessibilità previdenziale; rimangono irrisolte le condizioni di chi svolge attività gravose, dei disoccupati di lunga durata e di coloro che hanno carriere contributive discontinue o sono gravati da rilevanti responsabilità di cura; permane la grave assenza di opzione donna;

l'articolo 52 istituisce un Fondo per il supporto in uscita dal mercato del lavoro, con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, per complessivi 2,55 miliardi di euro;

si tratta di una disposizione finanziariamente rilevante, ma priva di contenuti sostanziali e totalmente assente sul piano dispositivo; non vengono individuati i beneficiari, i requisiti anagrafici e contributivi, le categorie tutelate e i criteri di

utilizzo delle risorse; il Parlamento viene chiamato ad autorizzare un consistente accantonamento finanziario senza conoscere quali strumenti previdenziali e di accompagnamento all'uscita dal lavoro il Governo intenda effettivamente introdurre;

è inaccettabile che, su una questione tanto rilevante come la flessibilità previdenziale, si rinvii integralmente a un successivo provvedimento legislativo, senza fornire alcuna garanzia circa l'effettiva destinazione delle risorse e allo stesso tempo si vincolano risorse necessarie al Paese;

l'articolo 54 estende ai lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2027 i requisiti per la pensione anticipata l'incentivo economico per chi decide di proseguire l'attività lavorativa; la disposizione privilegia il prolungamento della permanenza al lavoro rispetto al ricambio generazionale, senza affrontare le esigenze dei giovani che incontrano difficoltà nell'ingresso nel mercato del lavoro; la scelta di continuare a lavorare deve rimanere libera e non può essere favorita attraverso un sistema che, nella sostanza, incentiva il rinvio dell'uscita dal mercato del lavoro anziché ampliare le possibilità di pensionamento;

l'articolo 55 disciplina la rivalutazione automatica delle pensioni per il 2027 attraverso percentuali differenziate per fasce di importo, prevedendo una rivalutazione integrale fino a quattro volte il trattamento minimo e percentuali progressivamente inferiori per le pensioni di importo più elevato; si dubita fortemente che tale rivalutazione riesca a soddisfare la reale perdita del potere d'acquisto;

la tutela del potere d'acquisto dei pensionati deve essere valutata considerando l'effettivo andamento del costo della vita e, in particolare, l'incidenza delle spese per abitazione, assistenza e prestazioni sanitarie sui bilanci delle famiglie anziane; non è sufficiente richiamare il meccanismo della perequazione se le percentuali riconosciute non assicurano un'effettiva protezione del potere d'acquisto;

sulle politiche per le madri lavoratrici, la natalità e la conciliazione:

l'articolo 57 sostituisce dal 2027 l'esonero contributivo per le lavoratrici madri con un contributo di 100 euro mensili, riconosciuto alle lavoratrici dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, e autonome con almeno due figli e reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro;

la misura conferma un'impostazione prevalentemente monetaria e categoriale, che non affronta le cause strutturali dell'uscita delle donne dal mercato del lavoro; la carenza di servizi per l'infanzia, la precarietà, la disparità salariale e la distribuzione squilibrata dei carichi familiari continuano a rappresentare ostacoli determinanti alla piena partecipazione delle donne al lavoro;

è inoltre particolarmente discutibile l'esclusione delle lavoratrici domestiche, che svolgono un'attività essenziale per il funzionamento del sistema di assistenza familiare; il passaggio dal precedente meccanismo di decontribuzione a un contributo monetario richiede, altresì, una valutazione degli effetti sulla retribuzione netta e sulla posizione previdenziale delle beneficiarie;

l'articolo 58 istituisce il Fondo « Valore nuovi nati », prevedendo un versamento pubblico di 100 euro annui per ogni bambino nato dal 1° gennaio 2027, fino al compimento del diciottesimo anno di età, con la possibilità per i familiari di effettuare ulteriori versamenti volontari fiscalmente agevolati;

la disposizione viene presentata come un intervento a sostegno della natalità, ma non affronta minimamente le difficoltà economiche che le famiglie devono affrontare nel momento in cui decidono di avere un figlio; il contributo pubblico, pari a 1.800 euro complessivi nell'arco di diciotto anni, non finanzia un posto al nido, non sostiene il pagamento dell'affitto, non contrasta la precarietà lavorativa e non contribuisce a rendere concretamente sostenibile la genitorialità;

la misura introduce un modello nel quale il futuro previdenziale dei minori

dipende anche dalla capacità economica delle rispettive famiglie di effettuare versamenti aggiuntivi; le famiglie con maggiori disponibilità finanziarie potranno alimentare maggiormente le posizioni individuali e beneficiare delle relative detrazioni fiscali, mentre quelle in condizioni di difficoltà economica non avranno le medesime possibilità, riproponendo e amplificando inevitabilmente le disuguaglianze economiche e sociali sin dalla nascita;

non vengono inoltre adeguatamente chiariti i profili relativi alla gestione finanziaria delle risorse, ai costi di amministrazione, ai rischi degli investimenti, alle garanzie sul capitale e alle modalità di riscatto; la destinazione delle somme alla previdenza complementare non può sostituire la responsabilità pubblica di garantire servizi, diritti e protezione sociale;

il Governo sceglie ancora una volta di affidare al risparmio individuale e alla previdenza complementare una funzione che dovrebbe essere svolta da politiche pubbliche universali e redistributive; il futuro dei bambini e delle bambine e dei pensionati di domani non può dipendere dalla capacità dei genitori di investire denaro, ma dalla qualità del lavoro, dei servizi e delle tutele che lo Stato è in grado di garantire;

l'articolo 59 amplia i periodi di congedo parentale indennizzati, differenziandone la durata in funzione dell'ordine di nascita dei figli; l'intervento, pur positivo nell'intento, rimane insufficiente se non accompagnato da una maggiore copertura economica, da una più equilibrata distribuzione dei congedi tra entrambi i genitori e da strumenti capaci di impedire che la maternità e la paternità determinino penalizzazioni professionali e reddituali; la limitazione della platea ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2026 rischia inoltre di determinare differenze di trattamento tra genitori in condizioni analoghe;

l'articolo 60 introduce un *voucher* fino a 500 euro mensili per un massimo di tre mesi a favore dei genitori lavoratori autonomi per i servizi di *babysitting* e i servizi educativi per l'infanzia, con una dotazione di 15 milioni di euro annui nel triennio 2027-2029; anche in questo caso si preferisce un contributo economico limitato nel tempo e destinato solo a taluni beneficiari piuttosto che al rafforzamento strutturale dell'offerta pubblica di servizi educativi; la presenza di un tetto di spesa, a fronte di una platea non individuata sulla base di specifici limiti reddituali, rischia inoltre di rendere incerta l'effettiva accessibilità della misura e di determinare una selezione dei beneficiari sulla base delle risorse disponibili;

sul trattamento economico accessorio del pubblico impiego:

l'articolo 65 introduce per il solo 2027 un'imposta sostitutiva del 15 per cento sul trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici non dirigenti, entro il limite massimo di 800 euro e per i lavoratori che nel 2026 abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro;

il Governo continua a intervenire sulla fiscalità delle retribuzioni, reiterando e perpetrando ingiustizie sociali e redistributive anziché affrontare il problema della perdita strutturale del potere d'acquisto di tutti i dipendenti pubblici e della necessità di adeguare stabilmente i trattamenti economici;

la riduzione della tassazione sul salario accessorio può produrre un vantaggio immediato, ma non determina un incremento della retribuzione contrattuale, non consolida il trattamento economico fondamentale e non migliora la base di calcolo degli istituti previdenziali collegati alla retribuzione; la misura, inoltre, è limitata nel tempo e nell'importo e non risolve le profonde differenze retributive e professionali tra le diverse amministrazioni;

sui tagli alla pubblica amministrazione, alla scuola, all'università e alla ricerca:

l'articolo 66 rappresenta uno degli interventi più gravi dell'intero provve-

dimento, poiché introduce una riduzione generalizzata delle facoltà assunzionali delle pubbliche amministrazioni, fissando per il 2027 un limite pari al 75 per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente per una vasta platea di amministrazioni ed enti;

la scelta di ridurre le capacità assunzionali senza una preventiva valutazione dei fabbisogni effettivi e delle carenze di organico rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà organizzative di amministrazioni che già oggi non dispongono del personale necessario a garantire servizi efficienti e tempestivi;

il taglio è particolarmente preoccupante per gli enti territoriali, le amministrazioni che erogano servizi essenziali, le università e gli enti di ricerca; non è possibile applicare un limite sostanzialmente uniforme a realtà amministrative caratterizzate da esigenze, funzioni e livelli di scopertura degli organici profondamente differenti;

particolarmente grave è la riduzione di complessivi 6.974 posti nell'organico scolastico a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, che si aggiunge alle precedenti riduzioni; una scelta scellerata che impone un approfondimento sulle conseguenze in termini di qualità dell'offerta formativa, dimensionamento delle classi, continuità didattica, sostegno agli alunni con disabilità e organizzazione delle istituzioni scolastiche;

altrettanto preoccupante è la riduzione delle facoltà assunzionali delle università e degli enti di ricerca, che rischia di compromettere la stabilizzazione delle competenze, la continuità delle attività scientifiche e la capacità del sistema pubblico di trattenere professionalità altamente qualificate;

la possibilità di derogare ai limiti attraverso compensazioni tra amministrazioni non risolve il problema, poiché consente soltanto una redistribuzione delle facoltà assunzionali già disponibili, senza aumentare le risorse complessive destinate al reclutamento;

la previsione gravissima e inedita secondo cui le risorse derivanti dalle riduzioni delle facoltà assunzionali devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato dimostra, inoltre, che non si tratta di una semplice rimodulazione tecnica delle procedure di reclutamento, ma di un effettivo risparmio strutturale acquisito all'erario a scapito della capacità amministrativa del settore pubblico;

ulteriormente criticabile è la possibilità di utilizzare le risorse dei fondi destinati alla contrattazione integrativa per finanziare servizi di copertura assicurativa sanitaria integrativa dei dipendenti pubblici; tale previsione rischia di sottrarre risorse alla retribuzione accessoria, agli incentivi alla produttività e alla valorizzazione professionale; si determina così una contraddizione evidente con l'articolo 65 laddove da un lato si introduce un'agevolazione fiscale sul salario accessorio, dall'altro si consente di destinare le risorse contrattuali a prestazioni assicurative anziché al miglioramento dei trattamenti economici e delle condizioni di lavoro;

la copertura sanitaria integrativa non può e non deve diventare un'alternativa al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale e alla garanzia di accesso universale alle prestazioni;

sugli adeguamenti retributivi del personale non contrattualizzato:

l'articolo 67 modifica i meccanismi di adeguamento retributivo del personale pubblico non contrattualizzato, collegandoli alla media ponderata delle variazioni delle retribuzioni contrattuali e prevedendo l'esclusione delle componenti arretrate; il nuovo meccanismo rischia tuttavia di trasferire anche a queste categorie le insufficienze degli aumenti retributivi riconosciuti al restante personale pubblico; il riferimento alla media ponderata, infatti, non garantisce automaticamente un adeguamento capace di compensare l'inflazione e la perdita del potere d'acquisto;

non risultano adeguatamente chiariti gli effetti economici della nuova metodologia rispetto al sistema precedente, né le

eventuali salvaguardie per evitare adeguamenti insufficienti rispetto all'andamento del costo della vita;

sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

l'articolo 141 autorizza le spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2027 sulla base dello stato di previsione contenuto nella Tabella n. 4; la documentazione esaminata evince talune riduzioni incoerenti con le esigenze di rafforzamento delle politiche attive, dei servizi per il lavoro, delle politiche sociali e delle misure di sostegno alle persone in condizioni di fragilità; non è accettabile che, a fronte delle criticità occupazionali e sociali che attraversano il Paese, eventuali riduzioni delle risorse destinate al Ministero del lavoro si traducano in un indebolimento degli strumenti pubblici di tutela e accompagnamento dei lavoratori e delle famiglie;

l'articolo 135 del disegno di legge di bilancio interviene sulla spesa delle amministrazioni centrali attraverso una serie di riduzioni delle dotazioni finanziarie, con effetti che investono, tra gli altri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incidendo contemporaneamente su funzioni essenziali dello Stato, sulla sicurezza dei cittadini e sulle misure di contrasto alla povertà;

in particolare, si dispongono riduzioni degli stanziamenti di bilancio, rispettivamente in conto capitale e di parte corrente, per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dal 2029, rinviando parte delle risorse per gli investimenti agli esercizi successivi e imponendo ulteriori riduzioni alle dotazioni dei programmi ministeriali;

tra i settori interessati da tali interventi figura il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, presidio fondamentale dello Stato nella prevenzione dei rischi, nel soccorso tecnico urgente e nella gestione delle emergenze, chiamato quotidianamente a intervenire in un Paese particolarmente esposto a rischi sismici, idrogeologici, incendi boschivi ed eventi meteorologici estremi;

le riduzioni previste per il programma « Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico » del Ministero dell'interno, attraverso il differimento degli investimenti e la contrazione delle risorse di funzionamento, rischiano di compromettere la capacità operativa del Corpo, incidendo sulla disponibilità e sul rinnovo di mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione, nonché sulle attività di manutenzione, formazione e gestione delle sedi operative;

appare particolarmente contraddittorio che il Governo celebri il ruolo dei Vigili del Fuoco in occasione delle emergenze e degli interventi di soccorso, riconoscendone pubblicamente il valore e la professionalità, per poi ridurre le risorse necessarie a garantire loro strumenti, mezzi e condizioni operative adeguate;

il medesimo articolo 135 interviene, al comma 4, anche sul sistema nazionale di contrasto alla povertà, disponendo la riduzione di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 13, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge n. 48 del 2023, relativa al beneficio economico dell'Assegno di inclusione;

tale riduzione colpisce una misura destinata ai nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, nei quali sono presenti persone con disabilità, minorenni, persone anziane o soggetti in condizione di svantaggio, e rischia di restringere ulteriormente le risorse disponibili per sostenere famiglie che già affrontano difficoltà economiche, precarietà lavorativa e costi crescenti per l'accesso ai beni e ai servizi essenziali;

l'Assegno di inclusione, pur con tutti i limiti dell'attuale disciplina e con la necessità di rafforzarne l'efficacia, costituisce uno strumento di sostegno al reddito e di contrasto all'esclusione sociale: ridurne le risorse senza un contestuale rafforzamento delle politiche attive, dei servizi sociali territoriali e delle misure di inclusione lavorativa significa scaricare sulle persone più vulnerabili il costo delle scelte di contenimento della spesa pubblica;

la scelta di ridurre contemporaneamente le risorse per il soccorso pub-

blico e quelle destinate al sostegno delle persone in povertà restituisce una precisa gerarchia delle priorità del Governo: comprimere le risorse per la sicurezza collettiva e per la protezione sociale, anziché intervenire su sprechi, rendite e inefficienze della spesa pubblica;

tali interventi appaiono inoltre in contrasto con i principi di solidarietà sociale, uguaglianza sostanziale e tutela dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, nonché con il dovere delle istituzioni di assicurare servizi pubblici adeguati e condizioni effettive di sicurezza e protezione sociale;

la sicurezza dei cittadini non può essere garantita soltanto attraverso dichiarazioni di principio, ma richiede investimenti continuativi, personale adeguato, mezzi efficienti e risorse sufficienti a garantire la piena operatività dei presidi territoriali; analogamente, il contrasto alla povertà non può essere affrontato riducendo le risorse destinate a chi si trova in condizioni di maggiore fragilità, ma richiede politiche strutturali, continuità degli interventi e un sistema di protezione sociale capace di raggiungere effettivamente le persone e i nuclei familiari in difficoltà;

rilevato, in conclusione, che:

il disegno di legge di bilancio non introduce un intervento organico e strutturale volto a rafforzare le politiche di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, né prevede un adeguato potenziamento delle risorse destinate ai controlli, alla vigilanza e all'attività ispettiva, alla formazione dei lavoratori e alla promozione di una cultura della prevenzione;

la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro non può essere affidata a interventi episodici o a misure successive al verificarsi degli infortuni, ma richiede investimenti continuativi, un rafforzamento degli organici degli enti preposti alla vigilanza e strumenti efficaci per contrastare il lavoro irregolare, gli appalti a cascata e le condizioni di precarietà che spesso espongono i lavoratori a maggiori rischi;

il provvedimento non affronta inoltre in modo adeguato il problema del sostegno al reddito delle persone in condizioni di povertà e fragilità economica e non vengono rafforzati in maniera strutturale gli strumenti di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, né viene colmato il vuoto di protezione determinato dal superamento del Reddito di cittadinanza e dalla sua sostituzione con misure caratterizzate da una platea più ristretta e da requisiti di accesso più selettivi;

le misure di sostegno al reddito previste dal disegno di legge risultano prevalentemente circoscritte a interventi settoriali e temporanei, senza una strategia complessiva capace di tutelare i lavoratori coinvolti in crisi aziendali, processi di ristrutturazione e transizioni produttive, nonché coloro che sperimentano periodi di disoccupazione involontaria, precarietà e discontinuità lavorativa; manca, in particolare, un rafforzamento delle risorse e degli strumenti di protezione sociale in grado di assicurare continuità reddituale e accompagnamento effettivo verso una nuova occupazione;

la mancanza di un sistema di protezione sociale adeguato si accompagna all'assenza di un intervento incisivo sul lavoro povero e sui bassi salari, che continuano a interessare anche lavoratori formalmente occupati, spesso costretti a ricorrere a prestazioni assistenziali per compensare retribuzioni insufficienti e condizioni contrattuali discontinue;

il provvedimento non affronta il problema centrale del lavoro in Italia e la difficoltà di vivere dignitosamente del proprio stipendio; non introduce un'effettiva strategia per la crescita delle retribuzioni, non contrasta in modo strutturale la precarietà, non garantisce un adeguato ricambio generazionale e non costruisce un sistema previdenziale capace di rispondere alle esigenze dei lavoratori;

il Governo continua a presentare come politiche per il lavoro interventi che, nella sostanza, si risolvono prevalentemente in agevolazioni fiscali e contributive

temporanee, lasciando irrisolte le condizioni materiali di milioni di lavoratori;

mentre si destinano risorse a incentivi che non garantiscono necessariamente nuova occupazione, si introducono tagli alle capacità assunzionali della pubblica amministrazione, si riducono gli organici scolastici e si rinvia a provvedimenti futuri la definizione di misure previdenziali che avrebbero dovuto trovare già nella legge di bilancio una risposta concreta;

si delinea una visione nella quale il lavoro viene sostenuto soprattutto attraverso il contenimento del costo per le imprese, il *welfare* viene progressivamente affidato a strumenti individuali e integrativi e la responsabilità pubblica di garantire diritti e servizi universali viene sostituita da interventi frammentati e temporanei;

la scelta di istituire un fondo per i nuovi nati basato sul risparmio individuale, anziché investire prioritariamente nei servizi per l'infanzia, nella stabilità occupazionale dei genitori e nel sostegno diretto alle famiglie, rappresenta un esempio particolarmente evidente di questa impostazione;

il ricorso sistematico a misure *una tantum*, proroghe annuali e successivi decreti attuativi determina inoltre incertezza per i lavoratori e le famiglie, rinviando nel tempo la definizione di diritti e strumenti effettivamente esigibili;

il lavoro deve tornare a essere il centro delle politiche economiche e sociali del Paese. Occorrono salari dignitosi, contratti stabili, servizi pubblici efficienti, una pubblica amministrazione adeguatamente finanziata e dotata di personale, una previdenza equa e una protezione sociale universale,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Carotenuto, Aiello e Tucci.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 206

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 206

ALLEGATO 1 (Proposta emendativa presentata) 212

*ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione dell'emendamento 3174-*bis*/XII/69.1 Cappellacci)* .. 213

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 214

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 216

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) .. 226

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che cessa di far parte della Commissione la deputata Simonetta Matone, che sostituiva la sottosegretaria Vannia Gava.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto

audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in esame. Avverte inoltre che alla scadenza del relativo termine è stato presentato l'emendamento 3174-*bis*/XII/69.1 a sua firma *(vedi allegato 1)*, il quale è ammissibile, volto a prevedere che le Regioni escano dal piano di rientro dal disavanzo sanitario laddove l'ultimo bilancio consolidato non presenti più lo *standard* dimensionale di disavanzo che ne aveva determinato l'ingresso. Sottolinea infatti come sul punto vi sia una lacuna normativa che pregiudica la certezza del diritto e penalizza ingiustamente le Regioni che hanno raggiunto l'equilibrio finanziario.

Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Loizzo, e al rappresentante del Governo per l'espressione del rispettivo parere sulla predetta proposta emendativa.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO esprime parere favorevole sull'emendamento, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*. Fa presente che tale proposta di riformulazione, pur preservando la *ratio* del testo originario dell'emendamento, è volta in particolare ad ampliare agli ultimi tre esercizi finanziari l'orizzonte temporale di verifica dell'equilibrio economico-finanziario della regione ai fini dell'uscita dal piano di rientro.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, esprime parere conforme al rappresentante del Governo.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento 3174-*bis*/XII/69.1 a sua firma.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza una breve sospensione della seduta, essendo nel frattempo emersa la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti istruttori sulla tematica su cui incide la proposta emendativa Cappellacci 3174-*bis*/XII/69.1.

La seduta, sospesa alle 14.20, è ripresa alle 14.25.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ritira l'emendamento 3174-*bis*/XII/69.1 a sua firma, ravvisando l'opportunità di svolgere un supplemento di istruttoria sulla tematica oggetto della proposta emendativa. Ribadisce, in ogni caso, la necessità di introdurre una disciplina che definisca in modo puntuale le condizioni di uscita dai piani di rientro da parte delle Regioni, riservandosi di presentare appositi emendamenti sul tema in Commissione Bilancio.

Invita, quindi, la relatrice a formulare la proposta di relazione.

Simona LOIZZO (LEGA), *relatrice*, preliminarmente, condivide l'opportunità di stabilire criteri chiari per l'uscita dai piani di rientro dal disavanzo sanitario da parte delle Regioni, associandosi alle considerazioni svolte dal presidente Cappellacci.

Formula, quindi, una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 3)*.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che i gruppi del Partito democratico e del Movimento 5 Stelle hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di relazione *(vedi allegati 4 e 5)*, le quali saranno poste in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), nell'illustrare la proposta alternativa di relazione presentata dal proprio gruppo, sottolinea come il disegno di legge in esame rechi interventi di carattere meramente temporaneo, non rispondendo alle reali esigenze del Paese.

In proposito, sottolinea come sarebbe stato invece necessario introdurre misure strutturali e durature per fronteggiare in modo efficace l'attuale contesto economico.

Evidenzia, inoltre, come risultino trattati in modo assolutamente carente settori strategici per la garanzia dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, quali l'istruzione pubblica e il finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sottolinea, inoltre, la totale

assenza di misure adeguate ad affrontare le difficoltà strutturali che le Regioni incontrano nell'erogazione dei servizi sanitari.

Sotto un profilo analogo, osserva come la risposta del Governo sia del tutto insoddisfacente rispetto a questioni cruciali quali l'abbattimento delle liste d'attesa, il rafforzamento dell'organico del Servizio sanitario nazionale e la valorizzazione del relativo personale, rilevando come il provvedimento si limiti all'introduzione di bonus la cui finalità appare meramente propagandistica.

Ribadisce, quindi, che dal disegno di legge emerge come l'Esecutivo trascuri le reali priorità del Paese, quali il consolidamento della medicina di prossimità e la promozione della prevenzione.

Dichiara, in conclusione, il parere contrario del proprio gruppo sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice, rilevando come il disegno di legge in esame non tuteli adeguatamente le risorse pubbliche, a fronte di un quadro di frammentazione demografica e sociale che rischia di alimentare ulteriori discriminazioni.

Marianna RICCIARDI (M5S) illustra la proposta di parere alternativo presentata dal proprio gruppo, denunciando la mancanza di una strategia complessiva nel disegno di legge in esame e stigmatizzando il tentativo di traslare i costi della salute pubblica sulle famiglie.

Evidenzia, inoltre, l'assenza di interventi concreti sulla formazione dei medici e sulla valorizzazione dei professionisti sanitari.

Quanto alle politiche sociali, osserva come i *voucher* destinati agli anziani e alle persone non autosufficienti non garantiscano né una reale presa in carico né riforme strutturali dell'assistenza.

Infine, sul fronte dei servizi educativi per l'infanzia, rileva l'inadeguatezza della soglia di copertura del 33 per cento, ritenuta insufficiente sia per azzerare i divari territoriali sia per centrare i *target* europei.

Per questi motivi, annuncia il voto contrario del Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Andrea QUARTINI (M5S) osserva come il disegno di legge in esame trascuri del tutto il tema della prevenzione nell'ambito delle politiche sanitarie e del lavoro. Sottolinea come tale omissione dimostra quanto siano marginali, tra le priorità del Governo, le politiche di tutela della salute, a fronte di evidenze scientifiche ed economiche che attestano come a ogni euro investito in prevenzione corrisponda un risparmio di circa 14 euro.

Evidenzia inoltre come il provvedimento risulti deficitario anche sotto il profilo del contrasto alla povertà.

Rileva, infine, come da esso emerga chiaramente come lo Stato faccia affidamento sulle risorse derivanti dal gioco d'azzardo, incrementando, invece, la tassazione di importanti centri di aggregazione giovanile come le sale LAN.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla relatrice Loizzo. Fa presente che, qualora la stessa fosse approvata, risulteranno precluse le proposte alternative di relazione presentate dai gruppi Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice. Delibera altresì di nominare la deputata Loizzo quale relatrice presso la V Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che le proposte alternative di relazione presentate dai gruppi Partito democratico e Movimento 5 Stelle saranno trasmesse alla Commissione Bilancio come relazioni di minoranza.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI, indi del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica.
C. 3135 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 4 novembre 2026.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 novembre scorso la Commissione ha avviato la votazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame.

Avverte quindi che nella seduta odierna si riprenderà l'esame dall'emendamento Marianna Ricciardi 3.49.

Andrea QUARTINI (M5S), intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.49, di cui è cofirmatario, ribadisce che, come già evidenziato nella scorsa seduta, la finalità dell'emendamento è quella di assicurare che l'accesso ai farmaci dipenda esclusivamente da valutazioni scientifiche e non da condizionamenti economici.

Ricorda, a tale proposito, che le risoluzioni 7-00023 Quartini, 7-00096 Ciocchetti e 7-00121 Girelli, approvate dalla Commissione, presentavano diversi impegni dal contenuto del tutto analogo a quello dell'emendamento in esame e di altre proposte emendative presentate dal proprio gruppo, sulle quali, tuttavia, il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario.

Ritiene che ciò sia indicativo della circostanza che l'esame del provvedimento alla Camera appare destinato a limitarsi alla ratifica del testo già approvato dal Senato.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO, intervenendo sull'emendamento Marianna Ricciardi 3.49, osserva come la proposta emendativa in discussione risulti ultronea, in quanto la tutela della salute e, in particolare, l'accesso al farmaco, già nel sistema vigente rispondono unicamente a criteri rigorosamente scientifici e non di mera convenienza economica o di altra natura.

Ricorda come ciò sia testimoniato dal fatto che la somministrazione di farmaci ad alto costo e a bassa redditività, se ritenuti corrispondenti all'interesse dal paziente, è sempre stata assicurata dal Servizio sanitario nazionale sotto qualsiasi maggioranza politica.

Evidenzia, inoltre, come il riferimento ai criteri del bisogno del paziente e all'interesse terapeutico contenuto nella proposta emendativa appaia eccessivamente indeterminato.

Andrea QUARTINI (M5S) ribadisce la necessità che il disegno di legge di delega ancori l'accesso al farmaco ai princìpi espressi dalla proposta emendativa in esame, rilevando, con riferimento al « bisogno terapeutico », come esso venga in rilievo laddove non vi siano evidenze sufficienti sull'adeguatezza delle cure e sugli effetti collaterali delle stesse, nonché in caso di difficoltà di aderenza terapeutica.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.49, Quartini 3.50 e 3.51, Marianna Ricciardi 3.52, Quartini 3.53 e 3.54, Di Lauro 3.55 e 3.56, nonché l'emendamento Marianna Ricciardi 3.57. Respinge inoltre, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Quartini 3.59 e Zanella 3.60, nonché gli emendamenti Quartini 3.61, 3.62, 3.63 e 3.64, Marianna Ricciardi 3.65, Quartini 3.66, Marianna Ricciardi 3.67, Di Lauro 3.68, Quartini 3.69, e Di Lauro 3.70, 3.71 e 3.72.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 3.73, di cui è cofirmatario, chiede chiarimenti circa le ragioni del parere contrario espresso su tale proposta emendativa, che introduce fra i criteri direttivi specifici rivolti al Governo quello di valorizzare e potenziare la Distribuzione per conto (DPC).

Il sottosegretario Marcello GEMMATO osserva come il principio sottostante all'emendamento Malavasi 3.73, ossia quello di

favorire la distribuzione di determinati farmaci tramite la rete delle farmacie in modo da migliorarne l'accessibilità per tutti gli interessati, sia senz'altro condivisibile. Al contempo, rileva che tale principio è già contemplato dal disegno di legge in discussione laddove esso fa riferimento al miglioramento dell'accesso al farmaco.

Sottolinea, inoltre, come il provvedimento in esame sia una legge di delega che mira a riordinare organicamente il settore farmaceutico, e che pertanto non si presta a contenere norme di dettaglio come quella proposta dall'emendamento in questione.

La Commissione respinge l'emendamento Malavasi 3.73.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP) sottoscrive, a nome del gruppo del Partito Democratico, tutte le proposte emendative presentate dalla deputata Zanella.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.74, Di Lauro 3.76, Marianna Ricciardi 3.77, Quartini 3.79, Di Lauro 3.80, Malavasi 3.81, Marianna Ricciardi 3.82, Quartini 3.83, Marianna Ricciardi 3.84, Quartini 3.85, Di Lauro 3.86 e 3.87, Marianna Ricciardi 3.88, Di Lauro 3.89, nonché l'emendamento Quartini 3.90.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 3.94, di cui è cofirmatario, reputa che il parere contrario espresso su tale emendamento sia dovuto alla volontà di evitare una terza lettura del disegno di legge in esame.

Osserva come vi sia il rischio che la legge di delega licenziata dal Parlamento su un tema delicato come la disciplina del settore farmaceutico risulti troppo vaga e generica, lasciando un'eccessiva discrezionalità al Governo sia in ordine ai tempi di emanazione dei decreti attuativi che in ordine ai contenuti di questi ultimi.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Malavasi 3.94 e Faraone 3.95, gli emendamenti Malavasi 3.96, Zanella 3.98 e Di Lauro 3.100.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Zanella 3.101, che introduce un criterio direttivo che impone al Governo di prevedere modalità di accesso precoce ai medicinali per patologie gravi o prive di valide alternative terapeutiche anche prima della conclusione dell'*iter* autorizzativo europeo, domanda al Governo di esprimere il suo orientamento generale riguardo al tema dell'accesso precoce ai farmaci.

Sottolinea che la regione Lombardia, pagando un prezzo considerevole, ha di recente provveduto ad acquistare un farmaco contro il tumore al pancreas negli Stati Uniti. Osserva che, peraltro, non tutte le regioni potrebbero essere in grado sostenere un costo simile, con il conseguente rischio che i cittadini subiscano discriminazioni su base territoriale.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO sottolinea che il miglioramento dell'accesso al farmaco compare già tra i principi e criteri direttivi del disegno di legge in esame, e che una sua ulteriore specificazione avrebbe l'effetto di restringere eccessivamente il campo di azione del Governo in sede di attuazione della delega. Ricorda inoltre che l'articolo 70 del disegno di legge di bilancio per il 2027 interviene proprio sulla materia dell'accesso precoce al farmaco, stanziando, per il triennio 2027-2029, 70 milioni al fine di rendere disponibili medicinali non ancora rimborsabili.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Zanella 3.101, Malavasi 3.102, Zanella 3.105 e 3.106, gli identici emendamenti Di Lauro 3.107 e Zanella 3.108, nonché gli emendamenti Quartini 3.110, Marianna Ricciardi 3.113 e 3.114.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'emendamento Malavasi 3.115, di cui è cofirmatario, che introduce fra i criteri direttivi specifici del provvedimento quello che impone al Governo di promuovere la

ricerca e la realizzazione di studi clinici in Italia, sottolineando l'importanza di potenziare tale settore nel nostro Paese.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 3.115, Di Lauro 3.116, Quartini 3.117, Di Lauro 3.118, Marianna Ricciardi 3.119, Quartini 3.120, 3.121 e 3.122, Marianna Ricciardi 3.123, gli identici emendamenti Di Lauro 3.124 e Zanella 3.125, gli emendamenti Marianna Ricciardi 3.126, Quartini 3.127, Di Lauro 3.128, Zanella 3.129 e 3.130, Marianna Ricciardi 3.132, nonché l'emendamento Quartini 3.133.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) illustra l'emendamento Malavasi 3.134, di cui è cofirmatario, sottolineando come esso – analogamente ad altre proposte emendative presentate dal suo gruppo – sia volto ad agevolare l'attività lavorativa dei farmacisti e valorizzarne il ruolo centrale nella sanità territoriale. Auspica quindi un supplemento di riflessione su tale tematica.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Malavasi 3.134 e Faraone 3.135, gli emendamenti Malavasi 3.136, Zanella 3.137, 3.138, 3.139, 3.140 e 3.141, Quartini 3.142 e 3.143, Di Lauro 3.144, Zanella 3.146, gli identici emendamenti Quartini 3.148 e Zanella 3.149, gli emendamenti Zanella 3.150, 3.151 e 3.152, Quartini 3.153, Zanella 3.154, Faraone 3.155, Malavasi 3.156, Zanella 3.157, Marianna Ricciardi 3.158, Quartini 3.159, Marianna Ricciardi 3.160, Malavasi 3.161, Quartini 3.162, nonché l'emendamento Malavasi 3.163.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento Malavasi 3.164, di cui è cofirmatario, sottolinea come tale proposta intenda rafforzare il ruolo delle farmacie comunali, in considerazione dell'importanza di tali strutture nella rete dei servizi sanitari e socio-sanitari del territorio, che costituiscono un presidio di prossimità fondamentale per la cittadinanza.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Malavasi 3.164 e 3.165, Marianna Ricciardi 3.166, Malavasi 3.168, Marianna Ricciardi 3.169, Malavasi 3.170, Marianna Ricciardi 3.171, Quartini 3.172, Di Lauro 3.173, Quartini 3.174, 3.175 e 3.177, Zanella 3.176, Di Lauro 3.178 e 3.179, Quartini 3.180, Di Lauro 3.181, Malavasi 3.182, Marianna Ricciardi 3.183 e 3.184, nonché l'emendamento Quartini 3.185.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, fa presente che, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, il testo del disegno di legge C. 3135, non modificato nel corso dell'esame in sede referente, sarà inviato alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei pareri di competenza.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA EMENDATIVA PRESENTATA

ART. 69.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In ogni caso le regioni che non presentano le condizioni di cui al comma 77 relativamente all'ultimo bilancio consolidato, cessano di essere interessate dalle procedure previste dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. »

3174-*bis*/XII/69.1. Cappellacci.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'EMENDAMENTO 3174-*BIS*/XII/69.1 CAPPELLACCI

ART. 69.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. Dopo il comma 180 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è inserito il seguente:

« 180-*bis*. La regione che ha sottoscritto l'accordo e ha adottato un programma operativo di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale di cui al comma 180, al fine di poter porre termine all'applicazione dei limiti imposti dal comma 174, è sottoposta, secondo le modalità e i tempi definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla valutazione del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di cui rispettivamente ai commi 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, in seduta congiunta, per la verifica del conseguimento negli ultimi tre esercizi finanziari dell'equilibrio economico-finanziario e negli ultimi due anni del raggiungimento della soglia di garanzia minima in tutte le macro-aree previste dal nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria, adottato con decreto del Ministro della salute del 12 marzo 2019, in attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 e dell'articolo 1, commi 303 e 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. ».

3174-*bis*/XII/69.1. *(Nuova formulazione)* Cappellacci.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-*bis* recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 », per le parti di propria competenza;

considerato in particolare, per quanto concerne le misure introdotte in materia di sanità, il rifinanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, disposto dall'articolo 69, comma 1, attraverso la previsione di risorse incrementali in misura pari a 2.365 milioni per il 2027; 2.352 milioni per il 2028; 2.399 milioni annui a decorrere dall'anno 2029;

richiamate le ulteriori misure recate dal medesimo articolo 69 concernenti, rispettivamente, l'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno; l'incremento del finanziamento delle spese per la malattia di Alzheimer e per altre patologie di demenza senile; la spesa per l'erogazione di prestazioni aggiuntive di dirigenti medici e personale sanitario del comparto al fine di ridurre le liste d'attesa, nonché l'incremento delle indennità per il personale sanitario operante nei servizi di pronto soccorso;

considerati, inoltre, l'aumento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti decorrente dall'anno 2028 e le misure finalizzate a sostenere gli investimenti nel settore farmaceutico, in particolare tramite la rimodulazione della quota di ripiano dovuta dalle aziende farmaceutiche per il superamento del predetto tetto (cosiddetto *payback*), disposti dall'articolo 71;

sottolineate le rilevanti misure concernenti l'accesso precoce ai farmaci recate dall'articolo 72, il quale destina, in via sperimentale, per il triennio 2027-2029, una quota non superiore a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi al fine di rendere tempestivamente disponibili, in assenza di autorizzazione alla rimborsabilità, i medicinali destinati al trattamento indifferibile di patologie gravi e invalidanti per le quali non esistano valide alternative terapeutiche;

rilevato che il medesimo articolo 72 chiarisce che il predetto accesso precoce non costituisce presupposto giuridico per il riconoscimento anticipato della rimborsabilità né per la fissazione del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale e non è vincolante ai fini delle successive decisioni assunte dalla Commissione scientifica ed economica del farmaco, istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), recando altresì un'apposita disciplina volta a prevedere che le aziende farmaceutiche si impegnino a garantire gratuitamente, senza oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, la continuità terapeutica in caso di revoca dell'accesso precoce;

richiamate le norme relative ai dispositivi medici recate dall'articolo 73, che innalzano il tetto di spesa nazionale per tali dispositivi e intervengono sulla disciplina del ripiano degli oneri per l'acquisto dei medesimi;

considerate altresì le disposizioni volte a favorire la lotta alla droga, di cui all'articolo 75;

evidenziate, infine, le disposizioni in materia di politiche sociali di cui all'articolo 53, che prevede e disciplina una carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni

e prestazioni in materia sanitaria, finanziata tramite l'istituzione di un fondo con dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027, disponendo, inoltre, la proroga fino al 31 dicembre 2027 della prestazione universale per persone anziane non autosufficienti,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-*bis* recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 », per le parti di propria competenza;

premesso che:

il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti, elevato livello di indebitamento pubblico e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un prodotto interno lordo previsto in aumento a un ritmo inferiore all'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul Documento programmatico di finanza pubblica ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale organica, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, criticità che trovano ulteriore conferma in un disegno di legge di bilancio che rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il provvedimento presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi di euro già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile e rischiano di trasferire sui Governi delle successive legislature l'onere della loro eventuale proroga, mentre la perdita di potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali e durature;

mancano interventi strutturali adeguati all'innovazione, la ricerca, la transizione energetica e la competitività delle imprese, così come un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare il sistema produttivo italiano nella competizione internazionale;

la politica industriale continua a essere affidata a una successione di incentivi temporanei e alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche, senza una strategia pubblica di accompagnamento degli investimenti e di tutela dell'occupazione;

desta particolare preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, considerato che lo stesso Documento programmatico di finanza pubblica evidenzia un sensibile rallentamento della dinamica degli investimenti, dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia misure selettive e temporanee che non affrontano strutturalmente la perdita di potere d'acquisto subita negli

ultimi anni da lavoratori dipendenti e pensionati;

il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali; il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi di euro nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza tuttavia predisporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione;

l'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione IRPEF distribuisce i benefìci in misura maggiore a favore dei redditi più elevati, mentre l'ulteriore estensione del regime della *flat tax* determina una differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi profondamente differenti, in contrasto con i princìpi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

la manovra non affronta adeguatamente il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari, continuando a utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare in misura sufficiente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali;

mancano misure strutturali per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile e affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle differenti condizioni lavorative e delle carriere discontinue;

nel frattempo, interviene sull'indicizzazione delle pensioni medie e medio-alte, determinando un'ulteriore perdita di potere d'acquisto per milioni di pensionati, già colpiti dalle precedenti misure di contenimento della rivalutazione, mentre non viene confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente per le pensioni minime, che non ottengono pertanto un pieno recupero dell'inflazione;

anche sul versante dell'istruzione pubblica il provvedimento introduce ulteriori riduzioni degli organici, prevedendo, dall'anno scolastico 2027/2028, il taglio di 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno;

tale riduzione si aggiunge a quelle già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici; il calo demografico viene così utilizzato per giustificare una riduzione degli organici anziché essere considerato un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe, rafforzare il tempo pieno e contrastare i divari territoriali, restituendo all'istruzione la sua funzione fondamentale di strumento di crescita economica, mobilità sociale e coesione democratica;

nel frattempo, la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023 agli oltre 40 miliardi previsti nel 2027, con un incremento di 13,3 miliardi di euro, pari a circa il 50 per cento in cinque bilanci;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione organica per il futuro del Paese: anziché investire adeguatamente nell'istruzione, nel lavoro,

nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato, per quanto di competenza della XII Commissione, che:

il disegno di legge, pur prevedendo alcune misure di sostegno e incrementi di stanziamento, non determina il necessario cambio di passo rispetto alle criticità strutturali che interessano il sistema sanitario e sociosanitario italiano, né definisce una strategia organica e pluriennale per garantire livelli adeguati e uniformi di assistenza su tutto il territorio nazionale;

il Governo rivendica un incremento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, che raggiungerebbero 146,3 miliardi di euro nel 2027, 147,1 miliardi nel 2028 e 148,2 miliardi nel 2029;

la manovra stanzia tuttavia risorse aggiuntive per circa 7,1 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, con incrementi pari a circa 2,37 miliardi nel 2027, 2,35 miliardi nel 2028 e 2,4 miliardi nel 2029, per complessivi 3,37 miliardi rispetto al 2026, mentre negli anni successivi la crescita rallenterà sensibilmente, attestandosi a circa 859 milioni nel 2028 e a circa 1,1 miliardi nel 2029;

tale stanziamento risulta del tutto insufficiente se confrontato con le richieste avanzate dalle Regioni, che avevano quantificato il fabbisogno di risorse aggiuntive in 6,8 miliardi di euro per il 2027, 5,5 miliardi per il 2028 e 5,7 miliardi a partire dal 2029, per un totale di circa 18 miliardi di euro nel triennio;

emerge pertanto uno scostamento di circa 10,9 miliardi di euro tra le risorse aggiuntive richieste dalle Regioni e quelle effettivamente stanziate dal Governo, a conferma della distanza tra i fabbisogni reali del Servizio sanitario nazionale e le scelte finanziarie contenute nella manovra;

ancora più significativo è il dato relativo all'incidenza del finanziamento sanitario sul prodotto interno lordo: il rapporto tra Fondo sanitario nazionale e PIL, pari al 6,14 per cento nel 2026, scenderà al 6,11 per cento nel 2027, al 5,98 per cento nel 2028 e al 5,87 per cento nel 2029;

si tratta di una dinamica particolarmente preoccupante, poiché dimostra che l'aumento nominale delle risorse non corrisponde a un effettivo rafforzamento della sanità pubblica, ma si accompagna a una progressiva riduzione della quota di ricchezza nazionale destinata alla tutela della salute;

dietro l'annuncio di un Fondo sanitario nazionale che raggiunge il valore nominale più elevato di sempre si nasconde quindi una realtà ben diversa: il finanziamento pubblico perde progressivamente peso rispetto alla ricchezza prodotta dal Paese, compromettendo la capacità del Servizio sanitario nazionale di rispondere ai bisogni assistenziali della popolazione;

la spesa sanitaria prevista si mantiene intorno al 6,3 per cento del PIL per tutto il triennio 2027-2029, mentre il finanziamento del Fondo sanitario nazionale scende progressivamente al di sotto del 6 per cento;

in valori assoluti, il divario tra la spesa sanitaria prevista e le risorse assegnate attraverso il Fondo sanitario nazionale raggiunge circa 5,4 miliardi di euro nel 2027, 8,5 miliardi nel 2028 e 11,8 miliardi nel 2029, per un ammontare complessivo di 25,8 miliardi di euro nel triennio;

tale differenziale rappresenta un elemento di particolare criticità, in quanto determina una crescente pressione sui bilanci regionali, chiamati a garantire l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza senza disporre delle risorse necessarie a coprire integralmente i costi del sistema;

in assenza di un adeguato finanziamento statale, le Regioni sono costrette a ricorrere a maggiori entrate fiscali, a

utilizzare risorse proprie oppure a comprimere l'offerta di prestazioni e servizi, con conseguenze dirette sui cittadini e sull'effettiva esigibilità del diritto alla salute;

la responsabilità di definire e finanziare adeguatamente i livelli essenziali di assistenza non può essere trasferita sulle amministrazioni regionali, né può essere scaricata sui cittadini attraverso l'aumento della fiscalità o la crescita della spesa sanitaria privata;

il progressivo peggioramento dei conti regionali costituisce un segnale evidente delle difficoltà strutturali di finanziamento del sistema sanitario e non può essere ricondotto esclusivamente a problemi di gestione amministrativa, considerato che le criticità interessano pressoché l'intero sistema delle autonomie regionali;

il finanziamento pubblico insufficiente determina conseguenze dirette sulla possibilità dei cittadini di accedere alle prestazioni sanitarie nei tempi appropriati;

secondo i dati della Fondazione GIMBE, nel 2025 i cittadini hanno sostenuto direttamente oltre 42,4 miliardi di euro per curarsi, mentre circa 5,6 milioni di persone hanno rinunciato a visite ed esami;

la spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie continua a rappresentare una componente rilevante della spesa sanitaria complessiva e costituisce uno dei segnali più evidenti della crescente pressione esercitata sui bilanci familiari;

si consolida così un modello nel quale chi dispone di redditi adeguati può acquistare privatamente le prestazioni necessarie, mentre chi non dispone delle risorse economiche sufficienti è costretto ad attendere oppure a rinunciare alle cure;

una simile dinamica determina una progressiva erosione del principio universalistico del Servizio sanitario nazionale e trasforma la condizione economica in un fattore determinante per l'effettivo esercizio del diritto alla salute;

la riduzione delle liste d'attesa non può essere perseguita esclusivamente attraverso il finanziamento di prestazioni aggiuntive o interventi temporanei, ma richiede un piano strutturale che aumenti la capacità produttiva del servizio pubblico, rafforzi gli organici e garantisca l'apertura e il funzionamento delle strutture sanitarie;

in tale prospettiva, le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive per il solo 2027, fino a 300 milioni di euro lordi, ai sensi dell'articolo 69, comma 4, costituiscono una misura circoscritta e non sostitutiva della necessità di un intervento organico sulle carenze di personale e sull'organizzazione dei servizi;

la carenza di medici, infermieri, professionisti sanitari, operatori sociosanitari e personale amministrativo rappresenta uno dei principali fattori di criticità del Servizio sanitario nazionale;

i servizi sanitari territoriali, gli ospedali, i pronto soccorso e le strutture di assistenza sociosanitaria continuano a operare in condizioni di forte pressione organizzativa, con conseguenze sulla qualità dell'assistenza, sui tempi di attesa e sulle condizioni di lavoro del personale;

l'incremento di 380 milioni di euro annui lordi, previsto dall'articolo 69, comma 6, per le indennità del personale dei pronto soccorso, pur rappresentando un riconoscimento economico importante, non risolve le condizioni strutturali di sovraccarico, la carenza di organici e la difficoltà di garantire condizioni di lavoro attrattive e sostenibili;

il rafforzamento del Servizio sanitario nazionale non può essere affidato a una strategia basata sull'aumento delle prestazioni aggiuntive e sul prolungamento degli orari di lavoro, ma richiede nuove assunzioni, stabilizzazioni, valorizzazione professionale e condizioni di lavoro capaci di contrastare il *burnout* e l'abbandono del servizio pubblico;

occorre un piano straordinario pluriennale di assunzioni e stabilizzazioni, accompagnato da una programmazione dei fabbisogni professionali e dal miglioramento delle condizioni contrattuali;

il rafforzamento della medicina territoriale costituisce una condizione imprescindibile per ridurre il ricorso improprio agli ospedali, migliorare la gestione delle patologie croniche e assicurare una presa in carico continuativa delle persone fragili;

il completamento degli investimenti del PNRR deve essere accompagnato da risorse strutturali per il funzionamento delle nuove infrastrutture, evitando che la realizzazione degli edifici si traduca in servizi privi di adeguata capacità assistenziale;

le case della comunità, gli ospedali di comunità, le centrali operative territoriali e i servizi di assistenza domiciliare non possono essere considerati effettivamente operativi se non dispongono di personale sufficiente, risorse correnti stabili e modelli organizzativi capaci di garantire continuità assistenziale;

l'assistenza domiciliare integrata, la medicina generale, l'infermieristica di famiglia e di comunità e i servizi sociosanitari territoriali devono diventare componenti effettivamente accessibili del sistema pubblico;

particolare attenzione deve essere riservata alla prevenzione, agli *screening* oncologici, alla diagnosi precoce, alla salute mentale, alla prevenzione delle malattie croniche e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro;

la prevenzione rappresenta un investimento fondamentale, in grado di migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre, nel medio e lungo periodo, i costi derivanti dall'insorgenza e dall'aggravamento delle patologie;

l'articolo 53 del disegno di legge istituisce, per il solo 2027, un fondo di 1.645 milioni di euro destinato al riconoscimento di un *voucher* di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni sanitarie, riservato ai titolari di pensione che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2026 e che nel 2025 abbiano percepito trattamenti pensionistici non superiori a 28.000 euro lordi annui;

la misura, che interessa una platea stimata di circa 5,46 milioni di persone, risponde a una finalità condivisibile di sostegno economico alla popolazione anziana, ma non interviene sulle cause strutturali delle difficoltà di accesso alle cure;

un contributo economico individuale, per quanto utile alle persone beneficiarie, non può sostituire il rafforzamento della capacità di erogazione del Servizio sanitario nazionale, né garantire il superamento delle liste d'attesa e delle disuguaglianze territoriali;

qualora il decreto attuativo consenta l'utilizzo del *voucher* anche per l'acquisto di prestazioni presso strutture private, si determinerebbe inoltre il rischio di utilizzare risorse pubbliche per sostenere la domanda di prestazioni sul mercato privato, anziché incrementare direttamente la capacità produttiva del servizio pubblico;

la priorità dovrebbe essere quella di garantire a tutte le persone anziane, indipendentemente dal reddito e dal territorio di residenza, l'accesso tempestivo a visite, esami, cure e servizi di assistenza;

il sistema sanitario non può essere rafforzato attraverso bonus temporanei, finanziati per un solo anno, ma attraverso investimenti strutturali, personale stabile e servizi pubblici accessibili a tutti;

le politiche sociali costituiscono una componente essenziale della coesione nazionale e non possono essere considerate marginali rispetto alla programmazione economica e finanziaria del Paese;

la condizione economica delle famiglie italiane continua a essere caratterizzata da forti disuguaglianze, dall'insufficienza dei redditi disponibili e dalla difficoltà di sostenere i costi dei servizi essenziali;

la povertà economica si intreccia sempre più frequentemente con la precarietà abitativa, le difficoltà di accesso alle cure, la marginalità sociale, la fragilità educativa e l'isolamento;

la povertà assoluta continua a coinvolgere oltre 5,7 milioni di persone e circa 2,2 milioni di famiglie, secondo i dati riportati nel Rapporto Caritas 2025;

la rete Caritas evidenzia inoltre la crescente natura multidimensionale della povertà: nel 2024 i propri servizi hanno accolto oltre 277 mila famiglie e più della metà delle persone incontrate presentava almeno due forme di disagio, tra cui difficoltà economiche, abitative, sanitarie, educative o psicologiche;

questi dati dimostrano come la povertà non coincida soltanto con la mancanza di reddito, ma possa tradursi nell'impossibilità di affrontare spese impreviste, sostenere i costi dell'abitazione, acquistare beni essenziali o partecipare pienamente alla vita sociale;

le politiche di contrasto alla povertà non possono essere considerate interventi residuali, ma costituiscono una componente fondamentale delle politiche di salute pubblica e di coesione sociale;

il sostegno economico alle famiglie deve essere accompagnato da una rete pubblica di servizi sociali, da percorsi di inclusione lavorativa e formativa e da una presa in carico multidimensionale delle situazioni di maggiore fragilità;

particolare attenzione deve essere riservata al rafforzamento dei servizi sociali comunali, soprattutto nei territori caratterizzati da maggiori livelli di povertà e da una più debole offerta di servizi;

la piena inclusione delle persone con disabilità costituisce un obiettivo fondamentale delle politiche pubbliche e richiede interventi che superino definitivamente una concezione prevalentemente assistenziale della disabilità;

secondo i più recenti dati disponibili, pubblicati da ISTAT nel 2025, sono circa 2,9 milioni le persone con limitazioni gravi nelle attività abituali;

la riforma della disabilità, fondata sul riconoscimento della persona, sulla valutazione multidimensionale e sul progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, rappresenta un passaggio importante che deve essere accompagnato da risorse finanziarie adeguate e continuative;

il progetto di vita non può restare una previsione normativa priva delle risorse necessarie per garantirne la concreta attuazione;

occorrono finanziamenti strutturali per sostenere la vita indipendente, l'assistenza personale, la mobilità, l'accessibilità, l'inclusione scolastica e lavorativa, l'abitare autonomo e la partecipazione alla vita sociale;

la piena inclusione richiede inoltre un'effettiva integrazione tra servizi sanitari, sociali, scolastici, abitativi e lavorativi, superando la frammentazione delle competenze che ancora oggi grava sulle persone con disabilità e sulle loro famiglie;

il diritto a una vita autonoma e indipendente non può dipendere dalla capacità economica della famiglia o dal comune di residenza;

particolare criticità presenta l'impostazione delle misure destinate alla popolazione anziana, che dovrebbe essere affrontata attraverso una strategia complessiva di assistenza, prevenzione, sostegno alla domiciliarità e contrasto alla solitudine;

l'invecchiamento della popolazione rappresenta una delle principali trasformazioni demografiche del nostro Paese e impone la costruzione di un sistema nazionale stabile e integrato di assistenza alla non autosufficienza;

nel 2025 le persone con almeno 65 anni rappresentano circa il 24,7 per cento della popolazione, mentre gli *over* 80 sono circa 4,6 milioni;

la non autosufficienza non può continuare a essere considerata una questione prevalentemente privata e familiare, ma deve essere riconosciuta come una responsabilità pubblica, da affrontare attraverso servizi sanitari, assistenziali e sociali integrati;

l'articolo 53, comma 3, del disegno di legge amplia la platea dei beneficiari della prestazione universale per le persone anziane non autosufficienti, innalzando da 6.000 a 12.000 euro la soglia ISEE per l'accesso alla misura e prorogandone la sperimentazione fino al 31 dicembre 2027;

si tratta di un intervento positivo ma del tutto insufficiente rispetto alla dimensione del bisogno: restano infatti invariati i requisiti particolarmente restrittivi relativi all'età, almeno 80 anni, e alla condizione di bisogno assistenziale gravissimo, che continuano a escludere una parte significativa delle persone non autosufficienti;

la non autosufficienza non può essere affrontata attraverso misure sperimentali, temporanee e rivolte a una platea così limitata, ma richiede un sistema nazionale stabile, risorse adeguate e servizi pubblici di assistenza domiciliare e sostegno ai *caregiver*;

occorre rafforzare il Fondo per la non autosufficienza, garantire prestazioni domiciliari adeguate e assicurare una rete di servizi territoriali e residenziali capace di rispondere ai diversi livelli di bisogno;

il mancato investimento nell'assistenza domiciliare e nei servizi di prossimità produce, nel medio periodo, un aumento dei costi a carico del sistema sanitario e sociale, favorendo il ricorso all'ospedalizzazione, all'istituzionalizzazione e alle strutture residenziali;

il lavoro di cura svolto dai *caregiver* familiari costituisce una componente essenziale del sistema italiano di assistenza e rappresenta un contributo sociale ed economico di straordinario valore;

secondo l'ultima rilevazione specifica ISTAT, oltre 7 milioni di persone sono impegnate almeno una volta alla settimana nell'assistenza a familiari o persone con problemi legati all'età, a patologie croniche o a infermità;

tale attività continua a gravare in misura particolarmente significativa sulle donne, contribuendo ad alimentare disuguaglianze di genere nel lavoro, nella previdenza e nella partecipazione alla vita sociale;

il riconoscimento del ruolo dei *caregiver* deve tradursi in strumenti concreti di sostegno economico, previdenziale e lavorativo, nonché in servizi di sollievo, assistenza domiciliare e presa in carico pubblica delle persone assistite;

non è sufficiente riconoscere formalmente la funzione del *caregiver* senza assicurare risorse adeguate per sostenere chi svolge quotidianamente attività di cura;

è necessario garantire un sistema nazionale di riconoscimento e tutela dei *caregiver* familiari, che assicuri criteri omogenei, prestazioni esigibili e strumenti di conciliazione tra attività lavorativa e responsabilità assistenziali;

permane una significativa frammentazione tra le politiche sanitarie e sociali, che determina discontinuità nella presa in carico, difficoltà nell'accesso alle prestazioni e trasferimento degli oneri assistenziali sulle famiglie;

le disuguaglianze territoriali, particolarmente evidenti nelle aree interne e nel Mezzogiorno, continuano a rappresentare uno dei principali ostacoli all'effettiva uguaglianza dei cittadini nell'accesso ai diritti;

il rafforzamento dei livelli essenziali delle prestazioni sociali deve diventare un obiettivo effettivamente finanziato, affinché i diritti sociali non siano condizionati dalle diverse capacità finanziarie degli enti territoriali;

occorre assicurare una maggiore integrazione tra gli interventi di contrasto

alla povertà, le politiche abitative, i servizi per la salute mentale, le politiche per l'infanzia e gli interventi di sostegno alle famiglie;

particolare attenzione deve essere riservata alla tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, al rafforzamento dei consultori familiari, ai servizi educativi e di sostegno alla genitorialità e alla presa in carico delle situazioni di disagio psicologico e sociale;

i servizi sociali comunali rappresentano il primo presidio di prossimità per le persone e le famiglie in condizioni di fragilità, ma continuano a essere caratterizzati da forti differenze nella dotazione di personale, nella disponibilità di risorse e nella capacità di erogazione delle prestazioni;

è pertanto necessario rafforzare il finanziamento degli ambiti territoriali sociali e assicurare una programmazione pluriennale che consenta di superare la frammentazione degli interventi e la dipendenza da finanziamenti temporanei;

le misure previste dal disegno di legge in materia di sostegno alla maternità, alla genitorialità e alla natalità, pur contenendo alcuni interventi condivisibili, si confermano frammentarie e insufficienti rispetto alla necessità di costruire politiche strutturali a sostegno delle famiglie;

il *bonus* per le lavoratrici madri, pari a 100 euro mensili e destinato alle donne con almeno due figli e un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro, rappresenta un contributo limitato che non affronta le cause profonde delle difficoltà delle madri lavoratrici, a partire dalla precarietà occupazionale, dalla disparità salariale, dalla carenza di servizi per l'infanzia e dalle difficoltà di conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari;

anche il Fondo « Valore nuovi nati », che prevede un contributo statale di appena 100 euro annui per ciascun nuovo nato fino al compimento dei 18 anni, appare del tutto inadeguato rispetto ai costi che le famiglie devono sostenere per crescere un figlio e rischia di trasformarsi in una misura prevalentemente simbolica;

l'ampliamento dei periodi di congedo parentale retribuiti all'80 per cento costituisce un passo positivo, ma resta insufficiente in assenza di una copertura economica più ampia e di un sistema di servizi educativi accessibili e diffusi sul territorio;

analogamente, il *voucher* fino a 500 euro mensili per un massimo di tre mesi destinato ai genitori lavoratori autonomi, finanziato entro il limite di 15 milioni di euro annui e alternativo al congedo parentale, presenta una platea e una dotazione finanziaria estremamente limitate rispetto ai bisogni;

nel complesso, il Governo continua a privilegiare bonus e trasferimenti economici temporanei anziché investire in asili nido pubblici, servizi educativi, sostegno alla genitorialità, occupazione femminile e strumenti effettivi di conciliazione vita-lavoro;

analoghe criticità riguardano le politiche per la disabilità, per le quali gli interventi previsti non sono accompagnati da un adeguato rafforzamento delle risorse strutturali necessarie a garantire l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il diritto alla vita indipendente, l'assistenza personale, l'inclusione lavorativa e l'accessibilità dei servizi;

il sostegno agli enti che operano nel settore, pur utile, non può sostituire un investimento diretto e continuativo nei diritti delle persone con disabilità;

ancora una volta, si riconoscono princìpi e obiettivi condivisibili senza assicurare le risorse necessarie a renderli concretamente esigibili, lasciando sulle famiglie una parte rilevante degli oneri economici e assistenziali;

le risorse destinate alla sanità e alle politiche sociali non possono essere considerate esclusivamente spesa corrente,

ma rappresentano investimenti fondamentali in salute, prevenzione, autonomia, occupazione, inclusione e coesione sociale;

il quadro complessivo che emerge dalla manovra è quello di un progressivo indebolimento del finanziamento pubblico della sanità e di un insufficiente investimento nelle politiche sociali, nonostante l'aumento nominale degli stanziamenti, con una crescita delle risorse inferiore all'incremento dei costi e dei fabbisogni assistenziali, che rischia di compromettere il diritto costituzionale alla tutela della salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, e i diritti sociali, trasformandoli progressivamente da diritti universali in privilegi condizionati dalla disponibilità economica individuale, dal luogo di residenza e dalla capacità delle famiglie di farsi carico delle carenze del sistema pubblico;

ritenuto che sia necessario:

1. prevedere un incremento progressivo, strutturale e pluriennale del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in rapporto al PIL, con l'obiettivo di riportare la spesa sanitaria pubblica su livelli coerenti con quelli dei principali Paesi europei, colmando progressivamente il divario tra finanziamento del Fondo sanitario nazionale e spesa sanitaria prevista e assicurando risorse aggiuntive coerenti con i fabbisogni indicati dalle Regioni;

2. predisporre un piano pluriennale di riequilibrio dei bilanci sanitari regionali, garantendo un adeguato finanziamento statale dei livelli essenziali di assistenza e assicurando che gli incrementi del Fondo sanitario nazionale si traducano in un effettivo aumento delle risorse disponibili per l'erogazione dei servizi pubblici;

3. promuovere un piano straordinario pluriennale di assunzioni e stabilizzazioni del personale sanitario e sociosanitario, accompagnato da un'adeguata programmazione dei fabbisogni professionali, dalla valorizzazione delle competenze e dal miglioramento delle condizioni contrattuali e lavorative, al fine di contrastare la carenza di organici e garantire la piena operatività dei servizi;

4. definire un piano strutturale per l'abbattimento delle liste d'attesa, potenziare la medicina territoriale, l'assistenza domiciliare integrata, le case della comunità, gli ospedali di comunità e i servizi di prossimità, assicurando le risorse umane ed economiche indispensabili al loro effettivo funzionamento e garantendo ai cittadini l'accesso alle prestazioni nei tempi previsti;

5. rafforzare le politiche di prevenzione, gli *screening* oncologici, la diagnosi precoce e i servizi di salute mentale, garantendo servizi territoriali accessibili e adeguatamente finanziati e riconoscendo alla prevenzione un ruolo centrale nella tutela della salute individuale e collettiva;

6. privilegiare il finanziamento diretto dei servizi sanitari pubblici rispetto a bonus e *voucher* temporanei, destinando prioritariamente le risorse pubbliche all'aumento dell'offerta di prestazioni e al rafforzamento della capacità di risposta del Servizio sanitario nazionale, assicurando al contempo che gli interventi a sostegno delle imprese farmaceutiche e dei dispositivi medici siano coerenti con l'interesse pubblico e con l'effettiva accessibilità delle cure;

7. rafforzare le politiche di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, accompagnando il sostegno economico con interventi strutturali di inclusione lavorativa, formativa, abitativa e sociale e potenziando le politiche per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, attraverso servizi territoriali accessibili e adeguatamente finanziati;

8. garantire risorse strutturali e continuative per l'attuazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato delle persone con disabilità, rafforzando gli interventi e i finanziamenti destinati alla vita indipendente, all'assistenza personale, all'inclusione lavorativa, all'accessibilità e al diritto all'abitare, affinché tali diritti siano concretamente esigibili su tutto il territorio nazionale;

9. incrementare stabilmente le risorse destinate alla non autosufficienza e sviluppare un sistema nazionale integrato di assistenza domiciliare, semiresidenziale e residenziale, riconoscendo pienamente il ruolo dei *caregiver* familiari attraverso strumenti stabili di sostegno economico, previdenziale e lavorativo, servizi di sollievo e misure di conciliazione tra attività lavorativa e responsabilità assistenziali;

10. rafforzare i livelli essenziali delle prestazioni sociali, assicurando risorse adeguate ai Comuni e agli ambiti territoriali sociali e potenziando i servizi sociali comunali, soprattutto nelle aree interne e nelle regioni del Mezzogiorno, riportando la tutela della salute e la protezione sociale al centro delle politiche pubbliche e garantendo che il reddito, l'età, la condizione di disabilità e il luogo di residenza non costituiscano fattori di discriminazione nell'accesso ai diritti fondamentali e che tutte le persone possano esercitare pienamente i diritti costituzionalmente riconosciuti,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Filippin.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE PRESENTATA DAL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La XII Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3174-bis recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 », per le parti di propria competenza;

premesso che:

la manovra di bilancio per il 2027 avrebbe dovuto rappresentare l'occasione per affrontare le profonde criticità che attraversano il sistema sanitario e sociale italiano ovverosia il progressivo indebolimento del Servizio sanitario nazionale, le liste d'attesa, la carenza di personale, l'aumento della spesa sanitaria privata, la povertà, la non autosufficienza, le disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi, la povertà educativa e la mancanza di adeguate politiche di sostegno alle famiglie;

il quadro che emerge dalle disposizioni esaminate è, invece, quello di una manovra priva di una strategia organica di rafforzamento del *welfare* pubblico, nella quale gli interventi strutturali vengono sostituiti da misure frammentarie, temporanee, selettive e spesso affidate a *voucher*, contributi individuali e stanziamenti *una tantum*;

il Governo continua a presentare gli incrementi nominali delle risorse come prova del rafforzamento delle politiche sociali e sanitarie, ma evita di confrontarsi con la questione fondamentale e cioè la capacità effettiva dello Stato di garantire a tutte le persone, indipendentemente dal reddito e dal luogo di residenza, l'accesso alle cure, all'assistenza e ai servizi essenziali;

la salute, l'assistenza agli anziani, il sostegno alle persone con disabilità, la tutela dei minori e il contrasto alla povertà non possono essere affidati alla capacità individuale delle famiglie di acquistare prestazioni sul mercato, né possono essere subordinati alla disponibilità contingente di risorse o alla discrezionalità dei successivi provvedimenti attuativi;

la manovra di bilancio per il 2027 conferma una scelta di politica economica e fiscale particolarmente grave e contraddittoria: lo Stato non si limita a fare affidamento sulle entrate derivanti dall'azzardo e dalle scommesse, ma costruisce una parte dei propri equilibri finanziari sulla valorizzazione economica di un comparto la cui crescita si fonda anche sulla progressiva diffusione e sollecitazione della propensione dei cittadini a scommettere; una scelta che assume contorni ancora più preoccupanti se si considera che, nell'intero disegno di legge di bilancio, il termine « prevenzione » compare appena in cinque articoli e non trova mai applicazione nell'ambito delle politiche sanitarie o del lavoro, a dimostrazione di quanto siano marginali, nelle priorità del Governo, le politiche di tutela della salute, di protezione delle persone vulnerabili e di prevenzione dei fenomeni di dipendenza;

secondo le elaborazioni del Centro studi di Unimpresa, sulla base del disegno di legge e della relativa relazione tecnica, le disposizioni in materia di azzardo e scommesse contenute nella manovra produrrebbero entrate per circa 2,515 miliardi di euro nel triennio 2027-2029, tra maggior gettito fiscale, corrispettivi concessori e versamenti straordinari; di questi, circa 952 milioni sarebbero riferibili al 202; è parti-

colarmente significativa, e politicamente inaccettabile, la coincidenza tra l'entità di queste entrate e le risorse che il Ministro della salute non è riuscito a ottenere, vedendosi sostanzialmente dimezzare le richieste avanzate a fronte delle esigenze di finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

è particolarmente grave che il Governo programmi entrate miliardarie facendo leva sul comparto dell'azzardo e non preveda alcuna misura organica di prevenzione dei comportamenti problematici e delle dipendenze da azzardo; anzi ben dieci articoli sull'azzardo sono spudoratamente finalizzati a indurre ulteriormente i cittadini a rovinarsi la vita nell'azzardo, senza considerare che non viene neppure affrontata la necessità di ripristinare l'autonomia e la piena operatività dell'Osservatorio specificamente dedicato a tale fenomeno presso il Ministero della salute;

il disturbo da azzardo non costituisce una semplice questione di comportamento individuale o di responsabilità personale, ma una condizione che può produrre conseguenze devastanti sul piano sanitario, psicologico, economico e familiare, determinando indebitamento, impoverimento, isolamento sociale, compromissione delle relazioni e, nei casi più gravi, situazioni di vera e propria emergenza sociale; per questo motivo, qualsiasi politica pubblica che favorisca l'espansione del mercato dell'azzardo e delle scommesse, ne incentivi la diffusione o ne consideri prioritariamente il rendimento fiscale, senza valutare gli effetti sui comportamenti individuali e collettivi, rischia di trasformare lo Stato da soggetto chiamato a tutelare la salute dei cittadini in soggetto economicamente interessato alla crescita del fenomeno;

la tutela della salute deve prevalere su qualsiasi logica di dipendenza finanziaria dello Stato dal gettito dell'azzardo e delle scommesse; la manovra avrebbe dovuto invece cogliere l'occasione per eliminare qualsiasi introito derivante dall'azzardo ed introdurre una strategia nazionale di prevenzione del disturbo da azzardo, fondata sulla eliminazione dei fattori di rischio, sulla protezione dei minori e delle persone vulnerabili e sul rafforzamento dei servizi territoriali;

al contrario, il Governo sceglie di potenziare ulteriormente il contributo economico del comparto dell'azzardo e delle scommesse alle entrate pubbliche, senza interrogarsi adeguatamente sul ruolo che le politiche pubbliche e le modalità di offerta possono svolgere nell'indurre e alimentare la domanda di scommesse;

considerato che:

l'articolo 69 incrementa il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard di 2.365 milioni di euro per il 2027, 2.352 milioni per il 2028 e 2.399 milioni annui a decorrere dal 2029 ed una parte consistente di tali risorse risulta tuttavia già destinata a specifiche finalità, senza che venga delineato un piano complessivo di rafforzamento della sanità pubblica;

la crescita nominale del Fondo sanitario nazionale deve essere valutata alla luce dell'inflazione, dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, dei costi energetici, dell'invecchiamento della popolazione e dell'incremento della domanda di prestazioni sanitarie;

il dato nominale, isolatamente considerato, non dimostra quindi un effettivo miglioramento della capacità del Servizio sanitario nazionale di rispondere ai bisogni di salute;

secondo l'analisi della Fondazione GIMBE del 2 novembre 2026, il Fondo sanitario nazionale raggiungerebbe 146,3 miliardi di euro nel 2027, 147,1 miliardi nel 2028 e 148,2 miliardi nel 2029, ma la sua incidenza sul PIL scenderebbe dal 6,11 per cento nel 2027 al 5,87 per cento nel 2029; la Fondazione stima inoltre un divario complessivo di 25,8 miliardi di euro nel triennio tra il finanziamento previsto e la spesa sanitaria attesa; nello stesso quadro, nel 2025 i cittadini hanno sostenuto direttamente oltre 42,4 miliardi di euro di spesa sanitaria e 5,6 milioni di persone hanno rinunciato a visite ed esami;

si tratta di dati che descrivono una progressiva traslazione del costo della tutela della salute dal sistema pubblico alle famiglie: chi dispone di risorse economiche può rivolgersi al privato, mentre chi non può permetterselo rischia di rinunciare alle cure e questo è il risultato concreto ed inevitabile di un sistema nel quale il finanziamento pubblico non cresce in misura adeguata rispetto ai bisogni e ai costi;

i 300 milioni di euro previsti per il 2027 per le prestazioni aggiuntive del personale sanitario, di cui 213 milioni per la dirigenza medica e 87 milioni per il comparto, costituiscono una risposta limitata e temporanea ed anche inadeguata; il ricorso sistematico agli straordinari e alle prestazioni aggiuntive non può sostituire un programma straordinario di assunzioni, stabilizzazioni, miglioramento delle condizioni di lavoro e potenziamento degli organici;

è contraddittorio chiedere a medici, infermieri e operatori sanitari, già sottoposti a carichi di lavoro elevatissimi, di aumentare ulteriormente le prestazioni per compensare le carenze organizzative e di personale, senza intervenire in modo strutturale sulle ragioni che determinano l'abbandono del servizio pubblico e la difficoltà di attrarre nuovi professionisti;

l'incremento di 380 milioni annui delle indennità per il personale dei pronto soccorso e lo stanziamento di 100 milioni per i buoni pasto affrontano singoli aspetti delle condizioni lavorative, ma non risolvono la carenza di personale, il sovraffollamento dei reparti, le condizioni di lavoro e la necessità di rendere nuovamente attrattivo il Servizio sanitario nazionale;

la manovra non prevede interventi strutturali e di ampio respiro per la valorizzazione delle professioni sanitarie, per il miglioramento delle condizioni economiche e lavorative degli operatori e per il rafforzamento dei percorsi di formazione e specializzazione delle diverse figure professionali che concorrono al funzionamento del Servizio sanitario nazionale;

l'assenza di misure dedicate alle professioni sanitarie evidenzia una visione parziale del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale e incapace di riconoscere il contributo indispensabile di tutte le professionalità sanitarie, tra cui infermieri, psicologi, farmacisti, biologi, chimici, fisici, odontoiatri, tecnici e professionisti della prevenzione;

particolarmente critica è la mancata previsione di risorse aggiuntive per sostenere e incrementare le borse di specializzazione destinate agli specializzandi dell'area sanitaria non medica, comprendente psicologi, farmacisti, odontoiatri, chimici, fisici, biologi e medici veterinari: per queste figure, la legge di bilancio 2025 aveva introdotto una borsa di studio pari a 4.773 euro lordi annui, corrispondenti a circa 397,75 euro lordi mensili, un importo del tutto inadeguato rispetto ai costi effettivi che gli specializzandi devono sostenere per affrontare percorsi formativi pluriennali, spesso caratterizzati da frequenza obbligatoria, attività pratiche e tirocini presso strutture sanitarie e universitarie; si tratta di un sostegno economico che, nella sostanza, non consente neppure di contribuire adeguatamente alle spese essenziali di mantenimento, trasporto, alloggio e permanenza nelle sedi universitarie, costringendo molti giovani professionisti a dipendere economicamente dalle famiglie o a conciliare la formazione con ulteriori attività lavorative;

la formazione specialistica non può essere considerata un costo individuale da scaricare sui giovani professionisti e sulle rispettive famiglie, ma costituisce un investimento pubblico indispensabile per garantire qualità, appropriatezza e continuità delle prestazioni sanitarie; la mancata rivalutazione delle borse e l'assenza di nuovi stanziamenti rischiano di rendere economicamente insostenibili questi percorsi, scoraggiare l'accesso alle scuole di specializzazione e aggravare le carenze di personale qualificato, soprattutto nei territori più fragili e nelle discipline maggiormente esposte alla difficoltà di reclutamento;

la manovra avrebbe pertanto dovuto prevedere un piano pluriennale di valorizzazione delle professioni sanitarie,

accompagnato da risorse aggiuntive per ampliare il numero delle borse di specializzazione dell'area non medica e adeguarne significativamente il valore economico, superando una condizione nella quale quasi 398 euro lordi mensili rappresentano una vera e propria elemosina;

anche lo stanziamento di 100 milioni per il 2027 destinato all'Alzheimer e alle altre patologie di demenza senile, pur condivisibile nella finalità, non è accompagnato da un quadro sufficientemente definito degli interventi da finanziare, in particolare per l'assistenza domiciliare, il sostegno ai *caregiver*, i centri diurni e la presa in carico territoriale;

quanto alle persone anziane e alla non autosufficienza, si conferma la politica dei *voucher* che non soddisfa in alcun modo il diritto all'assistenza: l'articolo 53 istituisce un fondo da 1 miliardo e 645 milioni di euro per il 2027, destinato al riconoscimento di una Carta del valore di 300 euro per le persone che abbiano compiuto 75 anni entro il 31 dicembre 2026, titolari di determinati trattamenti pensionistici o assistenziali e con trattamenti pensionistici complessivi nel 2025 non superiori a 28.000 euro;

la misura viene presentata come un intervento a favore degli anziani, ma non affronta le cause strutturali che rendono sempre più difficile l'accesso alle cure: liste d'attesa, compartecipazione alla spesa, carenza di assistenza territoriale, insufficienza dei servizi domiciliari e difficoltà a ottenere tempestivamente prestazioni sanitarie;

un contributo di 300 euro, limitato al 2027, non può essere considerato una politica di assistenza agli anziani e non aumenta il numero di prestazioni garantite dal Servizio sanitario nazionale, non finanzia nuove assunzioni di personale sanitario, non potenzia l'assistenza domiciliare e non riduce strutturalmente i tempi di attesa;

risulta inoltre discutibile la scelta di utilizzare quale criterio di accesso l'importo dei trattamenti pensionistici percepiti nel 2025, senza una valutazione complessiva e aggiornata della condizione economica, patrimoniale e assistenziale della persona; la soglia anagrafica dei 75 anni esclude inoltre persone più giovani che possono trovarsi in condizioni di grave e maggiore fragilità e sostenere spese sanitarie particolarmente elevate;

la legge demanda a un successivo decreto ministeriale la definizione dei beni e delle prestazioni acquistabili, nonché delle strutture sanitarie e dei professionisti presso cui utilizzare la Carta, rinviando così a un provvedimento successivo la definizione di aspetti essenziali di una misura che dovrebbe essere immediatamente comprensibile e concretamente accessibile ai destinatari;

soprattutto qualora la Carta sia utilizzabile *in primis* presso strutture private – com'è probabile che sia – il rischio è quello di impiegare ingenti risorse pubbliche per sostenere la domanda di prestazioni sul mercato, anziché investire direttamente nel rafforzamento dell'offerta sanitaria pubblica; la priorità dovrebbe essere garantire che il cittadino possa curarsi nel Servizio sanitario nazionale, non consegnargli un contributo economico con cui cercare sul mercato una prestazione che il pubblico non riesce a erogare tempestivamente;

il differimento al 31 dicembre 2027 della prestazione universale sperimentale per gli anziani non autosufficienti, accompagnata da una dotazione di 136 milioni di euro e da un limite ISEE sociosanitario non superiore a 12.000 euro, non risolve il problema dell'assistenza di lungo periodo; restano requisiti estremamente selettivi, tra cui il compimento degli 80 anni, la titolarità dell'indennità di accompagnamento e la presenza di un bisogno assistenziale gravissimo; una platea così circoscritta non può rappresentare una risposta generale alla non autosufficienza, che riguarda un numero crescente di persone e richiede continuità assistenziale, servizi domiciliari, strutture territoriali e sostegno concreto alle famiglie;

il differimento annuale non equivale a una riforma strutturale né a un

diritto esigibile e le persone non autosufficienti e i loro familiari non possono vivere nell'incertezza di finanziamenti rinnovati, prorogati o differiti di anno in anno, mentre l'assistenza quotidiana rappresenta un bisogno permanente;

quanto al sostegno alle famiglie e all'infanzia, l'articolo 60 introduce un *voucher* fino a 500 euro mensili, per un massimo di tre mesi, destinato ai genitori lavoratori autonomi per servizi di *babysitting* e servizi educativi per l'infanzia, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029;

la misura, pur riconoscendo una specifica esigenza dei genitori autonomi, non affronta il problema principale e cioè l'insufficienza dell'offerta pubblica di servizi educativi per la prima infanzia; il contributo ha un limite temporale molto ristretto e un tetto di spesa che può determinare una selezione dei beneficiari in funzione delle risorse disponibili, nonostante l'assenza di un limite reddituale nella platea potenziale;

il Governo continua a rispondere alla mancanza di servizi con contributi individuali destinati ad acquistare prestazioni sul mercato, ma un *voucher* non crea un posto in un asilo nido, non assume un educatore, non apre una struttura comunale e non garantisce alle famiglie la continuità del servizio;

l'articolo 121 assume ancora il 33 per cento di copertura dei servizi educativi per la prima infanzia come parametro centrale per la redistribuzione delle eventuali risorse eccedenti, anziché utilizzare la programmazione finanziaria per colmare prioritariamente i divari territoriali e perseguire l'obiettivo europeo del 45 per cento entro il 2030; secondo l'ultimo rapporto ISTAT disponibile, la copertura nazionale si attesta al 31,6 per cento, mentre il Mezzogiorno registra appena il 19 per cento e le Isole il 19,5 per cento; il Centro raggiunge invece il 40,4 per cento.; il medesimo rapporto evidenzia che il 59,5 per cento dei nidi e delle sezioni primavera non riesce ad accogliere tutte le domande di iscrizione per carenza di posti;

in queste condizioni, considerare il raggiungimento del 33 per cento come parametro sufficiente per redistribuire le risorse rischia di consolidare i divari esistenti, anziché superarli e non è ragionevole trattare allo stesso modo un comune che ha già una rete significativa di servizi e un comune nel quale l'offerta è quasi inesistente;

è inoltre necessario distinguere la realizzazione edilizia di una struttura dalla sua effettiva operatività; un asilo nido costruito ma privo di educatori, risorse per la gestione e disponibilità di posti non costituisce un servizio realmente accessibile alle famiglie;

la scelta di non assumere come obiettivo prioritario il raggiungimento del 45 per cento entro il 2030, indirizzando le risorse soprattutto verso i territori con i maggiori *deficit* di copertura, rischia di condannare intere aree del Paese a una persistente carenza di servizi educativi, con conseguenze dirette sulle opportunità dei bambini e sulla possibilità delle donne di partecipare al mercato del lavoro;

anche con riguardo alla violenza contro le donne, i finanziamenti appaiono limitati e senza un rafforzamento strutturale della rete di protezione; l'articolo 61 incrementa di soli 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza e proroga l'esonero contributivo per i datori di lavoro privati che assumono donne disoccupate vittime di violenza;

il contrasto alla violenza di genere non può essere ridotto a un intervento economico emergenziale o a un incentivo all'assunzione; le donne che intraprendono un percorso di uscita dalla violenza necessitano di una rete stabile di protezione, di centri antiviolenza e case rifugio adeguatamente finanziati, di sostegno psicologico, di autonomia abitativa, di percorsi di formazione e di inserimento lavorativo;

la norma non definisce nuovi obiettivi quantitativi, non prevede un rafforzamento strutturale della rete territoriale e

non assicura che le risorse siano sufficienti a rispondere alla domanda effettiva e la possibilità di sottrarsi alla violenza non può dipendere dalla disponibilità occasionale di un contributo o dalla capacità del territorio di offrire servizi;

l'articolo 62 incrementa di 15 milioni di euro annui il fondo destinato alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale e alle fondazioni del Terzo settore; si tratta di realtà che svolgono una funzione importante nella coesione sociale, nell'inclusione e nella risposta ai bisogni delle comunità; tuttavia, il finanziamento del Terzo settore deve rimanere complementare rispetto alla responsabilità pubblica di garantire servizi universali e livelli essenziali delle prestazioni;

occorre assicurare criteri trasparenti di riparto e di accesso alle risorse, evitando che le realtà di minori dimensioni e quelle operanti nei territori economicamente più fragili siano penalizzate rispetto agli enti dotati di maggiore capacità progettuale e di raccolta di finanziamenti privati; il volontariato e l'associazionismo non possono essere chiamati a colmare stabilmente le carenze di personale e di risorse degli enti pubblici, né diventare il sostituto di un sistema di *welfare* che lo Stato e gli enti territoriali hanno il dovere di garantire;

l'articolo 63, relativo ai contributi per l'acquisto di autoveicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità motoria, destina le risorse agli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, senza prevedere un intervento diretto e adeguato a favore delle persone con disabilità e delle famiglie che devono sostenere i costi per l'acquisto e l'adattamento dei propri veicoli; anche in questo caso, l'intervento non affronta in modo complessivo il problema dell'autonomia e della mobilità delle persone con disabilità, che richiede sostegni diretti, servizi accessibili e una rete di trasporto adeguata;

lo stanziamento di 700.000 euro annui per il triennio 2027-2029 per la promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità intellettiva e relazionale costituisce un intervento positivo nella finalità, ma estremamente limitato rispetto alla diffusione territoriale dei bisogni e alla necessità di garantire accessibilità, strutture, personale qualificato e continuità dei progetti;

l'articolo 106 proroga per il biennio 2028-2029 il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, portando a 6 milioni di euro annui la dotazione per ciascuno dei due anni, rispetto ai 3 milioni previsti per il periodo 2025-2027; la povertà educativa rappresenta una delle manifestazioni più gravi delle disuguaglianze sociali e territoriali, perché condiziona le opportunità di crescita, formazione e partecipazione dei bambini e degli adolescenti e contribuisce alla riproduzione intergenerazionale della povertà;

la scelta di mantenere un modello fondato sul credito d'imposta a favore delle fondazioni di origine bancaria e sull'attivazione di risorse private non può sostituire un intervento pubblico diretto, strutturale e uniforme; la responsabilità di garantire opportunità educative a tutti i minori non può essere delegata alla capacità finanziaria, progettuale e organizzativa delle fondazioni e dei soggetti privati;

il finanziamento previsto appare oltretutto gravemente sproporzionato rispetto alla dimensione del fenomeno, che secondo i dati ISTAT richiamati nella documentazione istruttoria coinvolge oltre 1,2 milioni di bambini e ragazzi; occorre una politica nazionale che investa stabilmente in servizi educativi, tempo pieno, mense scolastiche, contrasto alla dispersione, sostegno alle famiglie e accesso alle attività culturali e sportive;

l'articolo 120 incrementa di 200 milioni di euro per il 2027 la dotazione del Fondo per l'assistenza ai minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, portando le risorse complessive per tale annualità a 300 milioni; l'incremento risponde a un problema concreto, poiché i comuni devono sostenere costi spesso elevati per l'accoglienza e l'assistenza dei mi-

nori allontanati dal nucleo familiare in esecuzione di provvedimenti giudiziari;

tuttavia, si tratta di spese obbligatorie, non episodiche e spesso destinate a protrarsi per periodi lunghi e non è quindi sufficiente un incremento limitato al solo 2027, senza una dotazione strutturale che consenta agli enti locali di programmare gli interventi e garantire continuità alla tutela dei minori; resta inoltre necessario verificare che i criteri di riparto intercettino effettivamente i Comuni maggiormente esposti, superando rigidità che possono penalizzare enti con situazioni di particolare difficoltà finanziaria non adeguatamente rappresentate dagli indicatori utilizzati;

sulla farmaceutica, invece, non si risparmiano rilevanti risorse pubbliche a copertura delle minori entrate delle aziende: l'articolo 71 interviene sul tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti, portandolo al 9 per cento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale dal 2028, e introduce un meccanismo che consente alle aziende farmaceutiche di ridurre la quota di ripiano dovuta in caso di superamento del tetto, a fronte di investimenti aggiuntivi;

la disposizione istituisce inoltre un Fondo per la compensazione del ripiano farmaceutico con una dotazione di 160 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, destinato a compensare le Regioni per le minori somme versate dalle aziende;

il meccanismo solleva una questione di fondo, ossia il fatto che il bilancio pubblico viene chiamato a compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione del contributo dovuto dalle imprese, mentre non sono definiti con sufficiente precisione gli effetti effettivi degli investimenti sul sistema sanitario, sui prezzi dei medicinali, sulla capacità produttiva nazionale e sull'occupazione;

il beneficio economico per le aziende dovrebbe essere subordinato a investimenti realmente aggiuntivi, verificabili e misurabili, e non dovrebbe tradursi in una semplice riduzione degli oneri a carico dell'industria farmaceutica con trasferimento dei costi sulle finanze pubbliche;

la manovra non chiarisce in modo sufficiente quali risultati debbano essere raggiunti, quali criteri di valutazione debbano essere applicati e quali conseguenze derivino dal mancato conseguimento degli obiettivi dichiarati; non può essere considerato sufficiente il semplice impegno a investire, se non accompagnato da un sistema rigoroso di verifica dei risultati;

l'articolo 72 introduce un meccanismo sperimentale di accesso precoce ai farmaci per patologie gravi e invalidanti, prive di valide alternative terapeutiche, destinandovi fino a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi; la finalità di garantire tempestivamente trattamenti a pazienti affetti da patologie gravi è certamente condivisibile, ma la scelta di utilizzare risorse già destinate ad altre finalità del Fondo, senza un corrispondente incremento della dotazione complessiva, rischia di determinare una competizione tra bisogni assistenziali;

l'accesso precoce deve essere accompagnato da rigorose garanzie di appropriatezza terapeutica, sicurezza, efficacia, trasparenza dei prezzi e sostenibilità economica e non può trasformarsi in uno strumento per anticipare l'impiego di medicinali prima del completamento delle valutazioni sulla rimborsabilità e sulle condizioni economiche;

l'articolo 73 prevede un contributo statale complessivo di 1,4 miliardi di euro, da corrispondere in quattro annualità da 350 milioni ciascuna tra il 2028 e il 2031, per concorrere alla copertura degli oneri relativi al *payback* dei dispositivi medici per il periodo 2019-2023;

la disposizione interviene su una vicenda caratterizzata da un rilevante contenzioso, ma comporta l'assunzione a carico dello Stato di una parte consistente degli oneri che gravano sulle imprese fornitrici;

l'intervento dovrebbe tuttavia essere accompagnato da garanzie effettive di tutela delle piccole e medie imprese, evitando che le risorse pubbliche finiscano per produrre benefici sproporzionati a favore dei

grandi operatori economici e delle multinazionali, anche quando prive di un radicamento produttivo significativo sul territorio nazionale;

occorre inoltre evitare che la riduzione degli oneri per le imprese indebolisca i meccanismi di controllo e responsabilizzazione della spesa sanitaria e che il costo del contenzioso venga trasferito, ancora una volta, sulle risorse destinate ai servizi pubblici;

l'articolo 74 incrementa di tre punti percentuali, a decorrere dal 2027, i limiti di spesa regionali per l'acquisto di prestazioni sanitarie da erogatori privati accreditati, con un impatto finanziario stimato in 365 milioni di euro annui; l'incremento viene giustificato con la necessità di adeguare la spesa alle nuove tariffe per la riabilitazione ospedaliera, la lungodegenza post-acuzie, la specialistica ambulatoriale e la protesica; tuttavia, l'innalzamento dei tetti di spesa per gli erogatori privati non può diventare la risposta ordinaria alla carenza di capacità produttiva del Servizio sanitario nazionale pubblico;

in assenza di un parallelo piano di assunzioni, investimenti nelle strutture pubbliche, ammodernamento tecnologico e rafforzamento dei servizi territoriali, il rischio è quello di consolidare un modello nel quale il sistema pubblico finanzia sempre più prestazioni acquistate dal privato, senza recuperare la propria capacità autonoma di erogazione;

la tutela della salute non può essere progressivamente subordinata alla capacità delle Regioni di acquistare prestazioni da operatori privati e il diritto costituzionale alla salute deve essere garantito attraverso un servizio pubblico forte, capillare e universalistico, non attraverso una crescente dipendenza dal mercato sanitario;

l'articolo 75 destina complessivamente circa 55,6 milioni di euro annui a diversi fondi per il contrasto alle dipendenze, con risorse rivolte alla mobilità interregionale delle prestazioni delle comunità terapeutiche, alla prevenzione e agli interventi di reinserimento e cura dei detenuti con dipendenze; il finanziamento di questi interventi costituisce un elemento positivo, ma non risulta accompagnato da una strategia organica che rafforzi in modo adeguato i Servizi per le dipendenze patologiche (SerD), la prevenzione territoriale, la presa in carico multidisciplinare, la continuità terapeutica e il reinserimento sociale e lavorativo;

la risposta alle dipendenze non può essere limitata al finanziamento delle strutture residenziali o delle comunità terapeutiche ed è invece indispensabile rafforzare anche i servizi pubblici territoriali, garantire personale qualificato, intervenire precocemente e assicurare percorsi individualizzati di cura e riabilitazione; la manovra non definisce un sistema sufficientemente chiaro di monitoraggio dei risultati, con indicatori relativi alla presa in carico, alla continuità terapeutica, alla riduzione delle ricadute e all'effettivo reinserimento delle persone coinvolte;

l'articolo 135, nell'ambito delle disposizioni di revisione e razionalizzazione della spesa, riduce di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2027, l'autorizzazione di spesa destinata al beneficio economico dell'Assegno di inclusione; la riduzione interviene su una misura rivolta a nuclei familiari in condizioni di fragilità economica e sociale, nei quali sono presenti persone con disabilità, minorenni, persone anziane o soggetti in condizione di svantaggio;

la scelta di ridurre le risorse destinate al sostegno economico di queste famiglie, senza contestualmente rafforzare le politiche attive, i servizi sociali territoriali e gli interventi di inclusione lavorativa, rischia di aggravare le condizioni di chi già si trova in situazioni di povertà e marginalità;

il richiamo al monitoraggio degli oneri non può essere sufficiente a giustificare una riduzione strutturale delle risorse ed il fatto che una misura presenti una spesa inferiore alle previsioni non dimostra automaticamente che il bisogno sociale sia diminuito ma può anche essere il risultato di requisiti di accesso restrittivi, difficoltà

amministrative o insufficiente capacità di raggiungere i destinatari;

in un Paese nel quale milioni di persone affrontano condizioni di vulnerabilità economica, il contrasto alla povertà dovrebbe rappresentare una priorità di investimento pubblico, non una voce sulla quale realizzare risparmi, e la riduzione di 100 milioni annui manda un segnale particolarmente grave ossia che lo Stato arretra proprio nei confronti di coloro che avrebbero maggiore necessità di protezione;

l'insieme delle disposizioni esaminate restituisce un modello di *welfare* nel quale il diritto viene sempre più spesso sostituito dal contributo, il servizio pubblico dal *voucher*, la programmazione strutturale dalla proroga annuale e la responsabilità dello Stato dall'intervento di soggetti privati;

la manovra non definisce un piano organico per ridurre le disuguaglianze territoriali nell'accesso alle cure, garantire servizi educativi per l'infanzia, sostenere la non autosufficienza, rafforzare l'assistenza domiciliare, contrastare la povertà educativa e rendere effettivo il diritto alla mobilità delle persone con disabilità;

la distribuzione delle risorse non appare orientata in modo sufficientemente incisivo verso i territori con maggiori carenze di servizi e verso le persone che presentano i bisogni assistenziali più elevati;

il quadro complessivo pone seri interrogativi rispetto ai princìpi di uguaglianza sostanziale, solidarietà sociale e tutela della salute sanciti dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione e soprattutto rafforza il convincimento, in chi ha esaminato il progetto di legge di bilancio, che il diritto alla salute non può dipendere dalla capacità economica individuale e il sostegno alle persone in condizioni di fragilità non può essere subordinato alla disponibilità di contributi occasionali;

ritenuto che:

la manovra non affronta in modo adeguato la crisi del Servizio sanitario nazionale e non assicura risorse effettivamente sufficienti a recuperare la capacità di erogazione del sistema pubblico;

gli interventi per gli anziani e le persone non autosufficienti non garantiscano una presa in carico stabile e universale, ma continuano a fare affidamento su misure sperimentali, soglie selettive e contributi temporanei;

le politiche per l'infanzia e le famiglie non sono accompagnate da un adeguato investimento nella costruzione, gestione e piena operatività dei servizi educativi pubblici;

il ricorso crescente a erogatori privati accreditati, in assenza di un corrispondente rafforzamento del sistema pubblico, rischia di accentuare la frammentazione dell'offerta sanitaria e le disuguaglianze nell'accesso alle cure;

il finanziamento delle politiche di contrasto alla povertà, alla violenza di genere, alle dipendenze e alla povertà educativa non è adeguato alla dimensione dei fenomeni e non è accompagnato da obiettivi strutturali, verificabili e misurabili;

la riduzione di 100 milioni di euro annui destinati all'Assegno di inclusione rappresenta un arretramento delle politiche di protezione sociale proprio nei confronti dei nuclei più vulnerabili;

non può dunque essere considerata sufficiente o accettabile una manovra che rivendica incrementi nominali di spesa senza dimostrare che tali risorse si traducono in servizi effettivi, personale, prestazioni accessibili e diritti concretamente esigibili,

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 235

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 242

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 243

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni VII e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 236

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 247

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 238

ERRATA CORRIGE 241

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 11.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 novembre 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che, nella seduta di ieri, la relatrice, onorevole Cavandoli, ha illustrato i contenuti del disegno di legge all'esame per gli aspetti di competenza della Commissione.

Ricorda, altresì, che il termine per la presentazione di proposte emendative è scaduto alle ore 16 di ieri, martedì 10 novembre. Al riguardo, comunica che non risultano presentate proposte emendative né ordini del giorno.

Laura CAVANDOLI (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)* sul provvedimento in esame.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che il gruppo PD ha presentato una proposta alternativa di relazione *(vedi allegato 2)*, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di relazione formulata dal relatore.

Antonella FORATTINI (PD-IDP) illustra la proposta alternativa di relazione presentata dal proprio gruppo, evidenziando come essa proponga cinque interventi principali: il supporto concreto al ricambio generazionale in agricoltura; l'apprestamento di risorse stabili e sufficienti per l'innovazione nel comparto primario; il riequilibrio del valore lungo la filiera agroalimentare a tutela degli agricoltori; interventi per fronteggiare i crescenti costi energetici che rischiano di generare vere e proprie crisi produttive; infine, misure concrete per riaffermare la legalità a tutela della qualità dei prodotti.

Attraverso tali azioni si riaffermerà il carattere strategico del settore agricolo; in caso contrario, ritiene che il disegno di legge di bilancio in esame rappresenti un'occasione mancata, dal momento che troppo frammentarie e prive di una visione strategica appaiono le risposte del Governo.

Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione elaborata dalla relatrice.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto, ritiene condivisibili le criticità ricordate nel precedente intervento dalla collega Forattini nonché le soluzioni proposte. Preannuncia pertanto, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione elaborata dalla relatrice.

Devis DORI (AVS), intervenendo per dichiarazione di voto, condivide le criticità che sono state evidenziate, preannunciando pertanto, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di relazione elaborata dalla relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice, risultando pertanto preclusa la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD. Nomina quindi la deputata Cavandoli quale relatrice presso la V Commissione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD sarà trasmessa alla Commissione Bilancio come relazione di minoranza del medesimo gruppo.

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi.

C. 2973, approvata dal Senato.

(Parere alle Commissioni VII e XII).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe CASTIGLIONE (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni VII (Cultura) e XII (Affari sociali) il parere di competenza sulla proposta di legge C. 2973, approvata dal Senato, recante Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi.

Ricorda che la finalità della proposta di legge, che si compone di undici articoli, è quella di contribuire al miglioramento della salute degli studenti attraverso un approc-

cio sistemico e multidisciplinare volto a promuovere l'assunzione di stili di vita sani.

Per quanto riguarda le disposizioni di interesse della Commissione, segnala in particolare le seguenti misure.

L'articolo 1 richiama, al comma 1, tra i principi e le finalità del provvedimento, quello di promuovere tra gli studenti uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione.

L'articolo 3 prevede l'adozione del piano triennale della prevenzione e della promozione della salute nelle scuole, adottato, ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La norma precisa che il Piano è rivolto a tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ed è attuato in collaborazione con le famiglie, con esperti in materia di salute e prevenzione, con enti del Terzo settore e con gli altri enti e soggetti del Sistema di coordinamento per la prevenzione e la promozione della salute**.** Il Piano è adottato con cadenza triennale, tenuto conto delle proposte degli enti e dei soggetti del predetto Sistema di coordinamento.

Il Piano, secondo quanto previsto dal comma 2, è finalizzato prioritariamente, tra le altre finalità, a: promuovere la conoscenza dell'educazione alimentare per il miglioramento dello stato di benessere degli individui; rendere consapevoli gli studenti delle corrette abitudini alimentari e dei comportamenti alimentari dannosi, anche ai fini della prevenzione primaria in odontoiatria; potenziare la conoscenza dell'interazione tra cibo e salute, dei disturbi alimentari e delle relative manifestazioni.

L'articolo 6 reca la disciplina della prevenzione e promozione della salute nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. In particolare, il comma 1 dispone che nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria possono essere svolte attività di promozione della salute alimentare, con particolare riferimento al cibo, all'acqua, alle materie prime e ai valori nutrizionali essenziali per i fabbisogni giornalieri, nonché alla riduzione dello spreco alimentare, e possono essere altresì promosse attività dirette alla conoscenza delle buone pratiche riguardanti l'igiene del sonno, il corretto utilizzo dei dispositivi digitali e l'attività fisica quotidiana per il benessere psicofisico.

Infine, l'articolo 7 reca, invece, la prevenzione e promozione della salute nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Esso dispone, tra le altre cose, che nella scuola secondaria di primo e secondo grado possono essere svolte attività di promozione dedicate alla sana alimentazione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Andrea ROSSI (PD-IDP), pur apprezzando le finalità che la proposta di legge intende perseguire, considerati i dati che vedono percentuali importanti della popolazione giovanile alle prese con problemi di obesità e di sovrappeso – ritiene, di converso, improprio istituire, anche alla luce dei rilievi formulati dal Presidente della Repubblica, una ulteriore Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute (sia pure positivamente in memoria di Umberto Veronesi). Sarebbe, invece, più utile introdurre finalmente l'educazione alimentare come materia obbligatoria nelle scuole, iniziativa che il proprio gruppo sostiene da diverso tempo, anche attraverso la presentazione di apposite proposte di legge.

Ricorda infine che l'insorgere di disturbi psicologici è spesso legato a problemi di carattere alimentare.

Maria Chiara GADDA (IV-CR), pur condividendo gli obiettivi posti alla base dell'adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute delle scuole, sottolinea due versanti critici: in primo luogo, l'assenza di una cabina di regia nazionale che dia linee guida organiche sul problema, evitando che si continui ad operare a « macchia di leopardo » con inizia-

tive estemporanee e sparse sul territorio nazionale.

In secondo luogo, rimarca il problema relativo alle risorse destinate all'attuazione del provvedimento in esame: un milione di euro appare infatti, a suo avviso, uno stanziamento decisamente modesto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste, Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 11.30.

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 novembre 2026.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 novembre 2026 la Commissione ha proseguito la votazione delle proposte emendative, respingendo, da ultimo, l'emendamento Borrelli 6.18.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.19, ricorda che esso mira essenzialmente ad introdurre un intervento sostitutivo dello Stato, in particolare del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel caso in cui le regioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente normativa non abbiano trasmesso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, una relazione dettagliata sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia, in particolare dando contezza della tipologia dell'area, delle ragioni tecnico-scientifiche che hanno condotto alla sua individuazione e dei livelli di conservazione della fauna selvatica nella stessa. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.19, di cui è cofirmatario, ritiene che le considerazioni appena svolte dall'onorevole Dori siano degne di massima attenzione.

Ricorda infatti come la proposta emendativa in esame miri a dotare le regioni di strumenti in grado di fornire dati oggettivi sulle percentuali del territorio in cui è consentita la caccia. A fronte di una inadempienza da parte delle regioni, è opportuno dunque che vi sia un intervento sostitutivo dello Stato. Ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Borrelli 6.19, di cui è cofirmatario, ne condivide pienamente le finalità.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.19.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.20 evidenzia come lo stesso sia, per la sua *ratio* ispiratrice, assimilabile all'emendamento Sergio Costa 6.15, respinto nella seduta serale di ieri. Entrambi gli emendamenti, infatti, occupandosi dei criteri di determinazione della quota minima di territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione da destinarsi alla protezione della fauna selvatica, fissano un medesimo principio, per cui nel computo di tali quote debbano essere esclusi quei territori in cui l'attività venatoria è già interdetta per effetto di altre leggi o disposizioni

normative. Evidenzia che se tali territori fossero, al contrario, inclusi, si realizzerebbe un ulteriore indebolimento della tutela della fauna selvatica.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.20, di cui è cofirmatario, evidenzia l'importanza di definire con esattezza il perimetro delle quote di terreno da destinarsi alla protezione della fauna selvatica. Nel soffermarsi sui contenuti della proposta emendativa in esame, evidenzia, in particolare, la necessità di stabilire una quota non inferiore al 30 per cento a protezione della fauna selvatica e di prevedere che i proprietari o conduttori di terreno debbano formalmente esprimere il proprio assenso in ordine alla deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare.

Ricorda, infine, come la protezione degli agricoltori dai danni prodotti dalla fauna selvatica, finalità condivisa dal suo gruppo, non debba necessariamente comportare uccisioni cruente. In luogo della caccia esistono, infatti, altri metodi, anche più efficaci, di contenimento della fauna selvatica.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Borrelli 6.20, di cui è cofirmatario, sottolinea come esso miri al miglioramento dell'impianto normativo dell'attuale disciplina in materia di protezione della fauna selvatica. In particolare, per quanto concerne la tutela dei diritti proprietari, esso – novellando l'articolo 10, comma 15, della legge n. 157 del 1992 – prevede che l'assenso dei privati sulle determinazioni concernenti il perimetro delle zone da vincolare debba esprimersi esteriorizzandosi e non possa essere desunto nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

Ritiene, dunque, necessario inserire tale disposizione, attuativa dei principi del nostro ordinamento, nel testo del provvedimento.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.20.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.21, ne illustra le finalità, rilevando come lo stesso, incidendo sul comma 1 dell'articolo 10 della legge n. 157 del 1992, propone di sopprimere le parole « venatoria » e « regolamentazione del prelievo venatorio »; si imprime, in tal modo, una modifica sostanziale alla disciplina prevista a protezione della fauna selvatica.

Ricollegandosi a quanto detto dalla collega Cherchi, nella seduta di ieri, nota che tutte le forze politiche, anche di maggioranza, non possono non convergere su un'evidenza scientifica, vale a dire la qualificazione degli animali alla stregua di esseri senzienti. Tuttavia, a partire da tale evidenza, condivisa, emergono delle divergenze tra le forze politiche di maggioranza e di opposizione, frutto di una diversa impostazione culturale: la maggioranza, a differenza delle opposizioni, ritiene infatti, secondo quanto emerge dal testo del provvedimento in esame, che gli animali possano essere trattati come esseri senzienti di serie C, considerati oggetti e prede da uccidere. Rimarca, dunque, la pericolosità della proposta di legge in discussione.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Borrelli 6.21, di cui è cofirmatario, ritiene che si tratti di un emendamento di buon senso, volto a veicolare – tramite una modifica puntuale del testo – una diversa concezione della disciplina oggetto di modifica. Fa presente che nella regolamentazione del prelievo venatorio vi sono una serie di fattori da considerare, tra cui cita, a titolo di esempio, la rilevazione dei cinghiali presenti sul territorio, nonché gli effetti dell'attività venatoria sul ripopolamento di alcune specie. Chiede, pertanto, di votare favorevolmente sulla proposta emendativa in esame.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Borrelli 6.21, di cui è cofirmatario, ricollegandosi a quanto detto dal collega Caramiello, ritiene fondamentale che la pianificazione faunistico-venatoria e la regolamentazione del prelievo venatorio siano precedute da una profonda conoscenza del territorio e della fauna locale.

La Commissione respinge l'emendamento Borrelli 6.21.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.22 a sua prima firma, che propone la soppressione delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento, fa presente, in particolare, come il richiamato articolo 6, tramite modifiche alla legge n. 157 del 1992, ostacoli il perseguimento della finalità di tutela della fauna selvatica. Segnala, dunque, l'esigenza di un quadro normativo chiaro, sulla base del quale predisporre strumenti di governo del territorio, che sappiano contemperare le esigenze della conservazione con quelle dell'utilità venatoria.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.22, rileva che si tratta di un emendamento di buon senso e critica le modifiche recate alla legge n. 157 del 1992 introdotte dall'articolo 6, comma 1, lettere *a)* e *b)* del provvedimento. Infatti, la loro soppressione – proposta dall'emendamento in esame – garantirebbe una maggiore armonia con il riparto delle competenze legislative previsto in Costituzione, dal momento che la materia « governo del territorio » rientra nell'ambito delle materie di legislazione concorrente delle regioni.

Ricorda, infine, che più di 900.000 proposte emendative non saranno poste in votazione, essendo stata fissata quale data di inizio della discussione generale del provvedimento in Assemblea il prossimo 27 novembre.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo a titolo personale sull'emendamento Forattini 6.22, chiede alle relatrici le ragioni della soppressione del riferimento alle province contenuto nel provvedimento in riferimento alla pianificazione faunistico; resterebbe, peraltro, al comma 7, il riferimento ai piani di miglioramento ambientali predisposti dalle province.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 6.22.

Antonella FORATTINI (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento 6.23 a sua prima firma, fa presente come esso proponga una modifica puntuale al provvedimento in esame, mirando a sopprimere la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 6 del provvedimento. Si vuole, così, evitare l'indebolimento delle garanzie di cui la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale è attualmente circondata.

Segnala come gli interventi sulla legge n. 157 del 1992 debbano ricevere ogni possibile attenzione, sussistendo il rischio che la mera semplificazione normativa indebolisca, come accade nel caso di specie, gli strumenti di tutela del territorio.

Mario PERANTONI (M5S), intervenendo sull'emendamento Forattini 6.23, rileva l'esigenza che nel monitoraggio e nel controllo del territorio agro-silvo-pastorale partecipino anche gli enti territoriali intermedi. Sottolinea, in particolare, come le province possano in concreto intervenire e conoscere la situazione dei territori; spogliare queste ultime della loro funzione risulta, a suo avviso, in contrasto con le esigenze di pianificazione e tutela del territorio.

Dichiara, pertanto, il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle sulla proposta emendativa in esame.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Brambilla 6.24, identico all'emendamento 6.23, si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'emendamento Forattini 6.23.

Maria Chiara GADDA (IV-CR), intervenendo sull'emendamento 6.25 a sua prima firma, ricollegandosi a quanto osservato in precedenza dai colleghi, rileva come con la proposta emendativa in esame si miri a sostituire la soppressione del coinvolgimento delle province con il mantenimento di un concerto tra le regioni e le province: a suo avviso, questo rappresenta la misura minima di coordinamento. Ritiene, infatti,

che escludere le province dalla gestione del territorio costituirebbe un grave errore, oltre ad essere poco rispettoso nei confronti di questa autonomia territoriale.

Invitando le relatrici e il Governo a ripensare il parere contrario espresso sull'emendamento in esame, chiede che lo stesso possa essere accantonato.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, prende atto che la relatrice, onorevole Ciaburro, e il rappresentante del Governo confermano il loro parere contrario sull'emendamento Gadda 6.25.

Alessandro CARAMIELLO (M5S), intervenendo sull'emendamento Gadda 6.25, evidenzia come si tratti di un emendamento di buon senso: i piani faunistici venatori predisposti dalle regioni richiederebbero, infatti, come proposto dalla collega, un coordinamento interno tra le regioni e le province. È del parere, dunque, che l'accantonamento dell'emendamento Gadda 6.25 avrebbe consentito la verifica, necessaria, da parte di Governo e relatrici del ruolo da assegnare alle province.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'emendamento Gadda 6.25, esprime disappunto per il fatto che le relatrici e il rappresentante del Governo non abbiano accolto la richiesta di accantonamento della collega Gadda, che invece avrebbe consentito una importante riflessione sul tema all'interno delle forze di maggioranza. È di oggi la notizia di un ripensamento più ampio della Presidente Meloni sui poteri delle province, poteri che adesso il Governo mira a ripristinare: vi è, dunque, un evidente imbarazzo interno alla maggioranza intorno al tema dei rapporti tra regioni e province che si fa palese anche nel provvedimento in esame dove emerge una profonda confusione nelle disposizioni di coordinamento tra i diversi livelli territoriali.

La Commissione respinge l'emendamento Gadda 6.25.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 758 del 4 novembre 2026, a pagina 269, seconda colonna, trentaduesima riga, dopo la parola « M5S », aggiungere le seguenti: « e dell'Onorevole Perantoni ».

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XIII Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029 »;

considerato con favore che il provvedimento interviene direttamente a favore del settore agricolo e della pesca, estendendo al 2027 l'agevolazione fiscale sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, introducendo dal 1° gennaio 2027 uno strumento di sostegno al reddito dedicato al settore della pesca, nonché incrementando di 80 milioni per il 2027 e 2028 le risorse per il credito d'imposta « Agricoltura 4.0 »;

preso atto, altresì, altresì, che lo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Tabella 13) prevede un incremento nel 2027 delle spese finali del 3,3 per cento, con una dotazione complessiva di competenza pari a 1.697 milioni di euro, a cui occorre aggiungere 119 milioni di euro di incremento dovuti alla manovra finanziaria per il 2027, per un totale complessivo di 1.816 milioni di euro per il 2027,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI RELAZIONE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La XIII Commissione,

esaminato il disegno di legge di bilancio per il triennio 2027-2029;

premesso che:

la manovra si inserisce in un quadro economico caratterizzato da crescita debole, stagnazione industriale, ridotta dinamica degli investimenti e persistente perdita di potere d'acquisto delle famiglie;

le previsioni contenute nel Documento programmatico di finanza pubblica confermano l'incapacità del Governo di imprimere una svolta alla crescita, con un PIL previsto sotto l'1 per cento per l'intero triennio;

la risoluzione alternativa delle opposizioni sul DPFP ha già evidenziato l'assenza di una politica economica e industriale, la debolezza degli investimenti e i rischi connessi alla conclusione del PNRR, assenza che viene confermata da un disegno di legge di bilancio che non offre risposte adeguate, rinvia le principali scelte strutturali e privilegia misure temporanee e interventi frammentari;

il disegno di legge di bilancio presenta una quantità rilevante di interventi a carattere temporaneo, per un ammontare superiore ai 6 miliardi già per il solo 2026, che non garantiscono alle famiglie una prospettiva stabile, con il rischio che i costi della loro eventuale proroga ricadano sul Governo della prossima legislatura, mentre la crisi del potere d'acquisto richiederebbe misure strutturali;

nel provvedimento mancano interventi strutturali per innovazione, ricerca, transizione energetica e competitività delle imprese né viene delineato un programma organico per rafforzare le filiere produttive strategiche, sostenere le piccole e medie imprese e accompagnare le imprese italiane nella competizione internazionale, confermando una impostazione di politica industriale fondata su una successione di incentivi temporanei e affidata esclusivamente alla capacità delle singole imprese di affrontare autonomamente le trasformazioni tecnologiche e geopolitiche; desta, inoltre, estrema preoccupazione l'assenza di una strategia per garantire la continuità degli investimenti dopo la conclusione del PNRR, tanto che è il DPFP a evidenziarne un sensibile rallentamento, con una dinamica che passa dal 3,9 per cento allo 0,7 per cento;

il Governo continua a presentare le proprie scelte in materia fiscale come interventi a favore dei redditi medio-bassi, ma privilegia ancora una volta interventi selettivi e temporanei che, come nel caso dell'estensione dell'ampiezza del secondo scaglione distribuiscono i benefici a favore soprattutto dei redditi più alti, e non affronta in modo strutturale la perdita di potere d'acquisto subita da lavoratori dipendenti e pensionati negli ultimi anni; il taglio dell'IRPEF, pur producendo un beneficio per una parte dei contribuenti, non restituisce integralmente quanto sottratto dall'inflazione e dal drenaggio fiscale e non risolve il problema della progressiva erosione dei redditi reali: il Governo riconosce un effetto del *fiscal drag* pari a circa 3,4 miliardi nel breve periodo e fino a 35 miliardi entro il 2029, senza, tuttavia, predisporre un meccanismo strutturale di restituzione delle maggiori imposte derivanti dall'inflazione; ancora più grave è la scelta di estendere il regime della *flat tax*, deter-

minando un'ulteriore differenziazione del trattamento fiscale tra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti e consolidando un sistema nel quale contribuenti con livelli di reddito comparabili possono essere sottoposti a regimi fiscali profondamente differenti, in contrasto con i principi di equità verticale e orizzontale sanciti dall'articolo 53 della Costituzione;

di particolare gravità è il capitolo relativo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale: l'incremento nominale del finanziamento sanitario previsto dalla manovra è del tutto insufficiente a colmare il divario accumulato negli anni, a garantire il recupero del personale e a rispondere alla crescente domanda di prestazioni sanitarie, alla luce dell'aumento dei costi del personale, dei farmaci, dei dispositivi medici, delle prestazioni e dell'invecchiamento della popolazione, come evidenziato dalle richieste formulate dalle Regioni; mentre la sanità pubblica continua a perdere risorse e personale, il Governo sceglie di lasciare insoddisfatti i bisogni di salute di una parte crescente della popolazione e aggravare le disuguaglianze territoriali e sociali, e costruisce un intervento « civetta » che permette a una parte della popolazione anziana di soddisfare una piccola parte del suo bisogno di salute rivolgendosi alla sanità privata;

la manovra non affronta in modo adeguato il problema della qualità dell'occupazione e della perdita di potere d'acquisto dei salari: il Governo continua ad utilizzare il numero degli occupati come principale indicatore del successo delle proprie politiche economiche, senza considerare adeguatamente la qualità dei rapporti di lavoro, il livello delle retribuzioni, la precarietà e le differenze territoriali; il provvedimento non introduce misure per sostenere la contrattazione collettiva, favorire i rinnovi contrattuali, contrastare il lavoro povero, promuovere l'occupazione stabile, affrontare in modo organico il problema della conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari e della persistente penalizzazione occupazionale delle donne;

le disposizioni in materia previdenziale confermano l'assenza di una strategia di riforma del sistema pensionistico: il Governo non affronta il problema della flessibilità in uscita, neppure nella forma penalizzante a suo tempo prevista per Opzione donna, non costruisce una risposta adeguata per i lavoratori impegnati in attività gravose e usuranti e non introduce un sistema previdenziale capace di tenere conto delle diverse condizioni lavorative e delle carriere discontinue; nel frattempo fa cassa sottoponendo le pensioni medie e medio alte a un drastico taglio dell'indicizzazione condannando a un'ulteriore perdita di potere d'acquisto milioni di pensionati, già colpiti dal taglio introdotto a inizio legislatura; neppure le pensioni minime ottengono il pieno recupero dell'inflazione, non essendo stata confermata la maggiorazione prevista nel biennio precedente;

mentre la scuola pubblica continua a confrontarsi con problemi di precarietà del personale, carenza di strutture, divari territoriali e difficoltà nell'assicurare pienamente il diritto allo studio, il Governo stabilisce, dall'anno scolastico 2027/2028, la riduzione di ulteriori 4.925 posti nell'organico dell'autonomia dei docenti e di 2.049 posti nel personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per un totale di 6.974 posti in meno, un taglio che si aggiunge alle riduzioni già introdotte con la legge di bilancio 2025, portando a quasi 15.000 il numero dei posti soppressi nell'arco di tre anni scolastici, utilizzando il calo demografico come giustificazione per ridurre gli organici, anziché cogliere questa trasformazione come un'opportunità per migliorare la qualità dell'insegnamento, ridurre il numero degli alunni per classe e rafforzare il tempo pieno, restituendo all'istruzione la sua funzione di strumento fondamentale per la crescita economica, la mobilità sociale e la coesione democratica;

nel frattempo la spesa militare diretta passa dai 26,7 miliardi di euro del 2023, anno della prima legge di bilancio del Governo Meloni agli oltre 40 miliardi di euro, con una crescita di 13,3 miliardi di euro, pari a un incremento del 50 per cento in cinque bilanci, dal 2023 al 2027;

il Governo dimostra ancora una volta di non avere una visione per il futuro del

Paese: anziché investire nell'istruzione, nel lavoro, nella sanità e nei servizi pubblici, sceglie di aumentare la spesa militare e scaricare il costo delle proprie politiche sui cittadini, sulle famiglie e sulle future generazioni;

considerato che,

l'articolo 11, estende al 2027 l'agevolazione fiscale sui redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola;

l'articolo 49 introduce, dal 1° gennaio 2027, uno strumento di sostegno al reddito dedicato al settore della pesca, che sostituisce per questi lavoratori la tutela finora assicurata dal Fondo di integrazione salariale;

l'articolo 88 interviene sul credito d'imposta « Agricoltura 4.0 », che sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura;

rilevato che,

il settore agricolo e agroalimentare sta attraversando una fase drammatica della propria storia, segnata dalla concomitanza di crisi geopolitiche, cambiamenti climatici estremi, dinamiche inflazionistiche e gravissimi squilibri lungo le filiere produttive, a fronte delle quali la manovra finanziaria appare del tutto insufficiente, priva di una visione strategica d'insieme e caratterizzata da interventi estemporanei e privi di copertura strutturale;

nonostante i proclami sulla centralità dei giovani, la manovra manca totalmente di misure organiche di sostegno al ricambio generazionale in agricoltura; non si prevedono strumenti efficaci per favorire l'accesso alla terra e al credito a tassi agevolati per le giovani imprese, né si conferma in modo strutturale la decontribuzione per i giovani coltivatori diretti e IAP sotto i 40 anni che avviano una nuova attività, condannando il settore all'invecchiamento demografico e all'abbandono delle aree interne;

si riscontra una preoccupante assenza di investimenti per l'innovazione, la ricerca applicata e le tecnologie di precisione, mentre l'intervento di cui all'articolo 88 sull'Agricoltura 4.0 rischia di tradursi in una mera ridefinizione al ribasso o in un ridimensionamento delle risorse effettivamente disponibili, interrompendo quel processo di transizione ecologica e digitale indispensabile per garantire la competitività del settore sul mercato globale e per far fronte alle sfide dei cambiamenti climatici e della scarsità idrica;

la manovra non stanzia adeguate risorse finanziarie né strumenti normativi volti a rafforzare il contrasto agli illeciti agroalimentari, al fenomeno dell'*Italian Sounding* e alle agromafie, rinunciando a tutelare efficacemente il lavoro onesto dei produttori italiani, la qualità del *Made in Italy* e la trasparenza e sicurezza alimentare nei confronti dei consumatori;

emerge una drammatica ed inaccettabile sproporzione nella distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare: a fronte di costi di produzione e di materia prima schizzati alle stelle per le imprese agricole — che incassano sempre meno per i propri prodotti, spesso venduti sotto i costi di produzione —, i cittadini continuano a subire rincari insostenibili al consumo, configurando una intollerabile speculazione a danno dei due anelli più deboli della catena (produttori e consumatori) su cui il Governo rinuncia del tutto ad intervenire con strumenti di monitoraggio e contrasto alle pratiche commerciali sleali;

si evidenzia la totale assenza di interventi dedicati alla gravissima crisi strutturale e fitosanitaria del comparto olivicolo-oleario, fondamentale per l'economia di vasti territori e per il patrimonio paesaggistico italiano, colpito dal calo delle rese, dagli impatti della Xylella e della siccità e dalla pressione della concorrenza estera a basso costo, privo in manovra di un vero piano strategico di rilancio e di risarcimento per i produttori colpiti;

resta del tutto irrisolto il nodo dell'esplosione dei costi energetici per le im-

prese agricole e zootecniche (carburanti agricoli, elettricità per l'irrigazione, fertilizzanti e mangimi), privando le aziende di sostegni diretti straordinari, crediti d'imposta mirati ed esenzioni capaci di mitigare l'impatto dei rincari sui costi finali di produzione e prevenire la chiusura di migliaia di stalle e aziende sul territorio nazionale;

si evidenzia l'inadeguatezza e la frammentarietà delle risorse destinate al sostegno del settore cerealicolo, colto tra la speculazione internazionale dei prezzi, la volatilità dei mercati e il continuo aumento delle importazioni da Paesi terzi che non rispettano i medesimi standard sociali ed ambientali dell'Unione europea, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle produzioni di grano e seminativi simbolo della sovranità e della tradizione alimentare italiana,

DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.

Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari.

ALLEGATO 3

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XIII Commissione,

esaminata, per le parti di competenza, la proposta di legge C. 2973, approvata dal Senato, recante « Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi »;

preso atto con favore che il provvedimento prevede la promozione dell'educazione alimentare tra le finalità del Piano triennale di prevenzione e di promozione della salute nelle scuole,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Accredia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 251

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)* 251

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 272

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 256

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 275

Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. C. 2615 (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 258

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 276

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 260

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 277

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 279

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 264

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 282

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 284

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori. COM(2026) 523 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 267

ALLEGATO 8 (Documento approvato) 286

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per la lista del patrimonio europeo e che abroga la decisione n. 1194/2011/UE. COM(2026) 579 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 270

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Anima Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale di rappresentanti di Unione SOA italiane (USI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Conflavoro, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di GeneralSoa e UnionSoa, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace (COM(2026) 380 final) 271

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.30 alle 8.50.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Accredia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 8.50 alle 9.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto

riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 9.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

Variazione nella composizione della Commissione.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Lega – Salvini *premier*, il deputato Antonio Angelucci ha cessato di far parte della Commissione, mentre, per il medesimo gruppo, è entrato a farne parte il deputato Giulio Centemero.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

C. 3174-*bis* Governo.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che, per prassi, la pubblicità dei lavori delle sedute in sede consultiva per l'esame di disegni di legge di bilancio è assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Rileva che la XIV Commissione esaminerà, quindi, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze (di cui alla Tabella 2).

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione Bilancio. I relatori (per la maggioranza ed eventualmente di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione Bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.

Ricorda, inoltre, che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di mercoledì 4 novembre scorso, i Gruppi hanno unanimemente convenuto sull'opportunità di rinunciare a fissare un termine per la presentazione di proposte emendative, in ragione dell'esigenza di centralizzare il più possibile l'attività emendativa presso la V Commissione al fine di assicurare la coerenza del testo e uniformità nell'applicazione dei criteri di ammissibilità.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, rileva che il disegno di legge C. 3174-*bis* reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e il bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029.

Ricorda che il disegno di legge si compone di due Sezioni. La prima Sezione (articoli da 1 a 137) contiene le disposizioni in materia di entrata e di spesa, aventi ad oggetto misure funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica. Nella seconda Sezione (articoli da 138 a 157 e relative Tabelle) sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima Sezione, oltre

a disposizioni diverse di natura contabile e all'entrata in vigore.

Rammenta preliminarmente che, come evidenziato nella relazione illustrativa, la manovra di finanza pubblica contenuta nel disegno di legge si pone in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (DPFP) e confermati nel Documento programmatico di bilancio 2027 (DPB). La medesima relazione sottolinea che, in considerazione dell'eccezionale contesto macroeconomico e geopolitico, la programmazione di bilancio si avvale degli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (*National Escape Clause*, NEC) di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, e della raccomandazione dell'8 ottobre 2026 della Commissione europea (COM(2026) 553 final), destinati, negli anni 2027 e 2028, alle maggiori spese per la sicurezza energetica e la difesa.

Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per tutti i necessari approfondimenti, evidenzia che l'analisi verterà sulle parti di più diretta competenza della XIV Commissione.

Gli articoli 76 e 91 costituiscono, sotto il profilo europeo, le disposizioni di maggiore rilievo del provvedimento. Essi autorizzano, rispettivamente, le spese per gli interventi in materia di energia e infrastrutture di cui agli articoli da 77 a 83 e le spese per gli interventi in materia di difesa di cui agli articoli da 92 a 95. Come ricorda la relazione illustrativa, l'articolo 26 del citato regolamento unionale del 2024 consente agli Stati membri, in presenza di circostanze eccezionali che incidano significativamente sulle finanze pubbliche e previa raccomandazione della Commissione europea e approvazione del Consiglio dell'Unione europea, una temporanea deviazione dal percorso di spesa netta definito nell'ambito della *governance* economica europea, purché sia salvaguardata la sostenibilità della finanza pubblica nel medio termine.

Nell'ambito degli interventi energetici, segnala in particolare i profili attinenti alla disciplina europea degli aiuti di Stato. L'articolo 82 istituisce, nel rispetto del paragrafo 4.5 della disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), di cui alla comunicazione della Commissione europea C/2025/3602 del 4 luglio 2025, un regime temporaneo di sostegno per le imprese a forte consumo di energia elettrica, che compensa una quota del prezzo dell'energia elettrica non superiore al 50 per cento del prezzo medio all'ingrosso e riferita a non più del 50 per cento del consumo annuo, negli anni 2028, 2029 e 2030, nel limite di 1.000, 800 e 700 milioni di euro, fermo restando il prezzo minimo previsto dalla disciplina dell'Unione europea; il beneficiario è tenuto a destinare risorse almeno pari al 100 per cento dell'aiuto a investimenti aggiuntivi in energia rinnovabile, accumulo, efficienza energetica, elettrificazione o altre misure di decarbonizzazione. L'articolo 83 prevede un analogo regime, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per le micro, piccole e medie imprese non energivore, nel limite di 1.000 milioni di euro per il 2027, 1.430 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029 e 500 milioni per il 2030. L'efficacia di entrambi i regimi, così come quella degli incentivi per il biometano di cui all'articolo 81 (per i quali il cumulo è riconosciuto nei limiti previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato), è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Per quanto concerne il settore della difesa, l'articolo 92 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo destinato a interventi normativi in materia di incremento delle « Forze di riserva della difesa » e di adeguamento capacitivo della difesa, con una dotazione di circa 26,4 milioni di euro per il 2027, 423,2 milioni per il 2028 e 434,9 milioni per il 2029, oltre a successive annualità, integrato per la valorizzazione dei servizi operativi della difesa; secondo la relazione illustra-

tiva, la misura si colloca nel quadro degli impegni assunti in ambito europeo in materia di difesa comune.

Con riferimento alle ulteriori disposizioni di rilievo per le competenze della XIV Commissione, segnala che l'articolo 17 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2027, una disciplina dell'imposizione in uscita (cosiddetta *exit tax*) per le persone fisiche e gli altri soggetti che non esercitano imprese commerciali che trasferiscono la residenza fiscale all'estero, dopo esservi stati residenti per almeno sei degli ultimi dieci periodi d'imposta, qualora il valore normale complessivo dei relativi beni e diritti sia almeno pari a 800.000 euro. In caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero in uno Stato terzo con il quale siano in vigore accordi che consentano un adeguato scambio di informazioni e accordi di mutua assistenza per il recupero dei crediti tributari di portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE, il contribuente può optare per il differimento del versamento dell'imposta al momento della cessione dei beni, previo versamento di un acconto del 50 per cento e prestazione di idonea garanzia. Il differimento opera per cinque periodi d'imposta in caso di trasferimento in uno Stato membro dell'Unione e per dieci periodi negli altri casi; l'imposta non è dovuta per i beni non ceduti entro tale periodo.

Gli articoli 26 e 27 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2029, rispettivamente, delle concessioni in materia di scommesse e di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro su rete fisica e delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo, in scadenza entro il 31 dicembre 2026, nelle more del riordino del gioco pubblico su rete fisica. La prosecuzione dei rapporti resta onerosa: sono previsti, tra l'altro, per le concessioni relative alle reti di gestione telematica degli apparecchi, un corrispettivo commisurato alle quote di mercato di ciascun concessionario e, per il bingo, un'indennità mensile commisurata al fatturato di ciascuna sala, articolata in ottantuno scaglioni. Secondo la relazione illustrativa, tali criteri sono volti a porsi in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), secondo la quale l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione « osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative entrate in vigore dopo la data limite per la trasposizione della direttiva 2014/23, la durata di concessioni di servizi e, in tale occasione, quale contropartita, in primo luogo, aumentare l'importo di un canone fissato forfettariamente e dovuto da tutti i concessionari interessati, indipendentemente dal loro fatturato », nonché con le successive pronunce del Consiglio di Stato, che hanno dichiarato l'incompatibilità con il diritto dell'Unione della precedente disciplina della proroga onerosa delle concessioni del bingo.

L'articolo 28 dispone la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, della concessione per le lotterie a estrazione istantanea (cosiddetti Gratta e Vinci), attualmente in scadenza al 30 settembre 2028, prevedendo il versamento di un corrispettivo da parte del concessionario pari a 188 milioni di euro, da versare in due rate entro il 2027.

Segnala in proposito che, pur dando atto dell'adeguamento dei criteri di determinazione del corrispettivo alle indicazioni della giurisprudenza europea, andrebbe attentamente valutata la compatibilità con l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE dell'ulteriore proroga legislativa triennale delle concessioni, tenuto conto che la Corte di giustizia ha censurato la proroga unilaterale della durata delle concessioni di servizi disposta in via legislativa laddove le relative modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti indicati tassativamente ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 43 (come ad esempio le circostanze indicate nel bando di gara, gli eventi imprevisti ecc.) quali cause che consentono la modifica di un rapporto concessorio senza una nuova procedura di aggiudicazione; andrebbe in ogni caso assicurato che la proroga sia strettamente funzionale al completamento del riordino e allo svolgimento

delle procedure di affidamento delle nuove concessioni.

Sottolinea che l'articolo 30 abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2027, i commi da 126 a 128 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2026 (legge n. 199 del 2025), che avevano istituito il contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai fini del coordinamento con l'articolo 20 del regolamento (UE) 2026/2108 del 16 settembre 2026, recante il nuovo codice doganale dell'Unione. Rammenta che su tale contributo, la cui efficacia era stata più volte differita, la XIV Commissione, in occasione dell'esame del disegno di legge di bilancio per il 2026, aveva formulato un'osservazione, rilevando che lo stesso, in quanto applicato solamente alle spedizioni provenienti da Paesi terzi, potesse configurarsi come un dazio, in conflitto con la competenza esclusiva dell'Unione in materia doganale. Come evidenzia la relazione illustrativa, il nuovo codice doganale, che abroga il regolamento (UE) n. 952/2013, prevede ora all'articolo 20, paragrafo 2, che le autorità doganali riscuotano una tassa di gestione (cosiddetta *Union handling fee*), stabilita in misura fissa per ciascun articolo, per le merci cedute nell'ambito di vendite a distanza; il regolamento delegato C(2026)6694 del 21 settembre 2026 ne ha fissato l'importo in 2 euro per articolo. Tale prelievo persegue le medesime finalità del contributo nazionale, che viene pertanto abrogato. La relazione tecnica ricorda, altresì, che dal 1° luglio 2026 la disciplina doganale unionale ha eliminato la franchigia per le spedizioni di modico valore, introducendo un dazio forfettario di 3 euro per articolo.

L'articolo 33 anticipa al 1° luglio 2027 le variazioni, già programmate a decorrere dal 2028, dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, è anticipata a tale data l'applicazione dell'onere fiscale minimo sulle sigarette, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE, pari a 227 euro per 1.000 sigarette, in luogo dei 221 euro previsti per l'intero 2027. Il successivo articolo 34 riordina le modalità di commercializzazione e di vendita dei prodotti del tabacco e della nicotina, prevedendo tra l'altro che il soggetto che produce o detiene tali prodotti in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo e li fornisce nel territorio nazionale si avvalga di un soggetto autorizzato titolare di un deposito situato nel territorio nazionale.

L'articolo 84 definisce il quadro di *governance* per l'attuazione del Piano sociale per il clima (PSC), predisposto dall'Italia ai sensi del regolamento (UE) 2023/955, istitutivo del Fondo sociale per il clima. Il coordinamento, il monitoraggio, la rendicontazione e il controllo del PSC sono affidati al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che istituisce a tal fine un'apposita Unità di missione, operante non oltre il 31 dicembre 2033. Come evidenzia la relazione illustrativa, il modello valorizza l'esperienza maturata nella *governance* multilivello dei programmi euronazionali ed in particolare del PNRR: il monitoraggio avviene tramite il sistema informatico ReGiS, anche ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevenzione di frodi, corruzione, conflitti di interesse e doppio finanziamento, di cui all'articolo 21 del citato regolamento; le domande di pagamento alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento medesimo, sono predisposte e inviate dall'Ispettorato generale per il PNRR della Ragioneria generale dello Stato, previa verifica della dichiarazione di gestione sottoscritta dall'Unità di missione. Il Ministero può inoltre avvalersi di altra amministrazione o organismo, che può essere individuato quale organismo intermedio ai sensi del regolamento (UE) 2021/1060.

L'articolo 87, nel disporre il trasferimento della società 3-I Spa alla SOGEI, prevede che quest'ultima subentri all'Agenzia per l'Italia digitale nella gestione del nodo eIDAS italiano per la circolarità delle identità digitali tra gli Stati membri dell'Unione europea; il subentro è comunicato alla Commissione europea ai fini degli obblighi di notifica di cui ai regolamenti (UE) n. 910/2014 e 2024/1183.

L'articolo 88 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2027 e di 40 milioni per il 2028, i cui criteri attuativi sono definiti nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di politica comune della pesca, gestione della capacità della flotta e aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Rileva, inoltre, alcune disposizioni che fanno espresso riferimento alle nuove regole della *governance* economica europea. L'articolo 118, allo scopo di garantire il rispetto delle regole della *governance* economica europea, disciplina l'utilizzo delle somme residue del fondo per le emergenze nazionali; l'articolo 136, nelle more dell'adeguamento della legge di contabilità e finanza pubblica alla riforma della *governance* europea, estende al 2027 la disciplina dei Piani di analisi e valutazione della spesa, adottata in attuazione della riforma prevista dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. A tali Piani sono assoggettate, tra le altre, le misure di rifinanziamento del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 85 (ulteriori 1,4 miliardi di euro per il 2027 e 500 milioni per il 2028).

In merito ai finanziamenti disposti dalla Sezione II, segnala innanzitutto, nell'ambito della Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), il Programma 4.10, sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE ».

In questo programma, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, è di circa 39,8 miliardi di euro per il 2027, 37,5 miliardi per il 2028 e 38,5 miliardi per il 2029, sono previste le somme relative alla partecipazione al bilancio dell'Unione europea, con uno stanziamento di circa 27,75 miliardi di euro per il 2027, 28,85 miliardi per il 2028 e 29,3 miliardi per il 2029. Come evidenzia la relazione illustrativa, nel bilancio a legislazione vigente per il 2027, rispetto alle previsioni assestate per il 2026, gli stanziamenti per le risorse proprie dell'Unione aumentano di 2,5 miliardi di euro, a causa delle maggiori esigenze di finanziamento del bilancio europeo.

In tale ambito, la Sezione II dispone il rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.

La relazione illustrativa segnala, inoltre, nell'ambito della spesa in conto capitale del bilancio a legislazione vigente, l'aumento degli stanziamenti del fondo di rotazione per le politiche comunitarie (+2,5 miliardi di euro), compensato dal venir meno degli stanziamenti del fondo per l'attuazione del Next Generation EU (-2,5 miliardi).

Evidenzia altresì che nell'ambito del Programma 28.4, dedicato alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), trovano allocazione le risorse per le politiche di coesione, tra cui quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Per il triennio 2027-2029 il programma dispone di stanziamenti di competenza pari, rispettivamente, a 11,1, 9,8 e 8,0 miliardi di euro, cui si aggiungono circa 50,2 miliardi di euro di residui provenienti da esercizi precedenti. Al riguardo, l'articolo 130 incrementa i limiti di cassa del FSC di 300 milioni di euro per il 2028, di 700 milioni per il 2029 e di 600 milioni per il 2030.

Segnala ancora, tra le disposizioni della Sezione II, l'articolo 149, comma 14, che autorizza la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero della difesa delle somme versate dalle istituzioni dell'Unione europea concernenti le misure di assistenza supplementari connesse allo strumento europeo per la pace (EPF), tese a sostenere ulteriormente le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine.

Ricorda infine che l'Italia eserciterà la Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2028. Sottolinea come un'adeguata preparazione in vista di tale importante appuntamento

richiede pertanto fin dal 2027 la predisposizione di adeguate risorse finanziarie per le esigenze di personale, logistiche, di sicurezza, comunicazione e rappresentanza connesse all'esercizio della Presidenza.

In conclusione, alla luce dell'analisi sopra esposta, formula una proposta di relazione favorevole *(vedi allegato 1)* con due osservazioni: una volta a richiamare il rilievo sopra illustrato, riferita agli articoli 26, 27 e 28 relativamente alle proroghe di varie concessioni di gioco pubblico e compatibilità con l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE; l'altra volta a richiamare l'opportunità di assicurare, già a decorrere dal 2027, uno specifico finanziamento delle attività preparatorie e organizzative connesse all'esercizio, nel primo semestre del 2028, della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

Piero DE LUCA (PD-IDP) esprime la netta contrarietà del suo gruppo al provvedimento in esame, ritenendo come le previsioni in esso contenute non offrano alcuna prospettiva di crescita per i prossimi anni, proprio nel momento in cui giungono a scadenza gli investimenti del PNRR. Rileva che la manovra determina un aumento del debito pubblico nel contesto di un'elevata pressione fiscale e riduce gli investimenti nella sanità. Opera inoltre tagli alla scuola e non destina risorse adeguate né al contenimento dei costi energetici né al sostegno dei salari. Giudica sbagliata l'impostazione complessiva della manovra, che fa cassa sulla riduzione delle pensioni e tradisce le aspettative del comparto sicurezza. In quel comparto, osserva, si prevede l'assunzione di personale ausiliario con retribuzioni inferiori anziché colmare le carenze di organico ivi presenti.

Ricorda inoltre che resta ancora aperta la procedura di deficit eccessivo nei confronti dell'Italia e che gli obiettivi di finanza pubblica fissati negli anni passati non sono stati raggiunti. Sottolinea che, senza l'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, la manovra avrebbe avuto una portata del tutto marginale. Con una dimensione di appena 12 miliardi di euro, la considera una delle più inconsistenti degli ultimi anni. Preannuncia pertanto il voto contrario del suo gruppo.

Stefano CANDIANI (LEGA), nel ringraziare l'onorevole De Luca per il suo intervento, ricorda che l'esame della XIV Commissione deve attenersi ai profili di competenza della Commissione.

Piero DE LUCA (PD-IDP) ribadisce che la procedura di deficit eccessivo tuttora aperta nei confronti dell'Italia in sede europea, dalla quale il provvedimento non consente di uscire, attiene direttamente al rapporto tra l'ordinamento nazionale e quello dell'Unione. Si tratta quindi di un profilo che la Commissione Politiche dell'Unione europea è specificamente chiamata a valutare. Evidenzia che è proprio da tale procedura che discendono, peraltro, l'indisponibilità di risorse adeguate e la mancanza di margini di spesa.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Candiani quale relatore presso la V Commissione.

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.
C. 2916.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge C. 2916, che la Commissione si appresta ad esaminare, ha ad oggetto il divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato.

Prima di esaminare il contenuto della proposta, con riferimento al dibattito svoltosi in seno all'UE sulle importazioni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, ricorda che, sulla base di alcune ipotesi avanzate dalla Commissione

europea, il Consiglio Affari esteri ha avviato nella riunione dello scorso 13 luglio una discussione preliminare sull'adozione di misure commerciali volte a limitare o vietare le importazioni di beni dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Nell'eventualità che tali ipotesi fossero tradotte in proposte formali, la relativa approvazione richiederebbe l'unanimità ove le misure fossero ricondotte alla politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione, oppure la maggioranza qualificata, ai sensi dell'articolo 207 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove fossero invece riconducibili alla politica commerciale comune. Al Consiglio Affari esteri del 12 ottobre i Ministri hanno discusso del deterioramento della situazione in Cisgiordania, inclusa l'espansione degli insediamenti e la violenza dei coloni, senza tuttavia assumere decisioni sul divieto di commercio. Evidenzia che alla data odierna la Commissione europea non ha presentato una proposta formale e a livello UE non è stata adottata alcuna restrizione generale degli scambi con gli insediamenti, fermi restando l'esclusione dei relativi prodotti dal trattamento tariffario preferenziale e le sanzioni individuali già in vigore nei confronti di coloni violenti.

Ricorda inoltre che il Governo israeliano ha pubblicamente stigmatizzato, anche di recente, talune condotte illecite poste in essere da singoli gruppi di cittadini israeliani nei territori oggetto della proposta di legge, attribuendole a una ristretta minoranza e sollecitandone il perseguimento

In merito al contenuto del provvedimento, per quanto attiene specificamente ai profili di competenza della Commissione, segnala che la proposta di legge incide su una materia, quella dell'unione doganale, riservata alla competenza esclusiva delle istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della politica commerciale comune. Rileva come ciò solleva dubbi circa la compatibilità di un divieto commerciale disposto a livello nazionale con i trattati dell'UE, che disciplinano il riparto di competenze tra l'Unione e gli Stati membri. La relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge sostiene che tali dubbi sarebbero già stati affrontati e superati dalle stesse istituzioni europee: il 7 luglio 2025, il Servizio europeo per l'azione esterna avrebbe trasmesso agli Stati membri un documento riservato, contenente possibili misure in risposta alla violazione, da parte dello Stato di Israele, dell'articolo 2 del citato Accordo di associazione UE-Israele, nel quale l'Unione avrebbe riconosciuto, per la prima volta, la possibilità di introdurre a livello nazionale un divieto di scambi con gli insediamenti, purché la misura sia motivata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, per ragioni di « morale pubblica, ordine pubblico o sicurezza pubblica ». Evidenzia che si tratta, tuttavia, di un documento riservato, che si limita a prospettare possibili misure e al quale, come ricordato, non ha fatto seguito alcuna proposta formale né alcuna decisione a livello europeo. Esso, peraltro, richiama una disposizione riferita alle importazioni di beni e non appare, pertanto, idoneo a fondare l'intero impianto della proposta.

Su tale presupposto si basa l'articolo 3, comma 2, che demanda a un decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del divieto, con specifico riguardo alle modalità di verifica dell'obbligo di attestazione di origine dei beni importati dallo Stato di Israele ai sensi del citato articolo 24, paragrafo 2, lettera *a)*, del regolamento (UE) 2015/478.

L'articolo 3, comma 3, prevede inoltre che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli svolga le proprie verifiche nel rispetto di quanto previsto dal diritto dell'Unione europea in materia di regime comune applicabile alle importazioni, mentre il comma 4 del medesimo articolo dispone che l'Agenzia rediga e aggiorni un elenco dei codici postali corrispondenti agli insediamenti israeliani situati nel territorio palestinese occupato, tenendo conto della lista di località non ammissibili al trattamento preferenziale già adottata dalla Commis-

sione europea con l'avviso agli importatori pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 232 del 3 agosto 2012, nell'ambito dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, ratificato ai sensi della legge 3 febbraio 1997, n. 31. Va osservato, al riguardo, che tale lista è stata adottata ai fini dell'esclusione dal trattamento tariffario preferenziale e non per l'applicazione di divieti di importazione. La relazione illustrativa richiama altresì la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Grande sezione, causa C-363/18, del 12 novembre 2019, con cui la Corte ha stabilito che i prodotti alimentari originari di un territorio occupato da Israele devono recare, ove provengano da un insediamento israeliano, l'indicazione di tale specifica provenienza, escludendo l'etichettatura generica « Made in Israel ». La pronuncia attiene, tuttavia, agli obblighi di indicazione della provenienza dei prodotti e non a divieti di commercializzazione.

Ciò detto, la proposta presenta, a mio avviso, alcuni profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea che non risultano superati né dalla clausola di rinvio al diritto dell'Unione europea di cui all'articolo 1, comma 2, né dal rinvio a un successivo decreto ministeriale.

In primo luogo, gli articoli 2 e 3 vietano non soltanto l'importazione di beni, ma anche la prestazione di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. Mentre per i beni il regolamento (UE) 2015/478 consente, a determinate condizioni, l'introduzione di restrizioni nazionali alle importazioni, analoga possibilità non è prevista dal medesimo regolamento per i servizi. Va inoltre considerato che gli scambi internazionali di servizi rientrano, in linea generale, nella politica commerciale comune, di competenza esclusiva dell'Unione europea. Non risulta, pertanto, individuata una base normativa che consenta all'Italia di introdurre autonomamente tale divieto in modo compatibile con il diritto dell'Unione.

In secondo luogo, sempre gli articoli 2 e 3 estendono il divieto di importazione anche ai beni prodotti soltanto in parte negli insediamenti israeliani. Le regole doganali europee stabiliscono, d'altra parte, criteri precisi per individuare l'origine di una merce, soprattutto quando la produzione avviene in più territori: in particolare, il regolamento (UE) n. 952/2013 fa riferimento, in questi casi, al luogo dell'ultima trasformazione sostanziale. La proposta di legge non chiarisce come si coordinino tali diversi criteri né come sia possibile accertare e controllare il coinvolgimento degli insediamenti nella produzione di merci che, secondo le regole doganali europee, possono avere un'origine diversa.

Infine, l'articolo 4 considera automaticamente ingannevole qualsiasi pubblicità relativa ai beni e ai servizi interessati dal divieto, indipendentemente dal contenuto del messaggio. La normativa europea collega invece l'ingannevolezza alla possibilità che la pubblicità induca in errore i destinatari. Inoltre, per la pubblicità rivolta ai professionisti sono ammessi maggiori margini di intervento nazionale, mentre la disciplina delle pratiche commerciali rivolte ai consumatori è più rigorosa. Considerare automaticamente ingannevole una pubblicità, anche quando essa fornisce informazioni corrette, non appare pertanto compatibile con tali disposizioni.

In conclusione, sulla base della disamina svolta, formula una proposta di parere contrario *(vedi allegato 2)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica.

C. 2615.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, evidenzia che la proposta di legge in esame, composta da due articoli, intende novellare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), nella parte relativa alla gestione degli imballaggi, introducendo il divieto di detenzione a fini commerciali delle borse di plastica non conformi. Come emerge dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge, la stessa è volta a migliorare la qualità dell'umido oggetto di raccolta differenziata e a ridurre l'uso di plastiche non compostabili, colpendo le elusioni lungo la filiera e prevedendo obblighi documentali.

Con riferimento alla normativa europea rilevante in materia, ricorda che la direttiva 2015/720/UE, all'articolo 1, nel modificare l'articolo 4 della cosiddetta direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE), impone agli Stati membri di adottare « le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tali misure possono comprendere il ricorso a obiettivi di riduzione a livello nazionale, il mantenimento o l'introduzione di strumenti economici nonché restrizioni alla commercializzazione (...) purché dette restrizioni siano proporzionate e non discriminatorie ». Al fine di recepire le disposizioni della citata direttiva 2015/720/UE sono state introdotte nella parte quarta del codice dell'ambiente, contenente la disciplina dei rifiuti e degli imballaggi, le disposizioni oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame, tra cui si segnalano in particolare gli articoli 226-*bis* e 226-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Rammenta altresì che la direttiva 2015/720/UE prevede obiettivi nazionali di utilizzo delle borse di plastica in materiale leggero e consente l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero da tali obiettivi di utilizzo, mentre non sono contemplate disposizioni volte a disciplinare la mera detenzione delle borse in questione.

Fa inoltre presente che la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2015/720/UE, è stata abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026, dall'articolo 70 del nuovo regolamento imballaggi (regolamento 2025/40/UE) e che le disposizioni in materia di borse di plastica recate dalla direttiva 94/62/CE sono state trasposte nell'articolo 34 del nuovo regolamento, che si applica a decorrere dal 12 agosto 2026. Tale articolo 34 conferma la possibilità, per gli Stati membri, di introdurre restrizioni alla commercializzazione di tali borse, così come conferma l'assenza di una disciplina relativa alla mera detenzione delle borse medesime. In particolare, evidenzia che il paragrafo 3 dell'articolo 34 del regolamento imballaggi consente agli Stati membri di adottare misure riguardanti qualsiasi tipo di borse di plastica, indipendentemente dallo spessore del materiale, conformemente agli obblighi derivanti dal TFUE.

Passando all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1 dello schema di decreto, nel modificare l'articolo 226-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introduce il divieto di detenzione a fini commerciali delle borse di plastica non conformi da parte del produttore, dell'utilizzatore o dell'utente finale, come individuati dal medesimo codice dell'ambiente, salvo il caso in cui il detentore dimostri, esibendo gli ordinativi, la destinazione a mercati esteri.

L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto:

alla lettera *a)* modifica il comma 1 dell'art. 226-*ter* del codice dell'ambiente, che disciplina la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, al fine di precisare che tale disciplina si applica anche alla detenzione a fini commerciali nel territorio nazionale di tali borse;

alla lettera *b)* modifica la lettera *c)* del comma 2 dell'art. 226-*ter* del codice dell'ambiente, ove si prevedono precise scadenze per i divieti di commercializzazione delle borse in questione. Evidenzia inoltre che da questa modifica discende il fatto che a partire dal 1° luglio 2027 è vietata la detenzione a fini commerciali di borse di plastica in materiale ultraleggero non aventi una serie di caratteristiche previste dalla normativa vigente, ossia biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di

materia prima rinnovabile non inferiore al 60 per cento.

Conclusivamente, benché l'articolo 34 del regolamento imballaggi non contempli una disciplina specificamente riferita alla mera detenzione delle borse di plastica, rileva, da un lato, che l'obiettivo perseguito, ossia migliorare la qualità dell'umido oggetto di raccolta differenziata e ridurre l'uso di plastiche non compostabili, è certamente legittimo e coerente con il quadro normativo europeo in materia di tutela dell'ambiente, dall'altro, che il paragrafo 3 del citato articolo rimette agli Stati membri la possibilità di adottare ulteriori misure riguardanti le borse di plastica.

In conclusione, sulla base della disamina svolta, non rinvenendo profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Atto n. 445.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 9 della legge n. 36 del 2016 (legge di delegazione europea 2025), è volto ad adeguare la normativa nazionale, e, in particolare, il decreto legislativo n. 17 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE (cosiddetta « direttiva macchine »), alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, che abroga e sostituisce la citata direttiva macchine.

Ricorda, in via preliminare, che il regolamento 2023/1230 stabilisce i requisiti di sicurezza e di tutela della salute per la progettazione e la costruzione delle macchine, dei prodotti correlati e delle quasi-macchine, al fine di consentirne la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio, garantendo un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone e fissando le norme sulla libera circolazione di tali prodotti nell'Unione europea.

Tra le principali novità rispetto alla direttiva 2006/42/CE segnala l'adeguamento alle nuove tecnologie digitali, con la ricomprensione nella nozione di componente di sicurezza anche del *software* che svolge una funzione di sicurezza; l'individuazione, nell'allegato I, delle categorie di macchine a più elevato rischio potenziale, soggette a procedure specifiche di valutazione della conformità, tra cui le macchine che integrano sistemi con comportamento autoevolutivo basati sull'apprendimento automatico; la nozione di modifica sostanziale di una macchina già immessa sul mercato o messa in servizio; la possibilità di fornire in formato digitale le istruzioni per l'uso e la dichiarazione di conformità UE; l'allineamento al nuovo quadro legislativo, ossia l'insieme di regole comuni per la commercializzazione dei prodotti stabilito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/CE. Il regolamento si applica in via generale dal 20 gennaio 2027, data in cui la direttiva 2006/42/CE è abrogata; sono previste date di applicazione anticipata, tra cui quella del 20 ottobre

2026 per l'obbligo degli Stati membri di stabilire e notificare alla Commissione europea le norme sulle sanzioni. Il regolamento è stato inoltre modificato dal regolamento (UE) 2024/2748, che ha introdotto procedure di emergenza, e dal regolamento (UE) 2026/1744 (cosiddetto « Omnibus digitale sull'IA »), per i quali rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi.

Venendo all'esame del contenuto, evidenzia che lo schema non sostituisce integralmente il decreto legislativo n. 17 del 2010, ma ne modifica il testo, mantenendolo quale atto di riferimento della disciplina nazionale di settore. Esso si compone di cinque articoli. L'articolo 1 aggiorna le premesse del decreto legislativo n. 17 del 2010 con i riferimenti al nuovo quadro normativo europeo e nazionale. L'articolo 2, articolato nelle lettere da *a)* a *u)* del comma 1, sostituisce il titolo e numerosi articoli del decreto, ne inserisce di nuovi (articoli 3-*bis* e 11-*bis*) e ne abroga altri (articoli 4, 9, 10 e 12), in larga parte rinviando alle disposizioni del regolamento, che si applicano direttamente. L'articolo 3 sopprime gli allegati da I a XI, il cui contenuto tecnico è ora recato dagli allegati del regolamento. L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 5 disciplina l'entrata in vigore, fissata al giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Tra le modifiche di maggior rilievo recate dall'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto, ricorda anzitutto quella di cui alla lettera *d)*, che sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo all'immissione sul mercato e alla messa in servizio, con un nuovo articolo di quattro commi. Il comma 1 stabilisce che macchine, prodotti correlati e quasi-macchine sono messi a disposizione sul mercato o messi in servizio solo se soddisfano i requisiti essenziali dell'allegato III del regolamento, verificati su prodotti debitamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati conformemente all'uso previsto o in condizioni ragionevolmente prevedibili. Il comma 2 prevede che gli operatori economici, cioè fabbricante, mandatario, importatore e distributore, rispettino, ciascuno in relazione al proprio ruolo nella catena di fornitura, gli obblighi del capo II del regolamento (articoli da 10 a 19), relativi, tra l'altro, a documentazione tecnica, valutazione della conformità, dichiarazione di conformità UE, marcatura CE, istruzioni, misure correttive e identificazione degli operatori. Il comma 3 dispone che le istruzioni per l'uso e le informazioni di sicurezza siano fornite all'utilizzatore finale almeno in lingua italiana, con verifica da parte dei distributori prima della messa a disposizione del prodotto. Il comma 4 prevede che documentazione tecnica, dichiarazione di conformità e dichiarazione di incorporazione siano fornite in italiano, su richiesta motivata dell'autorità di vigilanza, nel corso di un'attività di vigilanza del mercato. I commi 3 e 4 attuano il criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 36 del 2026. Il nuovo articolo rinvia agli obblighi stabiliti direttamente dal regolamento, mentre l'esposizione in fiere, esposizioni e dimostrazioni di macchine non conformi è ora disciplinata dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento.

La lettera *e)* inserisce nel decreto legislativo n. 17 del 2010 il nuovo articolo 3-*bis*, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIMIT, la facoltà di stabilire con decreto requisiti ulteriori per la protezione delle persone, compresi i lavoratori, durante l'installazione e l'utilizzo di macchine o prodotti correlati, senza che ciò consenta di modificare tali prodotti in modo non compatibile con il regolamento. La disposizione si avvale della facoltà riconosciuta agli Stati membri dall'articolo 5 del regolamento, del quale riproduce il contenuto, e riguarda le condizioni di installazione e di utilizzo, non i requisiti di progettazione e costruzione, che sono integralmente armonizzati. La disciplina dell'uso delle attrezzature di lavoro è recata dal titolo III del decreto legislativo n. 81 del 2008.

La lettera *f)* abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 17 del 2010, che, a legislazione vigente, disciplina la presunzione di conformità delle macchine provviste di marcatura CE e di dichiarazione CE di conformità o costruite secondo norme ar-

monizzate, la pubblicazione con decreto ministeriale dei riferimenti delle norme nazionali di recepimento e la partecipazione delle parti sociali all'elaborazione delle norme armonizzate. Secondo la relazione illustrativa, la disposizione non è più necessaria in ragione della diretta applicabilità del regolamento, che disciplina la presunzione di conformità all'articolo 20.

La lettera *g)* sostituisce l'articolo 5 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alla procedura di contestazione di una norma armonizzata, estendendo la disciplina alle specifiche comuni. Il comma 1 prevede che il MIMIT e il Ministero del lavoro, qualora ritengano, anche su segnalazione di altre parti interessate, che una specifica comune non soddisfi interamente i requisiti essenziali dell'allegato III del regolamento, ne informano la Commissione europea con una spiegazione dettagliata, in attuazione dell'articolo 20, paragrafo 8, del regolamento. Il comma 2 prevede che il MIMIT, di concerto con il Ministero del lavoro, qualora ritenga che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali, presenti un atto di contestazione al comitato di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, esponendone le motivazioni. Secondo la relazione illustrativa, le disposizioni consentono ai due Ministeri di promuovere l'attivazione delle procedure previste dal diritto dell'Unione europea per la contestazione di specifiche comuni e norme armonizzate che non assicurino un adeguato livello di tutela.

Le lettere *h)* e *i)* sostituiscono gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 17 del 2010: confermano il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali autorità di vigilanza del mercato, istituiscono un gruppo di lavoro tecnico e disciplinano la procedura nazionale per i prodotti che presentano un rischio.

La lettera *l)* sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alle misure specifiche per le macchine potenzialmente pericolose, con una disciplina degli adempimenti nazionali connessi all'allegato I del regolamento, che elenca le categorie di macchine e prodotti correlati soggette a procedure specifiche di valutazione della conformità e può essere modificato dalla Commissione europea sulla base dei dati forniti dagli Stati membri. Il comma 1 prevede che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali forniscano alla Commissione europea, con il modello di raccolta da essa predisposto, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, lettere da *a)* a *d)*, del regolamento, relativi, tra l'altro, ai danni causati in passato dalle macchine, ai difetti di sicurezza rilevati nel corso della vigilanza, agli infortuni e quasi infortuni gravi e agli infortuni o danni alla salute registrati almeno nei quattro anni precedenti. Il comma 2 stabilisce che, per il reperimento dei dati, le autorità di vigilanza si avvalgano dei soggetti di cui al nuovo articolo 6, commi 4 e 5. Il comma 3 prevede che le autorità di vigilanza, in base alle rispettive competenze, trasmettano le informative di cui agli articoli 6, paragrafo 8, e 7, paragrafo 3, del regolamento, anche se pervenute dagli organi di vigilanza territoriali, con le quali lo Stato membro che nutra preoccupazioni su una categoria di macchine o su un componente di sicurezza informa immediatamente la Commissione europea, indicandone le motivazioni. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento, come rettificato, gli Stati membri forniscono i dati entro il 20 luglio 2025 e successivamente ogni cinque anni.

Le lettere *m)* e *n)* abrogano, rispettivamente, l'articolo 9 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alle procedure di valutazione della conformità delle macchine, e l'articolo 10, relativo alle procedure per le quasi-macchine. Secondo la relazione illustrativa, la materia è ora disciplinata direttamente dal regolamento: dall'articolo 25 per le macchine e i prodotti correlati, dagli articoli 11 e 22 e dall'allegato XI per le quasi-macchine.

Le lettere *o)* e *p)* sostituiscono l'articolo 11 e inseriscono l'articolo 11-*bis*, designando il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità di notifica, affidando ad ACCREDIA la valutazione e il controllo degli organismi di valutazione della

conformità e disciplinando la transizione degli organismi già notificati, che devono presentare istanza entro il 20 gennaio 2027.

La lettera *r)* sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo alla non conformità della marcatura, con una disciplina della non conformità formale, in attuazione dell'articolo 46 del regolamento, riferita alle irregolarità documentali o formali non immediatamente riconducibili a rischi per la sicurezza. Il comma 1 prevede che, fatto salvo il nuovo articolo 7, l'autorità di vigilanza, per i propri ambiti di competenza, chieda all'operatore economico di porre fine entro un congruo termine alle non conformità di cui all'articolo 46, paragrafo 1, lettere da *a)* a *g)*, del regolamento, quali la marcatura CE apposta in violazione delle norme o non apposta, il numero di identificazione dell'organismo notificato apposto irregolarmente o non apposto, la dichiarazione di conformità UE non compilata o compilata in modo non corretto, la documentazione tecnica non disponibile o incompleta, le informazioni sui contatti del fabbricante o dell'importatore assenti, false o incomplete. Il comma 2 estende analogamente la procedura alle quasi-macchine, nei casi di cui all'articolo 46, paragrafo 2, lettere da *a)* a *d)*. Se la non conformità permane, l'autorità limita o proibisce la messa a disposizione del prodotto sul mercato o provvede affinché sia richiamato o ritirato (comma 3), con provvedimenti motivati che indicano i mezzi e i termini di impugnazione (comma 4). I provvedimenti sono comunicati, se del caso, all'amministrazione concorrente, all'INAIL e all'organo di vigilanza territoriale segnalante (comma 5) e, se la segnalazione proviene dagli organi di vigilanza nei luoghi di lavoro, anche alle aziende sanitarie locali (comma 6).

La lettera *s)* sostituisce l'articolo 14 del decreto legislativo n. 17 del 2010, relativo all'obbligo di riservatezza, stabilendo che, ferme restando le disposizioni in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e di proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), le parti e le persone coinvolte nell'applicazione del decreto mantengano riservate le informazioni ricevute nello svolgimento delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 49 del regolamento. I segreti aziendali, professionali e commerciali sono considerati informazioni riservate, salvo che la loro divulgazione sia necessaria per tutelare la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici, dei beni o dell'ambiente. Rispetto al testo vigente, è soppresso il comma 2, relativo agli obblighi di informazione reciproca e di diffusione degli avvertimenti, ora disciplinati dall'articolo 49, paragrafo 3, del regolamento.

La lettera *t)* sostituisce l'articolo 15 e aggiorna il sistema sanzionatorio, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie graduate in funzione della gravità della violazione, irrogate dalle camere di commercio, con riassegnazione dei proventi alle autorità di vigilanza per il potenziamento dei controlli. Infine, la lettera *u)* sostituisce l'articolo 19, recando la disciplina transitoria per i prodotti conformi alla direttiva 2006/42/CE immessi sul mercato prima della data di applicazione del regolamento.

Si limita, infine, a segnalare alcuni profili emersi nell'ambito della documentazione predisposta dagli Uffici.

In primo luogo, la data del 14 gennaio 2027, indicata nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010 come sostituito dalla lettera *u)* dell'articolo 2, corrisponde al testo originario dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento, poi sostituito dalla rettifica pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* del 4 luglio 2023, che l'ha fissata al 20 gennaio 2027: ritiene pertanto opportuno formulare un'osservazione volta ad aggiornare la data, in coerenza con l'analoga osservazione della Commissione Ambiente, nella seduta del 4 novembre scorso.

In secondo luogo, rilevo che lo schema non richiama il regolamento (UE) 2024/2748, cui la legge di delega fa espresso riferimento, né il regolamento (UE) 2026/1744, successivo all'approvazione della legge di delegazione europea 2025, le cui modifiche non richiedono peraltro specifici adempimenti nazionali: si tratta, tuttavia, di un elemento di portata formale che, a suo

avviso, non richiede la formulazione di una specifica osservazione.

In considerazione di quanto sopra esposto, e tenuto conto che lo schema si limita ad abrogare o modificare le norme interne divenute superflue e ad esercitare gli spazi rimessi agli Stati membri dal regolamento, ritiene che il provvedimento non presenti profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea e formula pertanto un parere favorevole con un'osservazione, relativa alla data di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010 *(vedi allegato 4)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del gruppo PD-IDP *(vedi allegato 5)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nell'illustrare la proposta alternativa di parere presentata dal proprio gruppo, sottolinea che, pur ritenendo lo schema di decreto legislativo in esame compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea, la suddetta proposta formula alcune osservazioni concernenti, tra gli altri profili, l'attività di vigilanza nel settore delle macchine.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724.
Atto n. 446.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (cosiddetto *Net-Zero Industry Act* – NZIA).

Il regolamento (UE) 2024/1735 è volto a rafforzare la capacità produttiva dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, accrescendo la competitività e la resilienza del relativo sistema industriale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, in linea con la strategia del *Green Deal* e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050. In particolare, il regolamento fissa, come parametro di riferimento indicativo, l'obiettivo che la capacità di produzione di tali tecnologie sia pari ad almeno il 40 per cento del fabbisogno annuale dell'Unione, al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, e indica l'ulteriore obiettivo di un aumento della quota di produzione fino al 15 per cento della produzione mondiale entro il 2040.

In tale contesto, evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi e procedurali necessari a garantire l'effettiva applicazione del regolamento nell'ordinamento nazionale. Il provvedimento, composto da 8 articoli, reca prevalentemente disposizioni di carattere organizzativo e procedurale, concernenti l'individuazione del punto di contatto unico, il procedimento per il riconoscimento dei progetti strategici e la designazione dei distretti di accelerazione.

Venendo al contenuto del provvedimento, rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del decreto, chiarendo che esso è finalizzato all'adeguamento della nor-

mativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735.

L'articolo 2 stabilisce che si applicano le definizioni contenute nel regolamento e introduce quattro ulteriori definizioni, relative al regolamento medesimo, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) operante presso il Ministero delle imprese e del made in Italy e al soggetto promotore, ossia l'impresa o il consorzio di imprese che richiede, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, il riconoscimento di un progetto come strategico e ne assume la responsabilità dell'avvio, della gestione e della realizzazione.

L'articolo 3 dà attuazione all'articolo 6 del regolamento, che prevede che gli Stati membri istituiscano o designino uno o più punti di contatto unici. Il comma 1 designa quale punto di contatto unico il SUAP territorialmente competente, individuato in relazione al luogo di localizzazione del progetto, attribuendogli il trattamento delle domande di riconoscimento dello *status* di progetto per tecnologie a zero emissioni nette ferme restando, per i progetti strategici, le competenze attribuite all'UMASI dall'articolo 4, e il compito di agevolare e coordinare le procedure di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di fabbricazione di tecnologie a zero emissioni nette. Il comma 2 stabilisce che per i progetti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto di cui all'articolo 13 del regolamento, anche qualora abbiano acquisito lo *status* di progetto strategico, restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che opera quale punto di contatto unico, ai sensi del decreto legislativo n. 162 del 2011, di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio. Il Ministero esercita tali funzioni tramite il Comitato per lo sviluppo della cattura e dello stoccaggio geologico di CO_2 (Comitato CCS). Il comma 3 prevede che le regioni e le province autonome forniscano al SUAP il supporto necessario per l'attuazione dell'articolo 10 del regolamento, relativo alle valutazioni e autorizzazioni ambientali, mentre per i progetti sottoposti a valutazione ambientale di competenza statale vi provvede il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione dell'ENEA.

L'articolo 4 disciplina il procedimento nazionale per il riconoscimento dei progetti strategici, in attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento. Le domande sono presentate all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI), che opera quale punto di contatto unico ai sensi dell'articolo 6 del regolamento e cura l'istruttoria amministrativa, coordinando, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il supporto dell'ENEA, la valutazione dei progetti, inclusa la definizione dei relativi criteri di selezione, e acquisendo i pareri tecnici delle amministrazioni competenti. All'esito dell'istruttoria, le risultanze sono trasmesse al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), che si pronuncia sul riconoscimento dello *status* prioritario di progetto strategico nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento, il quale dispone che la domanda sia valutata entro un mese dal ricevimento della domanda medesima completa. Il comma 5 qualifica i progetti strategici come progetti di pubblico interesse nazionale e dichiara le opere e gli interventi necessari alla loro realizzazione di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Evidenzia che lo schema articola dunque i punti di contatto unici, come consente l'articolo 6 del regolamento, che ne ammette uno o più: il SUAP per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per i progetti di stoccaggio di CO_2, l'UMASI per l'istruttoria sul riconoscimento dei progetti strategici, che spetta poi al CITE, e, come avrà modo di sottolineare nel prosieguo dell'analisi, per i distretti di accelerazione.

L'articolo 5 disciplina la designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, previsti dall'articolo 17 del regolamento, la cui istituzione è facoltativa per gli Stati membri. I distretti sono designati con decreto del Mi-

nistro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche su segnalazione delle regioni e delle province autonome territorialmente interessate. Il decreto di designazione deve recare i contenuti previsti dall'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento: la definizione dell'ambito geografico e tecnologico del distretto, tenendo conto delle superfici artificiali ed edificate, dei siti industriali e delle aree dismesse; la sottoposizione a valutazione ambientale ai sensi della direttiva 2001/42/CE e, se necessario, della direttiva 92/43/CEE; ove possibile, la realizzazione di sinergie con le zone di accelerazione per le energie rinnovabili previste dalla direttiva (UE) 2023/2413; un piano di misure nazionali di sostegno economico e amministrativo. I progetti strategici localizzati nei distretti sono riconosciuti di pubblico interesse nazionale e l'UMASI è individuata quale punto unico di contatto per ciascun distretto, con le funzioni previste dall'articolo 18 del regolamento. Come emerge dalla documentazione degli Uffici, attualmente sono stati istituiti quattro distretti, tre in Germania e uno in Spagna, mentre un quinto è in via di costituzione in Germania. Sul piano nazionale, il decreto-legge n. 185 del 2026 prevede l'istituzione del distretto di accelerazione industriale Brindisi-Taranto.

L'articolo 6, in attuazione del criterio direttivo di cui all'articolo 18, comma 2, lettera *f)*, della legge n. 36 del 2026, autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ad assumere, a decorrere dal 2027 e con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2027, otto unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da assegnare all'UMASI. Agli oneri, pari a 401.059 euro per il 2027 e a 442.117 euro annui a decorrere dal 2028, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18 della legge n. 36 del 2026.

L'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria, riferita alle disposizioni diverse dal predetto articolo 6, mentre l'articolo 8 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

Da ultimo, segnala che è attualmente all'esame delle istituzioni dell'UE la proposta di regolamento sull'accelerazione industriale (*Industrial Accelerator Act*, COM(2026)100), presentata dalla Commissione europea il 4 marzo 2026, che prospetta una serie di modifiche al regolamento (UE) 2024/1735. Tra l'altro, la proposta prevede di estendere le disposizioni sulla razionalizzazione delle procedure autorizzative a tutti i progetti di decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica e di introdurre requisiti relativi all'origine UE per le procedure di appalto, per le aste e per altre forme di intervento pubblico. Si tratta di modifiche che interessano, più o meno direttamente, lo schema in esame. Rammenta che la proposta è stata esaminata dalla XIV Commissione ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà. La XIV Commissione ha adottato una valutazione conforme, pur considerando la proposta solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità e chiedendo una serie di modifiche mirate.

In conclusione, non ravvisando disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea e ritenendo che lo schema di decreto legislativo predisponga un assetto organizzativo e procedurale idoneo a garantire l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1735, con particolare riferimento alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi e all'individuazione dei progetti strategici, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 6)*.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del Gruppo PD-IDP *(vedi allegato 7)*, che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP) precisa che, pur condividendo la valutazione conclusiva favorevole della proposta di parere formulata dal relatore, la proposta di parere alternativo presentata dal proprio gruppo contiene alcune osservazioni specifiche, re-

lative, tra le altre, all'utilizzo di determinate tecnologie. Procede, quindi, a illustrare la proposta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori.
COM(2026) 523 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 ottobre 2026.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, formula una proposta di documento *(vedi allegato 8)*, di cui illustra i contenuti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dalla relatrice.

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per la lista del patrimonio europeo e che abroga la decisione n. 1194/2011/UE.
COM(2026) 579 final.
(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di decisione in esame, presentata dalla Commissione il 23 ottobre 2026, mira a rifondare e modernizzare il quadro normativo del marchio del patrimonio europeo, abrogando e sostituendo la decisione n. 1194/2011/UE che lo aveva istituito. Il marchio è un riconoscimento conferito dall'UE a siti di eccezionale valore simbolico, che hanno svolto un ruolo chiave nel plasmare la storia, la cultura e l'integrazione dell'Europa.

L'iniziativa risponde all'esigenza di aggiornare il quadro vigente alla luce dell'esperienza applicativa e dei risultati delle valutazioni *ex post* condotte dalla Commissione europea nel 2018 e nel 2024. Evidenzia che la proposta si colloca inoltre nel solco della comunicazione « Una bussola culturale per l'Europa », che individua nel rilancio del patrimonio europeo un pilastro per la tutela e la promozione della diversità culturale, della coesione sociale e della sostenibilità, e della dichiarazione « L'Europa per la cultura, la cultura per l'Europa » siglata da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea nel giugno 2026.

Prima di illustrarne i principali contenuti, fornisce alcune informazioni di contesto. La decisione n. 1194/2011/UE ha trasformato in azione dell'Unione un'iniziativa intergovernativa promossa a Granada nell'aprile 2006 da un gruppo di Stati membri. A differenza di altre iniziative internazionali, come la Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, incentrate prevalentemente sulla conservazione fisica dei beni, essa ha orientato l'azione dell'UE verso la dimensione simbolica, pedagogica e valoriale dei siti, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza dei cittadini all'Unione, in particolare dei giovani, e di promuovere il dialogo interculturale, la coesione sociale e la consapevolezza dei diritti umani e dei principi democratici.

La rete comprende oggi 80 siti in 23 Stati membri, tra cui luoghi emblematici dell'integrazione europea, come la cittadina di Schengen, i cantieri navali di Dan-

zica, la casa di Robert Schuman, il Palazzo della Pace all'Aia e i siti della Pace di Vestfalia. Quanto all'Italia, essa conta 5 siti insigniti dello *status*: il Museo Casa De Gasperi a Pieve Tesino, Forte Cadine a Trento, l'area archeologica di Ostia Antica, l'isola e il comune di Ventotene, luogo in cui fu redatto il Manifesto di Ventotene, e il Parco naturale Bosco delle Querce, tra Seveso e Meda.

Sul piano delle motivazioni, la Commissione europea intende superare le criticità strutturali emerse nell'applicazione della decisione vigente. In primo luogo, i siti candidati incontrano difficoltà nel definire e dimostrare la propria « rilevanza europea », cioè nell'inserire la propria storia locale o nazionale nelle narrazioni dell'integrazione e dei valori europei. A ciò si aggiungono gli squilibri finanziari e amministrativi tra le grandi istituzioni culturali e le realtà patrimoniali minori o rurali, che faticano ad accedere alle opportunità della rete e a sostenere i costi delle candidature, l'inefficacia dei meccanismi di *feedback* per le candidature non accolte e una *governance* divenuta complessa con la costante espansione della rete.

Segnala tuttavia che la Commissione europea non ha effettuato una valutazione d'impatto, ritenendo limitata la portata dell'azione e osservando che i relativi costi sono integrati nei programmi Europa creativa 2021-2027 e AgoraEU 2028-2034. Ritiene che si tratti di una scelta sbagliata in quanto, come più volte osservato dalla XIV Commissione, la mancata predisposizione della valutazione d'impatto pregiudica la possibilità di ponderare adeguatamente gli effetti della proposta e le eventuali opzioni regolative alternative.

La Commissione europea informa invece di aver consultato i portatori di interessi. L'esito ha confermato un ampio consenso sulla necessità di semplificare le procedure di gestione, potenziare le reti transnazionali e prevedere un sostegno finanziario diretto per premiare l'eccellenza nella valorizzazione del patrimonio.

Passa quindi ad una sintetica illustrazione dei principali contenuti della proposta, che si compone di 22 articoli e di un allegato, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio per i Rapporti con l'Unione europea per gli approfondimenti.

L'articolo 1 dispone il cambio di denominazione dell'azione da « Marchio del patrimonio europeo » (*European Heritage Label*) a « Lista del patrimonio europeo » (*European Heritage List*), istituendo un vero e proprio « status di patrimonio europeo » conferito ai siti inseriti. Gli 80 siti già insigniti del marchio sono integrati di diritto nella nuova lista (articolo 21).

L'articolo 2 reca le definizioni di sito, sito transnazionale e sito tematico, ampliando la nozione di sito agli edifici o complessi edilizi e ai beni archivistici e precisando che il patrimonio immateriale associato a un luogo comprende anche quello musicale, letterario e teatrale, l'artigianato artistico e le prassi del patrimonio vivente, oltre al patrimonio contemporaneo.

L'articolo 3 ristruttura gli obiettivi, con nuovi riferimenti alla coesione sociale, al dialogo intergenerazionale, all'educazione alla cittadinanza democratica e all'accessibilità inclusiva.

L'articolo 4 estende il perimetro geografico dell'azione, finora limitata agli Stati membri, ai paesi EFTA/SEE e ai paesi candidati e potenziali candidati associati al programma Europa creativa o ai programmi culturali successivi, e impone a ciascun paese partecipante di designare un coordinatore nazionale.

L'articolo 6 ristruttura i tre criteri di valutazione – rilevanza europea, qualità del piano d'azione e capacità operativa – precisando in particolare la capacità del sito di simboleggiare i valori dell'Unione, la storia dell'integrazione e la memoria europea, e valorizzando strumenti digitali, coinvolgimento dei giovani e accessibilità.

L'articolo 7 riduce da 13 a 12 i componenti del *panel* di esperti, con tre esperti designati ciascuno da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, uno dal Comitato delle regioni, uno dal Comitato economico e sociale e un esperto della rete dei giovani ambasciatori culturali nominato dalla Commissione europea; il mandato resta di tre anni ma diviene rinnova-

bile, con il limite di due mandati consecutivi, ed è previsto un compenso per i membri.

Quanto alla selezione, l'articolo 9 eleva da due a tre i siti che ciascuno Stato membro può candidare ogni due anni, anticipando al 1° febbraio il termine di trasmissione dei moduli, mentre l'articolo 10 disciplina per la prima volta la selezione nei paesi EFTA/SEE, candidati e potenziali candidati, che possono indicare fino a due siti per ciclo. L'articolo 11 introduce una delle principali novità per la fase valutativa a livello europeo, superando il modello a fase unica con una procedura in due stadi: una preselezione, entro il 31 maggio, fondata sul solo criterio della rilevanza europea, e una selezione finale, entro il 31 agosto, sulla base del piano d'azione e della capacità operativa. È fissato un tetto di 15 siti per ciclo, di cui non più di due nei paesi terzi, e il *panel* deve motivare sia i giudizi positivi sia i rigetti, per migliorare il *feedback*.

Gli articoli 12 e 13 fissano le condizioni per le candidature di siti transnazionali e tematici nazionali, con una procedura semplificata di ampliamento dei siti già insigniti, e l'articolo 14 conferma in capo alla Commissione europea il potere di designazione e il carattere permanente dello *status*.

L'articolo 15 dimezza la cadenza dei controlli, da quattro a due anni, e introduce un « piano di sostegno su misura » per i siti in difficoltà prima di eventuali procedure di ritiro, disciplinate dall'articolo 16, che per i siti transnazionali o tematici consente di limitare la revoca al solo sito inadempiente. L'articolo 17 introduce un premio in denaro, assente nella decisione vigente, per i nuovi siti selezionati o che superano il controllo biennale; nella scheda finanziaria la Commissione europea lo stima tra 10.000 e 20.000 euro per sito.

L'articolo 18 formalizza una struttura permanente di supporto (Segretariato) e prevede tutoraggio e formazione per agevolare l'accesso dei siti ai fondi dell'Unione; l'articolo 19 conferma una valutazione esterna ogni sei anni; l'articolo 20 abroga la decisione vigente, che resta applicabile alla selezione del 2027, e l'articolo 22 fissa l'entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione.

Sul piano finanziario, sottolinea che l'azione non avrà una linea di bilancio autonoma: nel quadro finanziario 2021-2027 è sostenuta dal programma Europa creativa, mentre per il periodo 2028-2034 la Commissione europea ha proposto di ricondurre la sezione « Cultura » in un più ampio programma denominato AgoraEU, dal quale verranno coperti i costi del *panel* e del Segretariato e il premio fissato dall'articolo 17.

Per quanto riguarda il rispetto dei principi in materia di riparto di competenze, la base giuridica è costituita dall'articolo 167, paragrafo 5, primo trattino, del TFUE, che attribuisce all'Unione la competenza a svolgere azioni di sostegno nel settore della cultura, intese a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati e a valorizzare la conservazione e la salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea.

Per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la Commissione europea motiva la necessità dell'intervento rilevando che l'istituzione di una rete sovranazionale, criteri trasparenti e omogenei per definire la rilevanza europea di un sito, procedure uniformi di selezione e controllo e la promozione coordinata dei beni richiedono un quadro normativo e procedurale uniforme, che solo l'Unione può garantire. Il valore aggiunto risiede, a suo giudizio, nella capacità di conferire ai siti una dimensione transnazionale e simbolica, evidenziandone il legame con la storia dell'integrazione e con i valori comuni sanciti dall'articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Quanto alla proporzionalità, la Commissione europea ritiene che la proposta non ecceda quanto necessario: non vi è alcun intento di armonizzazione delle legislazioni nazionali né si impongono obblighi conservativi a carico delle proprietà pubbliche o private; l'azione si configura come un regime volontario di riconoscimento di eccellenza, con una struttura procedurale comune guidata da un *panel* indipendente.

Prima di concludere, segnala alcuni profili da approfondire. Anzitutto, la decisione

vigente non pone un limite complessivo ai siti selezionabili a ogni ciclo, mentre l'articolo 11, paragrafo 6, della proposta fissa un tetto di 15 siti: andrebbe valutato se ciò possa rendere la selezione più competitiva. Inoltre, appare opportuno chiarire il rapporto tra l'articolo 10, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafo 6: il primo prevede che il *panel* selezioni in ogni ciclo al massimo un sito ubicato in un Paese EFTA/SEE, candidato o potenziale candidato, il secondo ne ammette al massimo due, e il testo non precisa se il limite di un sito si riferisca a ciascun paese o sia complessivo, né se i siti transnazionali con coordinatore in un paese non UE, di cui all'articolo 12, paragrafo 5, rientrino in tali limiti.

Tenendo conto di quanto illustrato, propone di svolgere un breve ciclo di audizioni, che coinvolga anche i rappresentanti del Governo e i portatori di interessi. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento non è pervenuta la relazione del Governo ai sensi della legge 234 del 2012.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

Audizione informale di rappresentanti di Anima Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 14.30.

Audizione informale di rappresentanti di Unione SOA italiane (USI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 14.40.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 14.50.

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/

24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.05.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Conflavoro, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.05 alle 15.15.

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.20.

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di GeneralSoa e UnionSoa, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.20 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA. Interviene il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Audizione informale del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace (COM(2026) 380 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo.

RELAZIONE APPROVATA

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3174-*bis*, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, limitatamente alle parti di competenza;

premesso che, con riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione, nell'ambito della Tabella 2 (Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze):

il Programma 4.10, « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE », reca uno stanziamento complessivo, in termini di competenza, di circa 39,8 miliardi di euro per il 2027, 37,5 miliardi per il 2028 e 38,5 miliardi per il 2029, nel cui ambito sono previste le somme relative alla partecipazione al bilancio dell'Unione europea, con uno stanziamento di circa 27,75 miliardi di euro per il 2027, 28,85 miliardi per il 2028 e 29,3 miliardi per il 2029; nel bilancio a legislazione vigente per il 2027, rispetto alle previsioni assestate per il 2026, gli stanziamenti per le risorse proprie dell'Unione aumentano di 2,5 miliardi di euro, a causa delle maggiori esigenze di finanziamento del bilancio europeo;

è disposto il rifinanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012;

nell'ambito della spesa in conto capitale del bilancio a legislazione vigente, aumentano gli stanziamenti del fondo di rotazione per le politiche comunitarie per un ammontare pari a 2,5 miliardi di euro, parzialmente compensati dal venir meno degli stanziamenti del fondo per l'attuazione del Next Generation EU;

nell'ambito del Programma 28.4, dedicato alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita e il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (unità di voto 20.1), nel quale trovano allocazione le risorse per le politiche di coesione, tra cui quelle del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), sono previsti stanziamenti di competenza pari a circa 11,1 miliardi di euro per il 2027, 9,8 miliardi per il 2028 e 8,0 miliardi per il 2029, cui si aggiungono circa 50,2 miliardi di euro di residui provenienti da esercizi precedenti; l'articolo 130 incrementa i limiti di cassa del FSC di 300 milioni di euro per il 2028, di 700 milioni per il 2029 e di 600 milioni per il 2030;

evidenziato che:

la programmazione di bilancio si avvale degli spazi di flessibilità derivanti dall'attivazione della clausola nazionale di salvaguardia (*National Escape Clause*, NEC) di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1263, sulla base della raccomandazione della Commissione europea dell'8 ottobre 2026 (COM(2026) 553 final), destinati, negli anni 2027 e 2028, alle maggiori spese per la sicurezza energetica e la difesa; in tale quadro, gli articoli 76 e 91 autorizzano, rispettivamente, le spese per gli interventi in materia di energia e infrastrutture di cui agli articoli da 77 a 83 e le spese per gli interventi in materia di difesa di cui agli articoli da 92 a 95;

l'articolo 17 introduce una disciplina dell'imposizione in uscita per le persone fisiche e gli altri soggetti che non esercitano imprese commerciali: in caso di trasferimento della residenza in uno Stato membro dell'Unione europea, o in uno Stato terzo con il quale siano in vigore accordi di scambio di informazioni e di mutua assi-

stenza per il recupero dei crediti tributari di portata analoga a quella prevista dalla direttiva 2010/24/UE, è prevista la possibilità di differire il versamento dell'imposta;

gli articoli 26 e 27 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2029 delle concessioni in materia di scommesse e di apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro su rete fisica e delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo, prevedendo criteri di determinazione dei corrispettivi e delle indennità, commisurati alle quote di mercato e al fatturato, volti a porsi in coerenza con la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), secondo la quale, l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE osta a che il legislatore nazionale possa prorogare unilateralmente, mediante disposizioni legislative, la durata di concessioni di servizi laddove le relative modifiche, considerate congiuntamente, non soddisfino i presupposti di cui ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 43; l'articolo 28 a sua volta dispone la proroga a titolo oneroso, fino al 31 dicembre 2029, della concessione per le lotterie a estrazione istantanea, attualmente in scadenza al 30 settembre 2028, fino al 31 dicembre 2029;

l'articolo 30 abroga il contributo di 2 euro sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, istituito dalla legge di bilancio per il 2026, sul quale la XIV Commissione aveva formulato un'osservazione, in coordinamento con il nuovo codice doganale dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2026/2108, che prevede una tassa di gestione (*Union handling fee*) per le merci cedute nell'ambito di vendite a distanza, fissata in 2 euro per articolo dal regolamento delegato C(2026)6694;

l'articolo 33 anticipa al 1° luglio 2027 l'applicazione dell'onere fiscale minimo sulle sigarette, di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE;

l'efficacia dei regimi temporanei di sostegno al costo dell'energia elettrica e agli investimenti verdi delle imprese energivore e delle piccole e medie imprese non energivore (articoli 82 e 83), istituiti nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato e, per le imprese energivore, del paragrafo 4.5 della disciplina per le misure di aiuto di Stato a sostegno del patto per l'industria pulita (CISAF), nonché degli incentivi per il biometano (articolo 81), è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

l'articolo 84 definisce il quadro di *governance* per l'attuazione del Piano sociale per il clima, predisposto ai sensi del regolamento (UE) 2023/955, mentre l'articolo 87 disciplina il subentro della SOGEI nella gestione del nodo eIDAS italiano, da comunicare alla Commissione europea ai sensi dei regolamenti (UE) n. 910/2014 e 2024/1183;

rilevato che l'Italia eserciterà la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea nel primo semestre del 2028 e la preparazione di tale appuntamento richiede fin dal 2027 adeguate risorse finanziarie per le esigenze di personale, logistiche, di sicurezza, comunicazione e rappresentanza connesse all'esercizio della Presidenza;

valutato favorevolmente l'impianto complessivo delle disposizioni di competenza della Commissione, che rafforzano il contributo dell'Italia al bilancio dell'Unione europea, sostengono l'attuazione delle politiche europee e della politica di coesione e risultano coerenti con il quadro delle nuove regole di *governance* economica europea,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito la compatibilità con l'articolo 43 della direttiva 2014/23/UE, come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 20 marzo 2025 (cause riunite C-728/22, C-729/22 e C-730/22), delle ulte-

riori proroghe legislative delle concessioni in materia di gioco pubblico, assicurando in ogni caso che ciascuna proroga sia strettamente funzionale al completamento del riordino del gioco pubblico su rete fisica e allo svolgimento delle procedure di affidamento delle nuove concessioni;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di assicurare, già a decorrere dal 2027, uno specifico finanziamento delle attività preparatorie e organizzative connesse all'esercizio, nel primo semestre del 2028, della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea.

ALLEGATO 2

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2916, recante divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato;

preso atto che lo stesso Governo israeliano ha pubblicamente stigmatizzato, anche di recente, talune condotte illecite poste in essere da singoli gruppi di cittadini israeliani nei territori oggetto della proposta di legge, attribuendole a una ristretta minoranza e sollecitandone il perseguimento;

ricordato preliminarmente che il Consiglio Affari esteri ha avviato, il 13 luglio scorso, una discussione preliminare su misure commerciali volte a limitare le importazioni dagli insediamenti israeliani, la cui approvazione richiederebbe l'unanimità se ricondotte alla PESC, o la maggioranza qualificata *ex* articolo 207 del TFUE se riconducibili alla politica commerciale comune;

rilevato che gli articoli 2 e 3 vietano non soltanto l'importazione di beni, ma anche la prestazione di servizi provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati e che, mentre per i beni il regolamento (UE) 2015/478 consente, a determinate condizioni, l'introduzione di restrizioni nazionali alle importazioni, analoga possibilità non è prevista dal medesimo regolamento per i servizi e che gli scambi internazionali di servizi rientrano, in linea generale, nella politica commerciale comune, di competenza esclusiva dell'Unione europea;

rilevato altresì che gli articoli 2 e 3 estendono il divieto di importazione anche ai beni prodotti soltanto in parte negli insediamenti israeliani, laddove le regole doganali europee stabiliscono criteri precisi per individuare l'origine di una merce e, in particolare, il regolamento (UE) n. 952/2013 fa riferimento, quando la produzione avviene in più territori, al luogo dell'ultima trasformazione sostanziale e che la proposta di legge non chiarisce come si coordinino tali diversi criteri né come sia possibile accertare e controllare il coinvolgimento degli insediamenti nella produzione di merci che, secondo le regole doganali europee, possono avere un'origine diversa;

rilevato inoltre che l'articolo 4 considera automaticamente ingannevole qualsiasi pubblicità relativa ai beni e ai servizi interessati dal divieto, indipendentemente dal contenuto del messaggio, mentre la normativa europea collega l'ingannevolezza alla possibilità che la pubblicità induca in errore i destinatari e, pur ammettendo maggiori margini di intervento nazionale per la pubblicità rivolta ai professionisti, detta una disciplina più rigorosa per le pratiche commerciali rivolte ai consumatori, sicché la qualificazione automatica come ingannevole di una pubblicità, anche quando fornisce informazioni corrette, non appare compatibile con tali disposizioni,

esprime

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. C. 2615.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge C. 2615, recante modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica;

considerato che la proposta di legge, composta da due articoli, intende novellare il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente), nella parte relativa alla gestione degli imballaggi, introducendo il divieto di detenzione a fini commerciali delle borse di plastica non conformi, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'umido oggetto di raccolta differenziata e ridurre l'uso di plastiche non compostabili;

ricordato che le disposizioni oggetto di modifica, tra cui gli articoli 226-*bis* e 226-*ter* del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state introdotte in recepimento della direttiva 2015/720/UE, la quale, modificando l'articolo 4 della direttiva 94/62/CE, impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, anche mediante restrizioni alla commercializzazione, purché proporzionate e non discriminatorie;

considerato che la direttiva 94/62/CE, come modificata dalla direttiva 2015/720/UE, è stata abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026, dall'articolo 70 del regolamento (UE) 2025/40, le cui disposizioni in materia di borse di plastica sono trasposte nell'articolo 34, che si applica dalla medesima data e che conferma la possibilità per gli Stati membri di introdurre restrizioni alla commercializzazione di tali borse;

osservato che l'articolo 1 della proposta di legge introduce il divieto di detenzione a fini commerciali delle borse di plastica non conformi da parte del produttore, dell'utilizzatore o dell'utente finale, come individuati dall'articolo 218, comma 1, lettere *r)*, *s)* e *u)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo il caso in cui il detentore dimostri, esibendo gli ordinativi, la destinazione a mercati esteri, e che l'articolo 2 della proposta di legge estende alla detenzione a fini commerciali nel territorio nazionale la disciplina di cui all'articolo 226-*ter*, con la conseguenza che dal 1° luglio 2027 è vietata la detenzione a fini commerciali di borse di plastica in materiale ultraleggero non conformi;

rilevato che il divieto di detenzione a fini commerciali, introdotto nei confronti del produttore, dell'utilizzatore e dell'utente finale, persegue un obiettivo ambientale legittimo e coerente con il quadro normativo europeo;

ritenuto che le disposizioni contenute nella proposta di legge non presentino profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Atto del Governo n. 445);

considerato che il provvedimento è predisposto in attuazione della delega recata dall'articolo 9 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), ed è volto ad adeguare la normativa nazionale, e in particolare il decreto legislativo n. 17 del 2010, di attuazione della direttiva 2006/42/CE (cosiddetta « direttiva macchine »), alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230, che abroga e sostituisce la citata direttiva;

tenuto conto che il regolamento, in quanto direttamente applicabile, non richiede un atto interno di recepimento, ma rende necessario l'adeguamento dell'ordinamento nazionale, sia mediante l'abrogazione o la modifica delle norme interne incompatibili o divenute superflue, sia mediante l'adozione delle misure che il regolamento stesso rimette agli Stati membri, quali la designazione delle autorità competenti, l'individuazione della lingua della documentazione e la disciplina delle sanzioni;

considerato che il regolamento si applica in via generale a decorrere dal 20 gennaio 2027, data in cui la direttiva 2006/42/CE è abrogata, e che sono previste date di applicazione anticipata, tra cui quella del 20 ottobre 2026 per l'obbligo degli Stati membri di stabilire e notificare alla Commissione europea le norme sulle sanzioni;

rilevato che lo schema non sostituisce integralmente il decreto legislativo n. 17 del 2010, ma ne modifica il testo, mantenendolo quale atto di riferimento della disciplina nazionale di settore, e si compone di cinque articoli, di cui l'articolo 2, articolato nelle lettere da *a)* a *u)* del comma 1, sostituisce il titolo e numerosi articoli del decreto, ne inserisce di nuovi (articoli 3-*bis* e 11-*bis*) e ne abroga altri (articoli 4, 9, 10 e 12), in larga parte rinviando alle disposizioni del regolamento, mentre l'articolo 3 sopprime gli allegati da I a XI, il cui contenuto tecnico è ora recato dagli allegati del regolamento;

considerato che lo schema dà attuazione ai criteri di delega relativi alla lingua della documentazione, al sistema sanzionatorio e alla disciplina transitoria, nonché alla designazione delle autorità di vigilanza del mercato e di notifica, confermando il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali autorità di vigilanza del mercato e affidando ad ACCREDIA la valutazione e il controllo degli organismi di valutazione della conformità;

rilevato che l'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dalla lettera *u)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema, consente la messa a disposizione dei prodotti conformi alla direttiva 2006/42/CE immessi sul mercato anteriormente al 14 gennaio 2027, data che corrisponde al testo originario dell'articolo 52,

paragrafo 1, del regolamento, poi sostituito dalla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 4 luglio 2023, che ha fissato tale data al 20 gennaio 2027;

osservato che lo schema non richiama il regolamento (UE) 2024/2748, cui la legge di delega fa espresso riferimento, né il regolamento (UE) 2026/1744, successivo all'approvazione della legge di delegazione europea 2025, le cui modifiche non richiedono peraltro specifici adempimenti nazionali;

rilevato che le disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di sostituire, all'articolo 19 del decreto legislativo n. 17 del 2010, come sostituito dalla lettera *u)* del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, la data del 14 gennaio 2027 con quella del 20 gennaio 2027, in conformità all'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1230, come rettificato dalla rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 4 luglio 2023.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio (Atto del Governo n. 445);

premesso che:

il regolamento si applica dal 20 gennaio 2027; le norme sulla notifica degli organismi di valutazione della conformità si applicano dal 20 gennaio 2024 e gli Stati membri dovevano stabilire e notificare alla Commissione europea le sanzioni entro il 20 ottobre 2026; il Governo ha trasmesso lo schema il 9 ottobre 2026, ultimo giorno utile per l'esercizio della delega, e a quella scadenza l'ordinamento nazionale non disponeva ancora del nuovo sistema sanzionatorio;

lo schema novella il decreto legislativo n. 17 del 2010: conferma il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali quali autorità di vigilanza del mercato, designa il primo quale autorità di notifica e affida ad ACCREDIA la valutazione degli organismi notificati, disciplina le procedure per i prodotti che presentano un rischio e riscrive il sistema sanzionatorio, il tutto a invarianza di oneri;

nel parere sui profili finanziari la V Commissione ha chiesto chiarimenti al Governo sugli effetti della nuova disciplina delle sanzioni, sull'invarianza riferita a INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro ed enti competenti in materia di intelligenza artificiale e sulla determinazione delle tariffe a carico degli organismi notificati (seduta del 28 ottobre 2026);

nelle audizioni presso le Commissioni riunite 8ª e 9ª del Senato del 29 ottobre 2026 è stato chiesto, tra l'altro, il coordinamento con il decreto legislativo n. 81 del 2008 sulla nozione di modifica sostanziale, una disciplina transitoria certa e controlli più efficaci sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

considerato che:

il settore dei macchinari e dell'automazione è tra le eccellenze di una manifattura che vale circa 230 miliardi di euro di valore aggiunto, pari al 15-16 per cento del PIL (ISTAT, 2023): per le imprese che producono e per quelle che utilizzano macchine, la certezza delle regole a meno di tre mesi dall'applicazione del regolamento è una condizione di competitività, non un dettaglio tecnico;

organismi notificati: lo schema impone agli organismi già notificati di chiedere la transizione entro il 20 gennaio 2027, a pena di decadenza, ma rinvia a un decreto da adottare entro centottanta giorni la procedura con cui presentare la domanda: si rischia così di lasciare senza organismi certificatori nazionali proprio le imprese che producono le macchine a più alto rischio dell'allegato I, parte A, per le quali l'intervento di un organismo terzo è sempre obbligatorio;

sanzioni: il sistema è presentato come un inasprimento, ma l'effetto è rovesciato: soppresso il meccanismo di commisurazione al fatturato, i limiti edittali vigenti risultano superiori a quelli dello schema oltre determinate soglie di fatturato (con un milione di euro di fatturato connesso, 20.000-120.000 euro contro 10.000-100.000, secondo il Servizio Bilancio dello Stato); al contrario, per le imprese con un fatturato connesso più contenuto, tipicamente le piccole, il minimo per le macchine non conformi passa da 4.000 a 10.000 euro; le sanzioni non sono graduate in base alla durata e alla reiterazione delle violazioni, come richiede il criterio di delega, e i prodotti correlati non conformi — tra cui componenti di sicurezza e accessori di sollevamento — ricadono nella fascia inferiore; un sistema più leggero per i grandi operatori e più pesante per i piccoli è l'opposto di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate;

vigilanza e intelligenza artificiale: la vigilanza su macchine dotate di *software*, connettività e funzioni di intelligenza artificiale è affidata ad amministrazioni chiamate a operare senza risorse aggiuntive, mentre gli « enti e agenzie » competenti non sono individuati, pur essendo l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale già designate dall'articolo 20 della legge n. 132 del 2025; il Gruppo ha già denunciato lo stesso approccio sul decreto-legge n. 159 del 2025 in materia di sicurezza sul lavoro, quando l'onorevole Chiara Gribaudo osservò che « non c'è un euro aggiuntivo », e ha posto la *governance* dell'intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro tra le priorità della politica industriale;

sicurezza sul lavoro: la sicurezza delle macchine è parte della prevenzione degli infortuni: il Gruppo lo ha sostenuto con gli emendamenti, respinti, su sicurezza e manutenzione degli impianti presentati al decreto-legge n. 180 del 2025 sull'ex Ilva e richiamati nella dichiarazione di voto dell'onorevole Pandolfo del 20 gennaio 2026; lo schema non codifica la partecipazione di regioni, aziende sanitarie locali, INAIL e Ispettorato nazionale del lavoro alla vigilanza e abroga la norma che assicurava il coinvolgimento delle parti sociali nell'elaborazione delle norme tecniche;

ammodernamento del parco macchine: mentre la legge di bilancio 2026 incentiva fino al 30 settembre 2028 gli investimenti in beni 4.0 con la maggiorazione degli ammortamenti, l'incertezza sulla nozione di « modifica sostanziale » — per effetto della quale chi interviene su una macchina esistente può assumere gli obblighi del fabbricante — rischia di scoraggiare il *revamping* e la digitalizzazione degli impianti, soprattutto nelle PMI; è la stessa esigenza di un quadro stabile e prevedibile che il Gruppo sostiene per gli incentivi agli investimenti;

concorrenza leale: l'efficacia dei controlli sui prodotti provenienti da Paesi terzi, comprese le vendite a distanza, è decisiva per tutelare le imprese che rispettano gli *standard* europei di sicurezza dalla concorrenza di macchine non conformi a basso prezzo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, sostituire la data del 14 gennaio 2027 con quella del 20 gennaio 2027, prevista dall'articolo 52 del regolamento, come rettificato, e dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 36 del 2026;

2) garantire la continuità operativa degli organismi notificati, coordinando il termine per l'istanza di transizione (nuovo articolo 11-*bis*, commi 4 e 5) con l'adozione del decreto sulla procedura (nuovo articolo 11, comma 6), da anticipare, e facendo decorrere la decadenza solo dopo un congruo periodo dalla sua pubblicazione; pubblicare e aggiornare l'elenco degli organismi autorizzati e notificati;

3) riformulare il nuovo articolo 15 in modo che le sanzioni siano effettive, dissuasive e proporzionate: reintrodurre la

commisurazione al fatturato connesso ai prodotti oggetto della violazione, così da non ridurre i limiti edittali per i grandi operatori; graduare i minimi in funzione della dimensione dell'impresa, a tutela delle micro e piccole imprese; prevedere un aggravamento per la reiterazione e la protrazione delle violazioni; estendere la fattispecie più grave ai prodotti correlati e, per i requisiti applicabili, alle quasi-macchine;

4) individuare espressamente l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali soggetti di cui le autorità di vigilanza si avvalgono per le macchine dotate di intelligenza artificiale (nuovo articolo 6, comma 3) e da sentire nell'autorizzazione dei relativi organismi (nuovo articolo 11, comma 5), disciplinandone il raccordo con protocollo d'intesa anche in vista delle modifiche recate dal regolamento (UE) 2026/1744;

5) coordinare gli articoli 70 e 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008 con il regolamento, ai sensi del criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *g)*, chiarendo, nel rispetto degli articoli 3, punto 16, e 18 del regolamento, quando manutenzione, riparazione, sostituzione di componenti e aggiornamento tecnologico non costituiscono modifica sostanziale, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di valutare i rischi prima della rimessa in servizio;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di indicare nella norma la composizione del gruppo di lavoro tecnico di vigilanza, comprendendovi INAIL, Ispettorato nazionale del lavoro, una rappresentanza delle regioni e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e di assicurare il coinvolgimento delle parti sociali sia nell'elaborazione delle norme armonizzate sia nell'adozione del decreto di cui al nuovo articolo 3-*bis*, da adottare previa intesa in Conferenza Stato-regioni;

b) valuti il Governo l'opportunità di rafforzare il raccordo tra autorità di vigilanza e autorità doganali, con controlli basati sull'analisi del rischio anche sulle vendite a distanza di macchine provenienti da Paesi terzi;

c) valuti il Governo l'opportunità di trasmettere annualmente alle Camere una relazione sull'attività di vigilanza nel settore delle macchine — controlli, provvedimenti, sanzioni irrogate, proventi riassegnati e loro impiego — e di destinare, con la prossima legge di bilancio, risorse adeguate al potenziamento del personale ispettivo;

d) valuti il Governo l'opportunità di individuare l'autorità competente per le autorizzazioni nazionali in caso di emergenza del mercato interno (articolo 25-*quater* del regolamento, introdotto dal regolamento (UE) 2024/2748, espressamente richiamato dal criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *a)*) e di prevedere che le tariffe a carico degli organismi notificati corrispondano al costo effettivo del servizio e siano aggiornate periodicamente;

e) valuti il Governo, infine, l'opportunità di trasmettere l'analisi di impatto della regolamentazione e di provvedere alle necessarie correzioni di coordinamento formale del testo e della relazione illustrativa.

De Luca, Prestipino, Stumpo.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446.

PARERE APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto del Governo n. 446);

rilevato che lo schema di decreto legislativo è adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025), e reca prevalentemente disposizioni di carattere organizzativo e procedurale, concernenti l'individuazione del punto di contatto unico, il procedimento per il riconoscimento dei progetti strategici e la designazione dei distretti di accelerazione;

considerato che il regolamento (UE) 2024/1735 (cosiddetto *Net-Zero Industry Act*) è volto a rafforzare la capacità produttiva dell'Unione nel settore delle tecnologie a zero emissioni nette, accrescendo la competitività e la resilienza del relativo sistema industriale e contribuendo al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici dell'Unione, e fissa, come parametro di riferimento indicativo, l'obiettivo che la capacità di produzione di tali tecnologie sia pari ad almeno il 40 per cento del fabbisogno annuale dell'Unione entro il 2030;

evidenziato, in particolare, che lo schema di decreto legislativo:

designa, in attuazione dell'articolo 6 del regolamento, quale punto di contatto unico il SUAP (sportello unico delle attività produttive) territorialmente competente, ferme restando, per i progetti di stoccaggio di CO_2 e le relative infrastrutture di trasporto, le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e prevede il supporto delle regioni e delle province autonome, nonché del medesimo Ministero per i progetti di competenza statale, ai fini delle valutazioni e autorizzazioni ambientali di cui all'articolo 10 del regolamento;

disciplina, in attuazione degli articoli 13 e 14 del regolamento, il procedimento per il riconoscimento dei progetti strategici, affidando l'istruttoria all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti (UMASI) del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il supporto dell'ENEA, e la decisione al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dal regolamento;

disciplina, in attuazione dell'articolo 17 del regolamento, la designazione dei distretti di accelerazione per le tecnologie a zero emissioni nette, individuando nell'UMASI il punto unico di contatto per ciascun distretto, con le funzioni previste dall'articolo 18 del regolamento;

preso atto che è attualmente all'esame delle istituzioni dell'Unione europea la pro-

posta di regolamento sull'accelerazione industriale (*Industrial Accelerator Act*, COM(2026)100), che prospetta una serie di modifiche al regolamento (UE) 2024/1735, e che la XIV Commissione, nell'esaminarla ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, ha adottato una valutazione conforme, pur considerandola solo parzialmente conforme al principio di proporzionalità;

valutato che le disposizioni dello schema di decreto legislativo non presentano profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e predispongono un assetto organizzativo e procedurale idoneo a garantire l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2024/1735, con particolare riferimento alla semplificazione e accelerazione dei procedimenti autorizzativi e all'individuazione dei progetti strategici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL GRUPPO PD-IDP

La XIV Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Atto del Governo n. 446);

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame interviene prevalentemente sul piano organizzativo e procedurale, individuando le amministrazioni competenti e disciplinando il riconoscimento dei progetti strategici, senza tuttavia definire un modello chiaro di coordinamento tra i livelli amministrativi e territoriali coinvolti;

l'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735 richiede l'individuazione di punti di contatto unici, dotati di personale qualificato e risorse adeguate, responsabili del coordinamento dell'intera procedura autorizzativa, mentre l'articolo 7 del medesimo regolamento prevede un accesso centralizzato alle informazioni sulle procedure, sui punti di contatto e sulle opportunità di finanziamento; gli articoli 2, 3 e 5 dello schema di decreto legislativo non disciplinano adeguatamente il coordinamento tra amministrazioni centrali e territoriali, né individuano il soggetto responsabile del sistema informativo;

l'articolo 6 dello schema di decreto legislativo autorizza l'assunzione di soli otto funzionari presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, a decorrere dal 1° luglio 2027, mentre l'articolo 7 del medesimo schema dispone l'invarianza finanziaria per le altre amministrazioni coinvolte; tale previsione non appare sufficiente a garantire le risorse umane, finanziarie e tecniche richieste dall'articolo 6, paragrafo 7, e dall'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1735, né a sostenere i nuovi compiti attribuiti a SUAP, Regioni e autorità ambientali;

nello schema di decreto legislativo non si rinviene un collegamento con una strategia industriale nazionale organica per il conseguimento degli obiettivi del regolamento (UE) 2024/1735;

gli articoli 5, 6 e 7 dello schema di decreto legislativo non individuano strumenti finanziari dedicati né un quadro nazionale di sostegno agli investimenti nelle tecnologie *Net-Zero*, nonostante l'articolo 7, lettere *c)* e *d)*, l'articolo 17 e l'articolo 19 del regolamento (UE) 2024/1735 prevedano il coordinamento delle opportunità di finanziamento, il coinvolgimento degli investitori pubblici e privati e il sostegno agli investimenti nei distretti industriali di accelerazione;

gli articoli da 30 a 32 del regolamento (UE) 2024/1735 promuovono la formazione professionale, lo sviluppo delle competenze, la riqualificazione dei lavoratori e il riconoscimento delle qualifiche, mentre gli articoli da 1 a 8 dello schema di decreto legislativo non contemplano misure specifiche in materia di formazione e oc-

cupazione, né prevedono il coinvolgimento delle parti sociali;

gli articoli 41 e 42 del regolamento (UE) 2024/1735 prevedono il monitoraggio degli obiettivi *Net-Zero*, delle capacità produttive, delle procedure autorizzative, delle risorse amministrative e delle competenze disponibili; gli articoli da 1 a 8 dello schema di decreto legislativo non individuano un'autorità responsabile del monitoraggio, indicatori di risultato o modalità di valutazione periodica dell'efficacia delle misure adottate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) è necessario definire, nell'ambito della programmazione nazionale in materia industriale ed energetica, una strategia organica per lo sviluppo delle tecnologie *Net-Zero*, che colleghi le disposizioni organizzative e procedurali introdotte dagli articoli da 1 a 8 dello schema di decreto legislativo agli obiettivi industriali del regolamento (UE) 2024/1735;

b) è altresì necessario rafforzare il coordinamento tra amministrazioni centrali e territoriali, chiarendo le rispettive competenze e responsabilità nell'ambito delle procedure autorizzative disciplinate dagli articoli 2, 3 e 5 dello schema di decreto legislativo;

c) occorre prevedere interventi concreti a sostegno della decarbonizzazione dei grandi impianti industriali, con particolare attenzione al sito siderurgico di Taranto, in coerenza con il regolamento (UE) 2024/1735;

d) la clausola di invarianza (articolo 7) è difficilmente compatibile con gli articoli 6, paragrafo 7, e 10, paragrafo 6, che impongono personale e mezzi adeguati a tutte le autorità coinvolte: è necessario pertanto prevedere risorse e formazione umane, finanziarie, tecniche e tecnologiche per SUAP, Regioni e agenzie ambientali, e un rafforzamento oltre le otto unità previste;

e) è opportuno definire un quadro nazionale di sostegno agli investimenti nelle tecnologie *Net-Zero*, in attuazione degli obiettivi di cui agli articoli 7, 17 e 19 del regolamento (UE) 2024/1735, individuando le risorse disponibili, i potenziali beneficiari e le modalità di accesso ai finanziamenti, anche attraverso il coordinamento degli strumenti nazionali ed europei, il coinvolgimento della Banca europea per gli investimenti e delle banche nazionali di promozione, nonché la mobilitazione degli investimenti privati;

f) è altresì opportuno prevedere una strategia nazionale per la formazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati dalla transizione industriale, in coerenza con gli articoli da 30 a 32 del regolamento (UE) 2024/1735, favorendo il coinvolgimento delle parti sociali, delle imprese e degli enti di formazione.

De Luca, Prestipino, Stumpo.

ALLEGATO 8

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori. COM(2026) 523 final.

DOCUMENTO APPROVATO

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori (COM(2026) 523 final);

premesso che l'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di carbonio costituisce una valida opzione per decarbonizzare i processi industriali e i trasporti nei settori di difficile elettrificazione, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, ed è pertanto necessario favorire lo sviluppo del relativo mercato e, nell'ambito delle reti transeuropee dell'energia (TEN-E), delle reti dell'idrogeno, per assicurare la disponibilità delle infrastrutture di approvvigionamento e la sicurezza energetica;

tenuto conto che la proposta non è accompagnata da una valutazione di impatto ma da un documento di lavoro e che ciò costituisce una violazione dell'articolo 5 del Protocollo n. 2 e pregiudica la capacità dei parlamenti nazionali di verificare accuratamente le motivazioni dell'intervento legislativo, la sua coerenza con i principi in materia di competenze, il suo impatto e la ponderazione delle diverse opzioni regolative;

rilevato, con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la base giuridica su cui si fonda la proposta è correttamente costituita dall'articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), trattandosi di una misura volta ad assicurare il funzionamento del mercato interno delle macchine mobili non stradali;

ritenuta la proposta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto:

essa è necessaria per consentire omologazioni valide in tutta l'UE, obiettivo che non può essere conseguito dai singoli Stati membri; le omologazioni in deroga rilasciate ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/1628, infatti, sono attualmente valide solo nello Stato membro che le rilascia, salvo accettazione da parte di altre autorità di omologazione, con il rischio di frammentare un mercato a forte vocazione transfrontaliera: ciò anche alla luce del fatto che la produzione è concentrata in pochi Stati membri, mentre la domanda è distribuita sia nell'UE sia sul mercato globale, come sottolineato nel documento di lavoro che accompagna la proposta;

il valore aggiunto della proposta consiste nella garanzia di condizioni di parità, nell'agevolazione della libera circolazione delle merci, nell'allineamento della disciplina dell'Unione agli *standard* internazionali stabiliti dalla Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), nonché nell'eliminazione degli ostacoli all'innovazione tecnologica e alla diffusione delle tecnologie a idrogeno, in linea con gli obiettivi ambientali dell'UE e con gli sforzi di integrazione del mercato;

considerata la proposta altresì conforme al principio di proporzionalità, in quanto introduce una modifica mirata, senza imporre oneri o costi aggiuntivi alle imprese e agli Stati membri, e semplifica gli

obblighi di dichiarazione delle emissioni di CO_2 per i motori alimentati esclusivamente a idrogeno, apportando allo stesso tempo benefici in termini di sostenibilità ambientale e competitività del mercato;

tenuto conto che il ricorso a un regolamento modificativo è necessario perché l'elenco dei carburanti di riferimento è contenuto nell'articolo 25 dell'atto di base e la sua modifica è condizione preliminare per l'adeguamento dei pertinenti atti delegati e di esecuzione ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/1628;

ribadita l'esigenza che la Commissione europea corredi le proprie proposte legislative di una valutazione di impatto, in conformità all'articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato ai Trattati;

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico,

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 288

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.40.

Lorenzo GUERINI, *presidente,* rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI AQUILINI (LSP-PSD'AZ) e Enrico BORGHI (IV-C-RE) e i deputati Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Marco PELLEGRINI (M5S).

La seduta termina alle 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori 289

Audizione di Giovanna Francesca Russo, Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale *(Svolgimento e conclusione)* 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 290

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 11 novembre 2026. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Giovanna Francesca Russo, Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'audizione di Giovanna Francesca Russo, Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale.

Introduce quindi l'audizione.

Giovanna Francesca RUSSO, *Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale*, svolge la relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, e Paolo CIANI (PD-IDP), in videoconferenza, ai quali risponde Giovanna Francesca RUSSO, *Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale.*

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia l'audita per la partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 11 novembre 2026.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-*BIS*, COMMA 6-*BIS*, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2026. C. 3120 Governo (Parere alla Commissione X) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 3

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato (Parere alla Commissione XII) *(Esame e conclusione – Parere con osservazioni)* 7

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5ª Senato)

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti dell'ISTAT *(Svolgimento e conclusione)* 10

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti di Confindustria *(Svolgimento e conclusione)* 11

Attività conoscitiva preliminare all'esame del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato: Audizione di rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, di ANCI e UPI *(Svolgimento e conclusione)* 11

COMMISSIONI RIUNITE (I e IX)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 13

ALLEGATO (Parere approvato) 15

COMMISSIONI RIUNITE (IX e XII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 16

ALLEGATO 1 (Proposta di parere) 18

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 20

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame emendamenti e conclusione – Nulla osta)* 22

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 22

ALLEGATO (Parere approvato) 35

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 23

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 34

II Giustizia

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonella Massaro, professoressa di diritto penale presso l'Università degli Studi « Roma Tre », di Marco Gambardella, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », di Tullio Padovani, professore di diritto penale presso la Scuola Superiore « Sant'Anna » di Pisa, in videoconferenza, di Roberto Bartoli, professore di diritto penale presso l'Università degli Studi di Firenze, in videoconferenza, e di Clelia Iasevoli, professoressa di diritto processuale penale presso l'Università degli Studi di Napoli « Federico II », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 37

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 37

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 43

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 45

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere contrario)* 38

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 50

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo, C. 360 Consiglio Regionale dell'Abruzzo, C. 553 Scutellà, C. 636 Consiglio Regionale della Lombardia, C. 642 Consiglio Regionale della Calabria, C. 766 Consiglio Regionale della Campania, C. 1065 Maschio, C. 1166 Consiglio Regionale dell'Umbria, C. 1213 Consiglio Regionale della Puglia,

C. 1404 Consiglio Regionale del Veneto, C. 1661 Morrone, C. 1831 Maschio, C. 2260 Consiglio Regionale delle Marche, C. 2457 Assemblea Regionale Siciliana, C. 2699 Pellegrini, C. 2770 Perantoni *(Seguito dell'esame e conclusione)* 40

Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. C. 1822, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 41

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione Camere Penali Italiane (UCPI) e, in videoconferenza, dell'Organismo Congressuale Forense (OCF), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 41

Audizione informale di rappresentanti di *Save The Children*, di Antigone, in videoconferenza, e di *Amnesty International*, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » ... 42

Audizione informale di Gaetano Azzariti, professore di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma « Sapienza », nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3159, di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante « Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile » 42

COMITATO DEI NOVE:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Emendamenti C. 3121-A Governo 42

ERRATA CORRIGE 42

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 51

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 54

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 52

ALLEGATO 2 (Relazione approvata) 56

ALLEGATO 3 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 58

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati (FederEsuli) 53

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Relazione favorevole)* 64

ALLEGATO (Relazione approvata) 73

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 5/2026, relativo alla prosecuzione del programma di A/R n. SMD 2/2009, finalizzato all'acquisizione del sistema d'arma F-35 *Joint Strike Fighter* (JSF) e potenziamento dell'associato polo tecnologico industriale di Cameri (Novara). Atto n. 452 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 70

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 7/2026, relativo all'acquisizione di due unità idro-oceanografiche costiere (NIOC). Atto n. 453 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 71

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 72

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)* 75

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)* 80

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Atto n. 444 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 81

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza). Atto n. 447 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 81

SEDE CONSULTIVA:

DL 168/2026: Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale. C. 3121-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* 87

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 92

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 96

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 93

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 97

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole)* 99

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 106

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 107

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Sulle sfide educative e culturali e sull'impatto delle nuove tecnologie nella scuola: la dipendenza dagli schermi e dai social media, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, il contrasto dell'abbandono scolastico e il ruolo della comunità educante per il benessere degli studenti *(Deliberazione di variazioni del programma)* 100

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori 100

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curricolare dell'educazione musicale negli asili nido e nelle scuole di ogni ordine e grado. C. 2392 Grippo *(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo)* 100

ALLEGATO 3 (Nuovo testo adottato come testo base) 113

Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto di pubblicazione secondaria in ambito scientifico. C. 2934 Grippo *(Esame e rinvio)* 101

Disposizioni per la celebrazione del quindicesimo centenario della fondazione dell'abbazia di Montecassino. C. 3052 Mattia *(Esame e rinvio)* 101

RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 104

7-00423 Manzi: Candidatura della *European paper route* all'inserimento tra gli itinerari culturali certificati dal Consiglio d'Europa e iniziative per la valorizzazione dell'artigianato della carta *(Discussione e rinvio)* 104

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 105

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 116

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 138

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 140

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 118

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 133

SEDE REFERENTE:

DL 177/2026: Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche. C. 3133 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 133

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'ingegnere Davide Drago a membro del collegio dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Nomina n. 147 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 145

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 146

ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate) 150

ALLEGATO 2 (Ordine del giorno presentato) 153

ALLEGATO 3 (Ordine del giorno accolto dal Governo) 155

ALLEGATO 4 (Relazione approvata) 157

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 158

Sull'ordine dei lavori 149

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 149

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 165

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 172

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 Bonelli (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 169

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 171

XI Lavoro pubblico e privato

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 175

5-05981 Scotto: Sulla verifica dell'efficacia delle disposizioni in materia di « salario giusto » . 175

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 182

5-05982 Schifone: Iniziative volte a rafforzare i controlli sulle agenzie che operano nella ricerca e selezione di personale domestico e di cura dell'infanzia 175

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 184

5-05983 Carotenuto: Iniziative urgenti e controlli straordinari volti a contrastare l'indebita percezione dell'Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro e chiarimenti sull'entità del fenomeno 176

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 186

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. C. 2646 Governo e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 176

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 188

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 177

ALLEGATO 5 (Proposte emendative presentate) 189

ALLEGATO 6 (Relazione approvata) 191

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo PD-IDP) 193

ALLEGATO 8 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo M5S) 197

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per l'istituzione del salario minimo. C. 2179 d'iniziativa popolare *(Seguito dell'esame e rinvio)* 180

RISOLUZIONI:

7-00409 Rizzetto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti alla Fondazione Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012 e all'introduzione di uno specifico meccanismo di cumulo tra i contributi versati alla Fondazione Enasarco e quelli accreditati presso l'Inps o altre gestioni previdenziali, nonché alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione.

7-00411 Carotenuto: Iniziative volte ad affrontare la problematica dei cosiddetti « iscritti silenti » della Fondazione Enasarco, a promuovere un'approfondita verifica sulla gestione economico-finanziaria della medesima Fondazione, a rafforzare gli obblighi di pubblicità e trasparenza di Enasarco e a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla portabilità dei contributi, sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione.

7-00424 Scotto: Misure volte alla estensione della rendita contributiva anche agli iscritti all'Enasarco anteriormente al 1° gennaio 2012, alla riapertura dei termini per la prosecuzione volontaria della contribuzione, ad introdurre ulteriori strumenti per la valorizzazione delle posizioni contributive insufficienti al pensionamento, nonché a definire una riforma organica della previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio, fondata sulla proporzionalità tra contribuzione e prestazione, sulla sostenibilità finanziaria e sulla massima trasparenza della gestione *(Seguito discussione congiunta e rinvio)* 180

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 181

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 206

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 206

ALLEGATO 1 (Proposta emendativa presentata) 212

*ALLEGATO 2 (Proposta di riformulazione dell'emendamento 3174-*bis*/XII/69.1 Cappellacci)* .. 213

ALLEGATO 3 (Relazione approvata) 214

ALLEGATO 4 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Partito Democratico) .. 216

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di relazione presentata dal gruppo Movimento 5 Stelle) .. 226

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica. C. 3135 Governo, approvato dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 209

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 211

XIII Agricoltura

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole)* 235

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 242

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di relazione del gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) 243

Adozione del Piano triennale di prevenzione e promozione della salute nelle scuole nonché istituzione della Giornata nazionale della prevenzione e della promozione della salute e dei corretti stili di vita in memoria di Umberto Veronesi. C. 2973, approvata dal Senato (Parere alle Commissioni VII e XII) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 236

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 247

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. C. 2984, approvata dal Senato, C. 27 Brambilla, C. 54 Brambilla, C. 136 Bruzzone, C. 1002 Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, C. 1081 Bof, C. 1541 Brambilla, C. 1652 Sergio Costa, C. 1670 Brambilla, C. 1673 Zanella, C. 2047 Caramiello, C. 2162 Bruzzone, C. 2413 Caramiello, C. 2422 Zanella e C. 2799 Zanella *(Seguito dell'esame e rinvio)* 238

ERRATA CORRIGE 241

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Accredia, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

Audizione informale di rappresentanti dell'Unione energie per la mobilità (UNEM), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2024/1787 sulla riduzione delle emissioni di metano nel settore dell'energia per quanto riguarda il rinvio di determinati obblighi (COM(2026) 569 final) 250

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione 251

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029. C. 3174-*bis* Governo (Relazione alla V Commissione) *(Esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazioni)* 251

ALLEGATO 1 (Relazione approvata) 272

Divieto di importazione e di pubblicità di beni e servizi provenienti da insediamenti israeliani nel territorio palestinese occupato. C. 2916 (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere contrario)* 256

ALLEGATO 2 (Parere approvato) 275

Modifiche agli articoli 226-*bis*, 226-*ter* e 261 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di detenzione e commercializzazione delle borse di plastica. C. 2615 (Parere alla VIII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 258

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 276

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio. Atto n. 445 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 260

ALLEGATO 4 (Parere approvato) 277

ALLEGATO 5 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 279

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724. Atto n. 446 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 264

ALLEGATO 6 (Parere approvato) 282

ALLEGATO 7 (Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Pd-Idp) 284

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/1628 per quanto riguarda l'inclusione dell'idrogeno come carburante di riferimento per le prove del tipo di motore o della famiglia di motori. COM(2026) 523 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Seguito dell'esame e conclusione – Valutazione di conformità)* 267

ALLEGATO 8 (Documento approvato) 286

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'azione dell'Unione europea per la lista del patrimonio europeo e che abroga la decisione n. 1194/2011/UE. COM(2026) 579 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) *(Esame e rinvio)* 267

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 270

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Anima Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale di rappresentanti di Unione SOA italiane (USI), nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Assosistema Confindustria, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti

pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale di rappresentanti di Alleanza delle Cooperative italiane, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 270

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Conflavoro, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

Audizione informale di rappresentanti di ECCO Think Tank, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di GeneralSoa e UnionSoa, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli appalti pubblici e alle concessioni, che abroga le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e modifica i regolamenti (CE) n. 1370/2007, (UE) 2023/1542, (UE) 2024/1157, (UE) 2024/1252, (UE) 2024/1735, (UE) 2024/1781, (UE) 2024/2847, (UE) 2024/3110 e (UE) 2025/40 e le direttive 2008/98/CE, (UE) 2019/882, (UE) 2022/2381, (UE) 2023/1791 e (UE) 2024/1760 (regolamento sugli appalti pubblici) (COM(2026) 590 final) 271

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, nell'ambito dell'esame della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un corpus di norme UE più semplice, più chiaro e di applicazione più efficace (COM(2026) 380 final) 271

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE 288

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

COMMISSIONE PLENARIA:

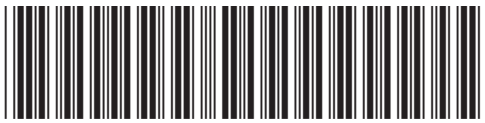
Sulla pubblicità dei lavori 289

Audizione di Giovanna Francesca Russo, Coordinatrice del Forum Nazionale dei Garanti Regionali dei diritti delle persone private della libertà personale *(Svolgimento e conclusione)* 289

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 290

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

PAGINA BIANCA



19SMC0222891